



Deliberazione n. FVG/ 20 /2019/PARI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**in composizione Plenaria**

**composta dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE dott. Andrea Zacchia  
CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti (relatore)  
CONSIGLIERE dott. ssa Emanuela Pesel  
CONSIGLIERE dott. Daniele Bertuzzi  
PRIMO REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

**Deliberazione del 12 luglio 2019**

**avente come oggetto l'approvazione del "Referto sulle procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale" redatto ai sensi dell'art. 41 del r.d. 1214/1934**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, c. 2, lett. a) n. 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11

agosto 2014, n. 116;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/ 1 /2019/INPR del 16 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2019, come integrate e precisate dalla successiva deliberazione n. FVG/11/2019/INPR del 15 maggio 2019, secondo cui la relazione (prevista dall'art. 41 del r.d. 1214/1934) allegata al giudizio di parificazione del rendiconto regionale avrebbe potuto essere integrata, anche in sede e forme autonome, da specifici referti riguardanti argomenti fondamentali dell'azione regionale, tra cui quello, all'epoca già avviato, sulle procedure regionali volte alla rilevazione degli effetti prodotti dalle leggi;

visti gli atti del contraddittorio intercorso sui temi oggetto della presente deliberazione con la Presidenza del Consiglio regionale e con l'Amministrazione regionale, Direzione Generale, e più precisamente l'iniziale richiesta istruttoria della Sezione n. 2757 del 10 ottobre 2018, gli esiti della riunione intercorsa presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 5 novembre 2018, come riportati nella nota della Sezione n.2915 del 16 novembre 2018, la nota della Presidenza del Consiglio regionale n. 14049 del 24 dicembre 2018 e l'ulteriore nota del Segretario Generale del Consiglio regionale del n. 191 del 14 gennaio 2019, la relazione istruttoria trasmessa dal magistrato istruttore alla Presidenza del Consiglio regionale e alla Direzione generale della Regione con nota n. 2122 del 16 maggio 2019, le deduzioni presentate dalla Presidenza del Consiglio regionale con nota del 13 giugno 2019, acquisita al protocollo della Sezione il successivo giorno 14 giugno al numero 2544;

vista l'ordinanza presidenziale n. 24 e n. 25 del 11 luglio 2019 con la quale è stata convocata per la data del 12 luglio 2019 la Sezione Plenaria per il giudizio di parificazione del rendiconto 2018 della Regione Friuli Venezia Giulia e per l'approvazione della relazione allegata al giudizio stesso, ai sensi dell'art. 41 del r.d. 1214/1934, nonché, a seguire, per l'approvazione del "Referto sulle procedure regionali volte alla rilevazione degli effetti della legislazione", che è funzionalmente collegato alla relazione allegata al giudizio di parificazione, ma che, come previsto dal programma di controllo della Sezione per il 2019, è meritevole di autonoma formalizzazione per la specificità dei temi trattati e per l'arco di tempo pluriennale cui si riferiscono gli atti e i fatti esaminati;

vista la relazione "Referto sulle procedure regionali volte alla rilevazione degli effetti della legislazione" predisposta dal magistrato istruttore;

sentito in camera di consiglio il magistrato istruttore e relatore, cons. Fabrizio Picotti, il quale ha riferito anche sugli esiti dell'informale confronto istruttorio intercorso in data 8 luglio 2019 con il Segretario generale del Consiglio regionale, presente anche la Procura regionale della Corte dei conti;

vista l'odierna deliberazione n. 19 con cui è stato parificato il rendiconto 2018 della Regione Friuli Venezia Giulia e approvata l'allegata relazione;

#### **DELIBERA**

di approvare l'allegata relazione intitolata "Referto sulle procedure regionali volte alla rilevazione degli effetti della legislazione", che costituisce parte integrante di questa deliberazione e che è funzionalmente collegata alla relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2018 della Regione Friuli Venezia Giulia;

#### **ORDINA**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, alla Direzione generale.

#### **INCARICA**

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 luglio 2019.

il relatore  
F.to Fabrizio Picotti

il Presidente  
F.to Andrea Zacchia

Depositata in Segreteria in data 18 luglio 2019

Il preposto al Servizio di supporto  
F.to Leddi Pasian



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**REFERTO SULLE PROCEDURE VOLTE A  
VERIFICARE GLI EFFETTI DELLA  
LEGISLAZIONE REGIONALE**



CORTE DEI CONTI




# CORTE DEI CONTI

---



CORTE DEI CONTI







CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

# **REFERTO SULLE PROCEDURE VOLTE A VERIFICARE GLI EFFETTI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE**

**Referto approvato dalla Sezione Plenaria con deliberazione FVG/XX/2019/PARI del 12 luglio 2019**





# 1 CONCLUSIONI

Questo referto, che ha per oggetto le procedure regionali volte a rilevare gli effetti della legislazione, funzionalmente costituisce parte integrante della relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio 2018 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ove, ai sensi dell'art. 41 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 (Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), la Sezione svolge le sue osservazioni sui fatti e sulle risultanze amministrative, finanziarie e contabili che hanno inciso sul rendiconto dell'esercizio e in particolare sulle " variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro".

In considerazione della specificità degli argomenti trattati, il referto si presenta peraltro in forma autonoma rispetto alla suddetta relazione, per rimarcare l' importante tratto distintivo consistente nell'ottica pluriennale (e non solo riferita all'esercizio interessato dalla parificazione del rendiconto) nella quale debbono essere intesi i fatti e gli atti di cui esso si occupa e cioè le procedure regionali volte a verificare gli effetti prodotti dalla legislazione e in particolare quelli originati dalle vigenti clausole e missioni valutative. Per definizione legislativa, queste hanno infatti uno sviluppo pluriennale, com'è anche comprovato dalla circostanza che l'odierna relazione costituisce aggiornamento di quella allegata alla parificazione del rendiconto 2013 (deliberazione n. 118 del 15 luglio 2014) ove era stata svolta una disamina sul "Ruolo del Consiglio regionale nel processo di programmazione e controllo", che aveva affrontato i temi dell'"Efficacia della programmazione e qualità della spesa regionale" e del "Controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali".

L'esigenza dell'odierno referto nasce dagli esiti dei pregressi controlli svolti dalla Sezione che avevano individuato la necessità di verificare le caratteristiche delle procedure regionali volte a rilevare gli effetti prodotti dalle leggi. A questo proposito deve essere preliminarmente osservato che in una regione a statuto speciale la rilevazione e la valutazione degli effetti della legislazione, specie quando essi sono il frutto dell'esercizio di specifiche prerogative statutarie, presentano un significato più intenso che altrove, perché possono involgere valutazioni sull'esistenza stessa di quelle prerogative e sulle modalità con cui esse sono esercitate. Per i motivi diffusamente illustrati nel referto, è infatti necessario non solo che l'esercizio della

prerogativa avvenga in conformità alle regole di livello costituzionale che lo disciplinano, ma anche che sia effettivamente conseguito il risultato sotteso alla prerogativa stessa, la cui esistenza risulterebbe in tal modo pienamente giustificata.

Negli anni, i controlli della Sezione hanno invece intercettato situazioni in cui, in diversi settori, l'esercizio della prerogativa statutaria non aveva prodotto risultati conformi alle aspettative, nell'accezione sopra delineata.

L'esistenza di adeguate procedure finalizzate alla valutazione degli effetti prodotti dalle leggi e, più in generale, dalle politiche regionali costituisce pertanto un mezzo indispensabile per l'attivazione di un percorso virtuoso nel quale la specialità regionale evolve da specifica condizione normativa di partenza a strumento operativo per il conseguimento dei risultati previsti dalle leggi regionali, da valutare anche e soprattutto sotto il profilo della qualità. Del resto non può essere sottaciuto che lo stesso ordinamento regionale (cfr. cd. Legge regionale statutaria) qualifica la qualità come obiettivo essenziale della legislazione. In altri termini le procedure qui esaminate sono finalizzate in primo luogo a consentire un'importante attività di valutazione da parte del Consiglio, affinché possa trarre dagli effetti conseguiti dalla legislazione pregressa le migliori e più utili indicazioni per le scelte future.

Sotto il profilo procedurale sono opportune due ulteriori precisazioni, incidentali, ma che paiono di profonda rilevanza: in primo luogo è bene avere chiarezza sulla circostanza che l'acquisizione dei dati e delle informazioni propedeutiche alle valutazioni consiliari è operata per il tramite di procedure e attività che presentano un carattere e un significato tecnico, mentre la valutazione di natura politica verrà successivamente a interessare gli esiti di queste precedenti attività. In secondo luogo è necessario avere consapevolezza che le procedure ora in esame attengono ad aspetti profondamente caratterizzanti l'azione regionale e che, per questo motivo, si impone la necessità che, dapprima, sia a esse garantita la massima attenzione e, poi, la massima diffusione possibile dei loro esiti.

L'odierno referto sulle procedure regionali si colloca pertanto in questo quadro di riferimento, al fine di segnalare al Consiglio regionale, al termine di un impegnativo approfondimento, le problematiche che paiono meritevoli di maggiore considerazione.

La Sezione ha infatti operato una disamina delle metodologie e degli strumenti previsti per la rilevazione degli effetti prodotti dalla legislazione regionale, nonché l'analisi dell'applicazione che essi hanno in concreto ricevuto da parte dei competenti organismi regionali e dei risultati

che ne sono conseguiti. Di fatto, tale approfondimento ha interessato tutte le vigenti clausole valutative e tutte le missioni valutative svolte dagli organi regionali nel periodo 2005-2018.

In esito a tale attività e tenendo conto del contraddittorio intercorso con la Presidenza del Consiglio regionale, la Sezione, nell'esercizio della sua funzione ausiliaria, sottopone conclusivamente all'attenzione del Consiglio regionale le seguenti considerazioni:

1. L'attività che viene svolta in attuazione delle clausole valutative da parte degli organi consiliari ha i prevalenti contenuti di un'attività di controllo circa l'attuazione della legge e di verifica dei risultati conseguiti;
2. Le valutazioni sugli effetti prodotti dalle leggi e più in generale sulle politiche regionali, in quanto basate su valutazioni di efficacia, sono episodiche e si rinvergono nell'ambito di alcune missioni valutative;
3. Le valutazioni sull'efficacia della legge richiedono una specialistica analisi di natura tecnica sulle interrelazioni fattuali causative degli effetti verificatisi. Ciò richiede la predeterminazione di parametri di riferimento e obiettivi (esiti attesi), ai quali rapportare i risultati derivanti dall'attuazione della legge. Le valutazioni ex ante che sarebbero a tale fine necessarie non vengono però stabilmente svolte. Alcuni utili ritorni informativi si possono ottenere nei casi in cui l'attuazione della legge riguardi settori e materie per le quali sussistano piani o programmi di attività che abbiano fissato, sia pure solo in sede amministrativa, specifici obiettivi e traguardi;
4. Questa Sezione ha evidenziato (deliberazione 25 febbraio 2016 n. 36 sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa del 2015) come la scheda tecnico normativa di illustrazione dei disegni di legge potrebbe costituire sede per l'enunciazione dei risultati attesi dalla legge;
5. Gli effetti del controllo sull'attuazione della legge di cui al precedente punto 1 possono essere più intensi nella misura in cui il controllo viene periodicamente aggiornato, in modo tale che gli esiti delle precedenti rilevazioni costituiscano parametro di riferimento per le valutazioni successive. Ciò richiede il rispetto delle tempistiche previste dalle clausole valutative;
6. Le procedure di valutazione previste dalle clausole segnano invece significative incompletezze e ritardi, che determinano l'inosservanza delle tempistiche previste dalla legge, precludendo i benefici informativi di cui al precedente punto;

7. L'incompletezza procedurale si estende anche alla discussione in Aula degli esiti delle informative e delle corrispondenti valutazioni svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;
8. Alla data del 31.12.2018 l'attuazione delle sequenze procedurali previste dalle vigenti clausole valutative può quantitativamente riassumersi nei seguenti termini<sup>1</sup>:

Relazioni (informative) scadute alla data del 31.12.2018	107
Relazioni presentate entro il 31.12.2018	33
Relazioni esaminate dal Comitato LCV	25
Relazioni esaminate dalla commissione consiliare	15
Relazioni discusse in aula	10

9. Il significativo ritardo nello svolgimento delle procedure richiederebbe che venga fatta chiarezza sui motivi che lo determinano (contenuto delle domande valutative, eccessivo numero delle clausole, tempistiche insufficienti, carenze organizzative degli uffici interessati) e che vengano adottate misure che, a regime, garantiscano un regolare svolgimento delle procedure;
10. Le valutazioni sugli effetti della legge, nel senso tecnico del termine illustrato nel referto, e conseguentemente sull'efficacia della legge, si ripercuotono sui contenuti delle valutazioni sulla qualità della legislazione. La qualità della legislazione è prevalentemente rilevata sotto il profilo del modo e dei contenuti attraverso i quali la legge si manifesta e non in relazione agli effetti che essa ha prodotto.
11. La reportistica sulle attività consiliari, ad uso dell'Amministrazione, delle Istituzioni interessate e dei cittadini, si arricchirebbe notevolmente se sussistesse un'evidenza del

<sup>1</sup> Sono state considerate solo le informative scadute al 31.12.2018 riferite a clausole non abrogate.

rapporto esistente tra le valutazioni eseguite in esito alle procedure di cui si occupa questo referto e i provvedimenti legislativi successivamente emanati.

## 2 INTRODUZIONE

### 2.1 Oggetto, natura e finalità del controllo.

Costituisce oggetto del presente referto la disamina delle metodologie e degli strumenti previsti per la rilevazione degli effetti prodotti dalla legislazione regionale, nonché l'analisi dell'applicazione che essi hanno in concreto ricevuto da parte dei competenti organismi regionali. Si tratta di una disamina oggettiva, di una ricognizione delle procedure preordinate a una tale rilevazione, delle loro caratteristiche, dello stato della loro attuazione e dei risultati che ne sono conseguiti.

L'odierna attività refertuale rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 41 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 (Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), nel contesto delle osservazioni che la Sezione è chiamata a svolgere nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto regionale in ordine alle *“variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro”*.

Va al riguardo ricordato che la Sezione ha reso un referto analogo all'odierno nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2013 (cfr. deliberazione n. 118 del 15 luglio 2014). In quella sede, nell'ambito di una disamina sul *“Ruolo del Consiglio regionale nel processo di programmazione e controllo”*, sono stati affrontati il tema dell'*“Efficacia della programmazione e qualità della spesa regionale”* e il tema del *“Controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali”* (pagg. 705-740). Nella stessa relazione è stata anche specificamente esaminata la problematica dei *“limiti del controllo esterno sulla gestione finanziaria dei Consigli regionali”* (pagg. 760-763). Va precisato che proprio gli esiti di quell'indagine<sup>2</sup>, dai quali emergeva un'incompletezza delle procedure, sono tra i motivi dell'odierna relazione.

---

<sup>2</sup> *“Il quadro che emerge dall'approfondimento condotto con riferimento alle missioni valutative poste in essere dall'Amministrazione regionale, seppur con i limiti derivanti dall'eterogeneità degli argomenti, evidenzia sostanzialmente che gli strumenti utilizzati, per quanto predisposti con accuratezza, se da un lato hanno consentito di comprendere le dinamiche evolutive dei fenomeni di interesse, dall'altro lato non sono stati in grado di offrire risposte sufficientemente significative agli interrogativi concernenti le cause che hanno influenzato gli effetti di determinate politiche. A questa evidenza concorrono sia le difficoltà riscontrate nella delimitazione del campo di indagine e nella correlata definizione delle domande di analisi (attività sulle quali incide anche la qualità degli obiettivi delle politiche oggetto di verifica), sia le limitazioni derivanti dal sistema informativo e dagli indicatori adottati. Va infine sottolineato che, come già espresso nei confronti delle clausole valutative, dalle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione trasmessa dall'Amministrazione regionale emerge che anche il processo che interessa le missioni valutative risulta carente nella sua fase conclusiva, ovvero quella che prevede la trattazione degli esiti in Assemblea: tale momento dovrebbe rappresentare il culmine dell'intera attività di valutazione in quanto è nel Consiglio che risiede la funzione di controllo cui è preordinata la medesima attività”*. (Deliberazione 15 luglio 2014 n.118)

Nella programmazione dei controlli della Sezione il referto di cui qui si tratta è stato collegato alla relazione sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa prevista dall'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 1972 n. 174 che, per i motivi evidenziati in quella sede, comprende da alcuni anni anche considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa regionale. Le finalità dei due referti sono infatti tra loro coerenti, attenendo entrambe a forme di tutela anticipata degli equilibri del bilancio, che la legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1 riferisce alle attività che fanno capo non solo all'art. 81 della Costituzione, ma anche agli artt. 97 e 119, sulle quali incide, sotto diversi profili, la qualità della legislazione, nell'accezione che l'ordinamento regionale configura per questa locuzione. Per tale motivo entrambi i referti sono comunque prodromici alla parificazione del rendiconto e alle valutazioni da svolgere nella relazione a essa allegata. Va inoltre considerato che, in una Regione ad autonomia differenziata come il Friuli Venezia Giulia, un ottimale esercizio delle procedure preordinate alla rilevazione degli effetti prodotti dalla legislazione regionale possiede una rilevanza di ampio spettro, in ragione del più accentuato e diretto rapporto che intercorre tra l'attuazione delle leggi, operata al livello amministrativo, e la fonte legislativa "speciale", da cui la gestione promana ed è disciplinata. La legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), cosiddetta "legge statutaria", incardina la titolarità dell'attivazione di queste procedure in capo al Consiglio regionale nell'ambito di una disciplina che da un lato definisce il ruolo propulsivo che a tale fine gli compete (art. 7: *Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione*; art. 8), lett. k) ultimi periodi: *"esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati"*), e dall'altro opera una preliminare individuazione del requisito essenziale degli atti legislativi, per i quali il suddetto ruolo propulsivo viene esercitato. Il primo periodo dell'art. 8, lett. k) della legge statutaria stabilisce infatti che il Consiglio regionale, *"assicura, anche attraverso i propri organi interni, la qualità della legislazione"*. È questo un precetto fondamentale, che investe il Consiglio, prima per la sua funzione di organo legislativo e poi, attraverso il riferimento all'attività dei suoi organi interni, per la suddetta funzione propulsiva finalizzata a quella verifica degli effetti prodotti dall'attuazione della legislazione, che compete allo stesso Consiglio regionale. La qualità è quindi intesa come una componente essenziale

della legislazione sia nella sua fase genetica sia nella successiva fase di verifica degli effetti prodotti.

A questo proposito pare opportuno ricordare che, a partire dalla dichiarazione di affidabilità del rendiconto regionale 2009, ove vennero in rilievo alcune discipline legislative che condizionavano la “qualità della spesa”<sup>3</sup>, la Sezione ha negli anni ripetutamente accostato il tema della qualità della legislazione a quello della “specialità statutaria”, individuando un nesso di stretta interdipendenza tra le due nozioni e valorizzando a tal fine la dimensione e il significato tecnico giuridico della qualità riferita alla legislazione.

Ai più ampi poteri delle autonomie differenziate non possono che corrispondere maggiori responsabilità, che si concretizzano, tra l'altro, anche in un dovere di qualificata informativa sui risultati ottenuti, come del resto espressamente previsto dall'art. 12, comma 32, della legge regionale 30.12.2014 n. 27 secondo cui “*il Consiglio regionale sviluppa e consolida le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali... anche con la creazione di spazi di verifica, confronto e discussione aperti a tutti i soggetti interessati sui risultati ottenuti dagli interventi regionali*”. I più ampi rami d'azione e le prerogative attribuite dalla specialità si giustificano appieno infatti se il loro esercizio è effettivamente indirizzato alla soddisfazione delle esigenze per le quali la specialità stessa è riconosciuta. In questo contesto, se la qualità di un'azione si misura in relazione alla sua attitudine a soddisfare le esigenze per le quali essa viene svolta, in un'autonomia differenziata presenta un valore strutturale

---

<sup>3</sup>: “... Sotto il secondo profilo (puntuale predeterminazione in legge dell'entità del contributo e dei suoi beneficiari) pare innegabile che siffatta soluzione operi una trasposizione al livello legislativo di scelte e valutazioni che appartengono invece al livello amministrativo e che soltanto a tale livello possono ricevere quell'imprescindibile attenzione di dettaglio per gli aspetti sostanziali e procedurali di cui ontologicamente abbisognano. Al riguardo non può sottacersi che l'originaria formulazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n.21/2007 prevedeva a proposito della legge strumentale (successivamente soppressa) che i destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee. Tale principio è stato però espunto dall'ordinamento regionale. La puntuale predeterminazione in legge del destinatario e dell'ammontare del suo contributo non può che comportare una diminuzione dell'attenzione per la qualità della spesa, perché ogni valutazione sulla sua effettiva necessità viene forfettizzata nelle procedure, meno trasparenti e meno sindacabili, che generano le statuizioni della legge finanziaria, le quali, come si è visto, si riassumono talvolta solo in un numero di una tabella allegata alla legge. In questi casi l'equivalenza tra lo stanziamento di legge e l'importo concedibile determina, accanto all'assenza di più specifiche valutazioni sulla qualità dell'iniziativa assistita, anche l'assenza di preventive valutazioni sulla quantità del contributo che deve essere concesso. Le logiche fondate sulla qualità della spesa paiono pertanto soccombenti rispetto a quelle fondate sull'entità delle risorse distribuibili. L'unico spazio che in un contesto ordinamentale rispettoso dei ruoli istituzionali pare possa residuare per una disciplina contributiva ad personam di fonte legislativa è quello della contribuzione straordinaria, da intendersi come contribuzione una tantum e per fattispecie che per le loro caratteristiche sfuggono alla possibilità della programmazione finanziaria e amministrativa. Sotto questo profilo, anche prescindendo dalle difformità dei regimi applicativi che sono state riscontrate e dall'imprecisione dei nomi utilizzati, il controllo esercitato sui capitoli selezionati ai fini della DAS ha però dimostrato che le contribuzioni straordinarie attualmente esistenti talvolta non presentano affatto le caratteristiche della straordinarietà, venendosi al contrario a caratterizzare per una più o meno stabile ripetitività nel tempo”. (Deliberazione 2 luglio 2010 n. 196, DAS 2009, pag. 133 e seguenti)



l'esigenza della conformità dell'azione regionale ai principi costituzionali che ne regolano e delimitano l'esercizio (dimensione tecnico giuridica della qualità della legislazione). L'assenza di una siffatta conformità dell'azione regionale potrebbe infatti compromettere l'esercizio della prerogativa stessa e quindi della più pregnante manifestazione della specialità. In questo senso, osservazioni su un deficit di qualità sono state dalla Sezione formulate con riferimento a casi in cui sono state traslate nella sede legislativa discipline che appartenevano alla contrattazione collettiva<sup>4</sup>, a normative di eccessivo dettaglio che attribuivano alla fonte legislativa fattispecie che avrebbero dovuto manifestarsi al livello amministrativo (ad esempio art. 11, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20, in relazione al previsto affidamento di incarichi professionali esterni) e che potevano anche generare situazioni di difficile impugnabilità e di possibile irresponsabilità<sup>5</sup> o in relazione a disposizioni derogatorie di

<sup>4</sup> Il riferimento è all'art. 5 della l.r. 27 novembre 2006 n. 23 che, a seguito del diniego di certificazione del CCRL relativo al biennio economico 2004-2005 per incompatibilità economica (Deliberazione 4 ottobre 2006 n. 15), traspose i costi della "perequazione" dei trattamenti economici dalla fisiologica sede contrattuale a quella legislativa ".... Sotto il secondo profilo l'evoluzione non ha interessato i contenuti giuridici ed economici della regolazione del rapporto di lavoro di cui alla pre-intesa 11.8.2006 che sono rimasti tali e quali erano, quanto piuttosto un aspetto formale della regolazione stessa, nel senso che si è operata una scissione delle fonti, con una attrazione nella fonte legislativa, costituita dalla legge regionale 27.11.2006 n.23 (entrata in vigore il 30.11.2006), degli istituti riconducibili alla perequazione del trattamento retributivo tra le due originarie aree di personale dipendente che danno vita al comparto unico. L'articolo 5 della legge regionale n.23 rubricato "comparto unico", in ossequio ad una (sopravvenuta) interpretazione e applicazione delle prerogative statutarie della Regione in tema di ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto e in tema di ordinamento degli enti locali (come si desume dalla relazione tecnico finanziaria dell'ARERAN che accompagna il documento ora in esame), reca puntuali disposizioni relative: -all'attribuzione del trattamento di perequazione al personale degli enti locali, ivi compreso il personale dell'area della polizia locale -alla definizione del trattamento tabellare unico per il personale regionale -al trattamento tabellare unico del personale degli enti locali e al tabellare di convergenza per il personale regionale -alle ferie per il personale degli enti locali -al congedo parentale per il personale degli enti locali. Il nuovo assetto delle fonti al quale deve ora riferirsi la disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto unico regionale pone due problematiche particolarmente rilevanti ai fini che ci occupano. Sotto un primo aspetto l'attrazione nella fonte legislativa della sopra indicata disciplina di taluni istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro e l'immediata traduzione della novità legislativa nel documento del 30.11.2006 oggi all'esame attribuiscono alla regolazione complessiva attualmente esistente una caratteristica di non stabilità, in quanto è tuttora pendente il termine di cui all'articolo 127 della Costituzione per l'eventuale proposizione di un giudizio di legittimità costituzionale avente come oggetto le disposizioni della legge regionale 23/2006 che disciplinano il rapporto di lavoro del comparto unico. Quanto sopra in relazione al contenuto delle pronunce della Corte Costituzionale secondo le quali la contrattazione collettiva, quale metodo di disciplina del rapporto di pubblico impiego, È espressione di un principio fondamentale di riforma economico sociale della Repubblica (Corte Costituzionale 20.7.2006 n.308, Corte Costituzionale 21.10.2003 n.314)." (Deliberazione 5 dicembre 2006 n. 82 – certificazione contratto collettivo di lavoro del comparto unico regionale).

<sup>5</sup> "Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare in esito ai suoi controlli come, a livello regionale, la traduzione sul piano operativo degli obiettivi fondamentali della programmazione, alla cui origine si colloca il programma di governo, avviene tramite la legge (legge finanziaria e leggi di settore) e sempre tramite legge avvengono sia la predeterminazione di importanti snodi gestionali e procedurali (ad esempio fissazione di criteri e priorità, individuazione di strumenti gestionali, adozione di misure organizzative) sia la quantificazione delle risorse da destinare alle diverse attività programmate. La questione assume rilevanza nei casi in cui la norma finanziaria è integrata da disposizioni di dettaglio che dovrebbero invece trovare fisiologica esplicazione a livello amministrativo, in ossequio ai principi che presiedono alla legalità e alla legittimità dell'azione amministrativa. In questi casi la legge è così puntuale e dettagliata che l'azione di attuazione in sede amministrativa ha un contenuto meramente esecutivo, senza margini di discrezionalità, al punto che anche il controllo interno, anche quello di più alto livello, può solo rilevare se e in che tempi la legge ha ricevuto attuazione, senza poter fornire i più importanti ritorni informativi sulla qualità, che in tali situazioni dipende direttamente dal dettaglio legislativo e non dalle scelte degli organi

principi di diritto amministrativo o di diritto contabile<sup>6</sup> oppure ancora in relazione alla disciplina dei controlli interni<sup>7</sup> o a finanziamenti stanziati in bilancio sulla base di una mera tabella allegata alla legge, ma in assenza di ogni norma sostanziale che li prevedesse (cfr. legge regionale 9 febbraio 2018 n. 4 concernente l'aggregazione del Comune di Sappada al Friuli Venezia Giulia, ove la tabella allegata alla legge ex art 32, comma 12, disponeva tra l'altro il finanziamento del CCRL, all'epoca pendente).

Sulla base di questa linea argomentativa, la Sezione ha evidenziato come la qualità dell'azione regionale costituisca in effetti il cardine di natura sostanziale della stessa specialità regionale, che si affianca a quelli riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale e cioè al cardine di natura finanziaria costituito dall'autonomia, specie di entrata, prevista dall'art. 119 della

---

dell'amministrazione. La situazione si aggrava se non viene a esistere alcuna forma effettiva di controllo sulla qualità della legge...Deve peraltro essere ricordato che al legislatore non è impedito, in linea di principio, di intervenire con proprie norme su casi specifici, determinando direttamente la natura, i contenuti e i destinatari del disposto intervento. È infatti opinione ampiamente condivisa che non esista nel nostro ordinamento un principio di "riserva di amministrazione", il quale dovrebbe essere esplicitato o quanto meno essere desumibile univocamente dalla Costituzione.

Esistono comunque dei principi, chiaramente delineati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 137/2009 e n. 289/2010), che debbono essere rispettati: la cosiddetta "legge provvedimento" deve rispondere al principio di ragionevolezza e non deve violare il principio di imparzialità. A tale riguardo va sottolineata la particolare importanza che è rivestita dalla motivazione del provvedimento, che deve consentire un apprezzamento delle ragioni dello stesso. Ove questi presupposti siano assenti, il rimedio concretamente esperibile è che gli ambiti di insindacabilità che si generano siano colmati con la qualità della legislazione e, conseguentemente, dell'azione amministrativa. In questa prospettiva si può quindi comprendere come quella terza connotazione della mission regionale, cui in precedenza si è fatto riferimento, di sintesi tra i due profili operativi attraverso i quali attualmente si manifesta l'azione della Regione debba essere soprattutto espressione di qualità. In virtù della forte immedesimazione che, come evidenziato, si configura tra la mission suddetta e l'esercizio delle prerogative statutarie, è evidente come la "qualità" costituisca una componente essenziale della specialità regionale e anzi una concreta dimostrazione della sua esistenza". (Deliberazione 29 giugno 2016 n. 43 - parificazione rendiconto 2015)

<sup>6</sup> "La pluralità dei regimi contabili previsti dal legislatore regionale introduce un ulteriore tema che emerge dal controllo. Infatti, sono state incidentalmente esaminate le numerose modifiche che, nell'ultimo triennio, hanno interessato la predetta legge regionale n. 21/2007 di programmazione finanziaria e di contabilità. È stato rilevato che talvolta le innovazioni legislative sono intervenute per colmare precedenti insufficienze della disciplina legislativa o per migliorare la gestione contabile. Altre volte la modifica risponde invece a logiche che paiono diverse, essendo finalizzate a ottenere specifici risultati sia a livello generale (ad es. attraverso la modifica del regime dei trasferimenti a competenza derivata) sia con riferimento a singole fattispecie. In altri termini, in questi casi, la regola contabile viene piegata in funzione delle esigenze di determinati obiettivi contabili che si vogliono perseguire (modifiche generali) o per determinare certi effetti su singole situazioni (*jus singulare*). Va al riguardo considerato che, in linea di principio, le regole contabili stabilite a livello legislativo dovrebbero essere sufficientemente stabili nel tempo, al fine di favorire la continuità della gestione contabile. Si deve inoltre tener conto che una modifica parcellizzata dell'ordinamento contabile ostacola la facilità di un'adeguata e stabile lettura e analisi delle risultanze degli esercizi." (Deliberazione 7 luglio 2014 n. 116 - DAS 2013)

<sup>7</sup> Nella dimensione dei controlli al livello regionale bisogna inoltre tener sempre conto di un'ulteriore e peculiare circostanza e cioè che la Regione è titolare di potestà legislativa, cosicché la traduzione sul piano operativo degli obiettivi fondamentali della programmazione, alla cui origine si colloca il programma di governo, avviene tramite la legge (legge finanziaria e leggi di settore) e sempre tramite legge avvengono sia la predeterminazione dei più importanti snodi gestionali e procedurali (ad esempio, fissazione di criteri e priorità, individuazione di strumenti gestionali, adozione di misure organizzative, costituzione e finalizzazione di enti e società regionali) sia la quantificazione delle risorse da destinare alle diverse attività programmate. La questione non pare di secondaria importanza per una pluralità di motivi: da un lato incide sul grado di imputabilità agli organi di gestione degli effetti prodotti da attività amministrative indirizzate da scelte di dettaglio operate direttamente dalla legge; dall'altro pone il problema dell'interrelazione che, in un contesto regionale, si può configurare tra gli strumenti del controllo interno (strategico e di gestione) e quelli, operanti a un diverso livello, volti a misurare la qualità della legislazione e gli effetti prodotti dalla legge". (Deliberazione 16 luglio 2015 n.95 - parificazione 2014).

Costituzione (e dall'art. 48 dello Statuto), e a quello di natura procedimentale, costituito dalla necessità del metodo pattizio nella regolazione dei rapporti con gli altri enti della Repubblica (Corte costituzionale sentenze n.19 e n.188 del 2016).

Con specifico riferimento all'attività di controllo che le compete, la Sezione ha anche precisato che una siffatta qualità ha un ben preciso fondamento giuridico che giustifica appieno l'attenzione riservata ai fenomeni ora in esame e che si rinviene nei principi costituzionali di cui all'art. 28 (responsabilità), 81 (equilibrio del bilancio), 97 (buon andamento) 119 (autonomia finanziaria), di cui la riforma costituzionale apportata dalla legge 20 aprile 2012, n. 1 ha individuato il comune denominatore nella loro funzionale preordinazione alla salvaguardia degli equilibri del bilancio.

In relazione ai profili di illegittimità costituzionale che un difetto di qualità potrebbe determinare, se foriero di *vulnera* agli equilibri del bilancio, pare opportuno ricordare che la recente giurisprudenza costituzionale ha specificamente riconosciuto, in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la tutela di questo fondamentale valore costituzionale, da esercitarsi in sede di parificazione del rendiconto regionale. In particolare, con la sentenza n. 196/2018 la Corte costituzionale ha riconosciuto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono deputate ad accertare gli squilibri economico-finanziari, la mancata copertura delle spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e cioè, in sostanza, a sottoporre al vaglio di costituzionalità tutte "le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria".

Particolarmente significativa ed esemplificativa, perché riguardante anche la materia dell'organizzazione degli uffici, è la fattispecie che ha determinato la suddetta pronuncia della Consulta, che aveva a oggetto alcune disposizioni legislative della regione Liguria che avevano istituito e finanziato la posizione della vicedirigenza, con contenuti ritenuti appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le procedure che costituiscono oggetto di questo referto debbono pertanto essere intese con riferimento allo scenario qualitativo sopra tratteggiato, nell'ambito del quale si contraddistinguono per la loro obiettiva complessità, nonché per l'intrinseca difficoltà tecnica nell'elaborazione delle rilevazioni e delle valutazioni che dovrebbero da esse scaturire.

Tecnicamente complesse sono infatti non solo l'individuazione e la misurazione degli effetti prodotti, in relazione ai criteri di rilevazione a tale fine preordinati, ma anche e soprattutto la riferibilità di questi effetti all'intervento legislativo, trattandosi in sostanza di analizzare accuratamente il rapporto causativo che intercorre tra la legge e le conseguenze (modificazione della realtà preesistente) che da essa sono derivate.

Ai fini dell'odierno referto, che non entra nel merito delle valutazioni che sono state eseguite dai competenti organi regionali in esito alle procedure, in questa sede introduttiva si può anticipare che sussiste una pluralità di metodologie e di strumenti volti alla rilevazione e valutazione degli effetti prodotti dalle leggi. Sussiste anche la possibilità di una varietà del loro impiego, che tenga conto, ad esempio, delle differenze che intercorrono tra una valutazione riguardante un intervento che modifica una situazione preesistente per creare un vantaggio a favore di determinati beni o persone (ove deve essere prioritariamente rilevata e valutata l'entità della modifica in funzione del raggiungimento effettivo di determinati risultati) e una valutazione afferente un intervento che ha come oggetto la produzione o la modifica di un servizio (ove deve essere prioritariamente valutata, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la soddisfazione dell'utenza).

In estrema sintesi, le procedure valutative delle leggi possono essere teoricamente preordinate:

1. a una conoscenza prognostica di scenari futuri o complementari (predeterminazione degli obiettivi o dei criteri di valutazione), con una strumentale finalizzazione di tipo programmatico;
2. a una misurazione degli effetti prodotti, con conseguente possibilità di valutazione dell'efficacia dell'azione regionale, consistente nel rapporto che intercorre tra ciò che è stato realizzato e ciò che è stato programmato;
3. a un giudizio sulle caratteristiche ontologiche dell'azione, da cui scaturisce la possibilità di esprimere valutazioni di efficienza dell'azione stessa, consistente nel rapporto che intercorre tra ciò che è stato realizzato e l'ammontare delle risorse impiegate;
4. a una misurazione quantitativa dell'attuazione che hanno ricevuto, anche ai fini di eventuali comparazioni con altre realtà, cui possono essere associate valutazioni sull'utilità dell'intervento legislativo.

A una pluralità di tipi e finalizzazioni delle procedure valutative corrisponde una pluralità di metodologie e di strumenti (in particolare varie tipologie di indicatori) che possono essere impiegati per la trasformazione dei dati raccolti in informazioni utili al tipo e all'oggetto di rilevazione e di valutazione che si deve eseguire. Al riguardo è bene tenere nella giusta considerazione che una siffatta trasformazione è frutto di cognizioni tecniche e non di valutazioni di stampo politico.

In sintesi, si può quindi ritenere che le procedure di cui qui si tratta si caratterizzino per la loro primaria importanza, perché idonee a misurare la qualità della legislazione anche in relazione alla specialità regionale e per la loro complessità. Sono tecnicamente complesse per le investigazioni sulle relazioni causali sottese ai fatti che esse mirano a rilevare, anche con riferimento alla cd. "controfattualità" (in sintesi: l'analisi di ciò che sarebbe successo in assenza dell'intervento legislativo), per la diversa loro articolazione, in relazione agli obiettivi di conoscenza che si vogliono raggiungere, nonché per la pluralità delle metodologie e degli strumenti preordinati alla valutazione che possono venire utilizzati.

È appena il caso di precisare che il referto non interferisce in alcun modo con la funzione legislativa del Consiglio, né lede in alcun modo le prerogative e l'autonomia degli organi consiliari. L'attività di cui ora si tratta ha infatti una finalità immediatamente ed esclusivamente ausiliaria finalizzata a stimolare una sistematica attività di autoanalisi da parte del Consiglio regionale in ordine ai contenuti e agli esiti delle procedure volte alla valutazione degli effetti prodotti dalle leggi regionali, al fine di prevenire possibili questioni di legittimità costituzionale e, soprattutto e più in generale, di migliorare l'efficacia delle politiche regionali. Gli indirizzi impartiti agli organi di controllo della Corte dei conti dalle Sezioni Riunite, così come dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa, hanno evidenziato come "negli ultimi anni si sia rafforzata l'esigenza che l'attività di controllo della Corte dei conti sia sempre più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento dalle politiche pubbliche. Scopo generale della Corte è infatti quello di rappresentare al Parlamento e ai diversi livelli di governo elementi e valutazioni utili ai fini della ricalibratura degli interventi, ove questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi". A questi stessi valori si ispira da tempo l'attività refertuale della Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, che a tale fine rivolge la sua attenzione anche nei confronti del primo baluardo che l'ordinamento appresta per prevenire, evitare o

correggere eventuali deviazioni o insufficienze e cioè nei confronti dell'attività di controllo e di valutazione degli effetti della legislazione regionale, rimessa alla competenza consiliare ai sensi del precitato art. 8 della l.r. 18.6.2007 n. 17.

Il preliminare confronto istruttorio intercorso con la Presidenza del Consiglio regionale ha consentito di delimitare l'oggetto delle analisi alle sole procedure afferenti le clausole e le missioni valutative di cui all'articolo 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio regionale. Hanno infatti ottenuto una risposta sostanzialmente negativa le richieste di precisazioni formulate dalla Sezione in ordine all'esistenza sia di ulteriori azioni (o strumenti) di valutazione ex post degli impatti della legislazione, e cioè di azioni accomunabili alle logiche delle clausole valutative, sia di azioni (o strumenti) di valutazione ex ante, e cioè di rilevazione anticipata di una determinata situazione per avere dei parametri di riferimento per le valutazioni da eseguire oppure per individuare le misure eventualmente necessarie per un suo miglioramento, che diventano in tal modo gli obiettivi e gli strumenti dell'intervento.

Questo referto si compone anche di un'"Appendice" in cui sono esposte le seguenti tabelle, che riassumono in modo organico i dati e le risultanze raccolte dalla Sezione nel corso dell'istruttoria, le quali costituiscono la principale fonte di alimentazione del referto:

1. Testo e "genesi" delle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018;
2. Sintesi degli adempimenti previsti in capo alle informative e problematiche rilevate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;
3. Evoluzione storica delle clausole valutative abrogate e nuove clausole inserite in sede di abrogazione delle norme precedenti;
4. Sintesi degli oneri informativi previsti dalle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018;
5. Stato di attuazione al 31.12.2018 degli adempimenti informativi previsti dalle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018;
6. Confronto tra gli obiettivi dichiarati nella scheda di analisi tecnico normativa a corredo dei DDL e dei PDL e l'oggetto delle clausole valutative;
7. Quadro sinottico dell'attuazione degli adempimenti previsti dalle clausole valutative nel periodo 2005-2018;
8. Oggetto e obiettivo delle missioni valutative approvate dal 2005 al 2018;
9. Iter delle missioni valutative concluse;

10. Esiti delle missioni valutative concluse al 31.12.2018.

## **2.2 Svolgimento del controllo. Le risultanze istruttorie. Esiti del contraddittorio finale con il Consiglio regionale.**

In funzione degli obiettivi precisati nel paragrafo precedente e nell'ottica di un'attività di natura ausiliaria nei confronti del Consiglio regionale, la Sezione ha inoltrato in data 10 ottobre 2018 (nota n.2757) una richiesta istruttoria finalizzata a conoscere i motivi di una situazione di apparente ritardo nell'attuazione delle attività richieste dalle clausole valutative presenti nella legislazione vigente nonché precisazioni sull'eventuale esistenza di ulteriori procedure regionali (oltre a quelle che facevano capo alle clausole valutative e alle missioni valutative) volte alla valutazione (ex ante o ex post) degli effetti prodotti dalle leggi e più in generale delle politiche regionali.

La Presidenza del Consiglio regionale ha risposto con nota del 24 dicembre 2018 n. 14049, cui ha fatto seguito altra nota consigliere di data 14 gennaio 2019 n. 191.

Al termine del confronto istruttorio, la Sezione ha anticipato le conclusioni alle quali riteneva di poter pervenire, formulandole nell'ambito di un'ampia relazione istruttoria, che è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e alla Direzione Generale della Regione con nota del 16 maggio 2019 n. 2122, affinché potessero essere presentate osservazioni e controdeduzioni. Queste avrebbero potuto quindi riferirsi sia agli aspetti di carattere generale e sistematico contenuti nella relazione sia soprattutto ad aspetti specifici, direttamente riferibili ad ognuno degli 11 argomenti in cui si articolavano le conclusioni istruttorie.

## **2.3 Le risultanze istruttorie.**

Le suddette conclusioni istruttorie trasmesse agli organi regionali erano formulate in calce ad alcune considerazioni introduttive che pare opportuno replicare fedelmente in questa sede al fine di una migliore comprensione delle originarie argomentazioni svolte dalla Sezione e delle successive repliche inoltrate dalla Regione.

*“Questo referto costituisce aggiornamento di quello già reso dalla Sezione di controllo nell'ambito della relazione allegata alla parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2013 sul ruolo del Consiglio regionale e sulle procedure tese alla valutazione degli effetti prodotti dalle leggi regionali.*

*L'odierna indagine della Sezione mira a verificare se e come le modalità di attuazione di quelle procedure si siano evolute. A questo fine il referto opera una disamina delle procedure regionali preordinate a tali*



*valutazioni, delle loro caratteristiche, dello stato della loro attuazione e dei risultati che ne sono conseguiti, in un contesto regionale di autonomia differenziata nel quale la qualità della legislazione assume un significato pregnante. Ciò è una diretta conseguenza della correlazione che intercorre tra la qualità stessa e i più ampi poteri attribuiti dalla specialità regionale. Si viene in tal modo a configurare quel nesso di interdipendenza tra le due nozioni (qualità e specialità), che la Sezione ha nel passato più volte valorizzato, attribuendo alla qualità della legislazione un preciso significato tecnico giuridico.*

*L'ordinamento regionale attribuisce una notevole rilevanza tanto alla qualità della legislazione quanto alle procedure preordinate a verificare gli effetti da questa prodotti, incardinando il potere di impulso e di esame delle stesse in capo al Consiglio regionale e ai suoi organi.*

*Depongono in questo senso, in modo organico, le disposizioni della cd. legge statutaria (l.r. 17/2007) secondo le quali il Consiglio “esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati”; per tale motivo il Consiglio “può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell’attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione” in ossequio a un immanente principio finalistico, secondo il quale il Consiglio è tenuto ad assicurare, anche attraverso i suoi organi interni, la qualità della legislazione.*

*Tra le altre norme che si occupano degli argomenti ora in esame, non possono essere trascurate quelle poste dall’art.12 della l.r. 27/2014, secondo cui il Consiglio regionale “sviluppa e consolida le attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali... anche con la creazione di spazi di verifica, confronto e discussione aperti a tutti i soggetti interessati sui risultati ottenuti dagli interventi regionali” al fine di migliorare la qualità della legislazione e l’efficacia delle politiche regionali nel soddisfare i bisogni della comunità rappresentata. La qualità è quindi intesa come una componente essenziale della legislazione sia nella sua fase genetica sia nella successiva fase di verifica degli effetti da essa prodotti.*

*Nell’ampio arco temporale preso in considerazione dal referto (2005-2018), l’azione regionale si è sviluppata in coerenza con tali principi, specie nelle fasi iniziali di impostazione delle attività, ove dal 2006 è operante uno stabile organo consiliare, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, cui compete tra l’altro, l’attività di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa.*

*In questo scenario*

*la Regione ha da tempo aderito fattivamente a iniziative e forme di sperimentazione di strumenti finalizzati al miglioramento della regolazione: ciò è avvenuto attraverso un’analisi ex ante di due progetti*

*in collaborazione con il Consorzio MIPA (anni 2002-2005), attraverso l'adesione al Progetto CAPIRe (2006), che ha condotto alla sottoscrizione della "Carta di Matera" (2007), a mezzo dell'applicazione di regole di tecnica legislativa (drafting) (2008) nonché per il tramite di un'analisi, sempre ex ante, denominata "Test-PMI", consistente in una sistematica valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese degli interventi normativi, in termini di costi amministrativi nonché di oneri e costi finanziari, la quale peraltro è stata l'unica delle misure sperimentali adottate nel primo periodo a ricevere un successivo consolidamento (2017). Nel 2015 è stata inoltre introdotta la scheda di analisi tecnico normativa, che costituisce sede anche per la verifica dell'effettiva necessità dell'intervento normativo. Nell'attualità, i temi della qualità affrontati in questo referto costituiscono inoltre obiettivi strategici previsti dal Piano della prestazione del 2019 delle strutture consiliari sia con riferimento all'obiettivo 1.1. "Miglioramento della qualità della legislazione" sia con riferimento all'obiettivo 1.3 "Potenziare il ruolo del Consiglio regionale nell'attività di valutazione e controllo".*

*Nell'ampio arco temporale preso in esame sono state emanate 41 clausole valutative e 8 missioni valutative, che costituiscono l'oggetto fondamentale di questo referto, in quanto il contraddittorio intercorso con la Presidenza del Consiglio regionale ha evidenziato che le suddette clausole e missioni costituiscono gli unici strumenti attualmente in uso nell'ambito delle suddette procedure, non essendo operativi presso il Consiglio regionale né altre misure di valutazione ex post degli effetti della legislazione né strumenti di valutazione ex ante (salvo il suddetto Test PMI) e cioè di misure atte a individuare i risultati attesi, predeterminando i criteri di valutazione.*

*Le procedure che costituiscono oggetto di questo referto sul piano teorico si contraddistinguono per la loro obiettiva complessità, che attiene non solo all'individuazione e alla misurazione degli effetti prodottisi, in relazione ai criteri di rilevazione a tale fine preordinati, ma, anche e soprattutto, alla riferibilità di questi effetti all'intervento legislativo, perché ciò in sostanza richiede un'accurata analisi del rapporto causativo che intercorre tra la legge e le conseguenze (modificazione della realtà preesistente) che da essa sono derivate.*

*Alla luce della pluralità degli strumenti e delle metodologie che sussistono per l'esercizio delle attività valutative di questo genere, le procedure esperibili, articolate tra quelle che, rispetto all'attuazione della legge, sono esercitate ex ante, in itinere o in concomitanza, oppure ex post, possono essere teoricamente preordinate:*

- 1. a una conoscenza prognostica di scenari futuri o complementari (predeterminazione degli obiettivi o dei criteri di valutazione), anche con una strumentale finalizzazione di tipo programmatorio;*

2. *a una misurazione degli effetti prodotti, con conseguente possibilità di valutazione dell'efficacia dell'azione regionale, consistente nel rapporto che intercorre tra ciò che è stato realizzato e ciò che è stato programmato;*
3. *a un giudizio sulle caratteristiche ontologiche dell'azione, da cui scaturisce la possibilità di esprimere valutazioni di efficienza dell'azione stessa, consistente nel rapporto che intercorre tra ciò che è stato realizzato e l'ammontare delle risorse impiegate;*
4. *a una misurazione quantitativa dell'attuazione che la legge ha ricevuto, anche ai fini di eventuali comparazioni con altre realtà, cui possono essere associate valutazioni sull'utilità dell'intervento legislativo.*

*Finalizzare l'attuazione di una delle suddette procedure a una verifica di qualità della legislazione equivale a sottoporre a una valutazione di sintesi l'idoneità e la funzionalità della norma rispetto alle esigenze per le quali è stata emanata. Una siffatta sintetica valutazione può essere svolta con riferimento a una pluralità di valori, alcuni dei quali si limitano a riguardare il modo e i contenuti con cui la disposizione legislativa si manifesta (omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione ed efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione); altri valori riguardano invece il rapporto della disposizione legislativa con la realtà su cui essa incide. In questi casi vengono in rilievo valori che riguardano soprattutto l'efficacia della legge, la cui individuazione e valutazione sotto il profilo tecnico è ben più onerosa. Ai fini delle valutazioni di efficacia, infatti non è di norma sufficiente la raccolta di informazioni di natura descrittiva e quantitativa (modalità di attuazione della legge, tempi impiegati, aspetti e dimensioni finanziarie, complessive o settoriali, caratteristiche dei beneficiari, difficoltà incontrate nell'attuazione, disposizioni non attuate, risultati conseguiti), non dovendosi solo soppesare gli esiti dell'attuazione della legge, ma verificarne gli effetti. Da un punto di vista tecnico, per poter qualificare e valutare un "evento" come un "effetto" prodotto dalla legge è a rigore necessaria un'analisi specialistica sulle relazioni causali che hanno generato l'evento, di cui debbono essere rilevati anche gli aspetti collaterali (conseguenze inattese e indesiderate). Nelle forme più semplici, per una siffatta attività valutativa è necessaria almeno la predeterminazione dei risultati attesi e/o di "parametri di significatività" che, a seguito dell'attuazione della legge, diverrebbero strumenti di misurazione della sua qualità, in relazione alla corrispondenza o meno dell'attuazione della legge ai suddetti parametri. Bisogna anche considerare che il percorso valutativo presenta contenuti diversi a seconda dell'oggetto della legge (ad esempio se ha per oggetto la disciplina di un servizio pubblico o la determinazione di un vantaggio per determinati beni o soggetti) o del fatto che introduca o meno una disciplina innovativa.*

*L'esposizione di queste considerazioni di carattere teorico torna utile per una comprensione della rilevanza e delle potenzialità delle procedure regionali che si sono succedute nel corso dell'ampio periodo preso in esame da questo referto e che presentano, anche sotto questo profilo, significativi elementi di differenza tra le clausole valutative e le missioni valutative.*

*Da un punto di vista quantitativo il fenomeno di gran lunga più rilevante è quello delle clausole valutative, non solo per il numero delle disposizioni (41 a fronte di 8 missioni valutative), ma anche per il numero delle materie interessate (23, senza considerare le materie afferenti le clausole collocate all'interno di 5 leggi multisettoriali).*

*Le disposizioni fondamentali che disciplinano le clausole valutative si rinvencono nell'art. 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio regionale che le definisce come "clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione" e, con riferimento ai loro profili di disciplina procedurale, come "disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione". Lo stesso articolo definisce in via generale la funzione che compete al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (in prosieguo CLCV) il quale esercita "l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari".*

*La disamina dell'evoluzione nel tempo dei contenuti delle 41 clausole prese in esame, delle informative presentate in ossequio alle stesse dagli apparati dell'Amministrazione regionale a ciò tenuti, nonché delle osservazioni e valutazioni eseguite dal CLCV sulle suddette informative, consente di delineare delle considerazioni di carattere generale, che paiono coerenti anche con l'evoluzione della formulazione letterale del suddetto articolo 138 quinquies. Questo, introdotto nel testo regolamentare nel 2007, è stato infatti interessato da due modifiche e in particolare da quella apportata con la delibera del Consiglio regionale del 12.3.2018, che, con riferimento alle clausole valutative, ha espunto dall'elencazione delle specifiche competenze attuative della sopra evidenziata funzione generale del Comitato quelle afferenti "la valutazione delle politiche regionali, in termini di analisi degli effetti prodotti per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future" comprese all'interno del comma 1, lettera b) della precedente versione dell'art. 138 quinquies. Con ciò è venuto meno il più concreto indirizzamento dell'attività del Comitato verso l'analisi dell'efficacia delle leggi, consistente appunto nella verifica sul "se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti*

*previsti” e conseguentemente, giusta quanto in precedenza ricordato, il più valido percorso conoscitivo finalizzato alla verifica della qualità della legislazione, intesa nella sua (seconda) accezione sopra enunciata e cioè con riferimento a un rapporto (di efficacia) dell’intervento legislativo con la realtà su cui esso ha inciso, che la norma espressamente finalizzava “al supporto delle scelte future”.*

*Da ciò derivano due conseguenze.*

*In primo luogo, le valutazioni degli effetti delle leggi e sulle politiche regionali rimangono letteralmente circoscritte nello strumento conoscitivo delle missioni valutative. La modifica dell’art. 138 quinquies non ha infatti interessato la norma di cui al vigente comma 2, lettera f), punto 1), secondo cui il CLCV “Delibera lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all’analisi dell’attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale”.*

*In secondo luogo la qualità della legislazione rimane esplicitamente in rilievo solo nella prima accezione sopra ricordata e cioè con riferimento ai contenuti e al modo in cui la disposizione legislativa si manifesta. L’art. 138 quinquies, secondo comma, lett. f), punto 1 continua infatti a prevedere che il CLCV dia evidenza “dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto”. La sede di esplicazione di siffatte valutazioni è il rapporto annuale sulla legislazione, ove in effetti viene precisato che “ In attuazione ... del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica. La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all’utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l’efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa” (Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari 2017-ultimo pubblicato).*

*Come anticipato, questo ordine di idee, desumibile dall’esegesi dell’art. 138 quinquies del regolamento interno del Consiglio regionale, trova conferma nei fatti sia sotto il profilo dell’evoluzione del contenuto delle clausole valutative e conseguentemente delle informative che sono state rese dall’Amministrazione sia sotto il profilo dell’attività effettivamente esercitata dall’Amministrazione regionale a mezzo delle informative e dal CLVC a mezzo delle sue osservazioni e valutazioni. In altri termini la modifica dell’art.*

*138 quinquies ha adeguato il testo regolamentare alle caratteristiche dell'attività che di fatto veniva svolta.*

*Il contenuto delle clausole, che, all'inizio del periodo preso in esame, richiedeva espressamente una valutazione da parte dell'Amministrazione regionale in ordine all'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della legge, da sottoporre al successivo esame degli organi consiliari, dal 2009 ha iniziato ad essere formulato con riferimento al controllo che il Consiglio regionale è tenuto a esercitare sull'attuazione della legge. In questo primario contesto, la previsione di valutazioni sull'efficacia della legge è stata progressivamente sostituita da una prevalente richiesta di valutazioni o verifiche sui risultati ottenuti dall'intervento legislativo, in relazione a determinati obiettivi, perlopiù individuati nei contenuti quantitativi, o in relazione a determinati argomenti o settori di attività previsti dalle leggi.*

*La disamina condotta sul contenuto delle clausole e sull'applicazione che esse hanno ricevuto nel periodo 2005 – 2018 attesta quindi che l'attività svolta dal CLCV attiene in ampia prevalenza al controllo consiliare sull'attuazione della legge, di cui sono state rilevate le modalità, i tempi impiegati, gli aspetti finanziari, complessivi o settoriali, le caratteristiche dei beneficiari, le difficoltà incontrate nell'attuazione stessa, le disposizioni non attuate, i risultati conseguiti. Molto frequenti sono le valutazioni del CLCV sulla completezza formale e sostanziale dell'informativa elaborata dall'Amministrazione. È invece sostanzialmente rimasta sullo sfondo l'attività finalizzata a rilevare gli effetti prodotti dalla legge o, più precisamente, gli effetti intesi nell'accezione tecnica dianzi illustrata. Risultati più coerenti con l'ordine di idee sopra esposto sono stati comunque raggiunti nei casi in cui le valutazioni hanno potuto giovare di dati e informazioni di confronto derivanti da piani o programmi di attività, dai quali poter specificamente dedurre i risultati attesi e ai quali rapportare le risultanze acquisite in attuazione delle clausole valutative.*

*In conclusione, relativamente alle clausole valutative, pare che le procedure esperite dalla Regione possano prevalentemente ascrivere alla quarta casistica sopra individuata e cioè alle "procedure che producono una misurazione quantitativa dell'attuazione della legge, cui possono essere associate valutazioni sull'utilità dell'intervento".*

*Considerazioni diverse possono invece svolgersi con riferimento alle missioni valutative, che risultano ontologicamente preordinate a valutazioni di efficienza o di efficacia di pregresse disposizioni di legge, azioni amministrative o comunque di scelte programmatiche già operate, le quali costituiscono quindi a un tempo l'oggetto dell'analisi e anche il parametro di raffronto per le valutazioni che debbono eseguirsi in ossequio alla missione valutativa. La suddetta modifica regolamentare del 2018 ha meglio formalizzato questi principi.*

*Costituiscono un nitido esempio di un ottimale risultato, gli esiti della missione valutativa afferente la legge regionale n.6 del 7 marzo 2003 in materia di edilizia residenziale pubblica, che ha concorso alla successiva promulgazione della legge regionale 19 febbraio 2016 n.1 recante la Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER. Pur in assenza di una convergenza delle valutazioni finali da parte dei componenti degli organi consiliari, nello stesso senso depongono anche gli esiti della missione valutativa concernente la valutazione delle politiche regionali di sostegno delle attività di albergo diffuso e di bed and breakfast. Le conclusioni di questa missione, chiaramente connotate da valutazioni di efficacia ed efficienza della legge, per la parte delle attività di albergo diffuso, sono state apprezzate anche da questa Sezione nell'ambito del suo referto su "Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali finanziati dal POR FESR 2007 - 2013 e da fondi regionali. Contenuti, aspetti problematici ed effetti economici in termini di sviluppo turistico e di incremento dell'occupazione", di cui alla deliberazione 16 novembre 2016 n. 52. Si era infatti configurata una parziale coincidenza tra gli obiettivi della missione e l'oggetto di quel controllo della Sezione, sotto il profilo della delimitazione dei contorni dell'esperienza dell'albergo diffuso nel Friuli Venezia Giulia, della valutazione dell'efficacia dell'intervento rispetto agli obiettivi di rivitalizzazione economica e occupazionale di aree svantaggiate, dell'individuazione delle condizioni idonee al consolidamento del modello e al completamento della strategia di rivitalizzazione del territorio.*

*Clausole e missioni valutative sono invece accomunate da un ritardo nei tempi di attuazione e da una incompletezza delle procedure previste dalle norme che le dispongono.*

*Con riferimento alle clausole, l'incompletezza e il ritardo delle procedure rispetto agli adempimenti e alle tempistiche previste dalla legge, sono ampi, anche se si deve tenere conto di alcuni fattori fisiologici che si frappongono alla speditezza delle attività previste dalle procedure, quali ad esempio, l'abrogazione della legge che prevedeva la clausola, la modifica sostanziale della legge o della clausola, la fine della legislatura, che comporta la necessità di rinnovare gli organi consiliari interessati dalle procedure. La disamina degli atti ha anche evidenziato l'esistenza di casi in cui è stata delineata la complessità o la ridondanza dei quesiti ai quali dovevano rispondere le informative dell'Amministrazione o l'incompletezza di queste ultime, le quali richiamano quindi l'attenzione sulla necessaria idoneità della formulazione della domanda valutativa e sugli aspetti organizzativi dell'attività degli uffici dell'Amministrazione regionale.*

Ciononostante, la situazione di incompletezza procedurale è obiettivamente estesa e in alcuni casi risulta difficile comprenderne i motivi, considerata la datata piena vigenza della clausola<sup>8</sup>. Le risultanze complessive, che debbono comunque essere lette alla luce dei diversi stati di attuazione in cui versano le leggi recanti clausole valutative, sono di seguito riportate e attestano che la problematica riguarda soprattutto la presentazione delle relazioni informative nei tempi scanditi dalla legge.

<i>Relazioni (informative) scadute alla data del 31.12.2018</i>	132
<i>Relazioni presentate entro il 31.12.2018</i>	33
<i>Relazioni esaminate dal Comitato LCV</i>	25
<i>Relazioni esaminate dalla commissione consiliare</i>	15
<i>Relazioni discusse in aula</i>	10

Si evidenzia che dei 132 adempimenti informativi scaduti alla data del 31.12.2018, venticinque risultano riferiti a clausole valutative non più in vigore<sup>9</sup>: per i fini che qui interessano, pertanto, l'incompletezza procedurale va intesa nei confronti di 107 relazioni.

Per quanto riguarda le otto missioni valutative, solamente cinque risultano formalmente giunte a conclusione<sup>10</sup>, peraltro con tempistiche non brevi, comprese tra i sei mesi e i due anni, in un contesto di disciplina procedurale in cui l'indicazione della scadenza per il completamento della missione a mezzo dell'approvazione del CLCV non è precisamente determinata e, in un caso, manca del tutto.

Con riferimento alle clausole valutative, rimane infine sul tappeto la problematica afferente la concreta valorizzazione, ai fini della successiva produzione legislativa, dell'ingente impegno e lavoro che è sotteso alla loro applicazione. Il controllo, perlomeno per quanto può risultare dalla sola lettura degli atti, non

<sup>8</sup> Per le seguenti leggi regionali non risulta presentata nessuna relazione informativa "scaduta" in ottemperanza alla corrispondente clausola valutativa attualmente vigente: l.r. n. 7/2017, l.r. n. 1/2016, l.r. n. 26/2014, l.r. n. 23/2014, l.r. n. 22/2014, l.r. n. 9/2011, l.r. n. 20/2005, l.r. 18/2005.

<sup>9</sup> Trattasi delle clausole riferite alle leggi regionali n. 10/2009, n. 12/2007, n. 12/2005, n. 5/2005 e n. 4/2005.

<sup>10</sup> Nell'ambito della seduta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del 20 marzo 2013, con riferimento alla mancata conclusione dei lavori entro il termine della Legislatura relativi alla missione valutativa inerente i vantaggi e gli svantaggi del nuovo modello assicurativo per responsabilità civile in ambito sanitario, è stato evidenziato che "gli atti e le attività in essere decadono al concludersi della legislatura" e il Comitato non può "vincolare l'organismo che gli succederà nella prossima legislatura alle proprie decisioni".



*ha rinvenuto significative tracce di una tale valorizzazione. A questo proposito, il contraddittorio intercorso con la Presidenza del Consiglio regionale ha acquisito, in risposta a uno specifico quesito sugli effetti prodotti dalle relazioni informative, una considerazione circa l'impossibilità di stabilire una stretta e sicura connessione tra l'esame delle relazioni informative da parte del Consiglio regionale e le successive modifiche apportate ai provvedimenti legislativi oggetto di valutazione.*

*In conclusione, alla luce delle osservazioni sopra svolte, che rinvengono più ampie illustrazioni nel testo del referto e in attuazione della funzione ausiliaria nei confronti del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la Sezione sottopone all'attenzione degli organi regionali le seguenti considerazioni finali:*

- 1. L'attività che viene svolta in attuazione delle clausole valutative da parte degli organi consiliari ha i prevalenti contenuti di un'attività di controllo circa l'attuazione della legge e di verifica dei risultati conseguiti;*
- 2. Valutazioni sugli effetti prodotti dalle leggi e più in generale sulle politiche regionali, in quanto basate su valutazioni di efficacia, rimangono circoscritte alla sfera di attuazione delle missioni valutative;*
- 3. La modifica dell'art. 138 quinquies del regolamento interno del Consiglio regionale del marzo 2018 ha opportunamente formalizzato quanto precisato ai punti 1 e 2;*
- 4. Le valutazioni sull'efficacia della legge richiedono una specialistica analisi di natura tecnica sulle interrelazioni fattuali causative degli effetti verificatisi. Ciò richiede la predeterminazione di parametri di riferimento e obiettivi (esiti attesi), ai quali rapportare i risultati derivanti dall'attuazione della legge. Le valutazioni ex ante che sarebbero a tale fine necessarie non vengono però stabilmente svolte. Alcuni utili ritorni informativi si possono ottenere nei casi in cui l'attuazione della legge riguardi settori e materie per le quali sussistano piani o programmi di attività che abbiano fissato, sia pur in sede amministrativa, specifici obiettivi e traguardi;*
- 5. Questa Sezione ha evidenziato (deliberazione 25 febbraio 2016 n. 36 sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa del 2015) come la scheda tecnico normativa di illustrazione dei disegni di legge potrebbe costituire sede per l'enunciazione dei risultati attesi dalla legge;*
- 6. Gli effetti del controllo sull'attuazione della legge di cui al precedente punto 1 possono essere più intensi nella misura in cui il controllo viene periodicamente aggiornato, in modo tale che gli esiti delle precedenti rilevazioni costituiscano parametro di riferimento per le valutazioni successive. Ciò richiede il rispetto delle tempistiche previste dalle clausole valutative;*

7. *Le procedure di valutazione previste dalle clausole segnano invece significative incompletezze e ritardi, che determinano l'inosservanza delle tempistiche previste dalla legge, precludendo i benefici informativi di cui al precedente punto;*
8. *L'incompletezza procedurale si estende anche alla discussione in Aula degli esiti delle informative e delle corrispondenti valutazioni svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione;*
9. *Il significativo ritardo nello svolgimento delle procedure richiederebbe che venga fatta chiarezza sui motivi che lo determinano (contenuto delle domande valutative, eccessivo numero delle clausole, tempistiche insufficienti, carenze organizzative degli uffici interessati) e che vengano adottate misure che, a regime, garantiscano un regolare svolgimento delle procedure;*
10. *Le valutazioni sugli effetti della legge, nel senso tecnico del termine sopra illustrato, e conseguentemente sull'efficacia della legge, si ripercuotono sui contenuti delle valutazioni sulla qualità della legislazione. La qualità della legislazione è prevalentemente rilevata sotto il profilo del modo e dei contenuti attraverso i quali la legge si manifesta e non in relazione agli effetti che essa ha prodotto.*
11. *La reportistica sulle attività consiliari, ad uso dell'Amministrazione, delle Istituzioni interessate e dei cittadini, si arricchirebbe notevolmente se sussistesse un'evidenza del rapporto esistente tra le valutazioni eseguite in esito alle procedure di cui si occupa questo referto e i provvedimenti legislativi successivamente emanati."*

## **2.4 Le osservazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla relazione e sulle conclusioni istruttorie.**

In risposta alla relazione istruttoria della Sezione, il Consiglio Regionale con nota presidenziale del 13 giugno 2019, acquisita al protocollo della Sezione il successivo giorno 14 al numero 2544, ha osservato quanto segue:

*“Si conferma che, nella pratica, i quesiti previsti dalle clausole valutative, come sottolineato da codesta Corte, si sono nel tempo maggiormente indirizzati al controllo sull'attuazione, anche in considerazione della possibilità di effettuare la valutazione degli effetti solo in determinate circostanze<sup>11</sup>.*

*Ciò nonostante la modifica alle procedure di controllo e valutazione previste dal Regolamento interno del Consiglio non sono finalizzate a espungere la valutazione degli effetti dal contenuto delle clausole valutative, circoscrivendolo alle sole missioni valutative, come interpretato da codesta Corte (ad esempio a pagina 6, 10 e 36 del referto).*

*La lettera b) del comma i della precedente versione dell'articolo 138 quinquies, cui codesta Corte fa riferimento, è stata infatti eliminata per soli motivi di drafting normativo, in quanto conteneva una definizione della valutazione degli effetti, inserita in un contesto di descrizione delle attività attribuite al Comitato LCV.*

*Il Comitato LCV continua ad avere tra le sue funzioni sia il controllo sull'attuazione delle leggi che la valutazione degli effetti, come esplicitato nel primo comma dell'articolo. Dall'attuale dettato della norma, quindi, entrambe le suddette funzioni continuano a essere riferite sia alle clausole valutative (al comma 2 lettera a) si fa infatti riferimento a informazioni "necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione") che alle missioni valutative. La differenza tra i due strumenti non è difatti contenutistica, ma concerne le modalità di produzione delle relative informazioni, il cui onere è posto in capo alla Giunta (incaricata a produrre una relazione) nel caso della clausola valutativa, mentre è riferita direttamente al Comitato (incaricato dello svolgimento) nel caso della missione valutativa.*

*Con riferimento inoltre a quanto osservato a pagina 36 del referto in merito alla separazione delle attività riferite alle clausole e missioni valutative, la locuzione "oneri informativi", nella precedente formulazione dell'articolo 138 quinquies, non era riferita a clausole valutative e missioni valutative, ma bensì ai vari oneri di rendicontazione posti in capo alla Giunta o ad altri soggetti attuatori (così testualmente la precedente formulazione del comma 1, lett. a): "esamina la documentazione informativa prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle disposizioni di legge che prevedano oneri informativi").*

---

<sup>11</sup> Come teorizzato dalla letteratura scientifica in materia, l'effetto della politica è "la differenza tra quanto è accaduto dopo l'attuazione di quella politica (fattuale) e quanto sarebbe accaduto se quella stessa politica non fosse stata realizzata (controfattuale)". I metodi per valutare gli effetti di una politica sono perciò "strategie che mirano a ricostruire il controfattuale attraverso l'utilizzo delle informazioni disponibili" (metodo sperimentale con gruppo di controllo, *difference – in – difference*, *Regression Discontinuity Design*, analisi delle serie storiche interrotte, ecc). Affinché sia possibile effettuare l'analisi degli effetti è quindi necessario che la variabile – risultato sia identificabile, il singolo intervento isolabile e siano disponibili i dati pre-intervento relativi alla variabile – risultato e/o i dati relativi ai soggetti non trattati, cioè non beneficiari dell'intervento.

*In particolare, nella previgente disciplina il Comitato LCV era competente a esaminare non solo le relazioni previste da clausole valutative, ma anche altre relazioni disposte da vari articoli di legge che prevedevano rendicontazioni di vario genere a carico di diversi soggetti attuatori, ad esempio su attività di enti o organi. Tale documentazione informativa è ora stata estrapolata dalle competenze del Comitato, lasciandola all'esame delle Commissioni di merito, per una più coerente ripartizione di funzioni tra Commissioni e Comitato.*

*In merito infine alle considerazioni sulla frequenza delle "valutazioni del CLCV sulla completezza formale e sostanziale dell'informativa elaborata dall'Amministrazione" (ad esempio pagina 7 e 62 del referto), si precisa che nella precedente formulazione del Regolamento il Comitato aveva il compito di rendere parere alle Commissioni, "avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge". Tale disposizione orientava il campo di indagine del Comitato alla rispondenza della relazione alla clausola mentre, con la modifica regolamentare, si è voluto esplicitare un'estensione delle competenze del Comitato a esaminare i contenuti delle relazioni, in coerenza con la primaria titolarità in materia di controllo e valutazione attribuita dal Regolamento a tale organo, a cui vengono ora attribuite anche funzioni referenti direttamente all'Assemblea".*

Nel contesto delle chiare precisazioni sulle competenze del Comitato, la principale osservazione che, con esito convincente, viene dalla Presidenza del Consiglio regionale svolta sulla relazione istruttoria si rinviene nella mancata condivisione della conclusione cui la Sezione aveva ritenuto di poter pervenire a fronte della modifica dell'art. 138 quinquies del regolamento interno del Consiglio. Tale modifica aveva espunto dal testo regolamentare la competenza del Comitato a eseguire la "valutazione delle politiche regionali, in termini di analisi degli effetti prodotti per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future". Sulla base di questa innovazione regolamentare (e di altre considerazioni) la relazione istruttoria aveva infatti inteso che la valutazione sugli effetti prodotti dalle leggi fosse rimessa esclusivamente allo strumento della missione valutativa, mentre dall'attuazione delle clausole valutative conseguissero per il Comitato solamente compiti più semplici, consistenti in valutazioni sullo stato di attuazione delle leggi.

In realtà la giustificazione di questa conclusione della Sezione non si rinveniva solo nella lettura della modifica regolamentare quanto soprattutto nella realtà dei fatti e cioè nell'analisi che la Sezione aveva condotto sull'attuazione delle vigenti clausole valutative, rinvenendo in

essa solo tracce molto deboli di valutazioni sugli effetti prodotti dalle leggi e sulle politiche regionali, mentre, per contro, risultavano del tutto preponderanti le osservazioni e le valutazioni sull'attuazione che le leggi avevano ricevuto. A ciò doveva aggiungersi un altro fatto che pare obiettivamente inconfutabile (anche alla luce delle osservazioni consiliari) e cioè il dato oggettivo del venir meno della suddetta declinazione operativa delle competenze del Comitato e cioè della più chiara definizione di ciò che è necessario fare per poter eseguire efficaci valutazioni sulle politiche pubbliche.

In sostanza, il fondamentale argomento sotteso alla conclusione ora in parola era la debolezza che il controllo aveva registrato in ordine all'esistenza di procedure regionali volte a verificare, con la necessaria perizia, gli effetti prodotti dalle leggi e più in generale di procedure tese a eseguire valutazioni sulle politiche pubbliche. Il controllo aveva infatti rinvenuto qualche esempio di attività di questo genere solo nell'ambito di alcune missioni valutative e non nelle attività compiute in attuazione di clausole valutative. In quest'ottica l'interpretazione della modifica regolamentare di cui la nota consigliare evidenzia l'infondatezza costituiva solo una formale possibile giustificazione della realtà amministrativa testé descritta e dei correlati aspetti problematici.

A ben vedere, la nota del Consiglio regionale dà indirettamente una risposta anche a questa fondamentale problematica. Ed è una risposta del tutto condivisibile, che fa riferimento a principi ripetutamente affermati nella relazione istruttoria della Sezione.

La risposta del Consiglio fa infatti giustamente riferimento alla circostanza che per eseguire rilevazioni e valutazioni sugli effetti delle leggi nel senso indicato dalla Sezione debbono sussistere "determinate circostanze". Nella nota sopra riportata, dopo aver richiamato le nozioni di "fattualità" e di "controfattualità", si precisa infatti che *"Affinché sia possibile effettuare l'analisi degli effetti è quindi necessario che la variabile – risultato sia identificabile, il singolo intervento isolabile e siano disponibili i dati pre-intervento relativi alla variabile – risultato e/o i dati relativi ai soggetti non trattati, cioè non beneficiari dell'intervento."* Vengono cioè espressi, senz'altro con maggiore appropriatezza lessicale, gli stessi concetti con cui la Sezione aveva cercato di illustrare il significato tecnico di "effetto" della legge e le correlate caratteristiche che dovrebbe presentare una procedura diretta a rilevarlo. In altri termini le procedure volte alle rilevazioni e valutazioni degli effetti prodotti dalle leggi e in generale delle politiche regionali vanno preparate nei dettagli, con lungimiranza e perizia tecnica, per gradi e avvalendosi

eventualmente di sinergie procedurali, come ipotizzato nella relazione istruttoria della Sezione. Si tratta certamente di attività complesse e di difficile attuazione, di cui il controllo ha rinvenuto solo deboli tracce, ma che, se realizzate, sarebbero in grado di qualificare la specialità regionale con quei contenuti di qualità che la Sezione sta perorando da tempo. In altri termini si tratta di quelle stesse attività di cui la prima richiesta istruttoria della Sezione chiedeva notizie.

In definitiva le argomentazioni e conclusioni istruttorie precisate nella relazione trasmessa al Consiglio regionale e alla Direzione Generale ai fini del contraddittorio finale vanno modificate nel senso precisato nella nota Consigliare. Vanno invece confermate le altre argomentazioni e conclusioni. Con queste precisazioni, per il resto, il prosieguo di questo referto corrisponde al testo della relazione istruttoria.

Non si può inoltre non rilevare in conclusione che la Direzione Generale della Regione non ha presentato, negli ampi termini concessi, alcuna nota di commento e di osservazione, anche se la situazione di grave ritardo rappresentata nella relazione istruttoria e in questa sede replicata è in buona parte dipendente proprio dalla tempistica delle informative che l'Amministrazione è tenuta per legge a presentare.

## 3 LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE

### 3.1 Importanza della qualità della regolazione e varietà degli strumenti per la sua rilevazione.

Il complesso delle norme emanate dal legislatore incide sul benessere della collettività e sulla vita degli individui, delle imprese, degli enti e delle organizzazioni, pubbliche e private, ed è in grado di influire sulla competitività, sull'attrattività e, in generale, sullo sviluppo e la crescita di un territorio. Affinché un sistema regolatorio sia efficace, ovvero in grado di raggiungere gli obiettivi prefigurati (risultati attesi nella quantità, nei modi, nei luoghi e nei tempi previsti dal legislatore), nonché rispondente alle esigenze della società e attento ai costi che le norme impongono ai destinatari<sup>12</sup>, senza trascurare l'ottimizzazione dell'impiego delle limitate risorse a disposizione, non si può prescindere dal considerare l'aspetto della *qualità* delle politiche pubbliche.

In questo contesto, giova richiamare la differenza tra le seguenti tre dimensioni della qualità:

- qualità *attesa*: riguarda le aspettative iniziali dei soggetti interessati e l'esigenza di veder soddisfatto un bisogno;
- qualità *percepita*: rimanda al giudizio soggettivo dei destinatari della politica in termini di soddisfazione rispetto all'esigenza rappresentata (cui si rivolge l'intervento);
- qualità *effettiva*: è la reale attitudine di un intervento a generare il risultato desiderato.

Il concetto di qualità delle norme non ha a che vedere con il numero degli atti legislativi, o con l'ampliamento o la riduzione della regolamentazione, ma "*attiene al modo in cui le norme sono pensate, scritte, comunicate, attuate, valutate e, se necessario, corrette*"<sup>13</sup>. Una norma redatta in modo non rigoroso - suscettibile pertanto di generare confusione nell'applicazione - oppure incoerente, o che lascia adito a interpretazioni diversificate che possono arrivare anche a giustificare la disapplicazione, ovvero una norma che impone ai destinatari oneri amministrativi evitabili o, ancora, una legge compromessa nella sua genesi in quanto basata

---

<sup>12</sup> La Commissione europea, nell'ambito dell'iniziativa "Legiferare meglio" presentata nel 2015, si è impegnata ad applicare alcune misure studiate per elaborare norme europee migliori, capaci di portare cioè a risultati più vantaggiosi. Tra gli obiettivi da garantire attraverso le suddette misure vi è anche la riduzione al minimo degli oneri normativi per le imprese, i cittadini e le pubbliche amministrazioni.

<sup>13</sup> Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione approvata, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15.9.2017, n. 169, con Dir. Stato 16 febbraio 2018.

su errate ipotesi causali, sono tutti esempi di provvedimenti che, a causa della carenza di qualità, potrebbero rivelarsi inefficaci o addirittura produrre effetti non previsti e/o indesiderati. A questo proposito si deve aggiungere che la qualità della normazione presuppone l'esistenza di un pregiudiziale requisito intrinseco di natura tecnica, consistente nella conformità della norma a parametri di legittimità, che assicurino il valido prodursi dei suoi effetti. L'assenza di una siffatta conformità determinerebbe degli effetti geneticamente viziati e, come tali, inidonei a soddisfare con certezza le esigenze in funzione delle quali la norma è stata emanata. Come più volte affermato dalla Sezione, in una regione ad autonomia differenziata questo aspetto tecnico della qualità della norma assume una più intensa importanza a causa delle più ampie e penetranti potestà legislative riconosciute alla Regione dall'ordinamento di rango costituzionale.

Al fine di assicurare una adeguata qualità della normazione è pertanto imprescindibile un approccio che consideri l'intero "ciclo della regolazione": quest'ultimo va dalla definizione, da parte dei *policy makers*, delle priorità di intervento (*agenda setting*), alla formale adozione del provvedimento (*drafting*), procedendo con l'attuazione delle previsioni in esso contenute e con la manutenzione delle regole a seguito della valutazione dei risultati - al fine di revisionare quelle ritenute inefficaci o che hanno prodotto effetti non voluti - vagliando altresì, durante il percorso, eventuali abrogazioni o esigenze di riforma dell'intervento medesimo. Va sottolineato che in ciascuna fase del suddetto ciclo è fondamentale, oltre alla trasparenza (interna ed esterna) dei processi, la previsione di adeguate forme di consultazione/partecipazione delle parti interessate (*stakeholders*), anche nel rispetto del principio della rappresentanza democratica<sup>14</sup>.

In questo contesto la valutazione, intesa come attività rigorosa volta a giudicare, con dati empirici e metodo scientifico, se e quanto una politica è in grado di raggiungere o ha raggiunto gli obiettivi prefissati, sia in termini di attuazione che in termini di effetti e risultati attesi

---

<sup>14</sup> Si segnala in proposito la Raccomandazione [C(2017)140] adottata dall'OCSE il 14.12.2017 in materia di "open government" ovvero di "amministrazione aperta". Detto modello di amministrazione, nella prospettiva dell'OCSE, "mira a rendere i processi decisionali più trasparenti e aperti alla partecipazione di cittadini, imprese e organizzazioni della società civile - complessivamente indicati come portatori di interesse (*stakeholder*) - e dunque a far sì che le istituzioni pubbliche siano maggiormente responsabili del proprio operato e delle proprie decisioni davanti ai cittadini". L'OCSE raccomanda pertanto agli Stati membri (e non) di "elaborare, adottare e attuare strategie e iniziative per l'amministrazione aperta che promuovano principi di trasparenza, integrità, responsabilità (*accountability*) e partecipazione degli *stakeholder* nell'ideazione e nella prestazione delle politiche e dei servizi pubblici, in una maniera aperta e inclusiva". (citazioni tratte dal dossier del Senato dalla Repubblica "Dall'open government all'open State: la nuova raccomandazione dell'OCSE" - Esperienze n. 30 - Ufficio Valutazione Impatto - gennaio 2018 - reperibile al seguente link <https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/UVI/OpenGovernmentOpenState.pdf>).



(ovvero se ha prodotto effetti indesiderati), diventa un elemento chiave a servizio del processo decisionale e di attuazione in quanto, oltre a rispondere all'esigenza di *accountability* (intesa come "resa del conto"), genera conoscenza e fornisce l'opportunità di apprendere come scegliere, disegnare, attuare e soprattutto (eventualmente) migliorare gli interventi regolatori. L'esame degli effetti di una normativa può collocarsi nella fase *preventiva* di definizione e progettazione dell'intervento (valutazione *ex ante*), ovvero prima della sua approvazione formale, con l'obiettivo di analizzare l'incidenza del provvedimento sull'assetto giuridico vigente, valutare l'impatto della regolazione proposta in raffronto ad altre opzioni normative, oppure per considerare l'aspetto della fattibilità amministrativa. Ma l'analisi degli effetti può utilmente essere svolta anche nella fase *intermedia* (valutazione *in itinere* o *intermedia*) o in quella *finale* del ciclo di attuazione (valutazione *ex post*), con lo scopo di analizzare, oltre che lo stato dell'attuazione medesima, il reale grado di raggiungimento degli obiettivi inizialmente prefissati.

Le tre possibili fasi della valutazione (*ex ante*, concomitante o *in itinere*, *ex post*) e le corrispondenti metodologie di valutazione possono tra loro coesistere o meno, e possono, tra loro, anche rapportarsi in vario modo, in quanto nell'ambito del "ciclo della regolazione" sopra descritto, la prima o la seconda fase o tutt'e due potrebbero, ad esempio, esercitare una funzione strumentale nei confronti della terza. Bisogna anche considerare che le metodologie e le procedure di cui ora si tratta possono avere contenuti diversi a seconda che la legge abbia come oggetto un servizio oppure la modifica di situazioni soggettive, generando situazioni di vantaggio, o mutando gli assetti generali di determinati fenomeni. Ai fini delle metodologie da applicare, non risulta inoltre indifferente che l'intervento legislativo sia del tutto innovativo, nel senso che introduca per la prima volta una disciplina oppure che venga a modificare una disciplina già esistente e consolidata.

Va anche detto che la qualità della legislazione, che in sostanza riassume in un giudizio di sintesi l'idoneità e la funzionalità della norma rispetto alle esigenze per le quali è stata emanata, può essere individuata con riferimento a una pluralità di valori, alcuni dei quali finalizzati a garantire l'idoneità dei requisiti "intrinseci" della legge, che riguardano il modo e i contenuti con cui questa si manifesta (omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione ed efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione); altri valori riguardano invece, requisiti "estrinseci" della legge e cioè il suo rapporto con la realtà su cui

essa incide. In questi casi vengono in rilievo valori che riguardano l'efficacia della legge, la cui individuazione e valutazione sotto il profilo tecnico sono più onerose. In questi casi non è di norma sufficiente la raccolta di informazioni di natura descrittiva e quantitativa (modalità di attuazione della legge, tempi impiegati, aspetti e dimensioni finanziarie, complessive o settoriali, caratteristiche dei beneficiari, difficoltà incontrate nell'attuazione, disposizioni non attuate, esiti conseguiti), non dovendosi solo soppesare gli esiti dell'attuazione della legge, ma verificarne gli effetti. Da un punto di vista tecnico, per poter qualificare e valutare un "evento" come un "effetto" prodotto dalla legge è a rigore necessaria un'analisi di natura controfattuale (e cioè basata sulla valutazione di "ciò che non è nei fatti", ossia sull'analisi di come la realtà si sarebbe modificata se la legge non fosse stata promulgata) sulle relazioni causali che hanno generato l'evento, in un contesto in cui la determinazione del rapporto tra il risultato atteso e quello effettivamente realizzatosi e quello tra quest'ultimo e le risorse impiegate sono rispettivamente riconducibili a valutazioni di efficacia e di efficienza, che, a loro volta, richiedono la predisposizione di mezzi e strumenti per la loro rilevazione. Per valutare gli effetti prodotti dalla legge non è infatti, in teoria, sufficiente rilevare la dimensione quantitativa delle variazioni della realtà (che presentano comunque una loro utilità ai fini della valutazione sull'attuazione della normativa) apportate dalla legge, non dovendosi comparare le situazioni esistenti prima e dopo la legge, ma quelle realizzatesi "dopo" con quelle che sarebbero maturate "senza" la legge. In questo contesto, per poter comprendere il complessivo impatto della legge, dovrebbero essere rilevate e valutate anche le conseguenze inattese e quelle indesiderate.

Nella concreta difficoltà di applicare il metodo controfattuale, valutazioni sugli effetti prodotti dalla legge e comunque valutazioni sull'efficacia della stessa, da cui dipendono le più significative valutazioni sulla qualità, dovrebbero derivare almeno dalla predeterminazione dei risultati attesi e/o di "parametri di significatività" che, a seguito dell'attuazione della legge, diverrebbero strumenti di misurazione della sua qualità, in relazione alla corrispondenza o meno dell'attuazione della legge ai suddetti parametri.

In relazione a una nuova legge, specie se incide su aspetti fondamentali della realtà territoriale, la più significativa valutazione della sua qualità ha dunque per oggetto l'impatto sulla realtà e la misura in cui la legge stessa ha soddisfatto le esigenze per le quali era stata promulgata.

L'attenzione alla qualità della regolazione e alla valutazione degli effetti delle politiche ha portato già nel marzo 2007<sup>15</sup>, in attuazione dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246<sup>16</sup>, alla sottoscrizione, in sede di Conferenza unificata, di un accordo tra Governo, Regioni e province autonome, Anci, Upi e Uncem, in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Detto accordo, pur riconoscendo e preservando l'autonomia dei Consigli regionali garantita dai relativi statuti, si impone quale puntuale indirizzo politico in materia di qualità della normazione - all'epoca concordato fra il Governo e le giunte regionali - e definisce principi comuni ai fini del miglioramento della qualità e della trasparenza del *corpus normativo*, anche con l'intento di uniformare la tecnica legislativa adottata, ai diversi livelli, dai soggetti investiti della produzione di norme.

In particolare nell'ambito della citata Conferenza unificata è stato stabilito che, secondo metodologie e principi comunemente approvati nel rispetto del principio di leale collaborazione, *“il processo normativo si conformi ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme”*. Inoltre, ai fini del concreto miglioramento della qualità della regolazione, è stato altresì convenuto l'utilizzo di specifici strumenti quali: l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione *ex ante* (AIR)<sup>17</sup> e la

---

<sup>15</sup> Seduta Conferenza unificata del 29 marzo 2007.

<sup>16</sup> Articolo 2. *Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59.*

1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della Legge n. 246/2005 *“l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali. [...] L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo*

consultazione, l'analisi di fattibilità, l'analisi di impatto della regolamentazione *ex post* (VIR)<sup>18</sup>, l'impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il *drafting* normativo<sup>19</sup>.

Ovviamente i suddetti strumenti non possono in alcun modo ambire a depotenziare il ruolo dei soggetti depositari del potere legislativo/regolativo, né devono prestarsi a impoverire il dibattito che accompagna, nelle diverse sedi istituzionali, l'adozione delle decisioni politiche: il loro compito precipuo è di fatto quello di aumentare la consapevolezza di chi decide - sulla base di evidenze fattuali - in merito agli effetti delle norme (da introdurre o già introdotte), favorendo altresì il rapporto trasparente fra governanti e governati e, in ultima analisi, offrendo alle amministrazioni una opportunità in più per legittimare le decisioni.

I citati strumenti, che trovano applicazione lungo tutto il ciclo della regolazione e la cui diffusione concreta è stata promossa negli anni recenti grazie alla pubblicazione di guide e manuali esplicativi di metodologie e *best practices*<sup>20</sup> a livello nazionale, sono potenzialmente in grado di rispondere ai principi delineati dalla Commissione europea in tema di "*better regulation*"<sup>21</sup> nonché all'attenzione dedicata, anche a livello internazionale<sup>22</sup>, alla semplificazione e al miglioramento della qualità della regolazione quale opportunità per

---

politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo". È sottoposta all'AIR, salvo alcuni specifici casi di esenzione ed esclusione, l'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge n. 246/2005 "la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni".

<sup>19</sup> In merito all'importanza degli strumenti di miglioramento della regolamentazione, si osserva anche il Consiglio di Stato, a decorrere dal 2016, nei suoi pareri non si è più limitato a riscontrare, dal punto di vista meramente formale, come in precedenza, l'utilizzo o il mancato utilizzo degli strumenti di qualità della regolazione, ma ha iniziato a pronunciarsi puntualmente sui contenuti di AIR e VIR e soprattutto, sull'idoneità delle norme giuridiche a perseguire in concreto gli interessi pubblici prefissati dalla legge, incentivando le amministrazioni a migliorare le procedure di analisi di impatto della regolamentazione (Fonte: Osservatorio AIR – Annuario 2016 "L'Analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione" consultabile al link

[http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2018/06/OsservatorioAIR\\_Annuario\\_2016ed2017.pdf](http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2018/06/OsservatorioAIR_Annuario_2016ed2017.pdf)).

<sup>20</sup> Il riferimento è soprattutto alle guide in materia di VIR (verifica *ex post* dell'impatto della regolamentazione) e AIR (analisi preventiva dell'impatto della regolamentazione) tra cui si ricordano, senza pretesa di esaustività, la Dir. Stato 16 febbraio 2018 di "Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169" e il "Manuale operativo delle diverse tecniche per la valutazione della regolamentazione" pubblicato nel 2013 a cura del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del progetto POAT DAGL 2010-2013 (Programma operativo di assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione).

<sup>21</sup> Le linee guida definite dalla Commissione europea nel 2015 in materia di "*better regulation*" mettono in luce un approccio, alle politiche e al processo legislativo, orientato al raggiungimento degli obiettivi con il minor costo possibile, assicurando altresì che le decisioni politiche vengano prese, basandosi su dati fattuali, in modo trasparente e attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse. Tale approccio è basato sul rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, sussidiarietà e trasparenza.

<sup>22</sup> Si citano, a titolo esemplificativo, le raccomandazioni dell'OCSE del marzo 2012 per il rilancio della *better regulation* "OECD, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance".

accrescere la competitività e lo sviluppo di un territorio anche al fine di incentivare la capacità di attrarre investimenti. Sulla base di tale ultimo assunto, l'approccio alla *better regulation* deve necessariamente muovere verso una concretizzazione multilivello<sup>23</sup>, che coinvolga non solo l'amministrazione statale ma anche il livello delle autonomie territoriali<sup>24</sup> (fino ad arrivare agli enti locali), previo un adeguato coordinamento che assicuri, all'interno di un ben definito quadro istituzionale, la dovuta coerenza e condivisione degli obiettivi.

Se a livello statale la menzionata legge n. 246 del 28.11.2005 di "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" ha reso obbligatoria l'adozione di strumenti di analisi e di verifica degli impatti della regolazione quali l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) nei confronti degli atti di governo e ministeriali, a livello regionale l'utilizzo di dette tipologie di valutazioni - peraltro condiviso con la sottoscrizione del già citato Accordo siglato in Conferenza unificata il 29 marzo 2007 - non ha purtroppo ancora trovato una diffusa istituzionalizzazione né una omogenea e costante applicazione, pur registrando il coinvolgimento, a livello sperimentale, di un discreto numero di enti<sup>25</sup>. Va peraltro considerato che trattasi di strumenti, la cui funzione deve essere "culturalmente" ben compresa e definita all'interno del processo legislativo (pena la riconduzione a mero adempimento formale), che necessita di congrue risorse dedicate in termini finanziari, di strutture, mezzi, conoscenze e tempo; spesso sono proprio queste condizioni a costituire il limite all'utilizzo, da parte delle Amministrazioni pubbliche, dei suddetti strumenti di valutazione che, tra l'altro, dovrebbero servire ad allocare in maniera efficiente le suddette (scarse) risorse a disposizione.

Tra gli strumenti di analisi e verifica degli effetti della regolazione, quello che allo stato attuale registra la maggiore diffusione a livello regionale - grazie anche all'impulso dato dal progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome per diffondere la cultura e incentivare l'uso della valutazione delle politiche pubbliche nell'ambito delle predette assemblee legislative - è l'impiego delle clausole

<sup>23</sup> In proposito si veda il Rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia, pubblicato nel 2007, "Assicurare la qualità della regolazione a tutti i livelli di governo".

<sup>24</sup> Ciò, a maggior ragione, a seguito dei cambiamenti introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione.

<sup>25</sup> In molte Regioni gli esecutivi e le relative strutture hanno attivato la sperimentazione di AIR: a dette esperienze tuttavia non sembra essere seguita una effettiva interiorizzazione dei principi con conseguente istituzionalizzazione dello strumento che, di fatto, è rimasto inattuato (Fonte: Osservatorio AIR – Annuario 2013 "L'analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione" - consultabile al link [http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2015/03/OsservatorioAIR\\_Annuario\\_2013\\_ed2014.pdf](http://www.osservatorioair.it/wp-content/uploads/2015/03/OsservatorioAIR_Annuario_2013_ed2014.pdf)).

valutative di cui si tratterà più specificatamente nel prosieguo di questa relazione. Trattasi di specifiche norme attraverso le quali viene attribuito, ai soggetti incaricati dell'attuazione di una legge, un mandato informativo con l'obiettivo di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni utili a conoscere tempi e modalità d'attuazione della legge, a evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione nonché a valutare gli effetti nei confronti dei destinatari diretti e, più in generale, dell'intera collettività regionale.

## 3.2 La qualità della regolazione nella regione Friuli Venezia Giulia: il quadro normativo di riferimento

Il percorso di costruzione del quadro normativo regionale in tema di qualità della regolazione si fonda sulla legge regionale “statutaria” 18 giugno 2007, n. 17 *"Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia"*.

Come anticipato nel capitolo introduttivo, l'articolo 8, lettera k) della legge in argomento ha previsto un significativo rafforzamento del ruolo di controllo del Consiglio regionale investendo specificatamente l'assemblea legislativa del compito di assicurare, anche attraverso i propri organi interni, la *qualità della legislazione* nonché di esercitare il *controllo sull'attuazione delle leggi* e di *promuovere la valutazione degli effetti delle politiche regionali* al fine di verificarne i risultati.

Il controllo sull'attuazione delle leggi, che prende in esame tutte le fasi che tipicamente caratterizzano l'intervento pubblico – avvio, erogazione dell'intervento, selezione dei beneficiari e loro reazione alle misure introdotte, reazione dell'ambiente circostante – *“consiste nella verifica delle concrete modalità di attuazione della legge e l'individuazione di eventuali aspetti problematici e criticità che hanno comportato una difformità rispetto al disegno originario”*<sup>26</sup>. Ciò consiste, in sostanza, nel verificare: se l'Amministrazione ha organizzato (dal punto di vista amministrativo, strutturale, ecc.) le risorse dedicate come previsto inizialmente, se l'erogazione dell'intervento è avvenuta secondo quanto stabilito nella legge, se e in che misura sono stati raggiunti i beneficiari individuati quali destinatari primari dell'intervento medesimo e come gli stessi beneficiari hanno reagito (ovvero non hanno reagito) alle misure introdotte.

Quanto alla valutazione degli effetti delle politiche, tale attività è volta a verificare l'attitudine di uno specifico intervento a generare i cambiamenti desiderati ovvero il grado di raggiungimento dei risultati attesi nonché gli eventuali effetti indesiderati. Trattasi di un'attività complessa in quanto, per accertare l'effetto prodotto da un intervento, deve essere riscontrato un nesso diretto di causalità tra l'intervento medesimo e il cambiamento originatosi

---

<sup>26</sup> Guida alle attività di controllo e valutazione delle politiche regionali – XII Legislatura – Maggio 2018 – reperibile al link: [http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/4/risorse\\_consiglieri/allegati/guida-valutazione-politiche.pdf](http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/4/risorse_consiglieri/allegati/guida-valutazione-politiche.pdf)

a seguito dell'introduzione della misura, tenendo conto anche dei fattori esterni che potrebbero aver influenzato il risultato finale<sup>27</sup>.

L'articolo 7 della citata legge regionale n. 17/2007 ha formalmente esteso l'attività del Consiglio regionale anche alla valutazione sull'attuazione dei progetti di legge, dando allo stesso organo la facoltà di inserirvi apposite clausole valutative<sup>28</sup> che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi dell'applicazione delle norme approvate.

L'integrazione della cornice legislativa di riferimento per l'attuazione della qualità della regolazione, ovvero la disciplina regionale applicativa dei principi di *better regulation*, consta anche di strumenti cosiddetti di *soft law*, che si concretizzano nelle norme contenute nel Regolamento interno del Consiglio regionale, a seguito della revisione organica approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

Tra le norme regolamentari, si segnala innanzitutto l'articolo 92 del citato Regolamento, che disciplina in particolare l'istruttoria legislativa in Commissione. Tale articolo prevede infatti che la citata istruttoria: a) sia finalizzata a raccogliere gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia – oltre agli effetti finanziari e alla relativa copertura - delle disposizioni contenute nel progetto di legge; b) sia diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, va evidenziato che il Regolamento interno del Consiglio regionale<sup>29</sup>, con le disposizioni di cui all'articolo 41, ha previsto l'istituzione, in seno al Consiglio regionale, di un Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Tale Comitato - organismo permanente interno del Consiglio regionale subentrato alla previgente Commissione speciale per il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione

---

<sup>27</sup> Il nesso di causalità tra il cambiamento osservato a seguito dell'introduzione dell'intervento e la situazione inizialmente esistente può essere ad esempio accertato attraverso il confronto tra un gruppo di beneficiari e un gruppo di soggetti che non hanno beneficiato dell'intervento – cosiddetto “gruppo di controllo” - oppure attraverso strumenti di tipo statistico diretti a ipotizzare cosa sarebbe accaduto in assenza della misura introdotta.

<sup>28</sup> Come verrà precisato in seguito nel capitolo dedicato di questa relazione, le clausole valutative sono “*disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione*” (art. 138 quinquies, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale).

<sup>29</sup> Revisione organica del Regolamento interno del Consiglio regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2005 e pubblicata sul BUR – I Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005 al Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 novembre 2005.



degli effetti delle politiche regionali creata nel febbraio 2004 - è stato costituito per la prima volta nell'anno 2006.

L'attuale assetto del Comitato – che viene nominato *ex novo* all'inizio di ogni legislatura ed è definito nel citato articolo 41 del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale<sup>30</sup> - prevede una composizione volta a garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, in una logica *bipartisan*, pari a dieci membri nominati dal Presidente del Consiglio regionale, su designazione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari. La Presidenza del Comitato viene riservata a un Consigliere di opposizione eletto dal Comitato medesimo.

In particolare l'articolo 138 *quinquies* del Regolamento interno del Consiglio regionale, riferito al "controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali"<sup>31</sup>, perimetra il ruolo del Comitato precisando che in generale gli compete "*l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari*".

Con specifico riferimento alle citate clausole valutative, l'articolo 138 *quinquies*<sup>32</sup> del suddetto Regolamento interno specifica l'iter per la presentazione delle proposte. Evidenzia inoltre la modalità di esame delle relazioni informative pervenute in attuazione alle stesse clausole valutative. Il medesimo articolo fornisce anche precisazioni in merito allo svolgimento delle missioni valutative e alla conseguente presentazione dei risultati.

I compiti attualmente (e cioè a seguito dell'ultima modifica dell'art. 138 *quinquies* apportata dalla delibera del Consiglio regionale di data 12.3.2018) assegnati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ne delineano un ruolo propositivo, consultivo, referente e di controllo e vengono sintetizzati nella tabella che segue.

---

<sup>30</sup> Per quanto non previsto dal citato articolo 41 del Regolamento interno del Consiglio regionale, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle Commissioni.

<sup>31</sup> Come da ultimo modificato dal Consiglio regionale nella seduta n. 357 del 12 marzo 2018 (modifica pubblicata sul BUR n. 13 del 28 marzo 2018).

<sup>32</sup> Come da ultimo modificato dal Consiglio regionale nella seduta n. 357 del 12 marzo 2018 (modifica pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 28 marzo 2018).

**Tabella 1 – Compiti specifici del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione**

RIF. REGOLAM. INTERNO CONS. REGIONALE	OGGETTO	ATTRIBUZIONI COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE
Art. 138 <i>quinquies</i> , comma 2	Clausole valutative	Formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l’inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all’esercizio del controllo e della valutazione.
		Rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni competenti per materia sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge.
		Verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, con facoltà, in caso di inadempienza, di formulare richiami formali, riferendo periodicamente all’Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole valutative.
		Esaminare i contenuti delle relazioni informative pervenute in attuazione alle clausole valutative
	Missioni valutative	Deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all’analisi dell’attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale
	Rapporto annuale sulla legislazione regionale	Curare il rapporto annuale sulla legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l’obiettivo di dare evidenza, in particolare: 1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto; 2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l’esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell’esercizio della funzione di indirizzo e controllo.
Pubblicità	Curare la divulgazione delle attività svolte	
Informazione	Riferire all’Assemblea sugli esiti delle suddette attività concernenti in particolare: l’esame delle relazioni informative pervenute in attuazione a clausole valutative, lo svolgimento di missioni valutative e il rapporto annuale sulla legislazione regionale e le altre attività consiliari.	
Art. 118 <i>ante</i> , comma 1	DEFR	Il Presidente del Comitato partecipa alla “I Commissione integrata” ai fini del voto consultivo sul Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

Fonte: Regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Ai fini del presente referto, che si riferisce al periodo 2005 – 2018, è però necessario fare riferimento alle competenze che facevano capo al Comitato prima della modifica dell’art. 138 *quinquies* del Regolamento interno del marzo 2018 che, come verrà in prosieguo illustrato, ha confermato un significativo mutamento di prospettiva nell’esame degli effetti prodotti dalle leggi e nella valutazione delle politiche regionali, che già si poteva trarre dall’evoluzione dei contenuti delle clausole valutative maturata nel corso degli anni.

L'art. 138 quinquies nel prefigurare i compiti e i contenuti delle attività e valutazioni che, in relazione al momento genetico e a quello attuativo delle clausole valutative, vengono rimessi alla competenza del Comitato, predetermina in sostanza la rilevanza che la clausola valutativa può presentare per il conseguimento degli obiettivi fondamentali che la legge statutaria assegna al Consiglio regionale e cioè: assicurare la qualità della legislazione, esercitare il controllo sull'attuazione delle leggi e promuovere la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Per questo motivo, considerato che le clausole (e le missioni) valutative sono gli unici strumenti attualmente a disposizione dal Consiglio regionale per la valutazione ex post degli effetti prodotti dalle leggi<sup>33</sup>, pare rilevante la modifica apportata all'art. 138 quinquies del Regolamento interno dalla deliberazione del Consiglio regionale del 12 marzo 2018, in esito alla quale non risulta più una declinazione della competenza del Comitato in ordine alla *“valutazione delle politiche regionali, in termini di analisi degli effetti prodotti per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future”*.

La rimodulazione delle competenze del Comitato pare che si riassuma nella previsione di una periodica relazione di aggiornamento dello stato di attuazione delle clausole valutative presentata direttamente all'Assemblea (e non alle competenti Commissioni) e di una più chiara evidenza delle competenze specificamente afferenti le clausole valutative<sup>34</sup>.

A quest'ultimo proposito, si osserva che, a fronte della conferma della definizione della generale funzione che compete al Comitato, secondo la quale è chiamato a esercitare tre fondamentali funzioni e cioè:

- a) il controllo sull'attuazione delle leggi;
- b) la valutazione delle politiche regionali;
- c) il monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

---

<sup>33</sup> In questo senso la precisazione fornita dalla Presidenza del Consiglio regionale con nota del 24 dicembre 2018 n. 0014049 in risposta ai quesiti istruttori formulati dalla Sezione con nota 2757 del 10 ottobre 2018.

<sup>34</sup> Sul significato e sugli effetti della modifica dell'art. 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio regionale si vedano le precisazioni fornite con nota del 13 giugno 2019 dalla Presidenza del Consiglio regionale, riportate integralmente nel precedente paragrafo *“Le osservazioni del Consiglio regionale sulla relazione e sulle conclusioni istruttorie.”*

Al livello concretamente esplicativo della suddetta funzione generale, è venuta meno la definizione del percorso tecnicamente più qualificante ai fini delle valutazioni degli effetti prodotti dalle leggi<sup>35</sup> e cioè *“la valutazione delle politiche regionali, in termini di analisi degli effetti prodotti per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future”*.

Questa definizione, non più presente nel nuovo testo dell'art. 138 quinquies, si basa su tre fondamentali elementi, che, già nel periodo in cui essa era vigente, non erano però significativamente valorizzati nelle procedure esaminate da questa Sezione. La norma richiedeva infatti che le valutazioni delle politiche pubbliche:

1. fossero eseguite *“in termini di analisi degli effetti prodotti”*. Sulla nozione di *“effetto”* si richiama quanto in precedenza esposto sul significato propriamente tecnico della locuzione, che richiede un'accurata analisi delle relazioni causali;
2. dovevano verificare se si fossero determinati *“i cambiamenti previsti”*. La norma presupponeva quindi che ci fosse stata una predeterminazione dei risultati attesi. Al riguardo si richiama quanto segnalato in questo referto in ordine alla prevalente assenza di procedure di valutazione ex ante degli effetti della legge;
3. generassero una conoscenza degli esiti delle politiche pubbliche finalizzata al *“supporto delle scelte future”*. La limitata presenza dei primi due elementi non può che ripercuotersi sull'intensità con cui può essere esercitato un siffatto supporto. Al riguardo si richiama anche quanto rilevato in questo referto relativamente agli effetti prodotti dalle relazioni informative elaborate dall'Amministrazione.

La modifica regolamentare pare quindi che ora sottenda per il Comitato, con riferimento alla sua attività inerente alle clausole valutative, un ruolo che al livello operativo è difforme da quello che dovrebbe connotare un'attività efficacemente finalizzata alla valutazione delle politiche regionali.

---

<sup>35</sup> Ancora nella riunione del Comitato del 11 ottobre 2017, nell'ambito di una disamina del ruolo e della finalizzazione delle relazioni del Comitato, veniva per contro precisato che *“L'attività del Comitato ha come obiettivo di verificare l'efficacia della legge, quindi la completezza e rispondenza della Relazione della Giunta ai parametri della clausola valutativa, ma anche di rilevare se l'obiettivo della legge è stato raggiunto e quindi se la normativa è stata efficace, ma sempre senza giudizi sul merito “politico”*”.

Conseguentemente, pare che questo mutamento si estenda anche ai temi della qualità della legge, la cui valutazione rimane letteralmente circoscritta al solo ambito del Rapporto annuale sulla legislazione e con un riferimento limitato agli aspetti intrinseci della legge (omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla sua efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto) e non con riferimento al suo impatto sulla realtà e ai suoi concreti effetti. Ciò è comprovato dal Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari 2017 - ultimo pubblicato- il quale enuncia chiaramente che *“ In attuazione ... del mandato conferito dalla legge 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica. La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa”*. Ed in effetti il controllo non ha rinvenuto, nella disamina delle procedure concernenti le clausole valutative, tracce evidenti di valutazioni sulla qualità della legislazione in relazione agli effetti da questa prodotti. Come si preciserà in prosieguo, le conclusioni sono invece diverse per quanto attiene alle missioni valutative.

Nel successivo paragrafo si esporrà come a una tale innovazione circa i compiti del Comitato corrisponda anche una rilevante evoluzione del significato e dei contenuti delle clausole valutative.

È indubbio che l'attività degli organi consiliari sopra tratteggiata presenta un'importante natura tecnica, che, in astratto, si dovrebbe inizialmente esplicitare al momento della decisione relativa alla metodologia di valutazione da attivare tra quelle teoricamente esperibili.

Rimanendo alle clausole e alle missioni valutative oggetto del presente referto, la natura tecnica dell'attività di cui qui si tratta si coglie perché, nelle fasi preventive, si pone a valle delle scelte politiche che possono essere eseguite in ordine alla decisione di proporre o meno l'inserimento nel testo della legge di una clausola valutativa e in ordine alla scelta delle tematiche da ritenere a tal fine meritevoli di attenzione oppure in ordine alla deliberazione sullo svolgimento (o meno) di una missione valutativa. In questi casi il tecnicismo attiene alla determinazione del contenuto della clausola valutativa e in particolare della domanda

valutativa che deve essere formulato in termini idonei a soddisfare nel migliore dei modi le esigenze informative, tenendo anche conto delle finalità della legge.

Nelle fasi successive all'attuazione della legge, il tecnicismo dell'attività si coglie perché invece si pone a monte delle valutazioni di ordine politico, che attengono al significato che possiede un effetto o un risultato, la cui precisa individuazione deve però essere preventivamente avvenuta sulla base di analisi e valutazioni di significato esclusivamente tecnico. In altri termini: quale sia l'effetto prodotto dalla legge o quali siano i suoi risultati è frutto di una valutazione di stampo eminentemente tecnico; quale sia il significato di quell'effetto o di quel risultato costituisce invece oggetto delle valutazioni di natura politica.

Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che il Comitato debba possedere o debba comunque giovare di competenze tecniche di alto livello, che sono ordinariamente assicurate dagli uffici del Consiglio regionale, talvolta opportunamente integrate da sussidi esterni forniti da strutture specializzate.

Il supporto organizzativo e l'assistenza tecnico-operativa ai lavori del Comitato vengono ordinariamente garantiti attraverso l'apparato amministrativo denominato "Supporto tecnico-operativo al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione"<sup>36</sup>, facente parte del Servizio processo legislativo della Segreteria generale del Consiglio regionale<sup>37</sup>. In particolare detta struttura, che attualmente vede in servizio due dipendenti di categoria D e un dipendente di categoria C<sup>38</sup>, svolge le attività di seguito specificate: *"cura la segreteria del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione provvedendo agli adempimenti connessi alla convocazione e allo svolgimento delle sedute e presta assistenza nella trattazione degli affari assegnati, in particolare nella redazione delle clausole valutative e delle relazioni informative trasmesse al Consiglio in adempimento di clausole valutative. Assicura il coordinamento con gli uffici della Giunta regionale, di volta in volta interessati, ai fini dell'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all'istruttoria degli argomenti*

---

<sup>36</sup> Trattasi di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio. All'interno dello stesso Servizio processo legislativo della Segreteria generale del Consiglio regionale è presente anche un'altra struttura stabile di livello inferiore al Servizio - ovvero la Struttura stabile Coordinamento tecnico-operativo iter legislativo - che svolge attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici dell'Area giuridico-legislativa e dell'Amministrazione regionale coinvolti nelle varie fasi dell'iter legislativo. Detta struttura, tra l'altro, *"provvede alla raccolta ed elaborazione informatica dei dati relativi all'iter legislativo e alle attività degli organi consiliari, finalizzate alla redazione del Rapporto sulla legislazione regionale"* (Piano della prestazione 2019).

<sup>37</sup> Con delibera dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2019, n. 101 è stata disposta la nuova articolazione organizzativa della Segreteria generale che, in precedenza, era disciplinata dal Regolamento approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 e successive modifiche e integrazioni. Dall'anno 2019 cessa di operare l'articolazione della struttura organizzativa della Segreteria generale nelle due Aree funzionali, quella generale e quella giuridico-legislativa.


<sup>38</sup> Fonte: Piano della prestazione 2019.

*assegnati al Comitato. Assicura il supporto organizzativo all'attività di controllo sull'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno. Partecipa ai lavori del Comitato tecnico del progetto CAPIRe e conseguentemente predisporre la relativa reportistica informativa ad uso del Comitato consiliare*"<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Piano della prestazione 2019 allegato alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 104 del 19 febbraio 2019, reperibile al link [http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/at/06\\_performance/.allegati\\_performance/Piano-prestazione-2019.pdf](http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/at/06_performance/.allegati_performance/Piano-prestazione-2019.pdf) .

Grafico 1 - Organigramma Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia anno 2019



Fonte: Elaborazione grafica da Piano della prestazione 2019 della Regione FVG



### 3.3 L'esperienza regionale in materia di qualità della regolazione e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

L'esperienza regionale in materia di qualità della regolazione si è estesa dalla sperimentazione di parte degli strumenti comunemente riconosciuti come forieri di attenzione verso una *better regulation* - in particolare l'analisi (*ex ante*) dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la misurazione degli oneri amministrativi (MOA)<sup>40</sup> - all'adozione di iniziative di semplificazione amministrativa o di miglioramento della redazione dei testi normativi, fino alla costruzione di un sistema per la progressiva attuazione e istituzionalizzazione di una serie di attività finalizzate alla valutazione e, in definitiva, al miglioramento delle politiche pubbliche.

Per quanto concerne la sperimentazione dell'analisi *ex ante* dell'impatto della regolamentazione, quest'ultima si è svolta in un arco temporale dal 2002 al 2005, in collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni (MIPA)<sup>41</sup>, e ha riguardato i seguenti due progetti<sup>42</sup>:

- Proposta di legge regionale di modifica della disciplina faunistico-venatoria;
- Proposta di semplificazione di uno o più procedimenti regionali di competenza dello sportello unico per le attività produttive relativi all'apertura, ristrutturazione, ampliamento e dismissione di impianti in zone da bonificare ex DM 471/1999 e D.M. 468/2001.

Sempre con riferimento alla valutazione *ex ante* degli impatti si evidenzia che, tra le norme applicabili alle Regioni, la Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà

---

<sup>40</sup> Non risultano intraprese, allo stato attuale, esperienze regionali di analisi di impatto della regolamentazione ex post (VIR) ad uso del Consiglio regionale, come confermato con nota del Consiglio regionale n. 14049 del 24.12.2018 pervenuta alla Sezione il 27.12.2018. In merito alla valutazione di impatto si segnala tuttavia che nella Nota di aggiornamento al DEFR 2019 (di cui alla delibera del Consiglio regionale 12.12.2018, n. 40, pubblicata sul BUR S.O. n. 4 del 4 gennaio 2019 al BUR n. 1 del 2.1.2019) risulta evidenziato quanto segue in materia di politiche mirate al sostegno e alla valorizzazione di attività culturali: "per quanto riguarda i festival e i premi cinematografici, gli enti cinematografici e le mediateche, verrà attivato già all'inizio del 2019 il finanziamento per il triennio 2019-2021; in questo campo si potrà disporre di una **valutazione d'impatto sperimentale degli incentivi erogati nel triennio 2016-2018**, allo scopo di verificare efficacia ed efficienza degli interventi regionali, grazie al supporto dell'Area Welfare di Comunità dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" con la quale è attivo un protocollo di collaborazione".

<sup>41</sup> Il Consorzio MIPA, costituito su impulso dell'Istat nel 1997, sviluppa e diffonde metodologie per l'innovazione organizzativa e gestionale, la valutazione delle politiche pubbliche e dell'azione amministrativa, il benchmarking e il miglioramento della qualità. Inoltre promuove e svolge studi e ricerche sull'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e sull'interazione con soggetti privati e realizza altresì azioni formative fondate sulle attività di ricerca che svolge. Il Consorzio in argomento si propone come tramite per lo scambio di esperienze fra amministrazioni, con lo scopo di migliorarne la funzionalità.

<sup>42</sup> Dati Osservatorio AIR relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia (<http://www.osservatorioair.it/regioni/regione-friuli-venezia-giulia/>)

d'impresa. Statuto delle imprese"<sup>43</sup>, all'articolo 6, impone, oltre che allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli enti pubblici di *"valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:*

- a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
- b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
- c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività".

Il risultato dell'applicazione della norma in argomento è l'analisi degli effetti specifici sulle piccole e medie imprese denominata "Test-PMI". Trattasi di una valutazione sistematica, condotta nella fase *ex ante* del processo regolativo, finalizzata a valutare l'impatto sulle piccole e medie imprese degli interventi normativi, proposte di policy o interventi pubblici, in termini di costi amministrativi nonché oneri e costi finanziari.

La volontà di introdurre un meccanismo rigoroso di verifica sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI a livello regionale, ha portato la Giunta regionale ad approvare, nel giugno 2014, uno specifico Piano di Azione<sup>44</sup> e a prevedere l'adozione graduale dello strumento "Test PMI"<sup>45</sup> secondo passaggi successivi incrementali di applicazione, in relazione alla tipologia di atti e al coinvolgimento progressivo delle strutture regionali, sulla base di un ben definito Piano operativo di attuazione.

Con la delibera n. 1405 del 28 luglio 2017 la stessa Giunta regionale, a seguito della sperimentazione interna effettuata e della consultazione con i rappresentanti delle PMI

---

<sup>43</sup> La norma di cui trattasi fa seguito allo *Small Business Act* (SBA), un'iniziativa della Commissione europea che sostiene e promuove l'impegno a valutare rigorosamente l'impatto delle iniziative legislative e amministrative sulle piccole e medie imprese (PMI), integrandone i risultati nella formulazione delle proposte. Con propria delibera n. 1072 del 6.6.2014 (Programmazione comunitaria 2014-2020. Attuazione Small Business Act e piano di azione per soddisfacimento condizionalità ex ante 3.1) la Giunta regionale ha approvato il Piano di azione finalizzato a garantire il soddisfacimento della condizionalità ex ante 3.1 "Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA)".

<sup>44</sup> Delibera della Giunta regionale n. 1072 del 6 giugno 2014.

<sup>45</sup> Con delibera n. 2138 del 2015 la Giunta regionale, al fine di rendere operativo l'utilizzo dello strumento ha ulteriormente dettagliato le fasi previste dal Piano d'azione aggiornato.

previste dal citato Piano operativo di attuazione, ha deliberato il consolidamento dello strumento (suscettibile comunque di aggiornamenti periodici sulla base dell'esperienza) denominato Test PMI<sup>46</sup>, differenziandone la messa a regime definitiva (al fine di garantire il necessario supporto formativo alle strutture regionali) secondo una calendarizzazione che vede coinvolte per prime, ovvero dal 1° settembre 2017, le Direzioni centrali sperimentatrici partecipanti al gruppo di lavoro interdirezionale costituito *ad hoc*<sup>47</sup> e, per seconde, cioè con decorrenza 2 novembre dello stesso anno, le restanti Direzioni centrali e uffici dell'Amministrazione regionale.

Con riferimento alla sperimentazione dello strumento di misurazione degli oneri amministrativi (MOA), trattasi di un'attività che l'amministrazione regionale ha posto in essere nel 2008 in collaborazione con il FORMEZ e che ha avuto per oggetto gli obblighi informativi derivanti dalle norme regionali in materia di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di media struttura (superficie compresa tra 401 e 1500 metri quadrati) relativamente ai procedimenti per l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settori merceologici, l'ampliamento e la concentrazione di superficie<sup>48</sup>.

Le suddette sperimentazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e di misurazione degli oneri amministrativi (MOA), come peraltro avvenuto per la maggior parte delle realtà regionali che si sono avvicinate agli strumenti in argomento, non sono finora sfociate in una successiva applicazione sistematica né risultano, allo stato attuale, istituzionalizzate.

Sempre nel corso del 2008, vista anche la rinnovata attenzione degli operatori e delle istituzioni alle regole per una corretta redazione dei testi normativi (posto che queste ultime contribuiscono alla realizzazione di principi fondamentali quali quello della certezza del diritto) e sulla scorta dell'Accordo tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di

---

<sup>46</sup> In tale sede lo strumento "Test PMI della Regione Friuli Venezia Giulia" è stato approvato nella versione consolidata dal gruppo di lavoro, di cui al verbale del 27 ottobre 2016, unitamente alle Linee guida per la corretta compilazione.

<sup>47</sup> Trattasi, secondo le denominazioni esposte nella delibera della Giunta regionale n. 1405 del 28.7.2017, della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche e della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

<sup>48</sup> Dati Osservatorio AIR relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia (<http://www.osservatorioair.it/regioni/regione-friuli-venezgia-giulia/>)

semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione del 29 marzo 2007<sup>49</sup>, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 11 del 20 maggio 2008, ha adottato il manuale di tecnica legislativa (*drafting*) per le Regioni denominato “*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*”, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale. Si tratta di un manuale contenente un insieme di regole e suggerimenti per una corretta redazione tecnica dei testi normativi; è lo strumento operativo di cui si sono dotati gli stessi soggetti che curano l'elaborazione tecnica dei testi (operatori delle assemblee legislative e degli esecutivi, statali e regionali), comprese pertanto le strutture regionali coinvolte nell'iter legislativo, per giungere a un insieme di regole quanto più possibile chiaro, comprensibile e condiviso. Anche la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1575 dell' 11 agosto 2008, ha adottato il citato Manuale ai fini dell'attività legislativa dalla stessa svolta<sup>50</sup>.

Analogamente al citato *drafting* normativo, un ulteriore strumento idoneo a supportare la qualità della regolazione (e la trasparenza) che trova applicazione nella fase preliminare dell'iter legislativo, ovvero nei confronti dello schema di provvedimento normativo, è rappresentato dall'analisi tecnico-normativa (ATN). Ai sensi dell'articolo 2 del già citato Accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione del 29 marzo 2007, l'analisi tecnico-normativa va intesa quale attività tecnica di esame degli atti normativi proposti al fine di verificarne la compatibilità giuridica con i parametri dell'ordinamento giuridico vigente, dando altresì conto della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella norma proposta. Oltre a “*verificare che la normativa si inserisca in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente, anche attraverso la verifica della sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione*”

---

<sup>49</sup> L'articolo 14 del citato Accordo 29 marzo 2007 tra Governo, Regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, tratta specificamente del *drafting normativo* e impegna i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo a unificare i manuali statali e regionali in materia di redazione dei testi normativi, prevedendo idonei sistemi di monitoraggio mediante la creazione di un indice di qualità nonché l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione viene sollecitata nei confronti dell'analisi del linguaggio normativo e nella creazione di idonei glossari condivisi.

<sup>50</sup> Si segnala che la scheda di analisi tecnico normativa (ATN) presentata a corredo dei disegni di legge di iniziativa giuntale (obbligatoria dal 1° aprile 2015), presenta una specifica Sezione III “Qualità sistematica e redazionale del testo normativo” diretta a richiamare l'attenzione sull'applicazione delle regole contenute nel citato Manuale di *drafting* adottato dalla Giunta regionale. Tale Sezione contiene una vera e propria *check list* del rispetto delle regole di *drafting* maggiormente significative.

normativa, anche con riferimento alla correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi e alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti”<sup>51</sup>, la relazione tecnico-normativa ha anche lo scopo di analizzare l’effettiva necessità dell’intervento normativo.

Tale strumento è stato introdotto, a livello regionale, nel 2015 con la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 20 marzo 2015 ed è obbligatorio, a corredo dei disegni di legge di iniziativa giuntale, a decorrere dal 1° aprile 2015, fatta eccezione per i disegni di legge finanziaria, di assestamento di bilancio e di manutenzione, in ragione della peculiarità di tali atti<sup>52</sup>. Tra i motivi che hanno spinto l’amministrazione regionale all’adozione della scheda di analisi tecnico-normativa, suscettibile di implementare la qualità della normazione, vi è la consapevolezza che trattasi di uno strumento di supporto, utilizzabile fin dall’attività di redazione del testo, che *“consente l’approfondimento degli aspetti necessari per la predisposizione di un testo di qualità che focalizzi l’attenzione sulla portata e sull’incidenza dell’intervento normativo proposto, sulla necessità giuridica dell’atto, sulla coerenza con eventuali processi di semplificazione normativa nonché sulla linearità e la trasparenza degli effetti abrogativi”*<sup>53</sup>.

La scheda di analisi tecnico-normativa attualmente utilizzata dalle strutture regionali si compone di tre sezioni rispettivamente dedicate all’analisi del contesto normativo, al contenuto e agli effetti dell’atto normativo e, da ultimo, alla qualità sistematica e redazionale del testo normativo. Nella prima delle tre sezioni menzionate vengono espone le considerazioni e le informazioni relative a:

- Oggetto, obiettivi e necessità o ragioni dell’intervento legislativo, anche alla luce della programmazione regionale;
- Materia oggetto dell’intervento normativo e tipo di competenza legislativa esercitata;
- Giurisprudenza costituzionale o giudizi di legittimità costituzionale pendenti e giurisprudenza di merito delle massime giurisdizioni significativa in materia;
- Rapporti con l’ordinamento dell’Unione Europea;

---

<sup>51</sup> [http://presidenza.governo.it/DAGL/uff\\_studi/ATN.html](http://presidenza.governo.it/DAGL/uff_studi/ATN.html)

<sup>52</sup> In merito alla relazione tecnico normativa introdotta dalla Regione Friuli Venezia Giulia si veda quanto esposto nella “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2017 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Considerazioni sistemiche sulla produzione legislativa della Regione” allegata alla deliberazione di questa Sezione n. FVG/32/2018/RQ del 20 giugno 2018.

<sup>53</sup> Delibera della Giunta regionale n. 509 del 20 marzo 2015 avente per oggetto “Analisi tecnico-normativa dei disegni di legge regionale. Approvazione scheda”.

- Ricognizione del quadro normativo regionale vigente e incidenza su di esso dell'intervento legislativo;
- Eventuale incidenza dell'intervento legislativo sulle competenze delle Autonomie locali
- Correttezza e adeguatezza del rinvio alla fonte regolamentare.

La seconda sezione della scheda descrive, limitatamente ai meccanismi e agli strumenti che incidono a livello giuridico e amministrativo, il contenuto e gli effetti dell'intervento sia a livello organizzativo (attribuzione di nuove competenze a strutture già esistenti, riallocazione di competenze o costituzione nuovi organismi ecc.) che a livello amministrativo (attuazione immediata/differita, durata dei procedimenti amministrativi e loro eventuale semplificazione, oneri amministrativi ecc.).

La terza sezione contiene infine una *check list* del rispetto delle regole maggiormente significative (regole per la scrittura del titolo dell'atto e delle rubriche degli articoli, regole per la strutturazione dell'atto, definizioni normative, chiarezza degli elenchi, correttezza dei riferimenti normativi ecc.) contenute nel Manuale di *drafting* adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1575 dell'11 agosto 2008, già citato in precedenza.

Il dibattito sulla qualità della legislazione e la necessità di mantenere un quadro legislativo aggiornato ed efficiente, in linea con le continue sollecitazioni modificative derivanti da cambiamenti normativi esterni all'ordinamento regionale - quali ad esempio esigenze di intervento economico - ha altresì portato il legislatore regionale all'introduzione della "legge regionale di manutenzione". Trattasi di uno strumento di semplificazione e razionalizzazione normativa che attribuisce la manutenzione legislativa a una legge specificatamente dedicata e agevola la formulazione delle nuove disposizioni come norme di modifica testuale delle leggi regionali vigenti nel settore al quale si riferiscono. Il sistema normativo viene pertanto implementato evitando di originare un aumento eccessivo del numero delle leggi vigenti e agevolando così la chiarezza, la sistematicità e la fruibilità delle medesime norme. La legge di manutenzione si fa carico in particolare delle esigenze di adeguamento che non trovano spazio nelle leggi organiche di settore: restano esclusi gli interventi di aggiornamento della normativa regionale aventi riflessi finanziari, che trovano solitamente collocazione nell'ambito della legge finanziaria o della legge di assestamento. La prima legge di manutenzione esplicitamente introdotta nell'ordinamento regionale è la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010". Successivamente, l'unica legge regionale

approvata dal legislatore con la denominazione specifica di “legge di manutenzione” risulta la legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2012, di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012<sup>54</sup>.

La nuova interpretazione della funzione di controllo dei Consigli regionali, intesa come attività conoscitiva finalizzata all’apprendimento in merito alle politiche intraprese attraverso la verifica sull’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle stesse politiche - anche sulla scorta delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione nonché a seguito degli impulsi derivanti da organismi sovranazionali (in particolare la Commissione europea e l’OCSE) - ha portato il Consiglio regionale, in primo luogo, alla sperimentazione di procedure e strumenti innovativi in grado di innescare e dare impulso all’uso continuo della valutazione delle politiche nei processi decisionali regionali e, in secondo luogo, all’istituzionalizzazione di una struttura specializzata interna al Consiglio medesimo, con funzione di supporto nell’esercizio dell’attività di controllo e valutazione.

La capitalizzazione dell’esperienza regionale in tema di valutazione delle politiche pubbliche - con lo scopo di rilanciare il ruolo del Consiglio regionale al fine di consentirgli di conseguire una più incisiva capacità d’intervento nel confronto istituzionale con l’esecutivo e nel più ampio contesto regionale in considerazione della funzione strategica che riveste l’esercizio del controllo, anche nella prospettiva del miglioramento e del potenziamento della capacità di elaborazione, dal punto di vista legislativo, delle politiche regionali - si è avviata, dal punto di vista organizzativo, nel 2004 con la nomina di una *Commissione speciale per il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*<sup>55</sup>. Alla Commissione in argomento, di durata limitata “in attesa di poter configurare, in sede di revisione del Regolamento consiliare, una struttura permanente deputata ad esplicare attività mirate in via continuativa al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche

---

<sup>54</sup> Si segnala altresì, nell’ambito dell’adeguamento delle disposizioni vigenti negli specifici settori manifatturiero e terziario, la legge regionale n. 12 maggio 2017, n. 14 “Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario”, introdotta con lo scopo di adeguare, coordinare e razionalizzare la disciplina nei due settori menzionati. Detta legge regionale, seppur non definita nel titolo “legge di manutenzione dell’ordinamento regionale” può entrare nel novero delle leggi di manutenzione in quanto introduce norme di coordinamento e di modifica delle leggi regionali di settore.

<sup>55</sup> La nomina della Commissione speciale per il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali fa a seguito all’approvazione consiliare della Mozione n. 23 avvenuta nella seduta del 25 febbraio 2004.

regionali”<sup>56</sup>, erano state assegnate le seguenti funzioni<sup>57</sup>: elaborare proposte per l’inserimento, nei progetti di legge di più importante impatto, di disposizioni denominate “clausole valutative” volte a definire i tempi e le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all’esercizio del controllo e della valutazione, nonché esaminare la documentazione prodotta in ottemperanza alle predette disposizioni esprimendo pareri in merito alla qualità e adeguatezza delle informazioni; vigilare sul rispetto delle clausole valutative da parte dei soggetti attuatori effettuando, se necessario, richiami formali in caso di gravi inadempienze; rilevare gli scostamenti tra le previsioni di legge (effetti attesi) e i risultati raggiunti in sede di attuazione (effetti prodotti), individuandone altresì le cause, al fine di valutare l’opportunità di apportare interventi correttivi in sede legislativa; promuovere azioni mirate di verifica dell’attuazione di una legge o degli effetti di una politica attraverso l’attivazione di missioni valutative; curare la divulgazione interna ed esterna degli esiti del controllo e della valutazione. Nel febbraio 2006 alla suddetta Commissione speciale per il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali è subentrato un organismo permanente denominato “Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione”. Trattasi di un istituto, introdotto dall’articolo 41 del Regolamento interno del Consiglio regionale a seguito della revisione organica dello stesso Regolamento approvata nella seduta del 6 ottobre 2005<sup>58</sup>, con compiti in parte diversi e ulteriori rispetto alla predetta decaduta Commissione speciale<sup>59</sup>.

Successivamente, l’attenzione verso i nuovi temi della valutazione degli effetti delle politiche ha portato il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nel maggio 2006, ad aderire al Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali). Trattasi di un’iniziativa nata nel 2002 per volontà di quattro Consigli regionali<sup>60</sup> e successivamente adottata (2006) a livello nazionale dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con lo scopo di promuovere l’uso della valutazione

---

<sup>56</sup> Nel febbraio 2006 alla citata Commissione speciale è subentrato il “Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione”, organismo permanente con compiti più estesi e dettagliati.

<sup>57</sup> La Commissione, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di tre esperti dalla stessa nominati con voto limitato, tenuti a elaborare i rapporti conclusivi delle missioni valutative e le relazioni sugli esiti dei controlli effettuati sull’applicazione delle clausole valutative.

<sup>58</sup> Revisione organica del regolamento interno del Consiglio regionale pubblicata sul I supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005 al BUR n. 44 del 2.11.2005.

<sup>59</sup> Ulteriori approfondimenti sul Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, vengono espressi nel corso della presente relazione.

<sup>60</sup> Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana.



delle politiche e di introdurre strumenti informativi e di conoscenza ad uso dei Consigli regionali, al fine di aumentare l'efficacia del controllo e di rafforzare il ruolo dei parlamenti regionali per quanto concerne la loro funzione di "supervisione" delle politiche pubbliche. Il Consiglio regionale, nell'ambito del citato progetto CAPIRe, ha sottoscritto nel giugno 2007, unitamente ad altre Assemblee legislative, la "Carta di Matera" impegnandosi ufficialmente a promuovere l'uso di strumenti dedicati al controllo delle reali modalità di attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche<sup>61</sup>.

Il dibattito all'interno del citato progetto, oltre a stimolare l'adozione di norme di rango statutario dirette a disciplinare l'esercizio del controllo da parte delle Assemblee legislative (per definire in modo più preciso contenuti, modalità e finalità dello stesso e legittimarne altresì l'esercizio da parte dei Consigli), ha riservato una particolare attenzione ai "meccanismi di attivazione" dell'attività valutativa, ovvero le clausole<sup>62</sup> e le missioni valutative<sup>63</sup>.

A livello regionale, le sollecitazioni provenienti dal progetto CAPIRe hanno puntualmente portato all'approvazione della legge regionale "statutaria" 18 giugno 2007, n. 17, che ha ampliato le funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio regionale inserendo quella inerente l'esercizio del controllo sull'attuazione delle leggi e la promozione della valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati (articolo 8, comma 1, lettera k). La medesima legge regionale ha altresì formalizzato, con norma di rango statutario, la facoltà del Consiglio regionale di inserire nei progetti di legge le "clausole di valutazione dell'attuazione della legge" dirette a disciplinare le modalità e i tempi con cui vanno verificati gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione (articolo 7). Tali disposizioni sono

---

<sup>61</sup> Si tratta di un atto di indirizzo, risultato di una riflessione comune (di tecnici e figure istituzionali) nonché di una condivisione di esperienze, che pone l'accento sui seguenti dieci obiettivi operativi: dare una risposta concreta all'esigenza di *accountability* democratica; generare conoscenza condivisa sul funzionamento e i risultati delle politiche adottate, perseguendo una logica *non partisan*; promuovere meccanismi legislativi e strumenti di lavoro che consentano di porre domande incisive sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche; destinare tempo e risorse certe alle attività di controllo e valutazione; garantire l'esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche altamente specializzate nel fornire assistenza al controllo e alla valutazione; investire nella formazione di una nuova figura professionale che abbia competenze adeguate nell'analisi e nella valutazione delle politiche pubbliche; gestire i processi informativi e mantenere alta l'attenzione sui loro esiti; migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l'esecutivo; divulgare gli esiti del controllo e della valutazione, sia all'interno che all'esterno dell'Assemblea; allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione.

<sup>62</sup> Le clausole valutative sono norme di legge dirette a preordinare il ritorno di informazioni rilevanti, da parte dei soggetti attuatori, in merito all'attuazione delle leggi e ai risultati delle politiche regionali.

<sup>63</sup> Le missioni valutative sono attività conoscitive di approfondimento dirette all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica intrapresa.

intervenute a dare una copertura legislativa ad attività, disposizioni e strutture già introdotti negli iter consiliari in via regolamentare<sup>64</sup>.

In apposita sezione della presente relazione, verranno successivamente approfondite specificatamente le procedure regionali volte alla valutazione prospettica delle politiche in seno al processo legislativo ovvero, in particolare, quelle concernenti le clausole valutative e le missioni valutative.

### **3.4 Gli obiettivi regionali strategici in materia di qualità della legislazione**

Ai sensi dell'articolo 34 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale<sup>65</sup> all'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di Presidenza individua e approva le Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la legislatura di riferimento che rappresentano le linee strategiche di indirizzo del mandato.

Nella seduta del 20 settembre 2018, con deliberazione n. 42, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato le suddette Linee guida per la XII<sup>a</sup> Legislatura (insediatasi a maggio 2018). Nelle citate indicazioni strategiche per l'attuale Legislatura<sup>66</sup> viene, tra l'altro, specificatamente evidenziato quale obiettivo permanente *“il miglioramento della qualità della produzione legislativa, sia per quanto riguarda i contenuti che le tecniche redazionali, con particolare attenzione alla chiarezza dei testi normativi e alla loro fattibilità”*.

A tal fine, riconosciuto *in primis* che la qualità della legislazione va perseguita dal punto di vista sostanziale (e non solo formale), viene ritenuto necessario adoperarsi per il potenziamento degli strumenti di valutazione della qualità della legislazione regionale e del suo impatto sul tessuto economico e sociale del territorio regionale. Ciò sulla base del presupposto per cui *“l'attività di analisi e valutazione preventiva e successiva di un intervento*

---

<sup>64</sup> Il riferimento è al Regolamento interno del Consiglio regionale a seguito della revisione organica pubblicata sul I° supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005 al BUR n. 44 del 2.11.2005

<sup>65</sup> Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale è stato approvato, da ultimo, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. In precedenza il richiamo va inteso all'articolo 37, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16.6.2005, come da ultimo modificato con deliberazione UP n. 34 del 31.7.2018.

<sup>66</sup> Le Linee programmatiche in argomento sono suddivise in sei aree funzionali che identificano, rispettivamente, un Consiglio regionale: protagonista e legislatore intelligente, che comunica efficacemente, che innova, garante dei diritti, organizzato e attento alle risorse, trasparente.

*normativo circa la sua adeguatezza nella tutela degli interessi sociali ed economici si pone ed impone come strumento imprescindibile per generare effettive politiche sociali, idonee ad incidere positivamente sulla collettività regionale”<sup>67</sup>.*

Le citate linee guida si soffermano pertanto sull’opportunità di valutare la definizione di una metodologia di analisi valutativa che sia in grado di attivare un circolo virtuoso “*che, partendo da una fase di ascolto delle formazioni economiche e sociali e del mondo delle autonomie, consenta di elaborare, anche attraverso tavoli tecnici che vedano l’apporto di competenze specialistiche del mondo universitario, documenti di lavoro che servano da base di discussione per una elaborazione legislativa più consapevole ed attenta ai bisogni della società regionale, di rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale*”. In linea con i principi riconosciuti a livello internazionale ai fini del miglioramento della regolazione, viene inoltre ritenuto vantaggioso privilegiare l’opportunità di revisionare, riordinare e semplificare la legislazione vigente anziché introdurre *tout court* nuove iniziative legislative.

Nella costruzione delle politiche regionali risulta inoltre di fondamentale importanza, accanto alle consolidate formali procedure di audizione degli attori istituzionali, il coinvolgimento e la partecipazione democratica dei cittadini, anche ricercando modalità e strumenti di ascolto e comunicazione innovativi, idonei a innescare un processo virtuoso di scambio tra il Consiglio regionale e la società regionale.

Una struttura consiliare indirizzata alla qualità della produzione legislativa e alla valutazione delle politiche intraprese necessita infine anche di un ripensamento organizzativo in un’ottica funzionale all’impiego, accanto alle consolidate professionalità nelle materie giuridico-amministrativo, di personale con competenze statistiche, sociali ed economiche. Ciò al fine di esercitare al meglio la capacità di osservazione e di interpretazione dei processi sociali ed economici che caratterizzano le dinamiche del tessuto regionale.

A seguito dell’approvazione delle citate Linee programmatiche delle attività della XII<sup>^</sup> Legislatura, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il Documento di pianificazione strategica per il triennio 2019-2020. Ai sensi degli articoli 2 e 3 del vigente Regolamento di contabilità<sup>68</sup>, detto Documento di pianificazione strategica, di durata almeno triennale, è lo strumento della programmazione del Consiglio

---

<sup>67</sup> Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la XII<sup>^</sup> Legislatura approvate con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 42 del 20.9.2018.

<sup>68</sup> Approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 10 dicembre 2015, n. 299.

regionale con il quale l'Ufficio di Presidenza, sulla base delle linee programmatiche dettate per la legislatura, individua le linee di attività per il periodo temporale di riferimento, gli obiettivi strategici da raggiungere e le conseguenti direttive per l'attuazione dei programmi, nonché le scelte e gli indirizzi strategici per la formulazione delle previsioni di spesa. Tra gli obiettivi strategici del triennio 2019-2021 individuati nel suddetto documento di pianificazione si evidenziano, ai fini che in questo contesto interessano, i seguenti due obiettivi inerenti la qualità della legislazione, con le corrispondenti azioni strategiche previste per il suddetto triennio e i risultati attesi:

Tabella 2 – Obiettivi strategici in materia di qualità della legislazione triennio 2019-2021

<p><b>Linea strategica 1- Un Consiglio regionale protagonista e legislatore intelligente</b></p> <p><b>Obiettivo strategico 1.1</b> <b>Miglioramento della qualità della legislazione</b> <b>Missione di Bilancio</b> 01 Servizi istituzionali, generali di gestione <b>Programma di Bilancio</b> 01 Organi istituzionali</p>
<p><b>Finalità</b> Fornire gli organi consiliari e i consiglieri regionali dei necessari strumenti conoscitivi e di analisi giuridica in ordine all'evoluzione della legislazione vigente, anche in adeguamento all'evoluzione del quadro giuridico europeo e nazionale e alla giurisprudenza costituzionale e ad obiettivi di qualità normativa dei progetti di legge sottoposti all'esame del Consiglio, in particolare sotto il profilo della copertura finanziaria e del rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato</p> <p><b>Contesto</b> Quadro normativo: costituzionale, Statuto, leggi statutarie, Regolamento interno Portatori di interesse: consiglieri, formazioni sociali, cittadini Risorse finanziarie: non è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie Risorse strumentali e umane: personale assegnato alle strutture interessate</p> <p><b>Azioni strategiche</b> <b>Azione strategica 1.1.1</b> Rafforzamento dell'attività di verifica preventiva dei progetti di legge, con particolare riferimento alla relazione tecnico finanziaria e agli aiuti di stato <b>Azione strategica 1.1.2</b> Analisi e ricognizione delle leggi regionali al fine di riordino normativo (testi unici) <b>Azione miglioramento 1.1.3</b> Implementazione di dossier di approfondimento in materia competenza regionale</p> <p><b>Risultati attesi</b> Potenziare la qualità della normazione Sviluppare l'attività di studio finalizzata alla revisione statutaria con analisi della dottrina, dei contributi delle formazioni sociali e delle possibili opzioni normative</p> <p><b>Strutture organizzative interessate</b> Area giuridico-legislativa Servizio Studi e assemblea Servizio Processo legislativo</p>

**Obiettivo strategico 1.3**

**Potenziare il ruolo del Consiglio regionale nell'attività di valutazione e controllo**

**Missione di Bilancio** 01 Servizi istituzionali, generali di gestione

**Programma di Bilancio** 01 Organi istituzionali  
10 Risorse umane

**Finalità**

Ottimizzazione delle conoscenze derivanti dall'attività di valutazione delle politiche pubbliche ai fini dell'esercizio della funzione legislativa

**Contesto**

Quadro normativo: articolo 8, comma 1, lett. k), LR 17/2007; articolo 138 quinquies Regolamento interno del Consiglio

Portatori di interesse: consiglieri, cittadini, imprese e formazioni sociali

Risorse finanziarie: risorse necessarie all'acquisizione di specifica formazione continua in materia

Risorse strumentali e umane: personale assegnato alle strutture interessate

**Azioni strategiche**

**Azione strategica 1.3.1** Sviluppo dell'attività di controllo e valutazione delle politiche pubbliche mediante un potenziamento dell'attività di supporto svolta dalle strutture organizzative a favore del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

**Risultati attesi**

Integrazione dell'attività di valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche e di controllo sull'attuazione delle leggi con l'attività delle Commissioni consiliari.

Lavoro sinergico tra le strutture consiliari al fine di potenziare il supporto al Comitato e alle Commissioni nell'attività di valutazione delle politiche pubbliche

**Strutture organizzative interessate**

Servizio Processo legislativo

Fonte: Documento di pianificazione strategica Consiglio regionale FVG per il triennio 2019-2020

A seguito dell'approvazione del Documento di pianificazione strategica per il triennio 2019-2020, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 104, nella seduta del 19 febbraio 2019, è stato approvato il Piano della prestazione 2019. Trattasi di un importante e dinamico documento di programmazione annuale<sup>69</sup> – da approvarsi, come previsto dall'articolo 34, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte dell'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale – che deve essere adottato in coerenza con il suddetto Documento di pianificazione strategica e con gli altri strumenti di programmazione finanziaria previsti dal Regolamento di contabilità (bilancio di previsione, bilancio gestionale, variazioni di bilancio). Il Piano della prestazione rappresenta la declinazione annuale, in termini di azioni e interventi operativi, degli obiettivi strategici pluriennali individuati nel suddetto Documento di pianificazione strategica. Esso si pone, tra l'altro, l'obiettivo di definire le priorità strategiche, gli obiettivi e gli interventi prettamente esecutivi per l'anno di riferimento, in termini di azioni da perseguire da parte delle strutture organizzative consiliari, compatibilmente con le risorse disponibili. La

<sup>69</sup> Articolo 39, comma 1, lett. a), l.r. 9 dicembre 2016, n. 18.

*performance* organizzativa annale, che viene costantemente monitorata, viene infine consuntivata (e valutata) nell'ambito della "Relazione sulla prestazione organizzativa" ove vengono esposti i risultati raggiunti nell'anno di riferimento.

Di seguito vengono esposti gli interventi strettamente operativi previsti nel Piano della prestazione 2019 - con l'indicazione della struttura direzionale consiliare coinvolta - concernenti gli obiettivi strategici e di miglioramento in materia di qualità della legislazione e orientati in particolare al miglioramento della qualità della legislazione e al potenziamento del ruolo del Consiglio regionale nell'attività di valutazione e controllo delle politiche pubbliche.

➤ **Obiettivo strategico 1.1 - Miglioramento della qualità della legislazione.**

- *Azione strategica 1.1.1 - Rafforzamento dell'attività di verifica preventiva dei progetti di legge, con particolare riferimento alla relazione tecnico finanziaria e agli aiuti di stato.*
  - Intervento 1.1.1.1: Monitoraggio e inserimento nella banca dati iter leggi delle relazioni tecnico finanziarie (RTF) presentate nel corso del 2019, con riferimento ai progetti di legge calendarizzati in Commissione (struttura interessata: Servizio Processo legislativo).
  - Intervento 1.1.1.2: Analisi delle criticità afferenti all'adozione di un testo normativo avente ad oggetto la revisione della disciplina degli assegni vitalizi spettanti agli ex Consiglieri regionali, secondo le previsioni della legge 145/2018 (articolo 1, commi 965, 966 e 967) (struttura interessata: Servizio Amministrativo).
- *Azione strategica 1.1.2 - Analisi e ricognizione delle leggi regionali al fine di riordino normativo (testi unici)*
  - Intervento 1.1.2.1: Messa a disposizione del Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito al quadro della legislazione regionale in specifici ambiti materiali (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione).
  - Intervento 1.1.2.2: Messa a disposizione del Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito al quadro della legislazione regionale in specifici ambiti materiali (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione).

- Intervento 1.1.2.3: Messa a disposizione del Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito al quadro della legislazione regionale in specifici ambiti materiali (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione).
- Intervento 1.1.2.4: Messa a disposizione del Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito al quadro della legislazione regionale in specifici ambiti materiali (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione).
- *Azione di miglioramento 1.1.3 - Implementazione di dossier di approfondimento in materia competenza regionale.*
  - Intervento 1.1.3.1: Analisi di documenti di interesse regionale (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione).
  - Intervento 1.1.3.2: Analisi di documenti di interesse regionale assegnati alla I Commissione (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione).
  - Intervento 1.1.3.3: Messa a disposizione dei Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito allo stato di attuazione della legislazione regionale (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione).
  - Intervento 1.1.3.4: Messa a disposizione dei Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito allo stato di attuazione della legislazione regionale (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione).
  - Intervento 1.1.3.5: Messa a disposizione dei Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito allo stato di attuazione della legislazione regionale (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione).
  - Intervento 1.1.3.6: Messa a disposizione dei Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito allo stato di attuazione della

legislazione regionale (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione).

- Intervento 1.1.3.7: Aggiornamento del regolamento interno del Consiglio regionale: raccolta e analisi delle esigenze di modifica (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione).
  - Intervento 1.1.3.8: Individuazione, riordino ed elaborazione degli elementi necessari all'attuazione delle disposizioni della legge 145/2018 (articolo 1, commi 965, 966 e 967) in materia di vitalizi spettanti agli ex Consiglieri regionali (struttura interessata: P.O. Pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti).
  - Intervento 1.1.3.9: Sviluppo e aggiornamento dell'archivio dei precedenti regolamenti relativi alla fase delle Commissioni (struttura interessata: P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione).
  - Intervento 1.1.3.10: Sviluppo e aggiornamento dell'archivio dei precedenti regolamentari relativi alla fase dell'Assemblea (struttura interessata: P.O. Assistenza assemblea).
  - Intervento 1.1.3.11: Monitoraggio del dibattito politico-istituzionale, della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza in tema di rapporti tra regionalismi differenziato e tutela della specialità (struttura interessata: Servizio Studi e Assemblea).
  - Intervento 1.1.3.12: Studio sull'applicazione della c.d. "Legge Severino" nell'ambito della sospensione della carica di Consigliere regionale (struttura interessata: Servizio Studi e Assemblea).
- *Obiettivo aziendale 1.1.4 – Efficientamento informatizzazione documenti contabili.*
    - Intervento 1.1.4.1: Miglioramento del progetto di informatizzazione dei documenti contabili nell'ambito delle leggi finanziarie e di bilancio (struttura interessata: Servizio Processo legislativo).



➤ **Obiettivo strategico 1.3 – Potenziare il ruolo del Consiglio regionale nell’attività di valutazione e controllo.**

- *Azione strategica 1.3.1 - Sviluppo dell’attività di controllo e valutazione delle politiche pubbliche mediante un potenziamento dell’attività di supporto svolta dalle strutture organizzative a favore del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.*
  - **Intervento 1.3.1.1:** Supporto alla realizzazione della missione valutativa n 1/XII “Verifica dell’attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore” (struttura interessata: Servizio Processo Legislativo).
- *Obiettivo aziendale 1.3.2 - Adeguamento del processo organizzativo conseguente alle modifiche regolamentari introdotte nella XII Legislatura relative all’attività di controllo.*
  - **Intervento 1.3.2.1:** Potenziamento del supporto istruttorio ai Consiglieri incaricati dell’esame delle relazioni informative pervenute dalla Giunta regionale (struttura interessata: Servizio Processo legislativo).

## 4 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NEL PROCESSO LEGISLATIVO REGIONALE

### 4.1 Le clausole valutative.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale "statutaria" n. 17 del 18 giugno 2007, il Consiglio regionale ha la facoltà di introdurre nei progetti di legge delle *"clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione"*.

Le clausole valutative inoltre, nella formulazione di cui all'articolo 138 *quinquies*, comma 2, lettera a), del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale, vengono puntualmente qualificate quali *"disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione"*.

Vengono di seguito prese in considerazione le clausole valutative presenti nella legislazione regionale a decorrere da quella prevista dalla legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 e fino a quella prevista dalla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 41.

#### 4.1.1 Il contenuto delle clausole valutative e le valutazioni che esse hanno prodotto.

La disamina del contenuto delle clausole valutative attualmente vigenti non può che prendere le mosse dal quadro normativo e organizzativo dianzi tratteggiato, nell'ambito del quale la qualità della legislazione, sul presupposto dell'esistenza di una conformità della norma ai parametri tecnico giuridici di legittimità ai quali essa deve attenersi, sottende l'esistenza di una pluralità di valori che spaziano da quelli (intrinseci) afferenti il modo di essere della disposizione legislativa, a quelli (estrinseci) concernenti la sua efficacia e il rapporto con la realtà sulla quale essa incide.

Pare opportuno premettere e ribadire che nella genesi e nell'applicazione delle clausole valutative è significativamente presente una componente tecnica che rileva sia sotto i diversi profili di rilevanza costituzionale tratteggiati nel paragrafo introduttivo (paragrafo 2.1) sia per

gli altri aspetti evidenziati in questo referto, ivi compresa in particolare la necessaria corrispondenza funzionale che deve sussistere tra la domanda valutativa e le finalità e gli obiettivi dichiarati dalla legge.

In ordine al contenuto delle clausole valutative la disposizione fondamentale si rinviene all'art. 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio regionale, che sotto il profilo sostanziale, le definisce come *“clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione”* e, sotto il profilo attuativo, come *“disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione”*.

Nell'arco di tempo preso in considerazione da questo referto (dal 2005 al 2018) e quindi in un periodo in cui, pressoché interamente, era vigente l'art. 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio regionale nella formulazione precedente alla modifica apportata nel marzo 2018, lo stesso Regolamento attribuiva al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione compiti estesi a valutazioni sulla qualità, come quello di esercitare un'attività di *“controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari”*. Del resto anche l'art. 7 della legge regionale statutaria prevede che il Consiglio *“promuova la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati”*, sulla base delle informative che sono state elaborate dall'Amministrazione

Tutto ciò premesso, la disamina condotta sul contenuto delle clausole e sull'applicazione che, nel periodo 2005 - 2018, esse hanno ricevuto attesta che l'attività finora svolta attiene in ampia prevalenza al controllo consiliare sull'attuazione della legge, di cui, per mezzo delle procedure previste dalle clausole valutative, sono state rilevate le modalità di attuazione, i tempi impiegati, gli aspetti finanziari, complessivi o settoriali, le caratteristiche dei beneficiari, le difficoltà incontrate nell'attuazione stessa, le disposizioni non attuate, i risultati conseguiti. È invece sostanzialmente rimasta sullo sfondo l'attività finalizzata a rilevare gli effetti prodotti dalla legge, secondo l'accezione tecnica di *“effetto”* in precedenza illustrata.

Come anticipato (paragrafo 2.1), da un punto di vista tecnico, per poter qualificare un evento come un *“effetto”* prodotto dalla legge è infatti necessaria un'analisi tecnica sulle relazioni causali che hanno generato l'evento, in un contesto in cui il rapporto tra il risultato atteso e

quello effettivamente realizzatosi e quello tra quest'ultimo e le risorse impiegate sono rispettivamente determinabili attraverso valutazioni di efficacia e di efficienza, che, a loro volta, richiedono la predisposizione di mezzi e strumenti per la loro rilevazione.

E in realtà la disamina dell'attuazione delle clausole valutative in relazione al contenuto delle informative non evidenzia un siffatto *modus operandi*, essendosi invece stabilmente attuata una puntuale rilevazione di dati quantitativi (nei contenuti sopra indicati) che possono risultare certamente utili, ma che da soli non sono esaurienti per formulare valutazioni sulla qualità della legge intesa in relazione agli effetti che essa è stata capace di produrre.

La qualità della legislazione non può infatti misurarsi esclusivamente sulla base di descrizioni e cognizioni di natura quantitativa, che consentono la conoscenza dei dati, ma non dei processi produttivi degli eventi.

Il compito che le clausole valutative attribuiscono prevalentemente al Consiglio<sup>70</sup> attiene infatti al "controllo sull'attuazione della legge", che viene sempre integrato da ulteriori compiti. Questi frequentemente attengono "alla valutazione dei risultati" derivanti dall'attuazione della legge, che talvolta sono riferiti a specifici argomenti o disposizioni della legge e talvolta sono richiamati solo genericamente. In alcuni casi al Consiglio viene richiesta non una "valutazione" dei risultati, ma una "verifica" degli stessi. Sussistono poi clausole che attribuiscono il compito della valutazione dei risultati all'Amministrazione che deve rendere l'informativa, la quale è tenuta a portare la sua valutazione all'attenzione del Consiglio. Talvolta l'Amministrazione è chiamata a "illustrare gli effetti della legge" o a "rendere periodicamente conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti".

Meno frequentemente, tranne che nei primi anni di vigenza delle clausole valutative prese in esame, l'ulteriore compito affidato al Consiglio ha per oggetto "l'efficacia", che viene in rilievo sia come "efficacia delle politiche poste in essere", con riferimento a determinate attività o a determinate disposizioni della legge, sia come "efficacia dei risultati". Anche in relazione all'efficacia, alcune clausole valutative ne rimettono la valutazione all'Amministrazione tenuta all'informativa al Consiglio o alla competente Commissione consiliare.

---

<sup>70</sup> In "Appendice" sono riportate tra l'altro una serie di tabelle che espongono analiticamente il contenuto di ogni clausola valutativa e la sua genesi; il soggetto tenuto all'informativa, l'oggetto di questa e la sua periodicità o data di scadenza ; le informative presentate per ogni clausola valutativa e le disamine che di loro sono state eseguite dai vari organismi competenti.

Nei primi anni di vigenza delle clausole valutative più frequente era invece la richiesta di “una valutazione dell’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della legge”, la cui elaborazione veniva richiesta all’Amministrazione ai fini della sua presentazione alla competente Commissione consiliare e soprattutto ai fini della futura programmazione del settore.

Richiamata la classificazione delle procedure valutative riportata nell’introduzione (paragrafo 2.1) di questo referto, pare che le procedure prevalentemente esperite dalla Regione possano ascrivere alla quarta casistica ivi individuata e cioè a “procedure che producono una misurazione quantitativa dell’attuazione della legge, cui possono essere associate valutazioni sull’utilità dell’intervento”.

La disamina che è stata condotta ha incontrato difficoltà a rinvenire valutazioni di stampo qualitativo sugli effetti prodotti dalle leggi. In genere le relazioni elaborate dal Comitato, dalle quali traspare comunque l’importanza del lavoro che è stato svolto, forniscono giudizi sul contenuto delle informative dell’Amministrazione, in relazione all’oggetto della clausola valutativa, descrivendone l’oggetto e sottolineandone i pregi e talvolta le lacune. Se però le disamine dipendenti dalle clausole valutative non fruiscono della predeterminazione di parametri con i quali confrontare la modificazione della realtà apportata dalla legge e le relazioni informative si limitano a riferire su come la legge ha modificato la realtà preesistente, le valutazioni sull’efficacia delle disposizioni introdotte dalla legge e in genere sulla qualità della stessa non possono che risultare di difficile effettuazione.

Una valutazione di qualità estrinseca (nel senso sopra precisato) presuppone infatti non solo una valutazione tra la situazione esistente prima e quella esistente dopo la legge, ma anche tra quest’ultima e quella che si sarebbe verificata se la legge non fosse stata promulgata.

Su questi temi può risultare utile ricordare quanto affermato dal Comitato stesso in una sua relazione afferente un’informativa resa ai sensi della clausola valutativa di cui alla l.r.4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese) (abrogata dalla l.r.31/2017), che all’epoca richiedeva all’Amministrazione di effettuare valutazioni sull’efficacia di talune disposizioni della legge<sup>71</sup>. Al riguardo il Comitato osservava che sarebbe

---

<sup>71</sup> Legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004). Art. 12 (Clausola valutativa).

1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell’Amministrazione regionale.

necessario” ... almeno per i progetti che prevedono investimenti più cospicui (ad es. sopra i 500.000 euro), avere una previsione dei tempi necessari alla realizzazione delle attività finanziate, dei risultati attesi e delle modalità operative con le quali si intende raggiungerli. Ciò dovrebbe servire ad avere un’idea delle dinamiche virtuose messe in moto dalla legge. Infine, nel più lungo periodo, .... ma la scelta della data deve basarsi su una conoscenza della durata e dei contenuti dei progetti finanziati - sarebbe necessario avere una prima analisi degli effetti prodotti dagli investimenti realizzati sulla performance delle imprese beneficiarie degli incentivi.

In questo modo, si potrebbe tentare una valutazione dell’efficacia – invocata dalla clausola valutativa – della politica regionale, intesa come la capacità dell’intervento pubblico di produrre un cambiamento positivo su alcune caratteristiche delle imprese finanziate.

Per riuscire ad avere un’analisi di questo tipo, è però opportuno predisporre fin da adesso una strategia di analisi e di raccolta delle informazioni necessarie; tale strategia dovrebbe riguardare non solo le imprese che hanno ottenuto il finanziamento regionale, ma anche quelle che non hanno partecipato alla politica. Le prime relazioni di Giunta dovrebbero dare un segnale su come la Regione si sta attrezzando per rispondere anche a queste domande”.

Ed ancora, sempre il Comitato, in un periodo in cui le clausole valutative richiedevano valutazioni sull’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della legge, osservava a proposito della relazione resa dall’Amministrazione in ossequio alla clausola valutativa di cui all’art. 8 della l.r. 12/2005 <sup>72</sup> che “...la norma dell’art. 8 pone l’aspettativa di un documento qualificabile come “rapporto di valutazione”, che cioè contenga l’analisi degli interventi realizzati con verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi declinati nel Piano e con impiego delle strategie analitiche ivi previste (ricorso ad indicatori ... nonché elementi di giudizio sul piano dell’efficacia). La relazione non sembra in tal senso propriamente corrispondere alle previsioni di legge secondo la declinazione fattane nel Piano 2008-2010, come peraltro si può evincere con immediatezza dal titolo “Azioni regionali in materia di diritto allo studio universitario ai fini della valutazione. ...”: se pure essa illustra gli

---

2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli-Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.

3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.

4. La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa].

<sup>72</sup> Legge regionale 23 maggio 2005 n.12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario).

*interventi realizzati e i dati del funzionamento e della gestione degli ERDISU, risulta manchevole degli elementi che qualificano un rapporto di valutazione e si propone pertanto nella veste di informativa sulle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale e sulla gestione degli interventi da parte degli Erdisu....)”.*

Per quanto riguarda la fondamentale predeterminazione dei risultati attesi, in funzione dei quali valutare i risultati conseguiti, può essere utile richiamare quanto affermato da questa Sezione, nell'ambito della relazione sulla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa del 2015 (deliberazione 25 febbraio 2016 n. 36) a proposito degli auspicabili contenuti che dovrebbe avere la relazione tecnico normativa, che assieme a quella tecnico finanziaria, costituisce documento fondamentale del procedimento volto alla promulgazione della legge regionale:

*“Altra importante novità intervenuta nell'esercizio 2015 è l'adozione da parte della Giunta regionale (con delibera n. 509 del 20 marzo 2015) di una scheda, suddivisa in tre sezioni, di analisi tecnico-normativa. La scheda è obbligatoria per i disegni di legge di iniziativa giuntale a decorrere dal 1° aprile 2015.*

*È stato cioè attivato uno strumento potenzialmente molto utile per dare contezza di aspetti fondamentali dell'intervento normativo, quali l'analisi del contesto normativo e degli effetti attesi dalla legge. Sotto il primo profilo assume particolare rilievo la prevista indicazione dell'oggetto, analisi, necessità o ragioni dell'intervento legislativo, anche alla luce della programmazione regionale. Sotto il secondo profilo è importante sottolineare che la seconda parte della scheda deve esporre, tra l'altro, gli effetti attesi dall'atto normativo al livello organizzativo e a quello amministrativo. A questo proposito si può osservare che un'analisi preventiva particolarmente virtuosa dovrebbe consentire un marcato collegamento tra gli effetti attesi e le necessità o ragioni dell'intervento legislativo in relazione alla programmazione regionale e quindi dovrebbe valorizzare gli elementi dai quali poter successivamente dedurre, nelle sedi istituzionali a ciò deputate, valutazioni di merito sugli esiti effettivamente prodotti dalla legge<sup>73</sup>. Una siffatta integrazione delle valutazioni preventive potrebbe condurre al superamento del limite, attualmente previsto per la scheda di analisi tecnico normativa, secondo cui l'indicazione circa gli effetti attesi si riferisce ai soli aspetti giuridici e amministrativi (e quindi a fenomeni di rilevanza meramente*

---

<sup>73</sup> La terza sezione della scheda è volta a richiamare l'attenzione sull'applicazione delle regole contenute nel manuale di drafting (delib. n. 1575 di data 11.8.2008). Essa contiene pertanto una check list del rispetto delle regole di drafting maggiormente significative. Si tratta, in particolare, della verifica del rispetto delle regole per la scrittura del titolo dell'atto e delle rubriche degli articoli e per la strutturazione dell'atto; della verifica delle definizioni normative; della verifica della chiarezza degli elenchi; della verifica della correttezza dei riferimenti normativi, con particolare riguardo all'obbligo di citare l'atto base e non gli atti modificativi; infine dell'individuazione di disposizioni retroattive, interpretative o derogatorie.

*giuridico formale). Va inoltre rilevato che in virtù della loro peculiarità, sono esclusi dall'analisi tecnico-normativa i disegni di legge finanziaria, di assestamento di bilancio e di manutenzione.*

*La scheda è stata per la prima volta utilizzata ai fini dell'adozione della legge regionale n. 12 del 22 maggio 2015.*

*Salve le verifiche sulle modalità di utilizzo del nuovo strumento di valutazione e sugli effetti che in concreto ne deriveranno, va conclusivamente sottolineato come la sinergia, che deriva dalla completezza di una preventiva analisi finanziaria sulla necessità della spesa e dalla congruità delle preventive valutazioni circa l'incidenza e gli effetti sostanziali che la nuova legge è destinata a produrre, costituisca una tutela anticipata di fondamentali valori costituzionali, cui l'attività della pubblica Amministrazione deve sempre riferirsi".*

Sullo stesso tema della rilevanza della predeterminazione dei risultati attesi, una maggiore utilità delle procedure effettivamente esercitate può essere raggiunta nei casi in cui il controllo sull'attuazione della legge e sui risultati da essa conseguiti può giovare dell'esistenza di piani o programmi di attività, che evidenzino con chiarezza gli obiettivi da conseguire. Anche se redatti in sede amministrativa e nell'attuazione della legge e salve le interferenze con i controlli amministrativi interni di più elevato livello, questi documenti programmatori consentono comunque di individuare un rapporto tra gli esiti del controllo sull'attuazione della legge e dei parametri predeterminati, che si presta a utili valutazioni.


Analoga utilità potrebbe conseguire dalla comparazione dei risultati derivanti dai controlli sull'attuazione della legge che si susseguono nel tempo, ove l'esito del controllo precedente può costituire elemento di raffronto con quello del controllo successivo. Anche in questo caso si potrebbero ottenere utili elementi per una valutazione di più ampio respiro. Ciò presuppone però il rispetto delle tempistiche previste dalle clausole valutative, che però, come si dirà in prosieguo (paragrafo 4.1.6) avviene in misura assai limitata.

In conclusione, pare che il contenuto delle clausole valutative e l'attività che conseguentemente è stata svolta dagli apparati regionali coinvolti nelle procedure si siano prevalentemente orientati verso analisi e valutazioni sull'attuazione che la legge ha ricevuto, piuttosto che sugli effetti che essa ha prodotto, con la conseguenza che la qualità della legislazione è stata verificata con riferimento ai quei valori intrinseci afferenti i contenuti e il modo di essere della legge di cui sopra si è detto e non con riferimento all'"impatto" che essa ha determinato sulla realtà socio economica.



Nel prosieguo di questo referto si darà conto del seguito che hanno avuto le clausole valutative e cioè dell'attuazione che esse hanno ricevuto, mentre fin d'ora si può affermare che, salvo qualche isolata eccezione<sup>74</sup>, non sono stati rinvenuti elementi che abbiano consentito di collegare gli esiti di tali attuazioni a successivi provvedimenti legislativi che ne abbiano in qualche modo fruito. Questa conclusione soffre ovviamente i limiti dell'istruttoria, che, per quanto ampia, si è basata esclusivamente sulla lettura dei lavori preparatori di nuovi interventi legislativi, specie di quelli che si caratterizzavano per una significativa modifica di situazioni derivanti da precedenti interventi legislativi. Del resto, allo specifico quesito istruttorio finalizzato a individuare, nelle linee generali, gli effetti prodotti dalle relazioni informative inerenti alle clausole valutative in essere, la Presidenza del Consiglio ha precisato che *“ad avviso di questa Presidenza, non è possibile stabilire una stretta e sicura connessione tra l'esame delle relazioni informative da parte del Consiglio regionale e le successive modifiche apportate ai provvedimenti legislativi oggetto di valutazione.”* Nella stessa sede è stato anche precisato che le informative trasmesse al Consiglio regionale dall'Amministrazione vengono inoltrate a tutti i Consiglieri regionali e che le stesse e i correlati documenti di fonte consiliare sono pubblicati sul sito web del Consiglio.

**Grafico 2 – Clausole valutative approvate dal 2005 al 2018**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

<sup>74</sup> È il caso della missione valutativa sull'edilizia residenziale pubblica dalla quale è conseguita la promulgazione della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1.

## 4.1.2 La genesi delle clausole valutative

Si è in precedenza evidenziata (paragrafo 3.2) l'importanza della componente tecnica che deve essere presente nella formulazione della clausola valutativa: ciò vale in particolare per la domanda valutativa che deve essere correlata in modo pertinente con le finalità dichiaratamente perseguite dalla legge in modo tale da poter costituire un utile strumento di indirizzo per le future valutazioni sugli effetti prodotti dalla legge o comunque sull'attuazione che la stessa ha ricevuto.

In questo contesto è evidente il contributo che il Comitato può apportare per il ruolo e significato tecnico e specialistico che è connaturale alla sua funzione. Non si può al riguardo trascurare che l'attività valutativa che gli compete ex post in ordine alla determinazione degli effetti prodotti dalla legge è alimentata da cognizioni sostanziali e procedurali di carattere tecnico; allo stesso modo non può prescindere da osservazioni e considerazioni di prevalente natura tecnica il sussidio che il Comitato può esercitare per la formulazione di una domanda valutativa che sia, quanto più possibile, in grado di agevolare la successiva rilevazione degli effetti prodotti dall'attuazione della legge, nel perseguimento degli obiettivi che la stessa intendeva raggiungere.

Con riferimento alla fase della genesi delle clausole valutative si rimanda alla corrispondente tabella esposta nell'Appendice alla presente relazione. Dai dati esaminati emerge che, delle quarantuno clausole valutative oggetto di analisi, quindici sono state proposte direttamente nei progetti/disegni di legge<sup>75</sup>, undici sono esito di discussione in sede di esame del progetto di legge da parte della Commissione competente per materia (o del Comitato ristretto nominato in seno alla medesima Commissione), mentre quindici clausole sono state proposte in sede di esame da parte dell'Assemblea. Preme sottolineare che la fase dell'iter legislativo nella quale viene inserita la clausola valutativa rileva in tanto in quanto, in particolare per le clausole inserite per effetto di emendamenti d'Aula, la vigente normativa di cui all'articolo 138 *quinquies* del Regolamento interno del Consiglio regionale non prevede alcuna preventiva (né


---

<sup>75</sup> Solo in due casi (l.r. 4/2013 e l.r. 27/2017) il testo della clausola definitivamente approvato coincide con il testo originariamente proposto nel disegno di legge; negli altri casi il testo definitivo è frutto di emendamenti al disegno di legge presentati in Commissione o in Aula. Inoltre, in un caso, riferito alla l.r. 15/2015, la clausola valutativa era stata proposta nel testo del progetto di legge n. 47/2014 ma non nel successivo testo unificato (collegato alla citata proposta n. 47/2014 e alla proposta di legge n. 87/2015): successivamente la clausola è stata reinserita definitivamente con emendamento d'Aula.

concomitante, né successiva) consultazione del Comitato che quindi non è in grado di offrire il suo apporto tecnico<sup>76</sup>. Al Comitato spetta infatti (per quanto a questi fini interessa) il compito di “formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l’inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all’esercizio del controllo e della valutazione” unitamente all’onere di “rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni competenti per materia sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge”<sup>77</sup>.

Pare infine doveroso precisare che il parere espresso dal Comitato, proprio perché non è vincolante, non sempre è stato tenuto in debito conto in sede di esame del progetto di legge<sup>78</sup>.

**Grafico 3 – Genesi delle clausole valutative approvate**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

<sup>76</sup> Si osserva che in un caso, riferito alla l.r. n. 5/2012, in sede di esame da parte del Comitato ristretto istituito presso la competente Commissione consiliare è stato inserito un articolo rubricato “Clausola valutativa” il cui contenuto è stato rimesso all’apporto tecnico del Comitato: tale organo si è espresso nella seduta n. 43 del 28.9.2011 e la formulazione della clausola valutativa proposta è stata successivamente recepita dall’Assemblea in sede di esame d’Aula.

<sup>77</sup> Detti compiti, nella medesima formulazione, erano già previsti nell’ex art. 41 del Regolamento interno revisionato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2005. A seguito delle modifiche introdotte attraverso la delibera del Consiglio regionale 25.10.2007 (art. 14, c. 1 e art. 5, c. 1) l’articolo 41 del citato Regolamento interno è stato modificato ed è stato introdotto l’articolo 138 quinquies che riporta, tra i compiti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, quelli citati (art. 138 quinquies comma 2, lett. a) e b)).

<sup>78</sup> A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, si evidenzia la clausola valutativa inserita nella legge regionale n. 4/2013 che, benché esaminata e riformulata dal Comitato in sede di espressione del parere di competenza, è stata approvata dall’Aula nella sua forma originaria senza recepimento del parere, nonché la clausola valutativa inserita nella legge regionale n. 23/2014 nei confronti della quale il parere reso dal Comitato è stato solo in parte recepito.

### 4.1.3 L'abrogazione e le modifiche delle clausole valutative

Delle quarantuno clausole valutative complessivamente approvate dal Consiglio regionale nel periodo compreso tra il 2005 e il 2018<sup>79</sup>, sei risultano abrogate<sup>80</sup> da leggi regionali intervenute successivamente. Trattasi in particolare delle clausole valutative riferite alle seguenti leggi regionali:

- L.r. 9 agosto 2012, n. 16 relativa a interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione (articolo 31 “Valutazione degli interventi” abrogato dall’articolo 40, comma 1, lettera a) della l.r. n. 21/2014);
- L.r. 21 maggio 2009, n. 10 relativa all’insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia (legge regionale n. 10/2009 abrogata dall’articolo 56, comma 1, lettera nnn) della l.r. n. 13/2018 a decorrere dall’1.1.2019);
- L.r. 23 maggio 2007, n. 12 relativa alla promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani (legge regionale n. 12/2007 abrogata dall’articolo 36, comma 1, lettera a) della l.r. n. 5/2012);
- L.r. 23 maggio 2005, n. 12 relativa alle norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario (legge regionale n. 12/2005 abrogata dall’articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. n. 16/2012);
- L.r. 4 marzo 2005, n. 5 contenente norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati (legge regionale n. 5/2005 abrogata dall’articolo 9, comma 20, lettera a), della l.r. n. 9/2008);
- L.r. 4 marzo 2005, n. 4 inerente interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004 (articolo 12 “Clausola valutativa” abrogato dall’articolo 2, comma 21 della l.r. n. 31/2017).

---

<sup>79</sup> Sette clausole sono state approvate nel 2005, due nel 2006, due nel 2007, tre nel 2009, una nel 2010, una nel 2011, tre nel 2012, tre nel 2013, sei nel 2014, tre nel 2015, due nel 2016 e otto nel 2017.


<sup>80</sup> Per una delle sei clausole valutative abrogate, l’abrogazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. Trattasi in particolare dell’articolo 3 della L.R. n. 10/2009 (“Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia”).

In merito alle suddette abrogazioni va evidenziato che, in tre dei sei casi su esposti, la legge che ha abrogato la clausola valutativa ripropone essa stessa nel testo una clausola valutativa<sup>81</sup> con riferimento alla stessa materia della norma abrogata. Si evidenzia inoltre che la legge regionale n. 12/2005, in materia di diritto allo studio, è stata abrogata dalla l.r. n. 16/2012. Quest'ultima ha altresì inserito una rinnovata clausola valutativa - inerente la materia di cui trattasi - e tale clausola è stata a sua volta abrogata dalla l.r. n. 21/2014. Anche detta legge ha introdotto una (riveduta) clausola valutativa<sup>82</sup>, tuttora vigente, con riferimento alla citata materia del diritto allo studio.

Il confronto tra i testi delle clausole ante e post abrogazione, la cui evidenza è esposta in apposita tabella inserita nell'Appendice alla presente relazione, consente di effettuare una prima valutazione in merito al contenuto delle informative da predisporre in ottemperanza alle suddette clausole: i dati richiesti, infatti, risultano, nel tempo, maggiormente orientati a rispondere a specifici quesiti valutativi piuttosto che a offrire una generica rassegna dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi.

L'evidenza sinottica della situazione delle clausole valutative approvate e abrogate nel periodo di riferimento viene esposta nel grafico che segue.

**Grafico 4 - Situazione clausole valutative approvate e abrogate**



Fonte: Corte dei conti - Sezione di controllo del FVG

Con riferimento, in generale, al numero di clausole valutative approvate per ciascuno degli anni evidenziati, si segnala che gli anni 2008, 2013 e 2018 hanno visto l'insediamento di una


<sup>81</sup> Trattasi in particolare della l.r. 16/2012 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), della l.r. 21/2014 (norme in materia di diritto allo studio universitario) che ha peraltro abrogato la clausola valutativa della anzidetta l.r. 16/2012, nonché della l.r. 5/2012 (legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

<sup>82</sup> Il riferimento è all'articolo 10 della l.r. n. 21/2014.

nuova legislatura e, di conseguenza, “scontano” le tempistiche legate al rinnovo, oltre che degli Amministratori regionali (tenuti tra l’altro a presentare le informative richieste dalle clausole già approvate), dei componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione<sup>83</sup>  
84.

Di seguito si espone l’evidenza delle clausole valutative approvate per ciascuna Legislatura (terminata) interessata dal fenomeno<sup>85</sup>.

**Grafico 5 - Situazione clausole valutative approvate per Legislatura di riferimento**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

#### 4.1.4 Le materie interessate dalle clausole valutative

Per quanto concerne gli ambiti di intervento oggetto di controllo e valutazione da parte del legislatore regionale attraverso il meccanismo delle clausole valutative, si segnala che le informative richieste dalle norme in esame coinvolgono diversi settori. Trattasi in particolare di quelli concernenti:

- l’istruzione (l.r. n. 41/2017, l.r. n. 10/2009);

<sup>83</sup> L’articolo 41 del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che, all’inizio della legislatura, il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i gruppi consiliari, proceda alla costituzione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, dandone comunicazione al Consiglio. Il presidente del Consiglio, su designazione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari, nomina i componenti del Comitato in numero di dieci in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione. Alla carica di Presidente del Comitato sono eleggibili solo Consiglieri di opposizione.

<sup>84</sup> Si ricorda che il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, introdotto con la modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale operata nel 2005, è diventato operativo nel febbraio 2006. In precedenza (da aprile 2004 a ottobre 2005), i compiti assegnati al Comitato erano svolti dalla Commissione speciale per il controllo dell’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali.

<sup>85</sup> Si è ritenuto di escludere l’attuale XII^ Legislatura in corso, in quanto insediatasi recentemente (maggio 2018).

- la formazione professionale (l.r. n. 27/2017);
- i problemi della famiglia e le politiche per la famiglia (l.r. n. 40/2017, l.r. n. 11/2006);
- le politiche per la cittadinanza sociale (l.r. n. 6/2006);
- la tutela dell'ambiente e in particolare lo smaltimento dei rifiuti (l.r. n. 34/2017);
- il tempo libero (l.r. n. 33/2017);
- l'assistenza sanitaria e ospedaliera (l.r. n. 13/2017), compresa la medicina preventiva (l.r. n. 1/2014), la farmaceutica (l.r. n. 2/2013) e la programmazione e organizzazione sanitaria e ospedaliera (l.r. n. 7/2009);
- la cooperazione (l.r. n. 4/2017);
- il personale del Comparto unico regionale (l.r. n. 18/2016);
- l'edilizia residenziale e pubblica (l.r. n. 1/2016);
- la Centrale unica di committenza regionale (l.r. n. 26/2014);
- il commercio (l.r. n. 23/2014, l.r. n. 29/2005);
- il volontariato (l.r. n. 22/2014, l.r. n. 23/2012);
- l'assistenza scolastica e in particolare il diritto allo studio (l.r. n. 21/2014, l.r. n. 12/2005, l.r. 16/2012);
- le politiche giovanili (l.r. n. 5/2012, l.r. n. 12/2007);
- il sistema informativo regionale (l.r. n. 9/2011);
- il sostegno alla mobilità su strada e la riduzione dell'inquinamento (l.r. n. 14/2010);
- la polizia locale (l.r. n. 9/2009);
- le lingue locali o minoritarie (l.r. n. 29/2007);
- i servizi per la prima infanzia (l.r. n. 20/2005);
- i problemi del lavoro e interventi per l'occupazione (l.r. n. 18/2005, l.r. n. 7/2005);
- l'immigrazione (l.r. n. 5/2005);
- il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (l.r. n. 4/2005) e delle imprese in generale (l.r. n. 3/2015) e l'industria (l.r. n. 4/2013).

L'elenco suesposto non comprende le leggi "multisetoriali", ovvero quelle che prevedono azioni che coinvolgono contemporaneamente molteplici ambiti di intervento, nel cui testo è stata comunque riscontrata la presenza di clausole valutative attinenti ai settori di seguito indicati:

- l.r. n. 9/2013 concernente i settori dell'industria, commercio, artigianato, del turismo e industria alberghiera e del credito e delle partecipazioni azionarie.
- l.r. n. 4/2014 concernente i settori dell'artigianato, l'organizzazione turistica, i trasporti, il credito e le partecipazioni azionarie e lo smaltimento dei rifiuti;
- l.r. n. 15/2015 concernente i settori dell'assistenza sociale, nonché i problemi del lavoro e gli interventi per l'occupazione;
- l.r. n. 31/2015 concernente i settori dell'immigrazione e della programmazione e organizzazione socio-assistenziale;
- l.r. n. 7/2017 concernente i settori della formazione professionale, delle politiche giovanili e dei problemi del lavoro e interventi per l'occupazione.

#### **4.1.5 L'oggetto delle informative**

Per quanto concerne gli oneri informativi previsti dalle clausole in argomento, nell'Appendice alla presente relazione è esposta una tabella che sintetizza, per ciascuna legge regionale interessata, le caratteristiche dell'adempimento in termini di soggetto su cui ricade l'onere di predisporre l'informativa, oggetto della medesima informativa e periodicità di presentazione. Dai dati esaminati si evince che, salvo in un caso in cui il documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti a seguito della legge viene richiesto alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario (l.r. n. 16/2012), i soggetti tenuti a fornire le informazioni richieste dalle clausole ai fini delle successive valutazioni sono gli Amministratori regionali ovvero i componenti della Giunta regionale o l'Assessore di riferimento per la materia trattata. Dal punto di vista formale, tutte le informative vengono richieste sotto forma di relazioni o di rapporti di valutazione sui risultati conseguiti.

Quanto alla periodicità, diverse clausole valutative, peraltro riferite alle leggi regionali di più recente emanazione, richiedono un primo riscontro informativo decorso un anno dall'entrata in vigore della legge<sup>86</sup> o con una scadenza prestabilita<sup>87</sup>, seguito da ulteriori relazioni o rapporti di valutazione con un diverso orizzonte temporale di riferimento; le restanti informative

---

<sup>86</sup> Trattasi delle seguenti leggi: l.r. 40/2017, l.r. 33/2017, l.r. 7/2017, l.r. 1/2016, l.r. 21/2014, l.r. 5/2012.

<sup>87</sup> Trattasi delle seguenti leggi: l.r. 34/2017, l.r. 13/2017, l.r. 4/2017, l.r. 15/2015, l.r. 3/2015, l.r. 4/2014.



previste seguono una cadenza annuale<sup>88</sup>, biennale<sup>89</sup>, triennale<sup>90</sup> o devono essere inoltrate su specifica richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti<sup>91</sup>. Fa eccezione la clausola valutativa inerente la legge regionale n. 15/2015 - concernente misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito - che, oltre a una prima relazione informativa da presentarsi entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del Regolamento di attuazione della misura introdotta, prevede un unico rapporto di valutazione, da far pervenire entro i tre mesi seguenti il triennio di sperimentazione della misura previsto dalla legge medesima, senza richiedere alla Giunta regionale ulteriori successivi adempimenti informativi.

Si osserva, con riferimento alla clausola valutativa di cui all'articolo 31 dell'abrogata legge regionale n. 16/2012, che prevedeva la presentazione con cadenza triennale, da parte della Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, di un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti - predisposto sulla base della relazione presentata alla Direzione competente dall'ARDISS - sugli interventi realizzati nel triennio di riferimento, che l'abrogazione dell'articolo di cui trattasi è intervenuta prima della scadenza della presentazione della prima informativa (il primo triennio di vigenza della legge terminava infatti nell'agosto 2015 mentre l'articolo 31 della legge in argomento è stato abrogato dalla legge regionale n. 21/2014 vigente dal 20 novembre 2014). Tuttavia, come già evidenziato in precedenza, si segnala che la legge regionale n. 21/2014, che ha abrogato la legge regionale n. 16/2012 di cui trattasi, ha introdotto una nuova clausola valutativa<sup>92</sup>, tuttora vigente, recante dei rinnovati oneri informativi con riferimento alla citata materia del diritto allo studio.

<sup>88</sup> Trattasi delle seguenti leggi: l.r. 4/2013, l.r. 23/2012, l.r. 9/2011, l.r. 14/2010, l.r. 10/2009, l.r. 9/2009, l.r. 7/2009, l.r. 29/2007, l.r. 18/2005, l.r. 4/2005. Per quanto concerne la l.r. n. 29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) si segnala che, oltre alla relazione annuale sullo stato di attuazione della legge medesima, la clausola valutativa prevede la predisposizione di un rapporto quinquennale sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana, da inoltrare prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

<sup>89</sup> Trattasi delle seguenti leggi: l.r. 18/2016, l.r. 26/2014, l.r. 2/2013, l.r. 7/2005.

<sup>90</sup> Trattasi delle seguenti leggi: l.r. 41/2017, l.r. 40/2017, l.r. 34/2017, l.r. 33/2017, l.r. 27/2017, l.r. 13/2017, l.r. 7/2017, l.r. 4/2017, l.r. 1/2016, l.r. 31/2015, l.r. 3/2015, l.r. 23/2014, l.r. 22/2014, l.r. 21/2014, l.r. 1/2014, l.r. 16/2012, l.r. 5/2012, l.r. 12/2007, l.r. 11/2006, l.r. 6/2006, l.r. 29/2005, l.r. 20/2005, l.r. 12/2005, l.r. 5/2005.

<sup>91</sup> Trattasi della l.r. n. 4/2014 e della l.r. n. 9/2013; per entrambe le leggi citate il Comitato ha esercitato la richiesta dell'informativa.

<sup>92</sup> Il riferimento è all'articolo 10 della l.r. n. 21/2014.

#### 4.1.6 Lo stato di attuazione degli adempimenti informativi

Lo stato degli adempimenti informativi in esito alle clausole valutative introdotte, nonché la situazione concernente l'esame, da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, delle medesime informative, unitamente alle informazioni inerenti gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame, vengono esposti in apposita tabella nell'Appendice alla presente relazione.

Con riferimento ai dati esaminati, preliminarmente si osserva che per nove<sup>93</sup> delle quarantuno leggi oggetto di analisi l'onere informativo previsto dalla clausola verrà interamente a scadere successivamente al 31 dicembre 2018. Inoltre per ulteriori sei leggi regionali<sup>94</sup> gli articoli delle clausole valutative risultano abrogati (ivi compresa la l.r. 10/2009 che è stata abrogata dalla l.r. n. 13/2018 a decorrere dall'1.1.2019). Per quanto concerne le restanti ventisei leggi regionali che rilevano nel contesto della verifica, allo stato attuale, degli inadempimenti procedurali, la tabella menzionata evidenzia che solamente per diciotto leggi regionali sono state prodotte delle informative in ottemperanza alle clausole valutative (i cui termini risultano scaduti entro dicembre 2018)<sup>95</sup>. Peraltro, nei confronti di dette diciotto leggi, non sempre gli oneri informativi previsti dalle clausole risultano completamente ed esattamente adempiuti<sup>96</sup> e, talvolta, risultano eseguiti incostantemente<sup>97</sup>.

<sup>93</sup> Trattasi delle leggi regionali n. 41/2017, n. 40/2017, n. 34/2017, n. 33/2017, n. 27/2017, n. 13/2017, n. 4/2017, n. 18/2016 e n. 31/2015.

<sup>94</sup> Trattasi delle leggi regionali n. 16/2012, n. 10/2009, n. 12/2007, n. 12/2005, n. 5/2005 e n. 4/2005.

<sup>95</sup> Per le seguenti leggi regionali non risulta presentata nessuna relazione informativa in ottemperanza alla corrispondente clausola valutativa: l.r. n. 7/2017, l.r. n. 1/2016, l.r. n. 26/2014, l.r. n. 23/2014, l.r. n. 22/2014, l.r. n. 9/2011, l.r. n. 20/2005, l.r. 18/2005.

<sup>96</sup> In proposito si segnala che: per la l.r. n. 21/2014 è stata presentata la prima relazione decorso un anno dall'entrata in vigore della legge ma non il rapporto di valutazione alla chiusura del primo triennio; per la l.r. n. 4/2014 è stata presentata l'informativa su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ma non la prima relazione entro il mese di ottobre 2014 che dà conto dello stato di attuazione degli interventi finanziati; per la l.r. n. 29/2007 è stata presentato il rapporto informativo quinquennale sui risultati ottenuti ma non le relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge.

<sup>97</sup> Il riferimento è alle seguenti leggi regionali: l.r. n. 21/2014 (che prevede una prima relazione che dà conto dello stato degli interventi evidenziando le criticità e un successivo rapporto di valutazione da presentarsi entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio) per la quale è stata presentata la sola prima relazione nel 2016 sullo stato degli adempimenti; l.r. n. 4/2014 (che prevede una prima relazione con scadenza a ottobre 2014 sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e successive informative su richiesta del Comitato LCV) per la quale è stata presentata solo un'informativa nel 2016 in ottemperanza a una richiesta del Comitato; l.r. n. 4/2013 (che prevede una relazione annuale da trasmettersi a partire dall'anno 2014) per la quale è stata presentata una sola relazione nel 2016; l.r. n. 2/2013 (che prevede una relazione biennale da trasmettersi entro il mese di febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento) per la quale è stata presentata una sola relazione nel 2016 (la seconda è scaduta il mese di febbraio 2018 ma non è stata ancora presentata); l.r. n. 23/2012 (che prevede una relazione annuale) per la quale sono state presentate solamente due relazioni riferite al 2015 e al 2016; la l.r. n. 5/2012 (che prevede una prima relazione decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivi rapporti triennali sui risultati conseguiti) per la quale sono state presentate solamente due relazioni presentate nel 2016 ovvero la prima inerente l'attuazione della legge e una relazione concernente il periodo 2012-2015; la l.r. n. 14/2010 (che prevede una relazione annuale) per la quale sono state

Come già in passato rilevato dalla Sezione<sup>98</sup> si evidenzia nuovamente come la periodicità della presentazione delle relazioni da parte dei soggetti tenuti all'adempimento informativo risulta spesso ancora disattesa, pur tenuto conto che l'inoltro tardivo della prima informativa prevista a seguito dell'emanazione della legge può essere ragionevolmente imputato, in alcuni casi, al protrarsi delle tempistiche di attuazione del provvedimento normativo.

Di seguito si espone un quadro sinottico della situazione delle relazioni informative presentate entro il 31 dicembre 2018 in ottemperanza alle clausole valutative oggetto di analisi<sup>99</sup>.


---

presentate solamente tre relazioni riferite al 2013, al 2015 e al 2016; l.r. 9/2009 (che prevede una relazione annuale) per la quale sono state presentate solamente due relazioni (una riferita al biennio 2009-2010 e una riferita al 2011); l.r. 7/2009 (che prevede una relazione annuale entro febbraio) per la quale sono state presentate solo quattro relazioni (una riferita al 2009-2010, una riferita al 2010, una riferita al 2011 e una riferita al 2015-2016); l.r. n. 29/2007 (che prevede una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e rapporti quinquennali sui risultati ottenuti) per la quale è stato presentato un solo rapporto informativo quinquennale nel 2013; l.r. 11/2006 (che prevede una relazione triennale entro il 30 giugno successivo al triennio di riferimento) per la quale è stata presentata la sola relazione riferita al triennio 2009-2011; l.r. 6/2006 (che prevede una relazione triennale) per la quale è stata presentata una sola relazione nel dicembre 2010; l.r. 29/2005 (che prevede una relazione triennale) per la quale sono state presentate solo le ultime tre relazioni scadute (una riferita al triennio 2009-2011, una riferita al triennio 2012-2014 e una riferita al triennio 2015-2017); l.r. 7/2005 (che prevede una relazione biennale) per la quale è stata presentata solamente la relazione contenente i dati 2007-2009.

<sup>98</sup> Si veda la Relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013 di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 118/2014 (pag. 718 e seguenti).

<sup>99</sup> Si evidenzia che per sei leggi regionali gli articoli delle clausole valutative risultano abrogati (ivi compresa la l.r. 10/2009 che è stata abrogata dalla l.r. n. 13/2018 a decorrere dall'1.1.2019).

**Grafico 6 – Informative presentate entro il 31 dicembre 2018 in ottemperanza a clausole valutative**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

Si segnala che l'articolo 138 *quinquies* del Regolamento interno del Consiglio regionale assegna, tra l'altro, al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, il compito di "verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore". Il medesimo

Comitato ha peraltro la facoltà, in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati, di formulare richiami formali riferendo periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole in argomento<sup>100</sup>. Va tuttavia ricordato che l'assegnazione al citato Comitato della funzione referente direttamente all'Assemblea è frutto di una recente modifica all'articolo 138 *quinquies* del Regolamento interno del Consiglio regionale<sup>101</sup>, volta a semplificare le procedure di controllo e valutazione anche al fine di renderle coerenti con una più funzionale ripartizione di funzioni, nel contesto di cui trattasi, tra il suddetto Comitato e le Commissioni di merito (anche per evitare “duplicazioni” delle discussioni nelle diverse sedi).

Nel periodo considerato, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha esaminato<sup>102</sup> complessivamente venticinque<sup>103</sup> relazioni informative (riferite a sedici leggi regionali)<sup>104</sup>, delle quali solamente dieci (riferite a nove leggi regionali)<sup>105</sup> sono state successivamente esaminate sia dalla competente Commissione di merito sia discusse in Aula. Si evidenzia che in un caso, riferito alla legge regionale n. 29/2005 (in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), il Consiglio regionale<sup>106</sup> ha approvato il rinvio al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione della relazione della II<sup>a</sup> Commissione permanente relativa all'adempimento della clausola valutativa inserita nella legge di cui trattasi.

Il coinvolgimento del Consiglio regionale nella procedura di controllo attinente le leggi regionali contenenti clausole valutative, che in passato risultava uno degli aspetti di maggior

---

<sup>100</sup> Il testo dell'articolo 138 *quinquies* antecedente la modifica apportata dal Consiglio regionale nella seduta n. 357 del 12 marzo 2018 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28 marzo 2018), prevedeva la vigilanza, da parte del Comitato, sul rispetto sostanziale delle clausole valutative e sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà di formulare richiami formali solo in caso di rilevate gravi inadempienze, dandone comunicazione alla Commissione competente per materia.

<sup>101</sup> Trattasi della sostituzione dell'articolo 138 *quinquies* operata dall'articolo 1, comma 1, della Delibera del Consiglio regionale 12 marzo 2018 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28 marzo 2018).

<sup>102</sup> Gli esiti dell'esame svolto dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nei confronti delle relazioni informative di cui trattasi sono esposti nell'Appendice alla presente relazione.

<sup>103</sup> Nel computo sono comprese anche le quattro relazioni semestrali presentate con riferimento alla legge regionale n. 4/2005 in materia di sostegno e sviluppo competitivo delle PMI (abrogata dalla l.r. n. 31/2017) che, seppur prodotte in adempimento all'onere previsto dall'ex art. 7, comma 15, della legge (che prevede che l'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, sia trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri) e non in adempimento previsto dalla clausola valutativa di cui all'ex art. 12 della legge, sono comunque state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

<sup>104</sup> Trattasi delle leggi regionali: n. 15/2015, n. 3/2015, n. 21/2014, n. 4/2014, n. 1/2014, n. 9/2013, n. 4/2013, n. 2/2013, n. 5/2012, n. 14/2010, n. 9/2009, n. 7/2009, n. 11/2006, n. 29/2005, n. 12/2005 e n. 4/2005.

<sup>105</sup> Trattasi delle leggi regionali: n. 15/2015, l.r. n. 21/2014, l.r. n. 4/2014, l.r. n. 1/2014, l.r. n. 4/2013, l.r. n. 2/2013, l.r. n. 5/2012, l.r. n. 7/2009 e l.r. n. 29/2005.

<sup>106</sup> Seduta n. 281 del 14 marzo 2017.

criticità rilevati dalla Sezione<sup>107</sup>, risulta attualmente migliorato: va tuttavia sottolineato che detto coinvolgimento è stato attivato solamente a partire dall'esercizio 2016.

Si segnala peraltro che delle citate venticinque relazioni esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, quattro<sup>108</sup> sono state in seguito discusse solamente in sede di esame da parte della Commissione di merito senza alcun ritorno in Aula, mentre undici<sup>109</sup> informative non risultano sottoposte né all'attenzione delle competenti Commissioni né tantomeno discusse dall'Assemblea. Si ribadisce che, a seguito della modifica introdotta al Regolamento interno del Consiglio regionale nel marzo 2018, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione non è più tenuto a rendere pareri – avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge - alla Commissione competente per materia, sugli esiti dell'esame della documentazione informativa prodotta dai soggetti attuatori in adempimento alle disposizioni di legge che prevedono oneri informativi. Il nuovo articolo 138 *quinquies* del Regolamento interno del Consiglio regionale, infatti, prevede che il Comitato di cui trattasi, a seguito dell'esame dei contenuti delle relazioni informative pervenute in attuazione alle clausole valutative, riferisca direttamente all'Assemblea<sup>110</sup>.

Va infine evidenziato che nei confronti delle seguenti sette relazioni, presentate dai soggetti attuatori, il citato Comitato non risulta aver portato a termine l'esame di spettanza<sup>111</sup>:

---

<sup>107</sup> Si veda la Relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013 di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 118/2014 (pag. 718 e seguenti).

<sup>108</sup> Trattasi delle informative riferite alle seguenti leggi regionali: n. 9/2009, n. 7/2009, n. 11/2006, n. 12/2005.

<sup>109</sup> Quattro delle citate sette informative si riferiscono alla legge regionale n. 4/2005 in materia di sostegno e sviluppo competitivo delle PMI (abrogata dalla l.r. n. 31/2017) che, seppur prodotte in adempimento all'onere previsto dall'ex art. 7, comma 15, della legge (che prevede che l'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, sia trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri) e non in adempimento previsto dalla clausola valutativa di cui all'ex art. 12 della legge, sono comunque state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e, per tale motivo, sono state ricomprese nel computo. Le restanti sette informative si riferiscono rispettivamente alla l.r. n. 7/2009 (2 relazioni), l.r. n. 14/2010 (tre relazioni), alla l.r. n. 9/2013 e alla l.r. n. 3/2015.

<sup>110</sup> Articolo 138 *quinquies*, comma 6, del Regolamento interno del Consiglio regionale, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Delibera del Consiglio regionale 12 marzo 2018 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28 marzo 2018).

<sup>111</sup> Il Consiglio regionale, con propria nota Prot. 14049 del 24.12.2018, in risposta alla richiesta istruttoria Prot. n. 2757 del 10.10.2018 e alla successiva nota Prot. 2915 del 16.11.2018, ha confermato, per le prime sei relazioni citate, che le medesime non sono state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e ha precisato che la programmazione e la calendarizzazione dei lavori del Comitato sono di competenza del relativo Ufficio di Presidenza: detto Ufficio stabilisce infatti quali relazioni esaminare e con quali tempistiche sulla base degli argomenti ritenuti di interesse. La settima relazione citata (inerente la l.r. n. 29/2005) è stata presentata a fine anno 2018 e la calendarizzazione dell'esame da parte del Comitato LCV è prevista nel 2019.

- due relazioni dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, inerenti l'attività svolta, negli esercizi 2015 e 2016, dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23/2012<sup>112</sup>;
- seconda relazione informativa, concernente l'anno 2011, presentata dalla Giunta regionale nel maggio 2012 ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 9/2009 (contenente disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);
- rapporto informativo quinquennale indirizzato al Consiglio regionale e redatto ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale n. 18 dicembre 2007, n. 29;
- relazione sui risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, presentata nel dicembre 2010 dalla Direzione centrale salute e inerente la legge regionale n. 6/2006;
- relazione informativa presentata dalla Direzione centrale lavoro in collaborazione con l'Agenzia del lavoro in ottemperanza all'articolo 7 della legge regionale n. 7/2005, inerente i dati 2007-2009;
- relazione informativa relativa al triennio 2015-2017 presentata dalla Giunta regionale in ottemperanza all'articolo 105 della legge regionale n. 29/2005<sup>113</sup>.

I grafici che seguono mettono in evidenza lo stato di avanzamento, aggiornato al 31 dicembre 2018, dell'esame, da parte del Comitato, della Commissione competente e dell'Assemblea, delle relazioni informative presentate in ottemperanza alle clausole valutative in argomento nonché lo stato di avanzamento complessivo degli adempimenti

---

<sup>112</sup> Il Consiglio regionale, con propria nota Prot. 14049 del 24.12.2018, in risposta alla richiesta istruttoria Prot. n. 2757 del 10.10.2018 e alla successiva nota Prot. 2915 del 16.11.2018, ha evidenziato che una delle due relazioni previste dal citato articolo 6 della legge regionale n. 23/2012 – in particolare quella riferita all'attività svolta dal Comitato regionale del volontariato nel 2016 – è stata esaminata direttamente dalla VI Commissione permanente, nella seduta del 27 aprile 2017, anche in vista delle modifiche regolamentari delle procedure di controllo e valutazione in quel momento in corso di approvazione e volte a ricondurre al Comitato l'esame delle sole relazioni concernenti specificatamente il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche, lasciando direttamente alle Commissioni permanenti l'esame della documentazione concernente oneri informativi diversi (quali ad esempio le relazioni sulle attività di enti/organi).

<sup>113</sup> La presentazione di questa relazione risulta dal verbale del Comitato LCV n. 7 del 22.11.2018 e l'esame della medesima relazione da parte del Comitato è stata calendarizzata nel 2019.


inerenti le medesime clausole<sup>114</sup>. I suddetti grafici tengono conto anche delle leggi regionali che contengono clausole valutative che risultano attualmente abrogate.

---


<sup>114</sup> Si evidenzia che, successivamente al 31.12.2018, ovvero in data 28 febbraio 2019, è stata presentata alla Presidenza del Consiglio regionale la relazione informativa sull'attuazione della legge regionale n. 22/2014 "Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di promozione sociale", con riferimento al triennio 2016-2018, in attuazione della clausola valutativa di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22



**Grafico 7 – Stato di avanzamento relazioni informative al 31 dicembre 2018**




segue: **Grafico Stato di avanzamento relazioni informative al 31 dicembre 2018**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Grafico 8 – Stato di avanzamento complessivo adempimenti clausole valutative al 31.12.2018**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

## 4.2 Le missioni valutative.

Le missioni valutative sono definite dall'articolo 138 *quinquies* comma 2, lettera e), del Regolamento interno del Consiglio regionale quali “attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale” e rientrano, a tutti gli effetti, tra gli strumenti di valutazione *ex post* delle politiche a disposizione del Consiglio regionale.

La deliberazione in merito allo svolgimento di missioni valutative spetta al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione<sup>115</sup> - che ne cura anche la divulgazione degli esiti - nell'ambito delle competenze inerenti l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di promozione della valutazione degli effetti delle politiche regionali assegnatigli dall'articolo 8, lettera k) della legge regionale “statutaria” n. 17/2007.

La proposta di attivazione delle missioni valutative - che, fino a novembre 2015, nasceva in seno al Comitato ovvero poteva essere formulata anche dalle Commissioni permanenti o da un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione - viene approvata con deliberazione del Comitato e può essere presentata, di norma, esclusivamente dalle Commissioni permanenti o da un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione<sup>116</sup>. Si osserva tuttavia che l'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 9 novembre 2012 “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”, contenente la clausola valutativa - esaminata nella parte dedicata alle clausole valutative di questa relazione - concernente l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale, ha esteso la facoltà, per i Comitati regionali del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (di cui agli articoli 6 e 21 della medesima legge regionale n. 23/2012), di proporre motivatamente al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione lo svolgimento di missioni valutative aventi ad oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della legge medesima. Il Comitato è peraltro tenuto a esaminare la proposta di missione valutativa di cui trattasi entro due mesi dalla data di presentazione<sup>117</sup>.

---

<sup>115</sup> Articolo 138 *quinquies*, comma 1, Regolamento interno del Consiglio regionale.

<sup>116</sup> Si veda la modifica apportata all'art. 138 *quinquies* del Regolamento interno del Consiglio regionale dalla delibera del Consiglio regionale datata 17.11.2015 (pubblicata sul BUR n. 48 del 2.12.2015)

<sup>117</sup> La disposizione di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 23/2012 in argomento, come risulta dal Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari per l'anno 2012, “è nata da un processo partecipato di discussione e confronto formalmente esterno ai lavori consiliari, conclusosi con il recepimento nella clausola dell'apporto propositivo degli operatori del settore. La

L'incarico di presiedere lo svolgimento delle missioni valutative viene affidato, ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale, a due Consiglieri, rispettivamente l'uno di maggioranza e l'altro di opposizione (in linea con la filosofia *non partisan* che caratterizza l'attività di controllo e valutazione), che ne riferiscono i risultati al Comitato. Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato<sup>118</sup>. Il medesimo Comitato è attualmente tenuto a riferire direttamente all'Assemblea gli esiti dello svolgimento delle missioni valutative deliberate<sup>119</sup>.

Richiamando quanto in precedenza esposto sulle modifiche apportate all'art. 138 quinquies del Regolamento interno del Consiglio dalla deliberazione del Consiglio stesso del 12 marzo 2018 (paragrafo 3.2), si osserva che, ferme le competenze generali del Comitato, la disciplina riferita al livello operativo pare riferisca esclusivamente alle missioni valutative la funzione di valutazione delle politiche regionali o perlomeno degli effetti prodotti dalle leggi, intesi nell'accezione tecnica della locuzione di cui in precedenza si è detto. In questo modo, la modifica del testo regolamentare avrebbe adeguato il dato letterale del Regolamento alla realtà già esistente, giacché i più significativi esempi di valutazioni sulla politica regionali e sugli effetti delle leggi sono stati rinvenuti nell'ambito di due missioni valutative.

Al riguardo è opportuno considerare che le missioni valutative risultano ontologicamente preordinate a valutazioni di efficienza o di efficacia di pregresse disposizioni di legge, azioni amministrative o comunque di scelte programmatiche già operate, le quali costituiscono quindi a un tempo l'oggetto dell'analisi e il parametro di raffronto per le valutazioni che debbono eseguirsi in ossequio alla missione valutativa.

---

*novità della disposizione sta anche nell'aver esteso all'esterno del Consiglio regionale [...] la facoltà di richiedere lo svolgimento di missioni valutative (su interventi specifici realizzati in attuazione della legge) sin qui di esclusiva iniziativa consiliare". Tali caratteristiche consentono di qualificare la norma evidenziata quale esempio di partecipazione e allargamento dei processi decisionali.*

<sup>118</sup> Articolo 138 quinquies, comma 5, Regolamento interno del Consiglio regionale come sostituito dall'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio regionale 12 marzo 2018 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28.3.2018). La versione originaria dell'articolo 138 quinquies (pubblicata sul supplemento ordinario n. 30 al BUR di data 12.11.2007) prevedeva solamente la trasmissione, a cura del Comitato, delle relazioni sulle missioni valutative svolte alla Commissione competente per materia.

<sup>119</sup> Articolo 138 quinquies, comma 6, Regolamento interno del Consiglio regionale come sostituito dall'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio regionale 12 marzo 2018 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28.3.2018). La versione originaria dell'articolo 138 quinquies (pubblicata sul supplemento ordinario n. 30 al BUR di data 12.11.2007) prevedeva le Commissioni di merito quali soggetti referenti nei confronti dell'Assemblea degli esiti dello svolgimento delle missioni valutative deliberate.


Costituiscono un nitido esempio di un ottimale risultato, gli esiti della missione valutativa afferente la legge regionale n.6 del 7 marzo 2003 in materia di edilizia residenziale pubblica, che ha concorso alla successiva promulgazione della legge regionale 19 febbraio 2016 n.1 recante la Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER. Pur in assenza di una convergenza delle valutazioni finali da parte dei componenti degli organi consiliari, nello stesso senso depongono anche gli esiti della missione valutativa concernente la valutazione delle politiche regionali di sostegno delle attività di albergo diffuso e di bed and breakfast. Le conclusioni di questa missione, chiaramente connotate da valutazione di efficacia ed efficienza della legge, per la parte delle attività di albergo diffuso, sono state apprezzate anche da questa Sezione nell'ambito del suo referto su "Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali finanziati dal POR FESR 2007 - 2013 e da fondi regionali. Contenuti, aspetti problematici ed effetti economici in termini di sviluppo turistico e di incremento dell'occupazione", di cui alla deliberazione 16 novembre 2016 n. 52. Si era infatti configurata una parziale coincidenza tra gli obiettivi della missione e l'oggetto di quel controllo della Sezione, sotto il profilo della delimitazione dei contorni dell'esperienza dell'albergo diffuso nel Friuli Venezia Giulia, della valutazione dell'efficacia dell'intervento rispetto agli obiettivi di rivitalizzazione economica e occupazionale di aree svantaggiate, dell'individuazione delle condizioni idonee al consolidamento del modello e al completamento della strategia di rivitalizzazione del territorio.

Tutto ciò premesso, i grafici che seguono evidenziano le missioni valutative proposte per ciascun anno del periodo di riferimento (2005-2018) e per ciascuna Legislatura conclusa<sup>120</sup>.

---


<sup>120</sup> La missione valutativa proposta da alcuni consiglieri nel 2018, inerente la "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore", presentata alla Presidenza il 13.12.2018, afferisce alla XII<sup>a</sup> legislatura e pertanto non viene esposta nel grafico relativo alle Missioni valutative proposte per Legislatura di riferimento in quanto detto grafico concerne solo le legislature concluse. Detta missione è stata approvata dal Comitato LCV in data 6 marzo 2019 (tempistiche previste per la risposta: dicembre 2019).

**Grafico 9 – Missioni valutative proposte nel periodo dal 2005 al 2018**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Grafico 10 – Missioni valutative proposte per Legislatura di riferimento (conclusa)**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

La tabella che segue espone la tempistica delle procedure di attuazione delle 8 missioni valutative approvate nel periodo preso in considerazione.

**Tabella 3 – Missioni valutative. Tempistica procedure.**

oggetto della missione	Proposta avvio della missione	Deliberazione di avvio	Conclusione della missione (approvazione del CLVC)	Esame in commiss.
Problematiche amianto	5.4.2017	27.4.2017		
Turismo albergo diffuso	23.6.2015	24.6.2015	7.9. 2016	
Edilizia agevolata	12.2.2015	7.5.2015	7.1.2016	7.1.2016
Assicurazione resp. civ. sanità	19.7.2011	18.9.2013		
Governance Friulia spa	14.12.2010	16.6.2011		
Revisione rete ospedaliera	26.2 2009	5.5.2009	21.9.2010	22.2.2011
Debito regionale	12.11.2008	non formalizzato	5.5.2009	
Assistenza familiare	2.3.2006	8.3.2006	6.3. 2008	

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

Con riferimento al periodo intercorrente tra la presentazione della proposta di missione valutativa e la deliberazione dello svolgimento della medesima da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, si osserva che non c'è uniformità tra le otto missioni oggetto di analisi<sup>121</sup>. Il *range* oscilla da pochi giorni (ad esempio nel caso della missione concernente le politiche di sostegno alle attività di albergo diffuso o di quella relativa alle azioni in materia di censimento e bonifica del territorio regionale dall'amianto) a diversi mesi (ad esempio nel caso della missione inerente gli interventi di edilizia agevolata ovvero di quella relativa all'assicurazione sulla responsabilità civile in ambito sanitario e di quella inerente le politiche di riorganizzazione della rete ospedaliera). Ciò per effetto sia della programmazione dei lavori del Comitato, che del protrarsi delle discussioni in sede di illustrazione delle proposte all'interno del Comitato medesimo. A titolo esemplificativo si segnala che, al termine

<sup>121</sup> Viene esclusa dal computo la proposta di missione inerente la valutazione degli interventi finanziati nell'ambito del POR-FESR 2007-2013, in quanto detta missione non è stata formalmente deliberata dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, come viene di seguito specificato nel testo. Resta inoltre esclusa dal conteggio anche la proposta di missione valutativa inerente la verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore, presentata alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.12.2018, in quanto approvata formalmente dal Comitato LCV dopo il 31.12.2018 (ovvero il 6.3.2019).



della XI<sup>a</sup> Legislatura, risultava pendente la decisione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla proposta di svolgimento di una missione valutativa avente per oggetto la valutazione degli interventi finanziati nell'ambito del POR-FESR 2007-2013 – finalizzati a sviluppare la competitività regionale e l'occupazione – alla luce della riduzione dei fondi europei inizialmente assegnati alla Regione. Detta proposta, presentata alla Presidenza del Consiglio regionale da un Consigliere in data 24 maggio 2016, era stata, da ultimo, discussa dal Comitato nella seduta del 30 maggio 2017; in tale sede il Comitato aveva rinviato la decisione in merito all'approvazione della missione valutativa in argomento, in attesa di ricevere (e visionare) la Relazione finale sul POR-FESR 2007-2013 inviata dai competenti uffici regionali alla Commissione europea. La proposta di svolgimento della missione di cui trattasi è successivamente decaduta al termine dell'XI<sup>a</sup> Legislatura.

Delle otto missioni valutative approvate fino al 31 dicembre 2018 dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, solamente cinque risultano giunte a conclusione.

Trattasi in particolare delle missioni concernenti: l'attuazione delle politiche regionali di sostegno all'attività di assistenza familiare (deliberata nel 2006), l'approfondimento sulla consistenza del debito regionale (deliberata nel 2008), sulle politiche di riorganizzazione della rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia in attuazione della legge regionale n. 13/1995 (deliberata nel 2009), sugli esiti degli interventi di edilizia agevolata (deliberata nel 2015) e sulle politiche di sostegno alle attività di albergo diffuso e bed and breakfast (deliberata nel 2015).


Se le prime quattro missioni elencate si sono sostanzialmente concluse con l'approvazione, da parte del Comitato, di una relazione finale indirizzata alla competente Commissione di merito contenente le valutazioni conclusive sugli aspetti interessati dalla missione<sup>122</sup>, con riferimento alla missione concernente le politiche di sostegno alle attività di albergo diffuso e bed and breakfast va evidenziato che, nella seduta conclusiva del 7 settembre 2016, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha deliberato di non procedere all'approfondimento degli aspetti della missione concernenti i bed and breakfast. Inoltre, sempre nell'ambito della stessa missione valutativa, per quanto concerne la valutazione degli effetti delle politiche

---

<sup>122</sup> Missione sull'attuazione delle politiche regionali di sostegno all'attività di assistenza familiare conclusa con relazione del Comitato nella seduta del 6 marzo 2008; missione sulla consistenza del debito regionale conclusa con verbale del Comitato di data 5 maggio 2009 (approvata relazione da inviare alla prima Commissione permanente); missione sulle politiche di revisione della rete ospedaliera conclusa con verbale del Comitato di data 21 settembre 2010 (approvata relazione e nota informativa di sintesi da trasmettere alla terza Commissione); missione sugli interventi di edilizia agevolata conclusa con verbale del Comitato di data 7 gennaio 2016 (approvato report finale prodotto dall'ASVAPP da trasmettere alla quarta Commissione).

regionali in materia di alberghi diffusi, il Comitato non è giunto a delle conclusioni condivise da parte dei componenti consiglieri di maggioranza e di opposizione.

**Grafico 11 – Stato di avanzamento al 31.12.2018 delle missioni valutative proposte nel periodo dal 2005 al 2018**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

Sul fronte delle tempistiche di svolgimento delle missioni valutative approvate entro il 31 dicembre 2018 va segnalato che solo in un caso la deliberazione del Comitato di approvazione della missione valutativa circoscrive specificatamente il periodo entro cui deve essere svolta la medesima: trattasi della missione deliberata il 27 aprile 2017, inerente la verifica dell’attuazione delle leggi regionali n. 39/1996 e n. 22/2001 in materia di prevenzione del rischio amianto, la cui scadenza risulta fissata nel mese di settembre 2017. Negli altri casi, il periodo di svolgimento viene esposto approssimativamente<sup>123</sup> o manca del tutto l’indicazione della scadenza<sup>124</sup>. Va in proposito considerato che spesso l’impegno valutativo è difficilmente

<sup>123</sup> Missione deliberata il 24 giugno 2015 concernente la valutazione degli effetti delle politiche regionali in materia di alberghi diffusi e bed and breakfast (l.r. n. 2/2002) – Scadenza: a breve termine.

Missione deliberata il 7 maggio 2015 inerente l’analisi dell’attuazione e la valutazione degli interventi in materia di edilizia agevolata, sovvenzionata e di sostegno alle locazioni promossi dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 – Scadenza: possibilmente entro i tempi di discussione dell’annunciato provvedimento di riforma della materia.

<sup>124</sup> Si segnala che, per quanto concerne la missione valutativa avente ad oggetto l’approfondimento sulla consistenza del debito regionale, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione non ha formalmente deliberato lo svolgimento della stessa. Ciononostante, nella seduta del 5 maggio 2009, il medesimo Comitato ha approvato la proposta e il dossier istruttorio

quantificabile, sia dal punto di vista delle tempistiche che delle risorse, in quanto richiede un gran dispendio di mezzi e professionalità; queste ultime, in particolare, non sempre risultano adeguate o disponibili all'interno della dedicata struttura regionale<sup>125</sup> (detta carenza, in un caso, ha portato ad avvalersi dell'apporto valutativo di esperti esterni all'Amministrazione<sup>126</sup>). Nel complesso, le missioni valutative svolte sono giunte a conclusione con tempistiche abbastanza consistenti. Considerando quale data di inizio la data di deliberazione della missione da parte del Comitato – fatta eccezione per la missione relativa all'analisi del debito regionale per la quale la data di inizio viene considerata quella di presentazione della proposta (in mancanza dell'adozione formale della deliberazione di svolgimento), le deliberazioni del Comitato di approvazione delle risultanze dell'attività conoscitive di approfondimento svolte sono state adottate in due casi entro 6-8 mesi (rispettivamente missione concernente l'indebitamento regionale e missione concernente le politiche di edilizia agevolata) mentre nei restanti tre casi oltre l'anno, ovvero entro 15-23 mesi (rispettivamente missione concernente le politiche di sostegno alle attività di albergo diffuso, missione inerente le politiche di revisione della rete ospedaliera in FVG e missione concernente le politiche di sostegno all'attività di assistenza familiare).

Va peraltro segnalato che gli atti e le attività in essere decadono al concludersi della Legislatura e il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, in carica non può vincolare il Comitato subentrante alle proprie decisioni<sup>127</sup>.

---

predisposto dal competente ufficio, le cui risultanze sono state valutate esaustive per considerare la missione valutativa come svolta in sé e conclusa, con ciò ritenendo assorbito l'espletamento delle procedure formalmente previste.

<sup>125</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, il verbale della seduta n. 9 del 5 maggio 2009 del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione nel quale è stato fatto presente come l'impegno richiesto per lo svolgimento della missione valutativa inerente la revisione della rete ospedaliera a seguito della legge regionale n. 13/1995 risulti gravoso da affrontare anche vista la situazione di sofferenza dell'ufficio che rende difficile quantificare i tempi necessari. Si veda inoltre il verbale della seduta del Comitato del 16 giugno 2011, nella quale è stata approvata la proposta di missione valutativa sulla gestione di tipo dualistico di Friulia Spa, laddove è stata richiamata l'attenzione "sulla carenza, in capo all'ufficio, delle specifiche competenze tecniche necessarie per adeguatamente supportare le attività di approfondimento oggetto della missione valutativa, competenze che, pur con tutto l'impegno e l'applicazione che l'ufficio intende dedicare, difficilmente potranno essere acquisite a un livello tale da consentire l'esame e le valutazioni richiesti".

<sup>126</sup> Il riferimento è alla missione valutativa deliberata dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione nella seduta del 7 maggio 2015, concernente la valutazione degli interventi in materia di edilizia agevolata, sovvenzionata e di sostegno alle locazioni promossi dalla l.r. n. 6/2003, per la quale lo svolgimento del servizio di valutazione è stato affidato, in data 14 settembre 2015, all'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche – ASVAPP.

<sup>127</sup> Nell'ambito della seduta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del 20 marzo 2013, con riferimento alla mancata conclusione dei lavori entro il termine della Legislatura relativi alla missione valutativa inerente i vantaggi e gli svantaggi del nuovo modello assicurativo per responsabilità civile in ambito sanitario, il Vice Presidente del Comitato ha evidenziato che "gli atti e le attività in essere decadono al concludersi della legislatura" e il Comitato non può "vincolare l'organismo che gli succederà nella prossima legislatura alle proprie decisioni".

Si osserva tuttavia che, nel caso della missione valutativa concernente il nuovo modello assicurativo per responsabilità civile in ambito sanitario – approvata dal Comitato nella seduta del 15 novembre 2011 e non ancora conclusa al termine della X<sup>a</sup> legislatura, il rinnovato Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione nominato nell'XI<sup>a</sup> legislatura ha deliberato, nella seduta del 18 settembre 2013 (ovvero quasi due anni dopo l'approvazione della missione), la ripresa e il completamento della stessa, nei termini già approvati dal precedente Comitato in carica. Detta missione non risulta comunque essere stata portata a termine, nemmeno nel corso dell'XI<sup>a</sup> legislatura.

Va evidenziato che delle cinque missioni valutative concluse, solamente due risultano essere state discusse dalle competenti Commissioni di merito: trattasi della missione inerente le politiche di revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge regionale n. 13/1995 (esaminata dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 22 febbraio 2011) e di quella relativa alla valutazione degli effetti della legge regionale n. 6/2003 recante riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (per quest'ultima, la riunione del 7 gennaio 2016 del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, durante la quale sono stati presentati i risultati della missione valutativa di cui trattasi, era stata allargata anche ai componenti della IV<sup>a</sup> Commissione, destinataria delle conclusioni).

Con riferimento al ritorno in Aula delle informazioni derivanti dall'avvenuto svolgimento delle missioni valutative in argomento, si evidenzia che – seppur in un caso riferito alla missione valutativa relativa alle politiche di revisione della rete ospedaliera, la 3<sup>a</sup> Commissione permanente, che ha esaminato gli esiti conclusivi della medesima missione, abbia provveduto, nella seduta del 22 febbraio 2011, a nominare i relatori per l'Aula – per nessuna delle missioni valutative concluse gli esiti risultano essere stati discussi in Aula<sup>128</sup>.

Quanto all'effettivo utilizzo dei risultati degli approfondimenti svolti in esito alle missioni valutative giunte a conclusione<sup>129</sup>, va positivamente rilevato che le criticità rilevate e gli spunti

---

<sup>128</sup> Come confermato con nota del Consiglio regionale Prot. n. 14049 del 24.12.2018, pervenuta alla Sezione il 27 dicembre 2018.

<sup>129</sup> Al fine di analizzare l'utilizzo delle informazioni rivenienti dalle missioni valutative svolte, è stata effettuata una ricognizione delle leggi regionali, intervenute successivamente alla conclusione delle missioni valutative deliberate, recanti norme aventi specifica e sostanziale incidenza sulle medesime materie oggetto di approfondimento. Sono state in particolare prese in considerazione:

- Sull'argomento concernente la revisione della rete ospedaliera: le leggi regionali n. 25/2012 (abrogata) "Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale", n. 17/2013 "Finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale" e n. 17/2014 "Riordino dell'assetto

di innovazione normativa emersi dalla relazione finale a seguito dell'approfondimento disposto sulle politiche socio-abitative della Regione Friuli Venezia Giulia (ovvero il rapporto conclusivo dell'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche – ASVAPP – affidataria del servizio di valutazione sulle politiche in argomento) hanno arricchito, assieme ai contributi trasmessi dai soggetti intervenuti in Audizione, il percorso di approvazione in IV<sup>^</sup> Commissione del disegno di legge che ha successivamente portato all'approvazione della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER". Detta legge è intervenuta, tra l'altro, ad abrogare la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale) i cui effetti e realizzazioni, nel decennio di applicazione, costituivano l'oggetto della missione valutativa di cui trattasi.

La situazione (al 31 dicembre 2018) delle missioni valutative approvate nel periodo dal 2005 al 2018 viene sintetizzata nei grafici che seguono.


---

istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;

- Sull'argomento concernente l'edilizia agevolata: la legge regionale n. 1/2016 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater”;
- Sull'argomento concernente gli alberghi diffusi: la legge regionale n. 21/2016 "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”;


Per le norme citate è stato in particolare verificato se, all'interno dei documenti afferenti l'iter di approvazione (disegno di legge, relazione della competente Commissione, relazioni di minoranza, verbali delle discussioni in Commissione e in Aula), sono presenti espliciti riferimenti agli esiti delle missioni valutative svolte sul medesimo argomento in discussione.

**Grafico 12 – Situazione al 31 dicembre 2018 missioni valutative approvate dal 2005 al 2018**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Grafico 13 – Situazione complessiva al 31 dicembre 2018 missioni valutative approvate**



Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

# INDICE

1	CONCLUSIONI .....	1
2	INTRODUZIONE .....	6
2.1	Oggetto, natura e finalità del controllo.....	6
2.2	Svolgimento del controllo. Esiti del contraddittorio finale con il Consiglio regionale. 16	
3	LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE.....	31
3.1	Importanza della qualità della regolazione e varietà degli strumenti per la sua rilevazione.....	31
3.2	La qualità della regolazione nella regione Friuli Venezia Giulia: il quadro normativo di riferimento.....	39
3.3	L'esperienza regionale in materia di qualità della regolazione e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche .....	49
3.4	Gli obiettivi regionali strategici in materia di qualità della legislazione .....	58
4	STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NEL PROCESSO LEGISLATIVO REGIONALE .....	66
4.1	Le clausole valutative. ....	66
4.1.1	Il contenuto delle clausole valutative e le valutazioni che esse hanno prodotto. ....	66
4.1.2	La genesi delle clausole valutative .....	74
4.1.3	L'abrogazione e le modifiche delle clausole valutative .....	76
4.1.4	Le materie interessate dalle clausole valutative .....	78
4.1.5	L'oggetto delle informative .....	80
4.1.6	Lo stato di attuazione degli adempimenti informativi .....	82
4.2	Le missioni valutative.....	92

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1	- Compiti specifici del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ...	42
Tabella 2	- Obiettivi strategici in materia di qualità della legislazione triennio 2019-2021.....	60
Tabella 3	- Missioni valutative. Tempistica procedure.....	96



## INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 – Organigramma Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia anno 2019 .....	48
Grafico 2 – Clausole valutative approvate dal 2005 al 2018 .....	73
Grafico 3 – Genesi delle clausole valutative approvate .....	75
Grafico 4 – Situazione clausole valutative approvate e abrogate .....	77
Grafico 5 – Situazione clausole valutative approvate per Legislatura di riferimento .....	78
Grafico 6 – Informative presentate entro il 31 dicembre 2018 in ottemperanza a clausole valutative.....	84
Grafico 7 – Stato di avanzamento relazioni informative al 31 dicembre 2018.....	89
Grafico 8 – Stato di avanzamento complessivo adempimenti clausole valutative al 31.12.2018 .....	91
Grafico 9 – Missioni valutative proposte nel periodo dal 2005 al 2018.....	95
Grafico 10 – Missioni valutative proposte per Legislatura di riferimento (conclusa) .....	95
Grafico 11 – Stato di avanzamento al 31.12.2018 delle missioni valutative proposte nel periodo dal 2005 al 2018.....	98
Grafico 12 – Situazione al 31 dicembre 2018 missioni valutative approvate dal 2005 al 2018	102
Grafico 13 – Situazione complessiva al 31 dicembre 2018 missioni valutative approvate .....	103

L'istruttoria è stata curata dalla dott.ssa Barbara RIZZI

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - UFFICIO DISTACCATO DI UDINE





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**REFERTO SULLE PROCEDURE VOLTE A  
VERIFICARE GLI EFFETTI DELLA  
LEGISLAZIONE REGIONALE**

**APPENDICE**

**Tabella 1 – Testo e “genesi” delle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018**

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	“GENESI” DELLA CLAUSOLA
1	Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41  (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)	Art. 12 (Clausola valutativa)  1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nel contesto dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani.  2. La Giunta regionale predisponde, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le attività svolte e i contenuti trattati in occasione della Assemblea di cui all'articolo 9.  3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.	Già presente nel testo del disegno di legge
2	Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40  (Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori)	Art. 9 (Clausola valutativa)  1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere in favore della prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine: a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge stessa; b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.  2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.	Già presente nel testo del disegno di legge (successivamente modificata in sede di esame da parte della Commissione)
3	Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34  (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)	Art. 32 (Clausola valutativa)  1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 2.  2. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga l'indicazione: a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia in discarica;	Emendamento d'Aula

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa;</p> <p>c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR;</p> <p>d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.</p> <p>3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.</p>	
4	<p>Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33</p> <p>(Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa)</p>	<p>Art. 7 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo ludico regionale e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) un quadro generale della diffusione della cultura ludica sul territorio regionale e delle politiche di promozione del gioco attuate dalla Giunta regionale;</p> <p>b) una descrizione degli interventi attuati in regione attraverso il coordinamento degli enti locali e delle associazioni ludiche coinvolte, anche con riguardo all'organizzazione della Giornata Mondiale del Gioco;</p> <p>c) la tipologia delle iniziative, il numero degli interventi ammessi a finanziamento e l'entità dei contributi erogati dalla Regione per promuovere il diritto al gioco di cittadinanza nel territorio.</p> <p>3. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.</p> <p>4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.</p>	Emendamento d'Aula
5	<p>Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27</p> <p>(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)</p>	<p>Art. 33 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente.</p> <p>2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 35, predisponde, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in</p>	Già presente nel testo del disegno di legge

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui al Titolo II, le eventuali criticità emerse in sede di programmazione, nonché il grado di coordinamento e integrazione ottenuto.</p> <p>3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.</p>	
6	<p>Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13</p> <p>(Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia)</p>	<p>Art. 10 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta, tra i vari aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, gli studi clinici avviati e realizzati e le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti;</li> <li>b) l'eventuale individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza e la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino prevista;</li> <li>c) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate.</li> </ul> <p>2. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p>	Emendamento d'Aula
7	<p>Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7</p> <p>(Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attiva Giovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)</p>	<p>Art. 15 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di sostegno all'occupabilità dei giovani, all'assunzione di prestatori di lavoro accessorio e all'assunzione dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni delle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sullo stato di attuazione della legge, fornendo in particolare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contenuti dell'avviso relativo ai contributi per gli interventi formativi di cui al capo I della presente legge, domande presentate e interventi ammessi a finanziamento;</li> <li>b) numero dei beneficiari del contributo per il sostegno alle assunzioni di cui al capo II della presente legge, distinti per tipologie di assunzione e risorse impiegate;</li> <li>c) risultati occupazionali raggiunti all'esito dell'attuazione delle misure di cui al capo III della presente legge.</li> </ul> <p>3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e</p>	Emendamento in sede di esame da parte della Commissione (successivamente modificata da emendamento d'Aula)

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che dia conto dell'andamento degli interventi formativi di cui al capo I, in termini di numero di interventi portati a compimento e loro contenuti, soggetti attuatori coinvolti, risorse impiegate e condizione lavorativa dei giovani che hanno beneficiato dell'intervento a un anno dalla sua conclusione.</p> <p>4. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p>	
8	<p>Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4</p> <p>(Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)</p>	<p>Art. 9 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.</p> <p>2. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;</li> <li>b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;</li> <li>c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività, le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di cui all'articolo 6, e le eventuali criticità riscontrate.</li> </ul> <p>3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.</p> <p>4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.</p> <p>5. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p>	<p>Già presente nel testo del disegno di legge (successivamente modificata da emendamento d'Aula)</p>
9	<p>Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18</p> <p>(Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)</p>	<p>Art. 55 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;</li> <li>b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;</li> <li>2) del numero di procedimenti seguiti dall'Ufficio unico in</li> </ul> </li> </ul>	<p>Emendamento d'Aula</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>relazione alle attività di cui all'articolo 18;                      3) (soppresso da L.R. 26/2018);                      4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;                      5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;</p> <p>c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;                      d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;                      e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.</p> <p>2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.</p> <p><i>Note:</i>                      La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.</p>	
10	<p>Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1</p> <p>(Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)</p>	<p>Art. 54 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.</p> <p>2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione, di cui all'articolo 4, e che contenga le seguenti informazioni e dati:</p> <p>a) il numero delle domande presentate e di quelle accolte grazie ai vari interventi previsti dalla legge in rapporto alle risorse disponibili, alle caratteristiche dei beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di intervento;</p> <p>b) quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si è evoluto in termini di consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>c) quali sono le modalità di attuazione degli interventi di sostegno alle locazioni da parte dei Comuni e quali sono le eventuali criticità riscontrate;</p> <p>d) il numero delle domande presentate allo Sportello risposta casa e la soddisfazione del fabbisogno abitativo, mediante il raccordo tra domanda e offerta.</p>	<p>Già presente nel testo del progetto di legge (successivamente modificata da emendamento d'Aula)</p>



PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p> <p>4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4.</p>	
11	<p>Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31</p> <p>(Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)</p>	<p>Art. 24 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di accoglienza solidale, integrazione e accesso ai servizi delle persone straniere immigrate.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione che documenta in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lo stato di attuazione del Piano triennale degli interventi e dei relativi Programmi annuali e la spesa sostenuta per ambito d'intervento;</li> <li>b) il grado e le modalità di coordinamento tra le Direzioni centrali coinvolte e tra i diversi soggetti attuatori degli interventi;</li> <li>c) le attività svolte dalla Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate;</li> <li>d) gli esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo di cui all'articolo 11 e delle iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine previsti dall'articolo 13;</li> <li>e) l'istituzione di servizi di mediazione socio-culturale presso i centri dell'impiego previsti dall'articolo 22, comma 2, lettera c), e la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei mediatori culturali di cui all'articolo 20, comma 2.</li> </ul> <p>3. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p>	<p>Già presente nel testo del progetto di legge (successivamente sostituita con emendamento d'Aula)</p>
12	<p>Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15</p> <p>(Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)</p>	<p>Art. 12 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.</p> <p>2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all'articolo 10, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.</p> <p>3. Nel triennio di sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale raccoglie, elabora e analizza i dati e le informazioni necessari a dare conto, in particolare, dei seguenti aspetti:</p>	<p>Già presente nel testo iniziale del progetto di legge n. 47/2014 ma non nel successivo testo unificato (collegato alla citata PDL n. 47 e alla PDL n. 87/2015). Successivamente reinserita con emendamento d'Aula</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>a) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;</p> <p>b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;</p> <p>c) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;</p> <p>d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rapporto di valutazione sull'attuazione della misura secondo l'analisi svolta ai sensi del comma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della misura.</p> <p>5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.</p>	
13	<p>Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3</p> <p>(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)</p>	<p>Art. 99 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:</p> <p>a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;</p> <p>b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;</li> <li>2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;</li> <li>3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;</li> <li>4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.</li> </ol> <p>2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.</p> <p><i>Note:</i></p>	Emendamento d'Aula

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<i>La lettera b) è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 28 dicembre 2018, n. 28, a decorrere dal 4 gennaio 2019 e con effetto dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge).</i>	
14	Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26  (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)	Art. 52 (Clausola valutativa)  1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.	Emendamento in sede di esame da parte della Commissione
15	Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23  (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)	Art. 9 (Clausola valutativa)  1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti: a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati; b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate; c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.	Emendamento in sede di esame da parte della Commissione <sup>1</sup>
16	Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22  (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)).	Art. 13 (Clausola valutativa)  1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo.  2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.  3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo	Già presente nel testo del progetto di legge (successivamente modificata in sede di esame da parte della Commissione)

<sup>1</sup> Nel testo della proposta di legge (n. 39/2014) era presente un articolo (art. 10) rubricato "Attività di monitoraggio" che prevedeva una ricognizione dello stato di attuazione della legge come segue: "Entro tre anni dalla presente legge la Giunta regionale presenta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge al fine della sua valutazione, fornendo delle indicazioni sulla tipologia di iniziative finanziate".

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:</p> <p>a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;</p> <p>b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.</p> <p>4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.</p>	
17	<p>Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21</p> <p>(Norme in materia di diritto allo studio universitario)</p>	<p>Art. 10 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:</p> <p>a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;</p> <p>b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:</p> <p>1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;</p> <p>2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;</p> <p>3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;</p> <p>4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.</p>	<p>Già presente nel testo del progetto di legge (successivamente modificata con emendamento d'Aula)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.</p> <p>3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p>	
18	<p>Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4</p> <p>(Azioni a sostegno delle attività produttive)</p>	<p>Art. 25 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati a favore del tessuto imprenditoriale della regione. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento secondo le finalità delle leggi di riferimento e con particolare attenzione al contributo dato a sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e di mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.</p> <p>2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti. Entro il mese di ottobre 2014, la Giunta regionale presenta comunque una relazione che dà conto dello stato d'attuazione degli interventi finanziati.</p> <p>3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.</p>	Emendamento d'Aula
19	<p>Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1</p> <p>(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)</p>	<p>Art. 10 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;</p> <p>b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;</p>	Già presente nel testo del progetto di legge e successivamente modificato in sede di esame da parte della Commissione (e infine sostituita dalla L.R. 26/2017)

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;</p> <p>d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3;</p> <p>e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis e il numero delle attività interessate;</p> <p>f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;</p> <p>g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.</p> <p>3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.</p> <p><i>Note: Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 26/2017.</i></p> <p><i>Il testo precedente era così formulato: "Art. 10. Clausola valutativa.</i>  <i>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di contrasto, trattamento e prevenzione della dipendenza da gioco. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa, integrata dagli esiti delle attività di monitoraggio previste, che documenta tra i vari aspetti:</i>  <i>a) l'andamento della diffusione delle sale da gioco e dei locali con apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente;</i>  <i>b) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;</i>  <i>c) il grado di diffusione del marchio Slot-Free-FVG e le eventuali forme di premialità attivate a favore dei soggetti che lo espongono;</i>  <i>d) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.</i>  <i>2. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse. 3. Le relazioni previste ai commi 1 e 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio."</i></p>	
20	<p>Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9</p> <p>(Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000)</p>	<p>Art. 11 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione.</p> <p>2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su</p>	Emendamento d'Aula

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.</p> <p>3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.</p>	
21	<p>Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4</p> <p>(Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)</p>	<p>Art. 92 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;</li> <li>b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;</li> <li>c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.</li> </ul> <p>2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.</p>	<p>Già presente nel testo del disegno di legge (modificata con emendamento in sede di esame da parte della Commissione)</p>
22	<p>Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2</p> <p>(Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)</p>	<p>Art. 7 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Ai fini del controllo del Consiglio regionale sull'attuazione e sui risultati della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che contiene, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;</li> <li>b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale;</li> <li>c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica.</li> </ul> <p>2. La relazione prevista dal comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.</p>	<p>Emendamento d'Aula</p>
23	<p>Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23</p>	<p>Art. 38 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla</p>	<p>Emendamento d'Aula (successivamente modificata dalla L.R. 18/2013)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
	(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)	<p>promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.</p> <p>2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:</p> <p>a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento;</p> <p>b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;</p> <p>c) (ABROGATA) [i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale di anticipazione di cui all'articolo 27];</p> <p>d) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28.</p> <p>3. I Comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.</p> <p>4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.</p> <p>5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.</p> <p>6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.</p> <p><i>Note:</i> Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera f), L. R. 18/2013</p>	
24	<p>Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16</p> <p>(Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)</p>	<p>Art. 31 (Valutazione degli interventi) (ABROGATO)</p> <p>[1. I risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, a chiusura del triennio l'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.</p> <p>3. La Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, sulla base della relazione di cui al comma 2, predispone un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la</p>	<p>Emendamento d'Aula (clausola successivamente sostituita dalla L.R. 21/2013 e infine abrogata dalla L.R. 21/2014)</p>



PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p><i>valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attività di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.</i></p> <p><i>4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione delle linee guida del successivo triennio].</i></p> <p><i>Note:</i>  <i>Parole sostituite ai commi 2 e 3 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2013; in particolare la parola [Direzione centrale competente in materia di] "Università" è sostituita dalle seguenti [Direzione centrale competente in materia di] "diritto allo studio universitario".</i></p> <p><i>Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014</i></p>	
25	<p>Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5</p> <p>(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)</p>	<p>Art. 32 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel sostenerne l'autonoma capacità progettuale e creativa e nell'incentivarne le opportunità di studio, formazione e lavoro. A tal fine:</p> <p>a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;</p> <p>b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attività d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 31, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale giovani, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:</p> <p>1) l'attuazione del Piano regionale giovani precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;</p> <p>2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;</p> <p>3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonché delle principali causali delle eventuali esclusioni;</p> <p>4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.</p> <p>2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.</p>	<p>In sede di esame da parte della Commissione (Comitato ristretto) è stato inserito un articolo "Clausola valutativa" in bianco, il cui testo è stato rimesso all'apporto tecnico del Comitato che si è espresso nella seduta n. 43 del 28.9.2011 (la formulazione della clausola valutativa è stata successivamente recepita in Aula)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
26	<p>Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9</p> <p>(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia)</p>	<p>Art. 12 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;</li> <li>b) funzionamento dell'attività di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l'anno previgente;</li> <li>c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all'articolo 4;</li> <li>d) attuazione e relative criticità del disciplinare di cui all'articolo 9;</li> <li>e) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.</li> </ul>	Emendamento d'Aula
27	<p>Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14</p> <p>(Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)</p>	<p>Art. 18 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;</li> <li>b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;</li> <li>c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;</li> <li>d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.</li> </ul>	Inserita in sede di esame da parte della Commissione e successivamente modificata in Aula
28	<p>Legge regionale 21 maggio 2009, n. 10</p> <p>(Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia)</p>	<p>Art. 3 (Clausola valutativa)</p> <p><b>(ABROGATO A DECORRERE DALL'1.1.2019)</b></p> <p>[1. Entro il mese successivo all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'Assessore regionale all'istruzione presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.</p> <p>2. La relazione è resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della Commissione consiliare competente che ne conclude l'esame.</p> <p>3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l'anno</p>	Emendamento d'Aula (clausola successivamente abrogata dalla L.R. 13/2018)

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p><i>successivo.</i></p> <p>4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all'anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:</p> <p>a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;</p> <p>b) l'incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi già previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola;</p> <p>c) l'incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell'insegnamento o nella attività di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.]</p> <p>Note: Legge abrogata da art. 56, comma 1, lettera nnn), L. R. 13/2018, a decorrere dall'1/1/2019.</p>	
29	<p>Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9</p> <p>(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)</p>	<p>Art. 27 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:</p> <p>a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3;</p> <p>b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;</p> <p>c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;</p> <p>d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;</p> <p>e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.</p> <p>2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.</p> <p>3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2010.</p>	Emendamento d'Aula

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
30	<p>Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7</p> <p>(Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale)</p>	<p>Art. 15 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;</li> <li>b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;</li> <li>c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;</li> <li>d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'articolo 16.</li> </ul> <p>2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.</p> <p>3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.</p>	<p>Già presente nel testo del progetto di legge (successivamente modificata in sede di esame da parte della Commissione)</p>
31	<p>Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29</p> <p>(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)</p>	<p>Art. 29 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;</li> <li>b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;</li> <li>c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.</li> </ul> <p>3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento</p>	<p>Inserita nel testo da parte del Comitato ristretto, istituito presso la Commissione competente, ai fini dell'esame del progetto di legge</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con l'amministrazione regionale, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;</p> <p>b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;</p> <p>c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.</p> <p>4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.</p>	
32	<p>Legge regionale 23 maggio 2007, n. 12</p> <p>(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)</p>	<p>Art. 20 (Clausola valutativa) <b>(ABROGATO)</b></p> <p>[1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali sono le modalità e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;</p> <p>b) quali sono le concrete modalità di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficoltà sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;</p> <p>c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all'articolo 15, qual è la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;</p> <p>d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l'uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;</p> <p>e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.</p> <p>2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l'aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.].</p> <p>Note: Legge n. 12/2007 abrogata da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 5/2012</p>	<p>Già presente nel testo del progetto di legge (clausola successivamente modificata in sede di Commissione e in Aula e, infine, abrogata dalla L.R. 5/2012)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
33	<p>Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11</p> <p>(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)</p>	<p>Art. 24 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;</p> <p>b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;</p> <p>c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.</p> <p>3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l'esame.</p> <p><i>Note:</i>  <i>Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 7/2010.</i>  <i>Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Valutazione degli interventi.</i>  <i>1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</i>  <i>2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge.</i>  <i>3. La valutazione triennale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.».</i></p>	<p>Inserita in sede di esame da parte della Commissione (comitato ristretto) e poi sostituita dalla L.R. 7/2010</p>
34	<p>Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6</p> <p>(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)</p>	<p>Art. 61 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:</p> <p>a) lo stato di attuazione del sistema integrato;</p> <p>b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione</p>	<p>Già presente nel testo del disegno di legge (successivamente modificata in sede di esame da parte della Commissione)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;</p> <p>c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;</p> <p>d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;</p> <p>e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;</p> <p>f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;</p> <p>g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;</p> <p>h) l'impatto di genere.</p> <p>3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p>	
35	<p>Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29</p> <p>(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 &lt;&lt;Disciplina organica del turismo&gt;&gt;)</p>	<p>Art. 105 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.</p> <p>2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:</p> <p>a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;</p> <p>b) all'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi;</p> <p>c) (ABROGATA);</p> <p>d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;</p> <p>e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;</p> <p>f) (ABROGATA);</p> <p>g) (ABROGATA);</p>	<p>Inserita in sede di esame in Aula (successivamente modificata dalla L.R. 26/2012 e dalla L.R. 19/2016)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.</p> <p>3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p> <p>Note:  <i>Parole ["dagli uffici competenti per materia"] aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 26/2012.</i>  <i>Modifiche apportate dall'art. 28, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), della L.R. 19/2016.</i>  <i>Il testo originario era così formulato:</i>  <i>"Art. 105 (Clausola valutativa)</i>  <b>1.</b><i>La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale.</i>  <b>2.</b><i>Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti, la Giunta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una documentata relazione riferita in particolare:</i>  <i>a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo agli effetti attesi di riequilibrio, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva e di contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;</i>  <i>b) alle scelte adottate dai Comuni in materia di aperture e orari degli esercizi e alle eventuali diverse soluzioni che hanno contribuito alla valorizzazione delle specificità dei territori di riferimento, avuto riguardo alla dimensione provinciale e locale della disciplina;</i>  <i>c) agli interventi realizzati in favore delle zone montane e svantaggiate e ai cambiamenti prodotti in termini di sviluppo economico dei relativi territori; agli interventi di riqualificazione dei centri storici e urbani realizzati dai Comuni, alle iniziative di tutela degli esercizi di vicinato e all'integrazione fra produzione tipica e di qualità e commercializzazione dei prodotti, in termini di accrescimento dell'attrattività del commercio locale;</i>  <i>d) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento; all'evoluzione della domanda rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;</i>  <i>e) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie, nonché sul livello dell'adozione da parte delle imprese di formule commerciali innovative;</i>  <i>f) all'andamento dei consumi, per tipologia merceologica, formula di vendita e tipo di somministrazione e ai cambiamenti riferibili: al miglioramento dei servizi, ivi compreso il regime di ampliamento delle aperture e del rapporto qualità-prezzo; alla realizzazione di nuove localizzazioni e formule commerciali attrattive degli acquirenti non residenti;</i>  <i>g) all'andamento del mercato del lavoro e agli effetti del regime delle aperture sull'occupazione, con indicazione su base provinciale dei dati</i></p>	



PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p><i>relativi alle variazioni intervenute nelle tipologie dei contratti di lavoro;</i></p> <p><i>h) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, nel raffronto fra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti, quali le possibili cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori, dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.</i></p> <p><b>3.</b><i>La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame."</i></p>	
36	<p>Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20</p> <p>(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)</p>	<p>Art. 28 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;</p> <p>a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;</p> <p>b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;</p> <p>c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;</p> <p>d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;</p> <p>e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;</p> <p>f) (ABROGATA) <i>[quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne è tenuto conto];</i></p> <p>3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti</p>	<p>Inserita in sede di esame da parte della Commissione (successivamente modificata dalla L.R. 7/2010)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p> <p>Note:  <i>Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010.</i>  <i>Parole sostituite [la parola "provinciale" è stata sostituita dalla parola "comunale"] alla lettera c) del comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010.</i>  <i>Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010. Il testo originario era così formulato: «e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa.».</i>  <i>Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010.</i></p>	
37	<p>Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18</p> <p>(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)</p>	<p>Art. 4 (Clausola valutativa)</p> <p>1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 3.</p> <p>3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Programma triennale.</p>	<p>Inserita in sede di esame da parte della Commissione</p>
38	<p>Legge regionale 23 maggio 2005, n. 12</p> <p>(Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario)</p>	<p>Art. 8 (Valutazione degli interventi) <b>(ABROGATO)</b></p> <p>[ 1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7.</p> <p>3. La valutazione triennale è presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale].</p> <p>Note:  <i>Legge abrogata da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012, a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012. Per la nuova disciplina della materia, le norme transitorie e le clausole di efficacia differita si vedano gli articoli da 19 a 43, nonché l'art. 45 della citata L.R. 16/2012. L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 16/2012, a seguito del D.P.Reg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (in BUR 3/4/2013 n. 14) e vista anche la disciplina integrativa di cui all'art. 6, comma 14, della L.R. 5/2013 e il D.P.Reg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (in BUR 25/9/2013, n. 39).</i></p>	<p>Inserita in sede di esame in Commissione (clausola successivamente abrogata dalla L.R 16/2012)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
39	<p>Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7</p> <p>(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori di lavoro)</p>	<p>Art. 7 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:</p> <p>a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;</p> <p>b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;</p> <p>c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.</p> <p><i>Note:</i>  <i>Parole sostituite al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 18/2005</i>  <i>Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008</i>  <i>L'Agenzia regionale del lavoro è soppressa a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Da tale data le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, L.R. 16/2012.</i>  <i>Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 6/2016.</i>  <i>Il comma 1 originario della l.r. n. 7/2005 era così formulato "1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro".</i></p>	<p>Emendamento d'Aula</p>
40	<p>Legge regionale 4 marzo 2005, n. 5</p> <p>(Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)</p>	<p>Art. 6 (Clausola valutativa) <b>(ABROGATO)</b></p> <p>[1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.</p> <p>3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale].</p>	<p>Già presente nel testo del progetto di legge e successivamente modificata in sede di esame in Aula (clausola poi abrogata dalla L.R. 9/2008)</p>

PROG.	LEGGE	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)	"GENESI" DELLA CLAUSOLA
		<p>Note: Legge abrogata da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 9/2008</p>	
41	<p>Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4</p> <p>(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)</p>	<p>Art. 12 (Clausola valutativa) <b>(ABROGATO)</b></p> <p>[1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli-Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.</p> <p>3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.</p> <p>4. La valutazione annuale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa].</p> <p>Note: Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017.</p>	<p>Inserita in sede di esame da parte della Commissione (clausola successivamente abrogata dalla L.R. 31/2017)</p>

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Tabella 2 – Sintesi degli adempimenti previsti in capo alle informative e problematiche rilevate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione**

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
1	<p>L.R. n. 15/2015</p> <p>(Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)</p> <p>Articolo 12 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) Prima relazione (scadenza 31.1.2017) che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.</p> <p>b) Rapporto di valutazione (scadenza 22.1.2019) sull'attuazione della misura, secondo l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte dall'Amministrazione nel triennio di sperimentazione, inerenti i seguenti aspetti:</p> <p>1) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;</p> <p>2) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;</p> <p>3) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;</p> <p>4) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.</p>	<p>a) Prima relazione: approvata con Generalità della Giunta regionale n. 622 del 31.3.2017 (trasmessa al Presidente del Consiglio regionale in data 11.4.2017).</p>	<p>a) La relazione all'esame, per ragioni di omogeneità dei dati, prende in considerazione il periodo 22/10/2015 - 01/09/2016 (data di entrata in vigore della SIA nazionale). Essa dà atto del processo di attuazione della norma e dei contenuti dei Patti di inclusione e riferisce le criticità e i punti di forza emersi; <b>non si sofferma invece sulla rendicontazione delle risorse.</b> Il documento contiene inoltre, aggiuntivamente a quanto previsto dalla clausola, informazioni relative alle domande pervenute e alle caratteristiche dei beneficiari.</p>
2	<p>L.R. n. 3/2015</p> <p>(RilancimpresaF VG - Riforma delle politiche industriali)</p> <p>Articolo 99 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) relazione (scadenza dopo il 26.2.2017) che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;</p> <p>b) relazione (prima scadenza 28.2.2019) che documenta con dati quantitativi e qualitativi i risultati ottenuti in termini di attrazione di nuovi investimenti nel territorio regionale, di innovazione di</p>	<p>a) relazione annuale: trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 16.11.2017. Tale relazione ha fornito gli elementi informativi disponibili alla data del 30/09/2017 sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed</p>	<p>a) La Relazione pervenuta dalla Giunta regionale, relativa al primo biennio di attuazione della legge, risponde in modo esauriente e dettagliato al mandato informativo della clausola valutativa, dando conto dello stato di attuazione degli interventi, che risultano essere quasi interamente avviati, dell'andamento delle risorse finanziarie e del tiraggio degli interventi contributivi e introducendo alcuni suggerimenti per l'ulteriore attuazione della legge. <b>La relazione dà atto che non è invece ancora possibile misurare un primo impatto degli interventi, in quanto non ancora completati.</b></p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
		<p>processo e prodotto, di intensità della spesa per ricerca e sviluppo e di specializzazione produttiva da parte delle imprese, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di semplificazione delle regole e delle procedure e di certezza e riduzione delle tempistiche dei procedimenti contributivi.</p>	<p>evidenziando le eventuali criticità emerse. Successivamente, nel mese di febbraio 2018, sono stati forniti alla Presidenza del Consiglio regionale ulteriori elementi di aggiornamento disponibili alla data del 31/01/2018.</p>	
3	<p>L.R. 21/2014</p> <p>(Norme in materia di diritto allo studio universitario)</p> <p>Articolo 10 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) Prima relazione (scadenza dopo il 20.11.2015) che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste dall'articolo 8 e dal programma di cui all'art. 9 della legge, rilevando le eventuali criticità emerse.</p> <p>b) Rapporto di valutazione (scadenza entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio - legge entrata in vigore il 20.11.2014) che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:</p> <p>1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della legge;</p> <p>2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;</p> <p>3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 della legge;</p> <p>4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36 della legge, nonché della misura del</p>	<p>a) Prima relazione: approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 405 dell'11 marzo 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 marzo 2016.</p>	<p>a) La relazione presentata dalla Giunta risponde al mandato informativo, riportando lo stato degli adempimenti e i contenuti degli atti programmatici, distinti per tipologia d'intervento, evidenziandone le criticità e fornendo anche qualche dato quantitativo.</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
		<p>recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.</p>		
4	<p>L.R. n. 4/2014 (Azioni a sostegno delle attività produttive)</p> <p>Articolo 25 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) Prima relazione (scadenza ottobre 2014) che dà conto dello stato di attuazione degli interventi finanziati;</p> <p>b) Informativa su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che dettaglia i dati e le informazioni di interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.</p>	<p>b) Informativa su richiesta del Comitato: approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 840 del 13 maggio 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 1 giugno 2016.</p> <p>La richiesta formulata dal Comitato (nota n. 12415 del 21.10.2015, sollecito n. 2705 del 4.3.2016) ha concentrato l'attenzione sul profilo dei contributivi per l'accesso al microcredito, introdotti dagli artt. 6, 8, 10 e 11 della L.R. 4/2014, ponendo per tutti i filoni contributivi (imprenditoria femminile, giovanile, rilancio competitività PMI e supporto alle reti d'impresa) le seguenti domande:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. quante microimprese hanno presentato domanda per ottenere il contributo in conto capitale a sostegno dei costi per l'accesso al microcredito;</li> <li>2. quante microimprese hanno ottenuto il contributo;</li> <li>3. nel caso alcune imprese non avessero ottenuto i contributi, quali sono i motivi;</li> <li>4. in quali settori operano (artigianato, industria, turismo o servizi);</li> <li>5. qual è la distribuzione territoriale per provincia delle domande;</li> <li>6. qual è la tempistica seguita nella concessione ed erogazione dei contributi;</li> <li>7. quante tra le imprese che hanno ottenuto il contributo sono ancora in attività.</li> </ol>	<p>Con nota dell'1 giugno 2016 sono pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale tre relazioni riguardanti l'attuazione di interventi per il sostegno e la promozione dell'attività imprenditoriale, previsti dalle leggi regionali n. 5/2012, n. 4/2013 e n. 4/2014.</p> <p>Le relazioni, pur presentate in adempimento alle distinte clausole valutative presenti nelle tre leggi, sono state trasmesse congiuntamente e concernono lo specifico profilo dei canali contributivi finalizzati al sostegno e al rilancio delle attività imprenditoriali, che sono gestiti da Unioncamere FVG attraverso le quattro Camere di commercio.</p> <p>La richiesta formulata dal Comitato (nota n. 12415 del 21.10.2015, sollecito n. 2705 del 4.3.2016) ha concentrato l'attenzione sul profilo dei contributivi per l'accesso al microcredito, introdotti dai citati articoli 6, 8, 10 e 11 della L.R. 4/2014, ponendo per tutti i filoni contributivi (imprenditoria femminile, giovanile, rilancio competitività PMI e supporto alle reti d'impresa) le seguenti domande:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. quante microimprese hanno presentato domanda per ottenere il contributo in conto capitale a sostegno dei costi per l'accesso al microcredito;</li> <li>2. quante microimprese hanno ottenuto il contributo;</li> <li>3. nel caso alcune imprese non avessero ottenuto i contributi, quali sono i motivi;</li> <li>4. in quali settori operano (artigianato, industria, turismo o servizi);</li> <li>5. qual è la distribuzione territoriale per provincia delle domande;</li> <li>6. qual è la tempistica seguita nella concessione ed erogazione dei contributi;</li> <li>7. quante tra le imprese che hanno ottenuto il contributo sono ancora in attività.</li> </ol> <p>La relazione all'esame descrive lo stato di attuazione degli interventi interessati dalla richiesta del Comitato, fornendo i dati concernenti gli interi filoni contributivi, <b>senza però distinguere i contributi finalizzati all'accesso al microcredito</b>. Fornisce inoltre informazioni su altri interventi contenuti nel capo II della L. R. 4/2014</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
				<p>e in particolare quelli previsti dagli articoli 2, 3 e 13, con ciò <b>rispondendo, solo in modo parziale sia all'onere di presentazione della relazione sullo stato di attuazione della legge previsto dalla clausola valutativa, sia alla richiesta dal Comitato.</b></p> <p>Rispetto alla richiesta del Comitato per tutti e quattro i filoni contributivi sono quindi forniti i dati concernenti le domande e i contributi per le microimprese e la loro distribuzione territoriale, ma <b>senza l'evidenza dei contributi per il microcredito. Mancano inoltre le informazioni riguardanti il settore in cui operano le imprese e quali imprese sono ancora in attività. Per quanto riguarda le tempistiche, viene precisato solo se le concessioni sono ancora in corso o terminate.</b></p>
5	<p>L.R. n. 1/2014</p> <p>(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)</p> <p>Articolo 10 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione triennale che fornisce in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;</p> <p>b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;</p> <p>c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3 della legge, e la loro distribuzione sul territorio regionale;</p> <p>d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3 della legge;</p> <p>e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della legge e il numero delle attività interessate;</p> <p>f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;</p> <p>g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.</p>	<p>L'art. 10 "clausola valutativa" della legge in argomento è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. n. 26/2017. La versione precedente dell'articolo 10, prevedeva tra l'altro, in sede di prima applicazione della legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della medesima (legge entrata in vigore 6.3.2014), anche la presentazione, da parte della Giunta al Consiglio, di una relazione sullo stato delle iniziative e degli interventi avviati nonché sulle eventuali criticità emerse. Detta relazione, approvata con generalità della Giunta regionale n. 1302 dell'8 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 luglio 2016.</p> <p>L'attuale relazione informativa prevista dall'articolo 10 della l.r. in argomento, come modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. 26/2017, ha cadenza triennale.</p>	<p>La relazione presentata dalla Giunta evidenzia qual è l'attuale situazione in merito alle iniziative svolte a livello regionale e locale.</p> <p>Rispetto alla completezza della risposta agli oneri informativi della clausola valutativa, <b>si registra l'assenza dell'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e l'assenza di informazioni in merito ad alcune attività previste dalla legge stessa (non vi sono informazioni rispetto alla previsione dell'articolo 5, comma 3, relativo all'istituzione del marchio regionale "Slot-Free-FVG", né alla conseguente attuazione dei commi 6 (titolo di preferenza nella concessione di finanziamenti) e 7 (eventuali riduzioni aliquota IRAP)).</b></p>



N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
6	<p>L.R. n. 9/2013</p> <p>(Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000)</p> <p>Articolo 11 (Clausola valutativa)</p>	<p>Informativa (su richiesta del Comitato, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti) che dettaglia i dati e le informazioni di interesse - ai fini di valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure adottate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione.</p>	<p>In data 12 dicembre 2014 l'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali ha trasmesso al Comitato (che ne aveva fatto richiesta con note del 17.4.2014 e del 4.6.2014) e, per conoscenza all'Assessore alle Finanze e al Segretario generale del Consiglio regionale, una memoria contenente informazioni sull'operatività dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui all'art. 14, c. 50, della l.r. 11/2009, al fine di ottemperare alla clausola valutativa della l.r. 9/2013 (quest'ultima legge prevede, tra l'altro, modifiche alla citata l.r. 11/2009), successivamente ulteriormente aggiornata. In data 3 marzo 2015 il Servizio processo legislativo (P.O. Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali) del Consiglio regionale ha presentato una elaborazione di sintesi dei dati forniti nella memoria presentata dal suddetto Assessore regionale alle attività produttive, sull'operatività dei Fondi di rotazione beneficiari delle anticipazioni ex L.R. 11/2009.</p>	<p>La memoria presentata dall'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali è stata discussa dal Comitato per la legislazione nella seduta dell'8 aprile 2015. Nella medesima seduta è stato auditato l'Assessore citato.</p>
7	<p>L.R. n. 4/2013</p> <p>(Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)</p>	<p>Relazione (scadenza annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2014) che illustra:</p> <p>a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;</p> <p>b) il numero di domande presentate e il numero di domande accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;</p> <p>c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.</p>	<p>Relazione approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 839 del 13 maggio 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 1 giugno 2016.</p>	<p>Con nota dell'1 giugno 2016 sono pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale tre relazioni riguardanti l'attuazione di interventi per il sostegno e la promozione dell'attività imprenditoriale, previsti dalle leggi regionali n. 5/2012, n. 4/2013 e n. 4/2014.</p> <p>Le relazioni, pur presentate in adempimento alle distinte clausole valutative presenti nelle tre leggi, sono state trasmesse congiuntamente e concernono lo specifico profilo dei canali contributivi finalizzati al sostegno e al rilancio delle attività imprenditoriali, che sono gestiti da Unioncamere FVG attraverso le quattro Camere di commercio.</p> <p>La Relazione all'esame, oltre a indicare gli estremi delle convenzioni stipulate con Unioncamere FVG (26 maggio 2014) e tra questa e le Camere di commercio (28 maggio 2014), riporta, su base provinciale, le risorse</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
	Articolo 92 (Clausola valutativa)			disponibili ripartite in base al numero d'impresе iscritte, le domande presentate, quelle istruibili per il primo canale contributivo (le cause di esclusione hanno riguardato invii multipli e domande fuori orario) e quelle concesse fino a esaurimento delle risorse. <b>Non vengono invece fornite informazioni in merito alle criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</b>
8	L.R. n. 2/2013  (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)  Articolo 7 (Clausola valutativa)	Relazione dettagliata (biennale entro il mese di febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento) che contiene, in particolare, le seguenti informazioni: a) il numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare; b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale; c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica.	Relazione (nel primo biennio di vigenza della legge 2014-2015) approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 841 del 13 maggio 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 maggio 2016.	La relazione presentata dalla Giunta riporta il numero di trattamenti con il Sativex (unico medicinale cannabinoidе autorizzato in Italia), effettuati dalle aziende sanitarie negli anni dal 2013 al 2015, con oneri a carico del SSR, e il numero di prescrizioni di preparati magistrali (medicinali preparati in farmacia) a base di cannabinoidi dispensate nel 2015 tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico dei pazienti, nonché l'ammontare totale della relativa spesa, con la precisazione che dall'entrata in vigore della legge non vi sono state prescrizioni di preparazioni magistrali a carico del SSR. La relazione evidenzia poi le criticità emerse nell'applicazione della legge, con riguardo alla dispensazione a carico del SSR, all'informazione degli operatori e all'approvvigionamento dei farmaci. <b>Rispetto alla completezza della risposta agli oneri informativi della clausola valutativa, si registra che non sono presenti informazioni sul numero di pazienti trattati per patologia a carico del SSR, nonché sull'ammontare della spesa pubblica sostenuta (riferita al Sativex) e sulla sua incidenza sulla spesa farmaceutica complessiva del SSR.</b>
9	L.R. n. 23/2012  (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)  Articolo 38 (Clausola valutativa)	Relazione (scadenza annuale) che documenta, tra i vari aspetti: a) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento; b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24 della legge; c) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28 della legge.	L'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale, in data 6 aprile 2016, la relazione annuale del Comitato regionale del volontariato di cui all'art. 6 della legge in argomento, inerente l'attività svolta dal medesimo Comitato nel corso del 2015. In data 20 aprile 2017 è stata altresì presentata alla Presidenza del Consiglio regionale la relazione annuale del Comitato regionale del volontariato, ai sensi del citato art. 6 della legge di cui trattasi, inerente l'attività svolta dal Comitato nel corso del	

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
			2016 e lo stato di attuazione della legge.	
10	<p>L.R. n. 5/2012</p> <p>(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)</p> <p>Articolo 32 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) Prima relazione (decorso un anno dall'entrata in vigore pertanto prima relazione dopo il 29.3.2013) che dà conto del processo di attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al Fondo di garanzia;</p> <p>b) Rapporto sui risultati conseguiti (scadenza triennale, contestualmente alla presentazione del Piano regionale giovani) che illustra:</p> <p>1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;</p> <p>2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;</p> <p>3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonché delle principali causali delle eventuali esclusioni;</p> <p>4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.</p>	<p>a) Prima relazione sull'attuazione della l.r. n. 5/2012 con riferimento all'attività delegata a Unioncamere per l'imprenditoria giovanile, approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 838 del 13 maggio 2016. Detta relazione, seppure presentata ai sensi della clausola valutativa, riguarda i soli interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile previsti dall'articolo 20. L'onere informativo posto in capo alla Giunta presuppone invece che al Consiglio regionale pervenga un'unica relazione concernente la complessiva attuazione della L.R. 5/2012.</p> <p>b) Relazione approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 2078 del 4 novembre 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 9 novembre 2016. Detta relazione rappresenta, il primo documento di rilevazione dello stato di attuazione dall'entrata in vigore della legge e delinea le principali misure attuate e le attività realizzate nell'arco temporale dall'anno 2012 all'anno 2015.</p>	<p>Con nota dell'1 giugno 2016 sono pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale tre relazioni riguardanti l'attuazione di interventi per il sostegno e la promozione dell'attività imprenditoriale, previsti dalle leggi regionali n. 5/2012, n. 4/2013 e n. 4/2014.</p> <p>Le relazioni, pur presentate in adempimento alle distinte clausole valutative presenti nelle tre leggi, sono state trasmesse congiuntamente e concernono lo specifico profilo dei canali contributivi finalizzati al sostegno e al rilancio delle attività imprenditoriali, che sono gestiti da Unioncamere FVG attraverso le quattro Camere di commercio.</p> <p><b>a) La relazione all'esame</b>, seppure presentata ai sensi della clausola valutativa, <b>riguarda i soli interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile</b> previsti dall'articolo 20 ed è stata sottoposta all'attenzione della Giunta dall'Assessore competente in materia di attività produttive.</p> <p><b>L'onere informativo posto in capo alla Giunta presuppone invece che al Consiglio regionale pervenga un'unica relazione concernente la complessiva attuazione della L.R. 5/2012. A tale proposito il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione non può che rendere un pronunciamento parziale sulla rispondenza della relazione in oggetto al mandato informativo della clausola valutativa, che non può peraltro considerarsi completamente ottemperato dall'esecutivo.</b></p> <p>b) La relazione all'esame, pervenuta dopo 4 anni dall'entrata in vigore della legge, dà contestualmente conto sia del processo di attuazione della legge che di alcune delle informazioni richieste con riferimento al rapporto triennale. In particolare la relazione riporta una dettagliata ricognizione dello stato di operatività delle misure, <b>ma, considerata la mancata attivazione dei previsti strumenti di programmazione e partecipazione (Piano regionale, Consulta, Conferenza), non si sofferma sui risultati conseguiti, come ad esempio lo stato di coordinamento istituzionale o la verifica operata in sede di Conferenza regionale.</b></p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
11	<p>L.R. n. 14/2010</p> <p>(Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)</p> <p>Articolo 18 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione (scadenza annuale, entro il mese di giugno) che documenta lo stato di attuazione della legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;</p> <p>b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;</p> <p>c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;</p> <p>d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della legge.</p>	<p>Prima relazione annuale, concernente lo stato di attuazione, al 2013, della legge regionale 14/2010 e gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo anno, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 2279 del 28 novembre 2014 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12 dicembre 2014.</p> <p>Seconda relazione annuale, concernente lo stato di attuazione, al 2015, della legge regionale 14/2010 e gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo anno, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 399 dell'11 marzo 2016 e trasmessa al Consiglio regionale in data 22 marzo 2016.</p> <p>Terza relazione annuale, concernente lo stato di attuazione della legge in argomento nel 2016 e gli effetti dalla stessa prodotti nel medesimo anno, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1182 del 23 giugno 2017 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 10 luglio 2017.</p>	<p>Prima e seconda relazione (riferite al 2013 e al 2015): <b>Nonostante la norma sia in vigore dalla fine del 2011, sono pervenute al Consiglio le sole Relazioni concernenti gli anni 2013 e 2015, con ciò non permettendo un'analisi dei dati dall'intero periodo</b> (ad eccezione dell'andamento dell'erogazione di carburante per fascia di contribuzione, per cui la Relazione 2015 riporta i dati dell'intero quadriennio).</p> <p><b>Le Relazioni rispondono quasi interamente ai quesiti di valutazione; ove le informazioni non sono disponibili ne vengono comunque indicate le ragioni.</b> La Relazione sul 2013, essendo la prima, reca inoltre un'ampia disamina sul sistema di contribuzione per l'acquisto dei carburanti e sulle sue modalità di funzionamento, nonché sulla procedura di infrazione comunitaria.</p> <p>Terza relazione (riferita al 2016): La Relazione all'esame, nonostante la norma sia in vigore dalla fine del 2011, è la terza pervenuta al Consiglio regionale (le Relazioni concernenti gli anni 2013 e 2015 sono già state esaminate dal Comitato nel 2016). <b>Ciò non permette un'analisi di tutte le tipologie di dati per l'intero periodo (ad eccezione dell'andamento dell'erogazione di carburante per fascia di contribuzione, per cui la Relazione riporta i dati dal 2012 al 2016).</b></p> <p><b>La Relazione risponde comunque quasi interamente ai quesiti di valutazione e, qualora le informazioni non siano disponibili, ne vengono comunque indicate le ragioni.</b></p>
12	<p>L.R. n. 9/2009</p> <p>(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)</p> <p>Articolo 27 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione (scadenza annuale - in sede di prima applicazione la relazione scadeva il 31.12.2010) che documenta, tra i vari aspetti:</p> <p>a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3 della legge;</p> <p>b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4 della legge, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;</p> <p>c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5 della legge; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le</p>	<p>Prima relazione informativa 2009-2010: presentata con nota del 17 novembre 2010 e successivamente aggiornata al 21 marzo 2011 in sede di esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.</p> <p>Seconda relazione informativa per l'anno 2011: approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 921 del 23 maggio 2012.</p>	<p>Prima relazione informativa: La relazione dà ampio spazio alla descrizione degli adempimenti amministrativi in attuazione delle prescrizioni di legge. <b>Poco spazio è dedicato alla descrizione dei risultati della politica, certo in ragione della fase di primo avvio degli interventi, di cui si attende ancora la rendicontazione, oltre che in mancanza dell'operatività dell'Osservatorio.</b> Di seguito di espongono i dati per i singoli aspetti della clausola:</p> <p>a) L'Osservatorio non è stato istituito (Rappresentata ipotesi di revisione della norma, forse non funzionale)</p> <p>b) Si dà conto degli interventi attivati sotto il profilo finanziario-amministrativo, degli obiettivi di riferimento e dei soggetti coinvolti. Per gli esiti si attende la</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
		<p>modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;</p> <p>d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12 della legge, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;</p> <p>e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.</p>		<p>rendicontazione, tranne che per Mare sicuro (v. box p. 3) e Overnight.</p> <p>c) Per le caratteristiche costitutive si rinvia alla disciplina statale. Presenti dati sulla formazione dei volontari e informazioni sul loro impiego e sulla loro distribuzione (non quantitativa) sul territorio. <b>Assente un'analisi dell'incidenza sul numero dei reati commessi. Assente una rilevazione sulla sicurezza percepita.</b></p> <p>d) L'Unità non è ancora stata istituita (regolamento in fase di stesura) Si dà conto del finanziamento di progetti per acquisto dotazioni, potenziamento delle strutture e formazione del personale. Fornita integrazione via e-mail</p> <p>e) su situazione Corpi e Servizi di Polizia locale (enti, operatori, forme associate). <b>Assente verifica su rispetto standard (prorogato il termine per adeguamento) e su capacità coordinamento interventi. Emerso problema applicativo per distonia con previsioni l.r.1/2006.</b></p> <p>La relazione è stata presentata nei termini con nota del 17 novembre 2010. In esito all'esame della prima relazione informativa sull'attuazione delle politiche di sicurezza della l.r. 9/2009, il Comitato ha deciso di acquisire, mediante audizione (avvenuta il 24 marzo 2011), ulteriori informazioni sulle problematiche che sembrano ostacolare gli enti nel processo di adeguamento ai principi organizzativi previsti dalla legge, sull'impiego dei volontari e la formazione degli operatori e sull'attuazione di qualcuno dei progetti finanziati dalla Regione.</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
13	<p>L.R. n. 7/2009</p> <p>(Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale)</p> <p>Articolo 15 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione (scadenza annuale, entro il mese di febbraio) che documenta o stato di attuazione della legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;</p> <p>b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;</p> <p>c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;</p> <p>d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'art. 16 della legge.</p>	<p>Prima relazione (aprile 2009 - aprile 2010): trasmessa in data 21 luglio 2010 alla Presidenza del Consiglio regionale dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.</p> <p>Seconda relazione (2010): presentata dalla Direzione centrale salute in data 19 settembre 2011.</p> <p>Terza relazione (aggiornata al 2011): presentata dalla Direzione centrale salute in data 28 febbraio 2012 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12 aprile 2012.</p> <p>Quarta relazione (2015-2016): trasmessa dall'Assessore regionale alla salute alla Presidenza del Consiglio regionale il 2 maggio 2017.</p>	<p>Prima relazione: Il Comitato ha osservato che il sistema di monitoraggio sconta differenze nelle modalità di rilevazione dei dati e nella continuità e corrispondenza stessa delle rilevazioni cui è opportuno porre rimedio. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La relazione non reca propriamente informazioni sull'andamento dei tempi d'attesa</b></li> <li>- <b>Le informazioni prodotte in forma discorsiva non restituiscono un quadro di sintesi del fenomeno analizzato</b></li> <li>- <b>Non ci sono informazioni sui tempi dell'erogazione delle prestazioni e sui tempi di attesa dei referti</b></li> <li>- <b>Manca un raffronto sulla performance degli enti e sull'efficacia dei rimedi adottati (per valutare quali siano le pratiche migliori e quale dei rimedi funzioni meglio a parità di condizioni)</b></li> <li>- <b>Non risulta possibile incrociare le informazioni prodotte circa i reclami degli utenti sul fattore "tempo" con le cause del reclamo (sfioramento nei tempi di accesso/prenotazioni? Eccesiva attesa nella fruizione delle prestazioni?...)</b></li> <li>- <b>Carenza di informazioni su operatività incentivi per la produttività e risultati ottenuti.</b></li> </ul> <p>Il Comitato ha esposto i seguenti suggerimenti per le relazioni successive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendere più fruibile la lettura dei dati, organizzandoli in informazioni di sintesi in luogo delle rappresentazioni analitiche</li> <li>- I dati del monitoraggio del periodo vanno elaborati (es. per prestazione, ente, area vasta, pubblico/privato; media del periodo per prestazione, scostamenti etc.) per offrire informazioni significative sull'andamento dei tempi e le cause</li> <li>- Dedicare uno spazio non solo documentale all'attività amministrativa, indicando in sintesi i contenuti degli atti e gli obiettivi perseguiti</li> <li>- Produrre informazioni quantitative sulle prestazioni effettuate dagli Enti, sul personale impiegato, sui tempi di utilizzo delle apparecchiature etc. per poter valutare la performance, considerare oggettivamente le criticità dichiarate e operare confronti.</li> </ul> <p>Seconda e terza relazione (2010 e aggiornamento 2011): Nel valutare la prima relazione presentata nel 2010, il Comitato aveva formulato alcuni suggerimenti per migliorare la qualità dell'informativa (facilità di lettura, fruibilità delle informazioni prodotte,</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
				<p>appropriatezza delle informazioni utilizzate e delle strategie analitiche impiegate nel dare risposta ai quesiti della clausola) e la sua rispondenza al mandato informativo quanto ad esaustività delle risposte date. Le due relazioni all'esame mostrano di averne nel complesso tenuto conto, con risultati che, benché scontino difficoltà legate alla particolare complessità del fenomeno analizzato e alla presa in considerazione di una messe di dati di impegnativa riduzione in sintesi, si pongono comunque nel solco delle indicazioni espresse dal Comitato.</p> <p>Nella II relazione e nell'aggiornamento del 2011 sono ad esempio presenti informazioni sui tempi di attesa dell'erogazione delle prestazioni e dei referti, mancanti nella precedente e si dà conto (mediante rappresentazioni grafiche) degli andamenti per Area vasta - con dettaglio per le singole sedi - dei tempi d'attesa delle 32 prestazioni individuate nelle "Linee per la Gestione per l'anno 2010" (+ 7 nuove prestazioni ex Linee 2011) per il periodo gennaio 2009 - ottobre 2011, dando evidenza dei tempi minimi, massimi e medi realizzati, con ciò rendendo possibile il confronto degli andamenti. Per le sole prestazioni segnalate dagli enti come critiche, vengono forniti anche i dati dei volumi delle prestazioni erogate. L'evidenza del dato assume dal 2011 rilevanza programmatoria nei Piani annuali di produzione di area vasta: sarà utile verificarne nel prosieguo i dati consuntivi.</p> <p><b>Nella relazione sul 2010 non risulta disponibile l'informazione sugli esiti della valutazione dei direttori generali per l'obiettivo del contenimento dei tempi d'attesa.</b></p> <p>Nell'aggiornamento 2011 è invece resa disponibile l'informazione sugli esiti della valutazione dei direttori generali per l'obiettivo del contenimento dei tempi d'attesa, formalizzata nel febbraio 2012.</p> <p>Alla luce della complessità del fenomeno "liste d'attesa" e dei vincoli del sistema di rilevazione e monitoraggio regionale, l'aspettativa di informative meglio confezionate che gettino una più chiara luce sull'evoluzione del fenomeno resta indubbiamente legata all'accrescimento delle capacità di analisi, elaborazione e sintesi richieste agli uffici in funzione delle attività di controllo e valutazione, con uno sguardo che si allarghi alla dimensione di altre grandezze strettamente connesse (evoluzione della domanda</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
				<p>di prestazioni) e di comportamenti (appropriatezza prescrittiva) che costituiscono fattori importanti per la comprensione dell'andamento dei tempi d'attesa per la fruizione delle prestazioni.</p> <p>Quarta relazione (2015-2016): Nel corso dell'esame delle tre precedenti relazioni (sul 2009, 2010 e 2011) il Comitato aveva rilevato le differenze nella rilevazione dei dati tra le singole Aziende e la mancanza di un quadro di sintesi del fenomeno.</p> <p>Inoltre le relazioni non recavano un quadro di informazioni propriamente centrato sull'andamento dei tempi d'attesa, riportando per le prestazioni ambulatoriali le sole rilevazioni a priori (data fissata per l'appuntamento).</p> <p><b>Il documento all'esame (quarta relazione) non è confrontabile coi precedenti</b> in quanto predisposto successivamente alla DGR 2034/15 "Organizzazione e regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi d'attesa nella regione FVG". La DGR, che disciplina l'organizzazione del CUP regionale e stabilisce le modalità di accesso alle prestazioni e quelle di prenotazione, viene considerato il primo provvedimento giuntale che dà attuazione alla LR 7/2009, fatta salva la finalizzazione del 25% della quota di risultato dei direttori generali all'obiettivo del contenimento dei tempi d'attesa, attuata fin dai primi anni.</p> <p>A differenza delle relazioni precedenti i tempi d'attesa sono inoltre rilevati ex post, come periodo temporale che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione della prestazione.</p> <p><b>La relazione non fa espresso riferimento agli specifici quesiti previsti dalla clausola valutativa (in particolare mancano informazioni su correttivi, strumenti di incentivazione e opinioni degli utenti).</b></p> <p>Essa dà conto dello stato di attuazione della legge; riporta i volumi delle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio e le percentuali e i volumi degli appuntamenti entro i tempi previsti per gli anni 2015 e 2016 e riporta le percentuali dei tempi d'attesa per gli interventi chirurgici. Le considerazioni conclusive concernono l'esame dei fattori produttivi (personale, strumenti e spazi) e alcune proposte migliorative.</p>



N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
14	<p>L.R. n. 29/2007</p> <p>(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)</p> <p>Articolo 29 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) Relazione (scadenza annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento) sullo stato di attuazione della legge che, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, risponde ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;</li> <li>- quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;</li> <li>- quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.</li> </ul> <p>b) Rapporto sui risultati ottenuti (scadenza quinquennale, da presentarsi prima della presentazione alla Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo) in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della legge, specie nei rapporti con l'amministrazione regionale, le amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;</li> <li>- quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;</li> <li>- quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.</li> </ul>	<p>b) Rapporto informativo quinquennale indirizzato al Consiglio regionale, redatto ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (datato 12.11.2013)</p>	

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
15	<p>L.R. n. 11/2006</p> <p>(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)</p> <p>Articolo 24 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione (scadenza triennale, entro il 30 giugno successivo al triennio di riferimento) che dia evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;</p> <p>b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;</p> <p>c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.</p>	<p>Relazione 2009-2011 sull'attuazione della l.r. 11/2006 presentata al Consiglio con nota del 26 giugno 2012.</p>	<p>La relazione è corredata da grafici e tabelle di sintesi che ne facilitano la lettura e da analisi statistiche di inquadramento di alcuni dei fenomeni sui quali le politiche per la famiglia impattano (numerosità e composizione famiglie, natalità etc.). Al contempo però, <b>la descrizione degli interventi realizzati non sempre si spinge a verificarne l'incidenza sui fenomeni di riferimento, con ciò rimanendo non chiaramente apprezzabile la loro efficacia.</b></p> <p>Sul punto della rispondenza dei contenuti della relazione al mandato informativo in particolare sotto il profilo dell'eshaustività e congruenza delle risposte date rispetto ai quesiti contenuti si espone quanto segue.</p> <p>La relazione descrive il processo d'attuazione della legge e fornisce i dati relativi agli interventi avviati e alle risorse finanziarie dedicate.</p> <p>La relazione è stata presentata al Consiglio con nota del 26 giugno 2012, nel termine previsto dalla clausola valutativa. Di seguito si espongono le risultanze per singolo quesito.</p> <p>a) A fronte del differimento dell'operatività del Fondo, la relazione riporta il quadro delle risorse stanziato nel triennio 2012-2014 per gli interventi intersettoriali che dovrebbero far capo al Fondo stesso. Se tale differimento è nella relazione giustificato dall'allora non ancora intervenuta approvazione definitiva del Piano triennale, il successivo rinvio di operatività al 2014 segnala la sussistenza di ulteriori criticità che restano da chiarire. Sul punto dei risultati ottenuti, le informazioni prodotte restituiscono dati quantitativi, specie finanziari.</p> <p>b) Per rispondere al quesito si sono rilevate le scelte organizzative dei Comuni per la Carta famiglia e il sostegno alle nascite: gli esiti rivelano la preferenza degli enti locali per la gestione non in forma associata degli interventi. Solo i Comuni di 3 ambiti (Muggia, Cervignano e Latisana) gestiscono tutte le misure attraverso l'ente gestore del servizio sociale.</p> <p>c) L'apporto delle famiglie viene ricondotto da un lato alla operatività della Consulta regionale della famiglia e dall'altro al finanziamento dei progetti presentati dalle famiglie in forma associata e cooperativa (finanziamento regionale di quasi 2 mln di euro) gestito dall'ASS 5, con segnalazione della non intervenuta regolamentazione del previsto Registro dell'associazionismo familiare.</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
16	<p>L.R. n. 6/2006</p> <p>(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)</p> <p>Articolo 61 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione (scadenza triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento) che dia evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie, con particolare riferimento a:</p> <p>a) lo stato di attuazione del sistema integrato;</p> <p>b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;</p> <p>c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;</p> <p>d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;</p> <p>e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;</p> <p>f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;</p> <p>g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;</p> <p>h) l'impatto di genere.</p>	<p>Relazione sui risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, della Direzione centrale salute, presentata nel dicembre 2010.</p>	
17	<p>L.R. n. 29/2005</p> <p>(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 &lt;&lt;Disciplina organica del turismo&gt;&gt;)</p> <p>Articolo 105 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione (scadenza triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento) che dia evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2 della legge, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale e riferita in particolare:</p> <p>a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;</p> <p>b) all'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi;</p>	<p>Prima relazione (triennio 2009-2011) predisposta dalla Giunta.</p> <p>Seconda relazione (triennio 2012-2014) della Giunta regionale sui risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità della legge regionale 29/2005, in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, con riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale presentata alla</p>	<p>Seconda relazione (triennio 2012-2014): La relazione all'esame concerne il triennio 2012-2014; nella scorsa legislatura la Giunta aveva predisposto e trasmesso la documentazione informativa concernente il precedente triennio 2009-2011, che non era mai stata esaminata dal Consiglio.</p> <p><b>Entrambe le relazioni risultano piuttosto lunghe, dettagliate e di difficile lettura; le informazioni e i dati riportati, seppur analitici, non sempre rispondono ai quesiti posti dalla clausola e non sembrano essere stati raccolti ed elaborati a specifici fini di controllo sull'attuazione della legge e di valutazione degli effetti.</b></p> <p><b>Ciò sconta sicuramente una normativa complessa e stratificata e soprattutto una clausola valutativa - eccessivamente articolata e poco adatta a circoscrivere gli obiettivi</b></p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
		<p>c) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;</p> <p>d) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;</p> <p>e) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.</p>	<p>Presidenza del Consiglio regionale il 17/02/2016.</p> <p>Terza relazione (triennio 2015-2017) della Giunta regionale presentata entro il 22.11.2018.</p>	<p><b>conoscitivi e a orientare l'analisi in modo efficace - di cui sarebbe auspicabile una riscrittura più mirata.</b></p>
18	<p>L.R. n. 12/2005</p> <p><i>(Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario)</i></p> <p>Articolo 8 <i>(Valutazione degli interventi)</i></p>	<p>Valutazione interventi (scadenza triennale) mediante i criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7 della legge.</p>	<p>In data 16 dicembre 2011 l'Assessore regionale all'istruzione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale la generalità n. 1235 del 24 giugno 2011, inerente la relazione del maggio 2011 sugli interventi ai fini della valutazione ex art. 8 della l.r. 12/2005, per il triennio 2008-2010, da presentare alla Commissione consiliare competente.</p>	<p>I criteri per valutare gli interventi definiti dal Piano regionale 2008-2010 sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) indicatori di efficienza e qualitativi riferiti all'organizzazione, con evidenziazione delle economie di spesa o di incremento dei servizi offerti a parità di costi (in particolare costi per il personale, di funzionamento e manutenzione beni);</li> <li>2) indicatori di efficienza e qualitativi riferiti ai servizi offerti agli studenti con requisiti di reddito e merito (borse di studio, servizi alloggio): percentuale di domande soddisfatte rispetto all'offerta disponibile e alla domanda potenziale; livello di puntualità e rispetto dei termini previsti; per i servizi alloggio: costo unitario di mantenimento e manutenzione della struttura;</li> <li>3) indicatori di efficienza, efficacia e qualità riferiti ai servizi offerti alla generalità degli studenti, tra cui: costo unitario del servizio, percentuale di copertura delle spese con introiti derivanti da tariffe e livello di soddisfazione percepito dagli utenti.</li> </ol> <p>Qualità (facilità di lettura, fruibilità e appropriatezza delle informazioni prodotte) e rispondenza della relazione al mandato della clausola (esaustività e congruenza delle risposte date rispetto ai quesiti posti) sono i criteri che informano il parere del Comitato ai sensi dell'art. 150, c. 1, l. a) del Regolamento interno.</p> <p>Per la relazione all'esame, i due criteri - il secondo in particolare - vanno applicati tenendo conto che la norma dell'art. 8 pone l'aspettativa di un documento qualificabile come "rapporto di valutazione", che cioè contenga l'analisi degli interventi</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
				<p>realizzati con verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi declinati nel Piano e con impiego delle strategie analitiche ivi previste (ricorso ad indicatori - vedi riquadro) nonché elementi di giudizio sul piano dell'efficacia.</p> <p><b>La relazione non sembra in tal senso propriamente corrispondere alle previsioni di legge secondo la declinazione fattane nel Piano 2008-2010, come peraltro si può evincere con immediatezza dal titolo "Azioni regionali in materia di diritto allo studio universitario ai fini della valutazione. ...": se pure essa illustra gli interventi realizzati e i dati del funzionamento e della gestione degli ERDISU, risulta manchevole degli elementi che qualificano un rapporto di valutazione e si propone pertanto nella veste di informativa sulle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale e sulla gestione degli interventi da parte degli Erdisu.</b></p> <p>Nondimeno, le informazioni rese e i dati prodotti nella relazione possono essere letti in rapporto agli obiettivi posti e al conseguimento dei risultati attesi. Ad esempio sul punto della governance, la relazione dà conto dell'accorpamento di funzioni tra i due ERDISU (bandi per erogazione di benefici, servizi di ristorazione, prestiti fiduciari, semplificazione amministrativa, ecc.)</p>
19	<p>L.R. n. 7/2005</p> <p>(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)</p> <p>Articolo 7 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione (scadenza biennale), finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, nella quale in modo documentato va illustrato:</p> <p>a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;</p> <p>b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;</p> <p>c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla legge.</p>	<p>In attuazione della clausola valutativa di cui all'art. 7 della l.r. 7/2005, la Direzione centrale lavoro, in collaborazione con l'Agenzia del lavoro, ha presentato la relazione informativa contenente i dati 2007-2009.</p>	
20	<p>L.R. n. 4/2005</p> <p><i>(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli</i></p>	<p>Valutazione interventi (scadenza annuale) in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli-Venezia Giulia. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli</p>	<p>La Giunta regionale ha presentato al Consiglio quattro informative - contenenti i dati sull'attuazione della l.r. 4/2005 rispettivamente al 30 giugno 2006, al 31 dicembre 2006, al 30</p>	<p><b>La valutazione (annuale) che la clausola prevede non risulta essere stata effettuata.</b></p> <p><b>Di seguito si espongono le osservazioni del Comitato sulle informative presentate ai sensi dell'art. 7, c. 15, l.r. 4/2005 della legge.</b></p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
	<p>Venezia Giulia. <i>Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee</i> 15 gennaio 2002, <i>causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)</i></p> <p>Articolo 12 (Clausola valutativa)</p>	<p>strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi.</p>	<p>giugno 2007 e al 30 giugno 2012 - in ottemperanza all'ex art. 7, comma 15, della legge (che prevede che l'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, sia trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri) e <b>non in adempimento all'onere previsto dall'ex art. 12</b> (clausola valutativa). A gennaio 2013 la valutazione annuale formalmente prevista dalla clausola valutativa (ex art. 12) non risultava ancora effettuata.</p>	<p>Informativa primo semestre di applicazione della legge (dati al 30.6.2006): I contenuti dell'informativa, prodotta in veste di relazione, risultano senz'altro più ampi nell'oggetto rispetto a quanto richiesto nella norma. La tempistica dell'informativa sconta con tutta evidenza i tempi che sono intercorsi fra l'adozione dei provvedimenti attuativi/stipula convenzione con Friulia e l'inizio dell'attività istruttoria. L'inoltro è stato correttamente effettuato al Consiglio e ai singoli Consiglieri. Dal punto di vista della qualità dell'informativa il Comitato ha rilevato che: - l'utilizzo delle elaborazioni grafiche prodotte costituisce un valido supporto per la presentazione dei dati. - <b>per quanto esse evidenzino informazioni di interesse, non offrono però la possibilità di incrocio con la lettura dei dati riportati nell'elenco nominativo delle imprese richiedenti.</b> - L'elenco nominativo delle imprese non è corredato da un riepilogo di sintesi (o da rappresentanza grafica), che evidenzi il numero delle domande evase e di quelle ancora da evadere o il numero delle domande ammesse e di quelle non ammesse. - Manca nell'elenco un elemento di particolare rilievo e interesse: la data di presentazione delle singole domande, quella di ammissione/non ammissibile agli incentivi e le eventuali erogazioni, che consentirebbero di analizzare l'attività della Commissione, offrendo inoltre elementi di chiarificazione in relazione alle anomalie evidenziate sub &lt;&lt;Osservazioni&gt;&gt; circa la procedura istruttoria e valutativa seguita. - Nell'elenco, il valore dei progetti è riportato sotto la voce impropria di "contributo richiesto" e, nella relazione, il loro valore totale viene indicato quale &lt;&lt;ammontare complessivo degli investimenti effettuati dalle imprese&gt;&gt;, dando una rappresentazione equivoca del dato, dal momento che gli incentivi sono ovviamente concessi per progetti ancora da realizzare al momento della domanda. - Nell'elenco si rinvencono alcune domande per le quali non è chiaro lo stato dell'iter della pratica, a fronte di contributi che si indicano come deliberati ma con esito ancora in corso.</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
				<p>Seconda informativa (dati al 31.12.2006): il Comitato ha evidenziato alcune esigenze informative cui le prossime relazioni di Giunta potrebbero dare risposta. In primo luogo l'analisi potrebbe approfondire le stime relative al grado di partecipazione delle imprese presenti in Friuli Venezia Giulia alla politica regionale.</p> <p>Quali sono le caratteristiche delle imprese che presentano domanda? In che misura esse rappresentano la popolazione di imprese presso le quali la Regione vorrebbe stimolare investimenti in progetti di sviluppo competitivo?</p> <p>In secondo luogo, è utile approfondire l'analisi sui tempi d'istruttoria e di erogazione dei finanziamenti. I risultati dovrebbero consentire di comprendere se i ritardi - al momento in realtà non particolarmente preoccupanti - registrati in questa prima fase d'attuazione sono fisiologici (e dunque di rapida soluzione), o se sono necessari interventi di modifica, volti a velocizzare l'iter.</p> <p>In terzo luogo, è opportuno compiere un'analisi sulle caratteristiche delle imprese beneficiarie e sui progetti finanziati.</p> <p>Sulle prime, è utile avere una descrizione di come si distribuiscono per classe dimensionale, assetto societario, settore produttivo di appartenenza e fatturato annuo; sui secondi, sarebbe opportuno, almeno per i progetti che prevedono investimenti più cospicui (ad es. sopra i 500.000 euro), avere una previsione dei tempi necessari alla realizzazione delle attività finanziate, dei risultati attesi e delle modalità operative con le quali si intende raggiungerli. Ciò dovrebbe servire ad avere un'idea delle dinamiche virtuose messe in moto dalla legge. Infine, nel più lungo periodo, ovvero a partire dal 2009 - ma la scelta della data deve basarsi su una conoscenza della durata e dei contenuti dei progetti finanziati - sarebbe necessario avere una prima analisi degli effetti prodotti dagli investimenti realizzati sulla performance delle imprese beneficiarie degli incentivi.</p> <p>In questo modo, si potrebbe tentare una valutazione dell'efficacia - invocata dalla clausola valutativa - della politica regionale, intesa come la capacità dell'intervento pubblico di produrre un cambiamento positivo su alcune caratteristiche delle imprese finanziate.</p>

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULLE INFORMATIVE PRESENTATE
				<p>Per riuscire ad avere un'analisi di questo tipo, è però opportuno predisporre fin da adesso una strategia di analisi e di raccolta delle informazioni necessarie; tale strategia dovrebbe riguardare non solo le imprese che hanno ottenuto il finanziamento regionale, ma anche quelle che non hanno partecipato alla politica. Le prime relazioni di Giunta dovrebbero dare un segnale su come la Regione si sta attrezzando per rispondere anche a queste domande.</p> <p>Terza informativa (dati al 30 giugno 2012: L'informativa all'esame, in linea con le precedenti, presenta contenuti molto più ampi rispetto alle previsioni di legge: l'elenco richiesto dalla norma costituisce di fatti l'allegato di un documento che presenta le caratteristiche di una relazione informativa sullo stato d'attuazione della legge. <b>Da registrare una carenza di informazioni sui motivi del respingimento delle domande non accolte.</b></p> <p>In conformità alla norma, l'informativa risulta correttamente indirizzata sia al Consiglio, nella persona del suo Presidente, che ai singoli consiglieri regionali, secondo la cadenza semestrale richiesta. La rilevata ampiezza dei contenuti, che danno conto dell'evoluzione normativa, finanziaria e gestionale degli incentivi, e le elaborazioni di sintesi tabellari e grafiche sull'andamento delle domande - ivi compresi contenuti, ripartizione territoriale, caratteristiche delle imprese richiedenti, settori di operatività etc. - e sui tempi e gli esiti dell'istruttoria e sulla misura dei contributi concessi, riverberano positivamente sulla qualità dell'informativa.</p>

Fonte: dati elaborati dalla Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG



**Tabella 3 – Evoluzione storica delle clausole valutative abrogate e nuove clausole inserite in sede di abrogazione delle norme precedenti**

MATERIA DELLA CLAUSOLA	CLAUSOLA ABROGATA	CLAUSOLA POST ABROGAZIONE
Diritto allo studio	<p><b>L.R. 23.5.2005 N. 12</b></p> <p>Art. 8 (Valutazione degli interventi)</p> <p>1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7.</p> <p>3. La valutazione triennale è presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano regionale].</p> <p><i>Note:</i> Legge abrogata da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012, a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.</p>	<p><b>L.R. 9.8.2012 n. 16</b></p> <p>Art. 31 (Valutazione degli interventi) <b>(ABROGATO)</b></p> <p>1. I risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, a chiusura del triennio l'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di Università una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.</p> <p>3. La Direzione centrale competente in materia di Università, sulla base della relazione di cui al comma 2, predispone un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attività di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.</p> <p>4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione delle linee guida del successivo triennio.</p> <p><i>Note:</i> <b>Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014</b></p>
	<p><b>L.R. 9.8.2012 n. 16</b></p> <p>Art. 31 (Valutazione degli interventi)</p> <p>1. I risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, a chiusura del triennio l'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.</p> <p>3. La Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, sulla base</p>	<p><b>L.R. 14.11.2014 N. 21</b></p> <p>Art. 10 (Clausola valutativa) <b>(VIGENTE)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:</p> <p>a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;</p> <p>b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da</p>

MATERIA DELLA CLAUSOLA	CLAUSOLA ABROGATA	CLAUSOLA POST ABROGAZIONE
	<p>della relazione di cui al comma 2, predispone un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attività di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.</p> <p>4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione delle linee guida del successivo triennio.</p> <p><i>Note:</i> <i>Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014</i></p>	<p>parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:</p> <p>1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;</p> <p>2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;</p> <p>3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;</p> <p>4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.</p> <p>2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.</p> <p>3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p>
Politiche giovanili	<p><b>L.R. 23.5.2007 N. 12</b></p> <p>Art. 20 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire la partecipazione</p>	<p><b>L.R. 22.3.2012 N. 5</b></p> <p>Art. 32 (Clausola valutativa) <b>(VIGENTE)</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle</p>

MATERIA DELLA CLAUSOLA	CLAUSOLA ABROGATA	CLAUSOLA POST ABROGAZIONE
	<p>dei giovani all'elaborazione e alla realizzazione delle politiche giovanili. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali sono le modalità e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;</p> <p>b) quali sono le concrete modalità di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficoltà sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;</p> <p>c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all'articolo 15, qual è la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;</p> <p>d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l'uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;</p> <p>e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.</p> <p>2. Il Consiglio regionale rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti costituiscono riferimento per l'aggiornamento del Piano triennale per le politiche giovanili.].</p> <p><i>Note:</i>  <i>Legge n. 12/2007 abrogata da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 5/2012</i></p>	<p>politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel sostenerne l'autonoma capacità progettuale e creativa e nell'incentivarne le opportunità di studio, formazione e lavoro. A tal fine:</p> <p>a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;</p> <p>b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attività d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 31, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale giovani, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:</p> <p>1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;</p> <p>2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;</p> <p>3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonché delle principali causali delle eventuali esclusioni;</p> <p>4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.</p> <p>2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.</p>

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Tabella 4 – Sintesi degli oneri informativi previsti dalle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018**

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
1	Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41  (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)  Articolo 12 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione informativa che documenta: 1) lo stato di attuazione degli interventi; 2) il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti (Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono di promuovere la centralità e il benessere della persona e la sua realizzazione personale, culturale e sociale, di favorire la partecipazione, l'integrazione e l'inclusione sociale, nonché l'esercizio di una cittadinanza attiva); 3) le attività svolte e i contenuti trattati in occasione dell'Assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli Venezia Giulia convocata annualmente dalla Regione.	Triennale
2	Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 40  (Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori)  Articolo 9 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	a) Prima relazione che dà conto del processo di attuazione della legge.  b) Rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e i dati della dimensione del fenomeno in Regione.	a) Prima relazione: decorso un anno dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 1 gennaio 2018 pertanto prima relazione <u>dopo il 1 gennaio 2019</u> ).  b) Rapporto: triennale
3	Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34  (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)  Articolo 32 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione contenente l'indicazione: a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia e la minimizzazione dello smaltimento in discarica; b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa; c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR; d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.	La prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale
4	Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33	Giunta regionale	a) Prima relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali	a) Prima relazione: decorso un anno dall'entrata in vigore

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
	(Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa)  Articolo 7 (Clausola valutativa)		criticità emerse.  b) Relazione contenente le seguenti informazioni: - un quadro generale della diffusione della cultura ludica sul territorio regionale e delle politiche di promozione del gioco attuate dalla Giunta regionale; - una descrizione degli interventi attuati in regione attraverso il coordinamento degli enti locali e delle associazioni ludiche coinvolte, anche con riguardo all'organizzazione della Giornata Mondiale del Gioco; - la tipologia delle iniziative, il numero degli interventi ammessi a finanziamento e l'entità dei contributi erogati dalla Regione per promuovere il diritto al gioco di cittadinanza nel territorio.	della legge (legge entrata in vigore il 1 gennaio 2018 pertanto prima relazione <u>dopo il 1 gennaio 2019</u> );  b) Relazione: triennale
5	Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27  (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)  Articolo 33 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione informativa che documenta lo stato di attuazione degli interventi, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente e le eventuali criticità emerse in sede di programmazione, nonché il grado di coordinamento e integrazione ottenuto	Triennale
6	Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13  (Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia)  Articolo 10 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione che documenta, tra i vari aspetti: a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, gli studi clinici avviati e realizzati e le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all'incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti; b) l'eventuale individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza e la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino prevista; c) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate.	Prima relazione entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 1° giugno 2017); successivamente triennale
7	Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7	Giunta regionale	a) prima relazione che informa sullo stato di attuazione della legge, fornendo in particolare le seguenti informazioni:	a) Prima relazione: decorso un anno dall'entrata in vigore

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
	(Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attiva Giovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)  Articolo 15 (Clausola valutativa)		- contenuti dell'avviso relativo ai contributi per gli interventi formativi di cui al capo I della legge (occupabilità dei giovani), domande presentate e interventi ammessi a finanziamento; - numero dei beneficiari del contributo per il sostegno alle assunzioni di cui al capo II della legge (sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio), distinti per tipologie di assunzione e risorse impiegate; - risultati occupazionali raggiunti all'esito dell'attuazione delle misure di cui al capo III della legge (misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione).  b) Relazione che dà conto dell'andamento degli interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, in termini di numero di interventi portati a compimento e loro contenuti, soggetti attuatori coinvolti, risorse impiegate e condizione lavorativa dei giovani che hanno beneficiato dell'intervento a un anno dalla sua conclusione.	della legge (legge entrata in vigore il 15 aprile 2017 pertanto prima relazione <u>dopo il 15 aprile 2018</u> ).  b) Relazione: trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 15 aprile 2017 pertanto prima relazione triennale <u>dopo il 15 aprile 2020</u> ) e con successiva cadenza triennale.
8	Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4  (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)  Articolo 9 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge contenente dati e informazioni relativi a: a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale; b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari; c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività, le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di cui all'articolo 6 della legge, nonché le eventuali criticità riscontrate.	Prima relazione trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 13 aprile 2017 pertanto prima relazione <u>dopo il 13 aprile 2020</u> ); successivamente triennale.
9	Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18  (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)  Articolo 55 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione che documenta lo stato di attuazione della legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente con particolare riferimento:  a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2 della legge (finalità perseguite dal sistema integrato del Comparto unico), e dei programmi e delle azioni poste in	Relazione biennale (la disposizione inerente la clausola valutativa ha effetto dal 1° giugno 2017)

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>essere dall'Amministrazione regionale;</p> <p>b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;</li> <li>2) del numero di procedimenti seguiti dall'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'articolo 18;</li> <li>3) del numero dei posti dirigenziali coperti e vacanti con particolare riferimento alle sezioni speciali e del numero dei dirigenti in disponibilità e dei casi di ricollocazione;</li> <li>4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;</li> <li>5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;</li> </ol> <p>c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;</p> <p>d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;</p> <p>e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della legge.</p>	
10	<p>Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1</p> <p>(Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)</p> <p>Articolo 54 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>a) Prima relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.</p> <p>b) Relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione, contenente le seguenti informazioni e dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero delle domande presentate e di quelle accolte grazie ai vari interventi previsti dalla legge in rapporto alle risorse disponibili, alle caratteristiche dei beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di intervento;</li> <li>- quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si è evoluto in termini di consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo rispetto alla situazione in essere alla data di</li> </ul>	<p>a) Prima relazione: entro un anno dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 23 febbraio 2016 pertanto prima relazione <u>entro il 23 febbraio 2017</u>).</p> <p>b) Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 23 febbraio 2016 pertanto prima relazione triennale <u>dopo il 23 febbraio 2019</u>); successivamente, con cadenza triennale.</p>

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>entrata in vigore della legge;</p> <p>- quali sono le modalità di attuazione degli interventi di sostegno alle locazioni da parte dei Comuni e quali sono le eventuali criticità riscontrate;</p> <p>- il numero delle domande presentate allo Sportello risposta casa e la soddisfazione del fabbisogno abitativo, mediante il raccordo tra domanda e offerta.</p>	
11	<p>Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31</p> <p>(Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)</p> <p>Articolo 24 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che documenta in particolare:</p> <p>a) lo stato di attuazione del Piano triennale degli interventi e dei relativi Programmi annuali e la spesa sostenuta per ambito d'intervento;</p> <p>b) il grado e le modalità di coordinamento tra le Direzioni centrali coinvolte e tra i diversi soggetti attuatori degli interventi;</p> <p>c) le attività svolte dalla Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate;</p> <p>d) gli esiti degli interventi a sostegno del diritto d'asilo di cui all'articolo 11 e delle iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine previsti dall'articolo 13;</p> <p>e) l'istituzione di servizi di mediazione socio-culturale presso i centri dell'impiego previsti dall'articolo 22, comma 2, lettera c), e la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei mediatori culturali di cui all'articolo 20, comma 2 della legge.</p>	Triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento
12	<p>Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15</p> <p>(Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)</p> <p>Articolo 12 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>a) Prima relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.</p> <p>b) Rapporto di valutazione sull'attuazione della misura, secondo l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte dall'Amministrazione nel triennio di sperimentazione, inerenti i seguenti aspetti:</p> <p>1) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;</p> <p>2) caratteristiche sociali e condizione</p>	<p>a) Prima relazione: entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 10 della legge (Regolamento approvato con D.P.Reg. 15.10.2015, n. 0216/Pres. entrato in vigore il 22 ottobre 2015 pertanto prima relazione <u>entro 31 gennaio 2017</u>)</p> <p>b) Rapporto di valutazione: entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione previsto dall'art. 2, comma 2 della legge (il periodo di</p>



PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi; 3) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare; 4) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.	sperimentazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10. Detto regolamento, approvato con D.P.Reg. 15.10.2015 n. 0216/Pres., è entrato in vigore il 22 ottobre 2015 pertanto rapporto di valutazione <u>entro 22 gennaio 2019</u> )
13	Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3  (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)  Articolo 99 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	a) relazione che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;  b) relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi e, in particolare: 1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione; 2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti; 3) le tempistiche dei procedimenti contributivi; 4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.	a) relazione annuale per il primo biennio di applicazione della legge (legge entrata in vigore il 26 febbraio 2015)  b) relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento (prima scadenza 30 giugno 2019)
14	Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26  (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)  Articolo 52 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, che descrive tra l'altro in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.	Biennale, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
15	<p>Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23</p> <p>(Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)</p> <p>Articolo 9 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:</p> <p>a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 5 della legge, con indicazione dei soggetti finanziati;</p> <p>b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;</p> <p>c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.</p>	Triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento
16	<p>Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22</p> <p>(Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)).</p> <p>Articolo 13 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione informativa che documenti in particolare:</p> <p>a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;</p> <p>b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.</p>	Triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento
17	<p>Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21</p> <p>(Norme in materia di diritto allo studio universitario)</p> <p>Articolo 10 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>a) Prima relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste dall'articolo 8 e dal programma di cui all'art. 9 della legge, rilevando le eventuali criticità emerse.</p> <p>b) Rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:</p> <p>1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della legge;</p> <p>2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del</p>	<p>a) Prima relazione: decorso un anno dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 20 novembre 2014 pertanto prima relazione <u>dopo il 20 novembre 2015</u>)</p> <p>b) Rapporto di valutazione: entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio</p>

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;</p> <p>3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 della legge;</p> <p>4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36 della legge, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.</p>	
18	<p>Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4</p> <p>(Azioni a sostegno delle attività produttive)</p> <p>Articolo 25 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>a) Prima relazione che dà conto dello stato di attuazione degli interventi finanziati;</p> <p>b) Informativa su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che dettaglia i dati e le informazioni di interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.</p>	<p>a) Prima relazione: entro il mese di ottobre 2014;</p> <p>b) Informativa: su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.</p>
19	<p>Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1</p> <p>(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)</p> <p>Articolo 10 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;</p> <p>b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;</p> <p>c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3 della legge, e la loro distribuzione sul territorio regionale;</p>	Triennale

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all'articolo 5, comma 3 della legge;</p> <p>e) l'effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della legge e il numero delle attività interessate;</p> <p>f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l'ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;</p> <p>g) l'andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.</p>	
20	<p>Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9</p> <p>(Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000)</p> <p>Articolo 11 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Informativa che dettaglia i dati e le informazioni di interesse - ai fini di valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure adottate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione - previo confronto con le Commissioni consiliari competenti</p>	<p>Informativa su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.</p>
21	<p>Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4</p> <p>(Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)</p> <p>Articolo 92 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che illustra:</p> <p>a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;</p> <p>b) il numero di domande presentate e il numero di domande accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;</p> <p>c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.</p>	<p>Annuale entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2014</p>
22	<p>Legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2</p> <p>(Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione dettagliata che contiene, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <p>a) il numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con</p>	<p>Biennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento</p>

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
	per finalità terapeutiche) Articolo 7 (Clausola valutativa)		evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare; b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale; c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica.	
23	Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23  (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)  Articolo 38 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	Relazione che documenta, tra i vari aspetti: a) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltà di funzionamento; b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24 della legge; c) l'attività di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'articolo 28 della legge.	Relazione annuale
24	Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16  (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)  Articolo 31 (Valutazione degli interventi)	Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario	Documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti, predisposto sulla base della relazione presentata alla Direzione centrale competente dall'ARDISS sugli interventi realizzati nel triennio di riferimento.	Triennale
25	Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5  (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)  Articolo 32 (Clausola valutativa)	Giunta regionale	a) Prima relazione che dà conto del processo di attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al Fondo di garanzia;  b) Rapporto sui risultati conseguiti che illustra: 1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento	a) Prima relazione: decorso un anno dall'entrata in vigore della legge (legge entrata in vigore il 29 marzo 2012 pertanto prima relazione dopo il 29 marzo 2013)  b) Rapporto sui risultati conseguiti: Triennale, per ogni triennio di applicazione della legge, contestualmente

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;</p> <p>2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;</p> <p>3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonché delle principali causali delle eventuali esclusioni;</p> <p>4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.</p>	<p>alla presentazione del Piano regionale giovani (sottoposto al parere della Commissione consiliare competente)</p>
26	<p>Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9</p> <p>(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>Articolo 12 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che documenta lo stato di attuazione della legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</p> <p>a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 della legge e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;</p> <p>b) funzionamento dell'attività di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l'anno previgente;</p> <p>c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all'articolo 4 della legge;</p> <p>d) attuazione e relative criticità del disciplinare di cui all'articolo 9 della legge;</p> <p>e) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della legge.</p>	<p>Annuale, entro il mese di giugno di ciascun anno con riferimento agli effetti prodotti nell'anno precedente</p>
27	<p>Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14</p> <p>(Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che documenta lo stato di attuazione della legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui</p>	<p>Annuale, entro il mese di giugno di ciascun anno, con riferimento agli effetti prodotti nell'anno precedente</p>

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
	<p>mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)</p> <p>Articolo 18 (Clausola valutativa)</p>		<p>all'articolo 3 della legge, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;</p> <p>b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;</p> <p>c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;</p> <p>d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della legge.</p>	
28	<p>Legge regionale 21 maggio 2009, n. 10</p> <p>(Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>Articolo 3 (Clausola valutativa)</p>	Assessore regionale all'Istruzione	<p>Relazione sullo stato di attuazione della legge, redatta sulla base dei dati regionali relativi all'anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, che documenta:</p> <p>a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;</p> <p>b) l'incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi già previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola;</p> <p>c) l'incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell'insegnamento o nella attività di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.</p>	<p>Annuale, entro il mese successivo (ottobre) all'inizio dell'anno scolastico di riferimento</p>
29	<p>Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9</p> <p>(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)</p> <p>Articolo 27 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che documenta, tra i vari aspetti:</p> <p>a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3 della legge;</p> <p>b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4 della legge, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;</p> <p>c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5 della legge; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati</p>	<p>Annuale. In sede di prima applicazione la relazione è presentata entro il 31 dicembre 2010.</p>

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;</p> <p>d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12 della legge, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;</p> <p>e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.</p>	
30	<p>Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7</p> <p>(Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale)</p> <p>Articolo 15 (Clausola valutativa)</p>	Assessore con delega alla sanità	<p>Relazione che documenta lo stato di attuazione della legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;</p> <p>b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;</p> <p>c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;</p> <p>d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'art. 16 della legge.</p>	<p>Annuale, entro il mese di febbraio di ogni anno.</p>
31	<p>Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29</p> <p>(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)</p> <p>Articolo 29 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>a) Relazione sullo stato di attuazione della legge che, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, risponde ai seguenti quesiti:</p> <p>- quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto</p>	<p>a) Relazione annuale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>b) Rapporto quinquennale, da presentarsi prima della presentazione alla competente</p>



PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>programmato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;</li> <li>- quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.</li> </ul> <p>b) Rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della legge, specie nei rapporti con l'amministrazione regionale, le amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;</li> <li>- quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;</li> <li>- quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.</li> </ul>	<p>Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.</p>
32	<p>Legge regionale 23 maggio 2007, n. 12</p> <p>(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)</p> <p>Articolo 20 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) quali sono le modalità e gli strumenti posti in essere per garantire l'apporto di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione degli interventi e in che misura le proposte avanzate hanno contribuito alla stesura del Piano triennale per le politiche giovanili;</li> <li>b) quali sono le concrete modalità di funzionamento degli strumenti di partecipazione previsti al Capo III, quali difficoltà sono emerse nel corso della loro attuazione e quale la misura dell'adesione dei giovani;</li> <li>c) come avviene il processo di selezione dei progetti previsti all'articolo 15, qual è la distribuzione delle risorse per tipo di iniziativa e categoria di beneficiari, e quali</li> </ul>	Triennale

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p><i>esiti sono raggiunti attraverso la loro realizzazione;</i></p> <p><i>d) attraverso quali azioni e con quali risultati la Giunta regionale favorisce la diffusione dei centri di aggregazione giovanile, l'uso della Carta Giovani e la messa in rete degli Informagiovani;</i></p> <p><i>e) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori e dei giovani riguardo l'efficacia degli interventi attuati e quali i cambiamenti rilevati nell'atteggiamento dei giovani verso le istituzioni.</i></p>	
33	<p>Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11</p> <p>(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)</p> <p>Articolo 24 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che dia evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità contenente, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticità sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;</p> <p>b) qual è stato l'orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l'attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;</p> <p>c) qual è stato l'apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.</p>	Triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento
34	<p>Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6</p> <p>(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)</p> <p>Articolo 61 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che dia evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie, con particolare riferimento a:</p> <p>a) lo stato di attuazione del sistema integrato;</p> <p>b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;</p> <p>c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;</p> <p>d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;</p>	Triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
			<p>e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;                      f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;                      g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;                      h) l'impatto di genere.</p>	
35	<p>Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29</p> <p>(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 &lt;&lt;Disciplina organica del turismo&gt;&gt;)</p> <p>Articolo 105 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che dia evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2 della legge, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale e riferita in particolare:</p> <p>a) ai contenuti degli strumenti di programmazione adottati e al loro stato di attuazione con riguardo all'andamento e sviluppo della rete distributiva e al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale dei grandi insediamenti;                      b) all'evoluzione della disciplina in materia di aperture e orari degli esercizi;                      c) alle scelte effettuate in sede di regolamentazione dell'accesso agli incentivi previsti e alle preferenze espresse dalle imprese in termini di domanda, con indicazione dei dati quantitativi e qualitativi degli interventi ammessi a finanziamento;                      d) agli incentivi erogati e ai servizi prestati alle imprese e alla rispettiva incidenza sulla competitività e stabilizzazione dell'attività commerciale, con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato, avuto riguardo alla tipologia e alla dimensione delle imprese beneficiarie;                      e) alle criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore, dai lavoratori e dai consumatori.</p>	Triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento
36	<p>Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20</p> <p>(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:</p> <p>a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno</p>	Triennale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
	<p>Articolo 28 (Clausola valutativa)</p>		<p>contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;</p> <p>a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;</p> <p>b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;</p> <p>c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;</p> <p>d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;</p> <p>e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie.</p>	
37	<p>Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18</p> <p>(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)</p> <p>Articolo 4 (Clausola valutativa)</p>	<p>Amministrazione regionale</p>	<p>Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate in attuazione alla legge, mediante criteri definiti dal Programma triennale di cui all'articolo 3 della legge.</p>	<p>Annuale</p>
38	<p>Legge regionale 23 maggio 2005, n. 12</p> <p>(Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario)</p> <p>Articolo 8 (Valutazione degli interventi)</p>	<p>Amministrazione regionale</p>	<p>Valutazione interventi mediante i criteri definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7 della legge.</p>	<p>Triennale</p>

PR.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMAT.	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	PERIODICITA' E DATA DI SCADENZA DELL'INFORMATIVA
39	<p>Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7</p> <p>(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)</p> <p>Articolo 7 (Clausola valutativa)</p>	Giunta regionale	<p>Relazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, nella quale in modo documentato va illustrato:</p> <p>a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;</p> <p>b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;</p> <p>c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla legge.</p>	Biennale
40	<p>Legge regionale 4 marzo 2005, n. 5</p> <p>(Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)</p> <p>Articolo 6 (Clausola valutativa)</p>	Amministrazione regionale	<p>Valutazione interventi mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.</p>	Triennale
41	<p>Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4</p> <p>(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)</p> <p>Articolo 12 (Clausola valutativa)</p>	Amministrazione regionale	<p>Valutazione interventi in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli-Venezia Giulia. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi.</p>	Annuale

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Tabella 5 – Stato di attuazione al 31.12.2018 degli adempimenti informativi previsti dalle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018**

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
1	L.R. n. 41/2017  (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)  Art. 12 (Clausola valutativa)	L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018			
2	L.R. 40/2017  (Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori)  Articolo 9 (Clausola valutativa)	L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018			
3	L.R. n. 34/2017  (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)  Articolo 32 (Clausola valutativa)	L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018			
4	L.R. n. 33/2017 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa)  Articolo 7 (Clausola valutativa)	L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018			
5	L.R. n. 27/2017  (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)  Articolo 33 (Clausola valutativa)	L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018			
6	L.R. n. 13/2017  (Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia)  Articolo 10 (Clausola valutativa)	L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018			
7	L.R. n. 7/2017				

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
	<p>(Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attiva Giovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)</p> <p>Articolo 15 (Clausola valutativa)</p>				
8	<p>L.R. n. 4/2017</p> <p>(Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale)</p> <p>Articolo 9 (Clausola valutativa)</p>	<p>L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018</p>			
9	<p>L.R. n.18/2016</p> <p>(Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)</p> <p>Articolo 55 (Clausola valutativa)</p>	<p>L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018</p>			
10	<p>L.R. n. 1/2016</p> <p>(Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)</p> <p>Articolo 54 (Clausola valutativa)</p>				
11	<p>L.R. n. 31/2015</p> <p>(Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)</p> <p>Articolo 24 (Clausola valutativa)</p>	<p>L'onere informativo viene a scadere successivamente all'anno 2018</p>			
12	<p>L.R. n. 15/2015</p> <p>(Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)</p> <p>Articolo 12 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) Prima relazione: approvata con Generalità della Giunta regionale n. 622 del 31.3.2017 (trasmessa al Presidente del Consiglio regionale in data 11.4.2017).</p>	<p>a) Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 68 del 9 maggio 2017 ha espresso parere favorevole in ordine alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto anche delle informazioni</p>	<p>a) La III Commissione permanente, con verbale n. 178 del 23.5.2017, ha espresso parere favorevole alla Relazione della Giunta regionale</p>	<p>a) il Consiglio regionale, con verbale n. 323 del 19.9.2017, ha approvato la relazione della III Commissione sulla</p>

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
			aggiuntive fornite in sede di esame.	sul primo anno di applicazione della Misura attiva di sostegno al reddito.	Relazione sullo stato degli adempimenti della legge regionale 15/2015 "Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito".
13	L.R. n. 3/2015  (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)  Articolo 99 (Clausola valutativa)	a) relazione annuale: trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 16.11.2017. Tale relazione ha fornito gli elementi informativi disponibili alla data del 30/09/2017 sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse. Successivamente, nel mese di febbraio 2018, sono stati forniti alla Presidenza del Consiglio regionale ulteriori elementi di aggiornamento disponibili alla data del 31/01/2018.	a) Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 78 del 12 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole in ordine alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto anche delle informazioni aggiuntive fornite nel corso della discussione.		
14	L.R. n. 26/2014  (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)  Articolo 52 (Clausola valutativa)				
15	L.R. n. 23/2014  (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)  Articolo 9 (Clausola valutativa)				
16	L.R. n. 22/2014				



N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
	<p>(Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)).</p> <p>Articolo 13 (Clausola valutativa)</p>				
17	<p>L.R. n. 21/2014</p> <p>(Norme in materia di diritto allo studio universitario)</p> <p>Articolo 10 (Clausola valutativa)</p>	<p>a) Prima relazione: approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 405 dell'11 marzo 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 marzo 2016</p>	<p>a) Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 49 del 18 aprile 2016 ha espresso parere favorevole sulla qualità e la rispondenza dell'informativa alle previsioni di legge.</p>	<p>a) La VI Commissione permanente, con verbale n. 141 del 21.4.2016, ha espresso parere favorevole alla Relazione della Giunta regionale sullo stato degli adempimenti della l.r. 21/2014 (Diritto allo studio universitario).</p>	<p>a) il Consiglio regionale, con verbale n. 224 del 18.5.2016, ha approvato la Relazione della VI Commissione permanente sullo stato degli adempimenti della legge regionale 21/2014 (Norme di diritto allo studio universitario).</p>
18	<p>L.R. n. 4/2014</p> <p>(Azioni a sostegno delle attività produttive)</p> <p>Articolo 25 (Clausola valutativa)</p>	<p>b) Informativa su richiesta del Comitato: approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 840 del 13 maggio 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 1 giugno 2016.</p> <p>La richiesta formulata dal Comitato (nota n. 12415 del 21.10.2015, sollecito n. 2705 del 4.3.2016) ha concentrato l'attenzione sul profilo dei contributi per l'accesso al microcredito, introdotti dagli artt. 6, 8, 10 e 11 della L.R. 4/2014, ponendo per tutti i filoni contributivi (imprenditoria femminile, giovanile, rilancio competitività PMI e supporto alle reti d'impresa) le seguenti domande:</p> <p>1. quante microimprese hanno presentato domanda per ottenere il contributo in conto capitale a sostegno dei costi per l'accesso al microcredito;</p> <p>2. quante microimprese hanno ottenuto il contributo;</p>	<p>b) Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 57 del 28 settembre 2016 ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto anche delle informazioni aggiuntive fornite in sede di esame (in particolare la prima informativa trasmessa dalla Giunta regionale forniva i dati concernenti gli interi filoni contributivi senza distinguere i contributi finalizzati all'accesso al microcredito; forniva inoltre informazioni su altri interventi contenuti nel capo II della L. R. 4/2014 (in particolare quelli previsti dagli articoli 2, 3 e 13), con ciò rispondendo, solo in modo parziale sia all'onere di presentazione della relazione sullo stato di attuazione della legge previsto dalla clausola valutativa, sia alla richiesta del Comitato. Durante la seduta del Comitato è stata presentata una nuova informativa, aggiornata al 27 settembre 2016, recante informazioni aggiuntive in merito alle tempistiche di conclusione dei procedimenti e alle concessioni riguardanti</p>	<p>b) La II Commissione permanente, con verbale n. 157 dell'8.2.2017, ha preso atto dei contenuti dell'informativa esaminata dal Comitato inerente la l.r. 4/2014 in argomento.</p>	<p>b) il Consiglio regionale, con verbale n. 281 del 14.3.2017, ha approvato la Relazione della II Commissione permanente in merito all'adempimento alla clausola valutativa di cui all'articolo 25 della L.R. 4/2014.</p>

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
		<p>3. nel caso alcune imprese non avessero ottenuto i contributi, quali sono i motivi;</p> <p>4. in quali settori operano (artigianato, industria, turismo o servizi);</p> <p>5. qual è la distribuzione territoriale per provincia delle domande;</p> <p>6. qual è la tempistica seguita nella concessione ed erogazione dei contributi;</p> <p>7. quante tra le imprese che hanno ottenuto il contributo sono ancora in attività.</p>	<p>l'accesso al microcredito, in merito alla quale il Comitato ha espresso parere favorevole).</p>		
19	<p>L.R. n. 1/2014</p> <p>(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)</p> <p>Articolo 10 (Clausola valutativa)</p>	<p>L'art. 10 "clausola valutativa" della legge in argomento è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. n. 26/2017. La versione precedente dell'articolo 10, prevedeva tra l'altro, in sede di prima applicazione della legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della medesima (legge entrata in vigore 6.3.2014), anche la presentazione, da parte della Giunta al Consiglio, di una relazione sullo stato delle iniziative e degli interventi avviati nonché sulle eventuali criticità emerse. Detta relazione, approvata con generalità della Giunta regionale n. 1302 dell'8 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 luglio 2016.</p> <p>L'attuale relazione informativa prevista dall'articolo 10 della l.r. in argomento, come modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. 26/2017, ha cadenza triennale.</p>	<p>Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 55 del 7 settembre 2016 ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa (ante modifica di cui alla l.r. 26/2017), tenuto conto anche delle informazioni aggiuntive fornite in sede di esame sulle parti della LR 1/2014 concernenti misure di sgravio fiscale, la promozione del marchio Slot-Free-FVG e l'adozione di azioni di limitazione di spazi pubblicitari del gioco lecito nell'ambito del trasporto pubblico locale.</p>	<p>La III Commissione permanente, con verbale n. 147 del 12.9.2016, ha approvato la relazione da presentare al Consiglio regionale sull'informativa della Giunta regionale inerente lo stato delle iniziative e degli interventi avviati in sede di prima applicazione della l.r. 1/2014.</p>	<p>Il Consiglio regionale, con verbale n. 248 del 30 settembre 2016, ha approvato la Relazione della III Commissione permanente sullo stato degli adempimenti della legge regionale 1/2014.</p>
20	<p>L.R. n. 9/2013</p> <p>(Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000)</p> <p>Articolo 11 (Clausola valutativa)</p>	<p>In data 12 dicembre 2014 l'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali ha trasmesso al Comitato (che ne aveva fatto richiesta con note del 17.4.2014 e del 4.6.2014) e, per conoscenza all'Assessore alle Finanze e al Segretario generale del Consiglio regionale, una memoria contenente</p>	<p>Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha esaminato e discusso la memoria presentata dall'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali nella seduta n. 28 dell'8 aprile 2015.</p>		

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
		<p>informazioni sull'operatività dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui all'art. 14, c. 50, della l.r. 11/2009, al fine di ottemperare alla clausola valutativa della l.r. 9/2013 (quest'ultima legge prevede, tra l'altro, modifiche alla citata l.r. 11/2009), successivamente ulteriormente aggiornata. In data 3 marzo 2015 il Servizio processo legislativo (P.O. Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali) del Consiglio regionale ha presentato una elaborazione di sintesi dei dati forniti nella memoria presentata dal suddetto Assessore regionale alle attività produttive, sull'operatività dei Fondi di rotazione beneficiari delle anticipazioni ex L.R. 11/2009.</p>			
21	<p>L.R. n. 4/2013  (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)  Articolo 92 (Clausola valutativa)</p>	<p>Relazione approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 839 del 13 maggio 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 1 giugno 2016.</p>	<p>Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 57 del 28 settembre 2016 ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto anche delle informazioni aggiuntive fornite in sede di esame (in particolare la prima informativa trasmessa dalla Giunta regionale non forniva informazioni in merito alle criticità riscontrate nell'attuazione della legge. Durante la seduta del Comitato è stata presentata una nuova informativa, aggiornata al 27 settembre 2016, recante informazioni aggiuntive in merito all'utilizzo di ulteriori risorse rese disponibili sui canali contributivi di cui trattasi, al grado di attività delle imprese beneficiarie dei contributi e ai settori in cui le imprese operano, relazione sulla quale il Comitato ha espresso parere favorevole).</p>	<p>La II Commissione permanente, con verbale n. 157 dell'8.2.2017, ha preso atto dei contenuti dell'informativa esaminata dal Comitato inerente la l.r. 4/2013 in argomento.</p>	<p>Il Consiglio regionale, con verbale n. 281 del 14.3.2017, ha approvato la Relazione della II Commissione permanente in merito all'adempimento alla clausola valutativa di cui all'articolo 92 della l.r. 4/2013</p>
22	<p>L.R. n. 2/2013  (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di</p>	<p>Relazione (nel primo biennio di vigenza della legge 2014-2015) approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 841 del 13 maggio 2016 e trasmessa alla Presidenza</p>	<p>Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 52 del 24 maggio 2016 ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto</p>	<p>La III Commissione permanente, con verbale n. 143 del 16.6.2016, ha approvato la relazione</p>	<p>Il Consiglio regionale, con verbale n. 231 del 23.6.2016, ha approvato la Relazione sugli</p>

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
	cannabinoidi per finalità terapeutiche)  Articolo 7 (Clausola valutativa)	del Consiglio regionale in data 19 maggio 2016.	nella clausola valutativa, tenuto conto che le informazioni mancanti (numero dei pazienti trattati rispetto a quelli complessivi; incidenza della spesa sostenuta per farmaci cannabinoidi sulla spesa farmaceutica del SSR) non sono rilevabili.	sull'attuazione e sui risultati della legge regionale n. 2/2013 nel primo biennio di vigenza della stessa (2014-2015), presentata dalla Giunta regionale	adempimenti inerenti alla clausola valutativa di cui all'articolo 7 della l.r. 2/2013
23	L.R. n. 23/2012 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)  Articolo 38 (Clausola valutativa)	L'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale, in data 6 aprile 2016, la relazione annuale del Comitato regionale del volontariato di cui all'art. 6 della legge in argomento, inerente l'attività svolta dal medesimo Comitato nel corso del 2015. In data 20 aprile 2017 è stata altresì presentata alla Presidenza del Consiglio regionale la relazione annuale del Comitato regionale del volontariato, ai sensi del citato art. 6 della legge di cui trattasi, inerente l'attività svolta dal Comitato nel corso del 2016 e lo stato di attuazione della legge.		La VI Commissione permanente, con verbale n. 173 del 27 aprile 2017 ha preso atto dei contenuti della relazione annuale del Comitato Regionale del Volontariato sulle attività del 2016.	
24	L.R. n. 16/2012  (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)  Articolo 31 (Valutazione degli interventi)				
25	L.R. n. 5/2012  (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)  Articolo 32 (Clausola valutativa)	a) Prima relazione sull'attuazione della l.r. n. 5/2012 con riferimento all'attività delegata a Unioncamere per l'imprenditoria giovanile, approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 838 del 13 maggio 2016. Detta relazione, seppure presentata ai sensi della clausola valutativa, riguarda i soli interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile previsti dall'articolo 20. L'onere informativo posto in capo alla Giunta presuppone invece che al Consiglio regionale pervenga un'unica relazione concernente la	a) Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 57 del 28 settembre 2016 ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, limitatamente alla sola parte concernente l'articolo 20 della L.R. 5/2012, riservandosi di sollecitare la trasmissione da parte della Giunta regionale della relazione informativa prevista dall'articolo 32 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 per la rimanente parte, riguardante il processo di attuazione della legge, lo stato di operatività degli altri interventi e il funzionamento del Fondo di garanzia.	a) La II Commissione permanente, con verbale n. 157 dell'8 febbraio 2017 ha preso atto dei contenuti dell'informativa esaminata dal Comitato inerente la legge in argomento.	a) Il Consiglio regionale, con verbale n. 281 del 14.3.2017 ha approvato la relazione della II Commissione permanente relativa alla clausola valutativa di cui all'articolo 32 della l.r. 5/2012.

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
		<p>complessiva attuazione della L.R. 5/2012.</p> <p>b) Relazione approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 2078 del 4 novembre 2016 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 9 novembre 2016. Detta relazione rappresenta, il primo documento di rilevazione dello stato di attuazione dall'entrata in vigore della legge e delinea le principali misure attuate e le attività realizzate nell'arco temporale dall'anno 2012 all'anno 2015.</p>	<p>b) Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 61 del 25 novembre 2016 ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto anche delle informazioni aggiuntive fornite in sede di esame.</p>	<p>b) La VI Commissione permanente, con verbale n. 159 del 7 dicembre 2016, ha approvato il parere reso dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla Relazione inerente gli adempimenti in ottemperanza alla clausola valutativa di cui all'art. 32 l.r. 5/2012.</p>	<p>b) Il Consiglio regionale, con verbale n. 286 del 4.4.2017 ha approvato la relazione della VI Commissione permanente relativa alla clausola valutativa di cui all'art. 32 della l.r. 5/2012.</p>
26	<p>L.R. n. 9/2011</p> <p>(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>Articolo 12 (Clausola valutativa)</p>				
27	<p>L.R. n. 14/2010</p> <p>(Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)</p> <p>Articolo 18 (Clausola valutativa)</p>	<p>Prima relazione annuale, concernente lo stato di attuazione, al 2013, della legge regionale 14/2010 e gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo anno, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 2279 del 28 novembre 2014 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12 dicembre 2014.</p> <p>Seconda relazione annuale, concernente lo stato di attuazione, al 2015, della legge regionale 14/2010 e gli effetti prodotti da tale legge nel medesimo anno, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 399 dell'11 marzo 2016 e trasmessa al Consiglio regionale in data 22 marzo 2016.</p> <p>Terza relazione annuale, concernente lo stato di attuazione della legge in argomento nel 2016 e gli effetti dalla stessa prodotti</p>	<p>Prima e seconda relazione (riferite all'attuazione rispettivamente nel 2013 e nel 2015): Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 47 del 24 marzo 2016 ha approvato la proposta di rimettere alla IV Commissione permanente le informazioni e i chiarimenti forniti e gli interventi esposti in sede di esame della nota istruttoria relativa alle due relazioni informative trasmesse dalla Giunta.</p> <p>Terza relazione (riferita al 2016): Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 76 del 9 novembre 2017 ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto anche delle spiegazioni e delle informazioni aggiuntive fornite nel corso della discussione</p>	<p>Prima e seconda relazione (riferite al 2013 e al 2015): La IV Commissione permanente non ha proseguito l'esame.</p> <p>Terza relazione (riferita al 2016): La IV Commissione permanente non ha proseguito l'esame.</p>	

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
		nel medesimo anno, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1182 del 23 giugno 2017 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 10 luglio 2017.			
28	L.R. n. 10/2009  (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia)  Articolo 3 (Clausola valutativa)				
29	L.R. n. 9/2009  (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)  Articolo 27 (Clausola valutativa)	Prima relazione informativa 2009-2010: presentata con nota del 17 novembre 2010 e successivamente aggiornata al 21 marzo 2011 in sede di esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.  Seconda relazione informativa per l'anno 2011: approvata dalla Giunta regionale con generalità n. 921 del 23 maggio 2012.	Prima relazione (2009-2010): Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta del 16 marzo 2011, in esito all'esame della prima relazione informativa sull'attuazione delle politiche di sicurezza della l.r. 9/2009, ha deciso di acquisire, mediante audizione, ulteriori informazioni sulle problematiche che sembrano ostacolare gli enti nel processo di adeguamento ai principi organizzativi previsti dalla legge, sull'impiego dei volontari e la formazione degli operatori e sull'attuazione di qualcuno dei progetti finanziati dalla Regione. Successivamente, nella seduta n. 38 del 2011, il medesimo Comitato ha accolto la proposta di rimettere alla V Commissione permanente avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge, la documentazione e le considerazioni esposte in sede di esame della relazione sull'attuazione delle politiche di sicurezza di cui alla l.r. 9/2009.	Prima relazione (2009-2010): La V Commissione permanente, nella seduta n. 112 del 14 aprile 2011, ha esposto le proprie considerazioni in merito allo stato di attuazione della legge in argomento nominando altresì i consiglieri relatori in Aula.	
30	L.R. n. 7/2009  (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale)  Articolo 15 (Clausola valutativa)	Prima relazione (aprile 2009 - aprile 2010): trasmessa in data 21 luglio 2010 alla Presidenza del Consiglio regionale dall'Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali.  Seconda relazione (2010): presentata dalla Direzione centrale salute in data 19 settembre 2011.	Prima relazione (aprile 2009 - aprile 2010): il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 29 del 9 novembre 2010, ha accolto la proposta di rimettere alla III Commissione permanente avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione osservazioni e i suggerimenti esposti in sede di esame della relazione sull'attuazione della legge n. 7/2009 in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie	Prima relazione (aprile 2009 - aprile 2010): la III Commissione permanente, con verbale n. 94 del 16 novembre 2010, ha esposto le proprie considerazioni in merito allo stato di attuazione della legge in argomento nominando altresì il relatore in Aula.	Quarta relazione (2015-2016): il Consiglio regionale nella seduta del 19 settembre 2017, ha approvato la relazione della III Commissione sull'informativa inerente lo stato degli

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
		<p>Terza relazione (aggiornata al 2011): presentata dalla Direzione centrale salute in data 28 febbraio 2012 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12 aprile 2012.</p> <p>Quarta relazione (2015-2016): trasmessa dall'Assessore regionale alla salute alla Presidenza del Consiglio regionale il 2 maggio 2017.</p>	<p>nell'ambito del Servizio sanitario regionale.</p> <p>Seconda e terza relazione (2010-2011): nella seduta n. 51 del 17 maggio 2012, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha rimesso alla III Commissione permanente, unitamente alle considerazioni e valutazioni emerse, la documentazione istruttoria, quale parte integrante del contributo tecnico che il Comitato è chiamato a dare, con la premessa della insufficiente significatività dei dati - alla cui luce vanno circoscritte le considerazioni svolte - e con l'auspicio condiviso che si pervenga ad un miglioramento del sistema di monitoraggio dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie.</p> <p>Quarta relazione (2015-2016): Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 71 del 12 giugno 2017, ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto anche delle spiegazioni e delle informazioni aggiuntive fornite nel corso della discussione.</p>	<p>Quarta relazione (2015-2016): la III Commissione permanente ha approvato la relazione inerente lo stato di attuazione della l.r. 7/2009.</p>	<p>adempimenti della legge regionale 7/2009.</p>
31	<p>L.R. n. 29/2007</p> <p>(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)</p> <p>Articolo 29 (Clausola valutativa)</p>	<p>b) Rapporto informativo quinquennale indirizzato al Consiglio regionale, redatto ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (datato 12.11.2013)</p>			
32	<p>L.R. n. 12/2007</p> <p>(Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)</p> <p>Articolo 20 (Clausola valutativa)</p>				
33	<p>L.R. n. 11/2006</p> <p>(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)</p>	<p>Relazione 2009-2011 sull'attuazione della l.r. 11/2006 presentata al Consiglio con nota del 26 giugno 2012.</p>	<p>Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 63 del 19 febbraio 2013, ha rimesso alla III Commissione permanente, unitamente alle informazioni e chiarimenti forniti durante l'esame della</p>	<p>La III Commissione permanente, nel verbale n. 200 della seduta del 21 febbraio 2013, ha esposto le proprie</p>	

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
	Articolo 24 (Clausola valutativa)		relazione informativa, la documentazione istruttoria.	considerazioni in merito alla relazione inerente lo stato di attuazione della legge in argomento, nominando altresì i relatori in Aula.	
34	L.R. n. 6/2006  (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)  Articolo 61 (Clausola valutativa)	Relazione sui risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, della Direzione centrale salute, presentata nel dicembre 2010.			
35	L.R. n. 29/2005  (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)  Articolo 105 (Clausola valutativa)	Prima relazione (triennio 2009-2011) predisposta dalla Giunta.  Seconda relazione (triennio 2012-2014) della Giunta regionale sui risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità della legge regionale 29/2005, in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, con riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socioeconomico regionale presentata alla Presidenza del Consiglio regionale il 17/02/2016.  Terza relazione (triennio 2015-2017) presentata dalla Giunta entro il 22.11.2018 (data in cui il Comitato LCV ha preso atto della presentazione).	Seconda relazione (triennio 2012-2014): il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 54 dell'11 luglio 2016, oltre a evidenziare che nella precedente legislatura la Giunta aveva predisposto e trasmesso la documentazione informativa concernente il precedente triennio 2009-2011 (che non era mai stata esaminata dal Consiglio) sottolineando che entrambe le relazioni risultavano piuttosto lunghe, dettagliate e di difficile lettura ovvero che le informazioni e i dati riportati, seppur analitici, non sempre rispondevano ai quesiti posti dalla clausola e non sembravano essere stati raccolti ed elaborati a specifici fini di controllo sull'attuazione della legge e di valutazione degli effetti, ha espresso parere favorevole quanto alla qualità e alla rispondenza della seconda relazione al mandato informativo contenuto nella clausola valutativa, tenuto conto delle motivazioni emerse in merito alle informazioni mancanti.	Seconda relazione: la II Commissione permanente, con verbale n. 157 dell'8 febbraio 2017, ha preso atto dei contenuti della relazione informativa in esame e del parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.	Seconda relazione: il Consiglio regionale, nella seduta n. 281 del 14 marzo 2017, ha approvato il rinvio al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione della II Commissione permanente in merito all'adempimento di clausole valutative inserite nella Legge 29/2005.
36	L.R. n. 20/2005  (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)  Articolo 28 (Clausola valutativa)				
37	L.R. n. 18/2005				



N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
	(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)  Articolo 4 (Clausola valutativa)				
38	L.R. n. 12/2005  <i>(Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario)</i>  Articolo 8 (Valutazione degli interventi)	In data 16 dicembre 2011 l'Assessore regionale all'istruzione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale la generalità n. 1235 del 24 giugno 2011, inerente la relazione del maggio 2011 sugli interventi ai fini della valutazione ex art. 8 della l.r. 12/2005, per il triennio 2008-2010, da presentare alla Commissione consiliare competente.	Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, nella seduta n. 53 del 19 giugno 2012, valutata positivamente la relazione all'esame, con le risultanze di attività e di gestione degli interventi, ha disposto la rimessione alla VI Commissione permanente delle considerazioni e delle valutazioni emerse in sede di esame della relazione informativa in argomento.	La VI Commissione permanente, con verbale n. n. 132 nella seduta del 11 aprile 2012, ha preso atto dei contenuti della relazione informativa in esame e del parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.	
39	L.R. n. 7/2005  <i>(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)</i>  Articolo 7 (Clausola valutativa)	In attuazione della clausola valutativa di cui all'art. 7 della l.r. 7/2005, la Direzione centrale lavoro, in collaborazione con l'Agenzia del lavoro, ha presentato la relazione informativa contenente i dati 2007-2009.			
40	L.R. n. 5/2005  <i>(Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)</i>  Articolo 6 (Clausola valutativa)				
41	L.R. n. 4/2005  <i>(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)</i>	La Giunta regionale ha presentato al Consiglio quattro informative - contenenti i dati sull'attuazione della l.r. 4/2005 rispettivamente al 30 giugno 2006, al 31 dicembre 2006, al 30 giugno 2007 e al 30 giugno 2012 - in ottemperanza all'ex art. 7, comma 15, della legge (che prevede che l'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, sia	Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha positivamente esaminato le quattro relazioni semestrali - contenenti rispettivamente i dati al 30 giugno 2006, al 31 dicembre 2006, al 30 giugno 2007 e al 30 giugno 2012 - presentate dalla Giunta regionale sullo stato d'attuazione degli interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle PMI della regione, in adempimento all'onere previsto dall'articolo 7, comma 15, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, ai fini del parere da rendere alla II Commissione permanente.		

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

N.	LEGGE REGIONALE E ARTICOLO	RELAZIONI INFORMATIVE PRESENTATE	ESAME DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	ESAME IN COMMISSIONE	ESAME IN AULA
	<i>Articolo 12 (Clausola valutativa)</i>	trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri) e non in adempimento all'onere previsto dall'ex art. 12 (clausola valutativa). A gennaio 2013 la valutazione annuale formalmente prevista dalla clausola valutativa (ex art. 12) non risultava ancora effettuata.			

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Tabella 6 – Confronto tra gli obiettivi dichiarati nella scheda di analisi tecnico-normativa a corredo dei DDL e dei PDL e l’oggetto delle clausole valutative**

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
1	<p>Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41</p> <p>(Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)</p>	<p>Il DDLR intende sia aggiornare e revisionare la legislazione di settore che risultava ormai datata, sia ad unità la molteplicità di fonti che nel frattempo erano intervenute a disciplinare la materia.</p> <p>Il DDLR concerne la promozione e lo sviluppo dell'educazione di adulti e anziani nel contesto dell'apprendimento non formale, inserendosi quindi nel contesto della recente normativa regionale in materia di apprendimento permanente (legge regionale 21 luglio 2017, n. 27). Infatti, l'apprendimento riguarda oggi tutte le fasi della vita e centrale importanza è rivestita proprio dall'apprendimento non formale. L'intervento normativo si propone, pertanto, di stimolare la piena consapevolezza della persona negli snodi di un percorso educativo e di apprendimento non limitato ad una sola fase né ad un solo aspetto della vita, bensì caratterizzato per essere lifelong e lifewide.</p> <p>Si valorizza il rilievo culturale e sociale delle Università della terza età e della libera età, le quali costituiscono patrimonio importante del territorio regionale nella direzione della promozione e dello sviluppo della formazione di adulti e anziani. Si favorisce così l'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole della persona, si promuove la realizzazione e il benessere personale, in un'ottica di integrazione e di inclusione sociale.</p> <p>Il DDLR intende sostenere le attività culturali e didattiche realizzate dalle Università della terza età e della libera età del territorio tramite contributi destinati, tra gli altri, per l'organizzazione di corsi, viaggi, visite di istruzione o per l'acquisto di materiale didattico. Al contempo, viene anche valorizzata e stimolata una dimensione più europea e sovranazionale dell'educazione non formale, tramite la concessione di contributi a titolo di concorso nelle spese di progettazione per la partecipazione a programmi e progetti europei coerenti con le finalità del presente disegno di legge.</p> <p>È stabilito che i contributi siano concessi a Università della terza età e della libera età che presentino una serie di requisiti, tra cui l'assenza di scopo di lucro, e svolgano le proprie attività nel territorio regionale. È anche prevista la convocazione annuale di una</p>	<p>Art. 12 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nel contesto dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani.</p> <p>2. La Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le attività svolte e i contenuti trattati in occasione della Assemblea di cui all'articolo 9.</p> <p>3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.</p>

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>Assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli Venezia.</p> <p>Infine, gli interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età sono oggetto di controllo e di valutazione al fine di documentarne lo stato di attuazione.</p>	
2	<p>Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34</p> <p>(Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)</p>	<p>Il disegno di legge regionale "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" costituisce una revisione della disciplina regionale esistente, alla luce della parte quarta del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, della nuova sensibilità alle problematiche di natura ambientale sviluppatasi a livello europeo, nazionale e locale destinata a porre in sempre maggiore rilievo le politiche di prevenzione e di minimizzazione della produzione dei rifiuti, sia presso le pubbliche amministrazioni e le utenze domestiche, sia in numerosi settori dell'industria e del commercio.</p> <p>Il disegno di legge attua il superamento dei limiti intrinseci, nonché dei vuoti normativi da tempo riscontrati nella legge regionale del 7 settembre 1987, n.30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) che detta una normativa di settore ormai obsoleta in quanto, essenzialmente, ancorata alla nozione di smaltimento finale dei rifiuti e, pertanto, disallineata con i principi e gli indirizzi dettati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in Materia di gestione dei rifiuti. L'adeguamento normativo regionale è mirato, innanzitutto, a fornire gli strumenti per tradurre in obiettivi i principi comunitari, fatti propri dalla riforma statale, di prevenzione, di riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, anche mediante l'adozione di misure dirette al recupero di rifiuti mediante il riciclo, il reimpiego e di riutilizzo degli stessi.</p> <p>La necessità di recepire in un testo normativo moderno e sistematico la disciplina della gestione rifiuti è divenuta indifferibile anche a seguito della recente acquisizione, da parte della Regione, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti già esercitate dalle Province. L'intervento normativo esordendo con l'enunciazione dei principi che informano il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio regionale, tratta della pianificazione e della programmazione delle azioni, sottese al raggiungimento degli obiettivi che mirino a diminuire la quantità di rifiuti prodotti, ad incrementare il riuso, a incentivare la riparazione di oggetti, a ottimizzare la qualità</p>	<p>Art. 32 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 2.</p> <p>2. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia e la minimizzazione dello smaltimento in discarica;</li> <li>b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa;</li> <li>c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR;</li> <li>d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.</li> </ul> <p>3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito internet</p>

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>del materiale da riciclare, a incrementare l'utilizzo del materiale riciclato, nonché a incentivare contestualmente la riduzione dei rifiuti indifferenziati e degli sprechi. Vi si rinvia, inoltre, la disciplina del procedimento e del provvedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del Decreto legislativo 152/2006, che segna anche il superamento dell'iter procedimentale applicato dalle Province ai sensi del decreto del Presidente della Giunta 2 gennaio 1998, n.01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti).</p>	<p>istituzionale del Consiglio regionale.</p>
3	<p>Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27</p> <p>(Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)</p>	<p>Il DDLR intende, da un lato, aggiornare e riordinare la normativa di settore e, dall'altro, inserire la disciplina regionale della formazione in un'ottica di sistema, contestualizzandola cioè nell'ambito dell'apprendimento permanente. In particolare, la formazione concerne ogni fase della vita e si coniuga all'orientamento permanente, quale strumento essenziale per la scelta formativa e professionale dell'individuo, attraverso la messa in trasparenza del patrimonio formativo acquisito.</p> <p>Il disegno di legge è ispirato, infatti, al principio della centralità della persona, quale portatrice di un patrimonio formativo, professionale e culturale che va sostenuto e alimentato, in un'ottica di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle competenze e conoscenze. Un siffatto diritto all'apprendimento permanente rappresenta, pertanto, la base per l'inclusione lavorativa e sociale.</p> <p>La norma si concentra sul servizio che deve essere reso alla persona, anche attraverso l'integrazione dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro all'interno di apposite "Reti regionali dell'apprendimento permanente", la cui costituzione è peraltro prevista a livello nazionale. Le prefate reti intendono sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, promuovendo azioni trasversali tra le diverse offerte formative; è così favorita l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento della persona nel mercato del lavoro.</p> <p>Le tipologie di interventi formativi che la Regione promuove attengono all'istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione superiore, alla formazione per le</p>	<p>Art. 33 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente.</p> <p>2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 35, predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui al Titolo II, le eventuali criticità emerse in sede di programmazione, nonché il grado di coordinamento e integrazione ottenuto.</p> <p>3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.</p>

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale, ma anche alla formazione permanente. Quest'ultima è rivolta non soltanto a tutti i cittadini in età attiva indipendentemente dalla condizione lavorativa e dal titolo di studio, ma comprende anche la formazione imprenditoriale. Ancora, è valorizzata la mobilità territoriale dei percorsi formativi, che passa anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite.</p> <p>Gli interventi formativi sono svolti da soggetti, privi di scopo di lucro e aventi tra le proprie finalità istituzionali la formazione, che risultano in possesso di una insieme di requisiti espressamente indicati e che risultano accreditati. Il DDLR prevede anche un sistema di sospensione e revoca dell'accreditamento dei soggetti affidatari degli interventi.</p> <p>Gli interventi formativi e di orientamento di cui al DDLR sono programmati su base triennale, monitorati, valutati e continuamente aggiornati alla luce dei fabbisogni e delle esigenze che vengono individuate. La programmazione intende anche perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, nonché assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale.</p>	
4	<p>Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7</p> <p>(Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attiva Giovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)</p>	<p>La norma interviene a favore dei giovani Neet (ai fini della presente norma si considerano i giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 non compiuti che nei 12 mesi precedenti all'intervento non hanno svolto un'attività lavorativa e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio), cercando di potenziare il loro livello di occupabilità. Attraverso la costruzione a livello locale di reti tra soggetti pubblici, associazioni del terzo settore, enti di formazione professionale e aziende funzionali ad elaborare delle strategie efficaci per intercettare i giovani neet si prevede di offrire agli stessi dei percorsi formativi di tipo esperienziale, i quali oltre a migliorare le competenze di tipo tecnico-professionali consentano al giovane di offrire uno specifico servizio a favore della comunità locale o produttiva di appartenenza.</p> <p>Questa tipologia di utenza, infatti, non si avvicina in maniera autonoma ai servizi territoriali e risulta poco "tracciabile" dal sistema tradizionale della formazione/dell'istruzione e dei servizi per il</p>	<p>Art. 15 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di sostegno all'occupabilità dei giovani, all'assunzione di prestatori di lavoro accessorio e all'assunzione dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni delle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sullo stato di attuazione della legge, fornendo in particolare le seguenti informazioni:</p> <p>a) contenuti dell'avviso relativo ai contributi per gli interventi</p>

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>lavoro. E' necessario, pertanto, prevedere interventi integrati tra i diversi soggetti del territorio, che consentano al giovane da un lato di acquisire competenze tecniche e di tipo trasversale e dall'altro di rientrare in maniera attiva nella società di riferimento e nel sistema dei servizi per poter beneficiare delle opportunità offerte dai servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro e di politiche attive per il lavoro, aumentando in questo modo le sue probabilità di inserimento lavorativo.</p> <p>Il DDLR intende anche favorire l'occupazione stabile mediante il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio: al fine di favorire l'accesso da parte dei prestatori di lavoro accessorio "intensivi" (intendendosi come tali coloro che nel 2016 abbiano percepito da un singolo committente almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio di cui al Capo VI del decreto legislativo 81/2015) a condizioni occupazionali stabili, la Regione sostiene la loro assunzione, effettuata nel 2017 sul territorio regionale, a tempo determinato per la durata di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato da parte del medesimo datore di lavoro che li ha remunerati nel 2016, per il quantum sopra indicato, a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio.</p>	<p>formativi di cui al capo I della presente legge, domande presentate e interventi ammessi a finanziamento;</p> <p>b) numero dei beneficiari del contributo per il sostegno alle assunzioni di cui al capo II della presente legge, distinti per tipologie di assunzione e risorse impiegate;</p> <p>c) risultati occupazionali raggiunti all'esito dell'attuazione delle misure di cui al capo III della presente legge.</p> <p>3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che dia conto dell'andamento degli interventi formativi di cui al capo I, in termini di numero di interventi portati a compimento e loro contenuti, soggetti attuatori coinvolti, risorse impiegate e condizione lavorativa dei giovani che hanno beneficiato dell'intervento a un anno dalla sua conclusione.</p> <p>4. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p>
5	<p>Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18</p> <p>(Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)</p>	<p>Le linee guida per il riordino del sistema Regione – Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, approvate dalla Giunta regionale il 31 ottobre 2013, delineano il complessivo progetto di riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione, definendo, nel contempo, anche il percorso che tale riforma dovrà seguire per ottenere la sua completa realizzazione.</p> <p>Nell'ambito delle Linee guida così delineate, vi è uno specifico riferimento alla riforma dell'ordinamento del lavoro pubblico nel contesto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia. Riforma che viene considerata ora sempre più necessaria al fine di rendere effettivamente compiuto il percorso del comparto (istituito con la legge regionale 13/1998: art. 127), nonché pienamente operativi i principi del sistema integrato unico,</p>	<p>Art. 55 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:</p> <p>a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;</p> <p>b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato</p>

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>quale sistema fondato su regole condivise e standard minimi essenziali, che tutti gli enti devono garantire ai propri dipendenti.</p> <p>L'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nasce con l'obiettivo prioritario di razionalizzare gli apparati amministrativi e di determinare, conseguentemente, un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi. Tale percorso comportava un processo di omogeneizzazione del comparto con i seguenti obiettivi:</p> <p>a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale</p> <p>b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della regione e degli enti locali</p> <p>c) valutare le diverse funzioni e responsabilità. Tuttavia, oggi, la riforma complessa e articolata del rapporto di lavoro che si sta realizzando e che non si è ancora conclusa, in quanto in continua evoluzione a livello nazionale da un lato, cui si accompagna, dall'altro, anche la riforma del sistema delle Autonomie locali a livello nazionale e regionale, richiedono, necessariamente, un processo di attualizzazione del concetto di comparto a tale nuovo contesto organizzativo. Pertanto si rende prioritario un aggiornamento e riqualificazione dei concetti che avevano fondato a suo tempo la scelta di tale istituzione, attraverso l'adozione di un disegno di legge organico sul personale del comparto stesso, che parta dalla considerazione che anche nella nostra Regione, intesa come sistema integrato di comparto, devono comunque essere garantiti i principi generali e fondamentali, individuati, in materia di pubblico impiego, nella normativa nazionale e nello specifico nel D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Si ritiene, infatti, che tali principi non siano diversamente disciplinabili invocando l'autonomia regionale, in considerazione anche dei recenti interventi in materia di contenimento della spesa e di salvaguardia di principi di valenza generale che hanno creato non pochi problemi, proprio con specifico riferimento a leggi regionali intervenute in materia e successivamente dichiarate incostituzionali (vedasi ad es. L.R. 24/2009 e sentenza 54 della Corte Costituzionale). Per converso, invece si ritiene necessario procedere a una definizione in via del tutto autonoma di alcune specifiche fattispecie, che per loro natura, non solo possono, ma, anzi, devono essere applicate, e di</p>	<p>del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;</li> <li>2) del numero di procedimenti seguiti dall'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'articolo 18;</li> <li>3) del numero dei posti dirigenziali coperti e vacanti con particolare riferimento alle sezioni speciali e del numero dei dirigenti in disponibilità e dei casi di ricollocazione;</li> <li>4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;</li> <li>5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;</li> </ol> <p>c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;</p> <p>d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;</p> <p>e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.</p> <p>2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.</p> <p><i>Note:</i>  <i>La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.</i></p>



PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>conseguenza gestite, in maniera autonoma ed uniforme. Ciò per garantire certezza del diritto ed evitare inutili contenziosi che rappresentano un costo inutile e gravoso per le amministrazioni. Inoltre, la riforma avviata a livello regionale con la legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 impone necessariamente una rivisitazione della disciplina giuridica e contrattuale del rapporto di lavoro nell'ambito del comparto per consentire, non solo ai comuni, ma anche agli enti di nuova istituzione, di rapportarsi con le nuove misure organizzative ed i nuovi ambiti operativi a livello territoriale al fine di potere di operare prontamente e senza soluzione di continuità.</p> <p>Non a caso anche a livello nazionale è stata approvata la legge 124 del 2015 di riforma delle pubbliche amministrazioni, che, se da un lato supporta e conferma la scelta operata con la presentazione del disegno di legge di riforma del comparto, dall'altro può rappresentare una preoccupazione, qualora a livello regionale non si riesca ad attuare una riforma autonoma dello stesso, per le implicazioni che l'eventuale applicazione di una legge nazionale di riforma della pubblica amministrazione, così come ideata ad oggi, comporterebbe in un contesto così peculiare, come quello del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>La necessità di riforma del pubblico impiego, inoltre, in Regione è stata a suo volta oggetto di un protocollo d'intesa siglato dall'Amministrazione regionale e dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro ANCI, UPI e Uncem e dalle Organizzazioni sindacali del comparto CGIL, CISL, UIL, CISAL Enti locali FVG, UGL, DIREL e DIRER in data 10 marzo 2014, nell'ambito del quale si sono condivisi alcuni punti fondamentali, da tempo posti anche dalle stesse Organizzazioni sindacali ai vari tavoli negoziali. Prendendo lo spunto da quanto sopra riportato, il ripensamento del comparto è già stato oggetto di un primo intervento normativo con la legge regionale n. 12/2014 che ha introdotto, anche a livello regionale, il regime assunzione previsto a livello nazionale. Infatti, la sentenza n. 54 della Corte Costituzionale, ha imposto la necessità di rivedere gli ambiti entro i quali esercitare l'autonomia riconosciuta alla Regione dallo Statuto in materia di ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali, come previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 9 "Norme di</p>	

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, puntando alla individuazione del principio del “sistema integrato del comparto unico”. L’introduzione di tale principio, infatti, consente di definire, in tempi brevi, un ambito di eccellenza nella gestione del personale del comparto, che risponda al preciso intento di razionalizzazione richiesto dalla normativa nazionale in materia di impiego del personale e delle risorse pubbliche, soprattutto per garantire l’accompagnamento del processo di decentramento e riallocazione delle funzioni secondo quanto indicato già indicato dalle L.R. 26/2014 e L.R. 13/2015, al fine di definire un riassetto effettivo del sistema complessivo delle autonomie locali e della Regione, anche e soprattutto attraverso processi di sburocratizzazione.</p> <p>Nel presente disegno di legge, pertanto, vengono definiti solo alcuni contenuti specifici, che di seguito si rappresentano, dove il principio della specialità della Regione e l’autonomia statutaria consentono di operare, introducendo regole autonome, che mirano a fare della specialità un elemento di virtuosità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istituzione del ruolo unico della dirigenza regionale e locale, con inserimento anche della figura del segretario comunale provinciale su base volontaria, al fine di esprimere in questo ambito più che mai il principio di specialità della Regione FVG;</li> <li>- accesso al pubblico impiego attraverso la previsione di procedure concorsuali a livello di sistema integrato di comparto;</li> <li>- gestione coordinata della mobilità di comparto;</li> <li>- gestione paghe, previdenza ed assistenza in maniera unitaria;</li> <li>- individuazione di criteri uniformi di gestione delle relazioni sindacali al fine di evitare comportamenti variamente diversificati nei singoli enti, soprattutto alla luce dell’introduzione delle nuove realtà istituzionali di cui alla L.R: 26/2014, al fine di evitare problematiche applicative rispetto ad istituti analoghi;</li> <li>- individuazione di un percorso formativo coordinato e mirato, peraltro già attivato con la normativa regionale che prevede in capo alla Regione la gestione della formazione del comparto;</li> <li>- individuazione di criteri generali per garantire una contrattazione decentrata ed un sistema di valutazione che, pur tenendo conto</li> </ul>	

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
		<p>delle specificità dei singoli enti e dell'autonomia organizzativa degli stessi, si fonda su elementi di buon governo e di riqualificazione delle risorse a disposizione.</p>	
6	<p>Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1  (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)</p>	<p>Il programma di mandato dell'Amministrazione Regionale individua nel "diritto alla casa" uno degli elementi fondamentali per il raggiungimento di un adeguato livello di inclusione sociale e qualità della vita. Per rispondere a questa sfida e vedere questo diritto riconosciuto, si deve innovare l'impianto normativo e la strumentazione delle politiche sociali a ciò rivolte, pur in un quadro di limitatezza delle risorse e di vincoli di finanza pubblica, anche semplificando e riorganizzando la struttura burocratica del sistema. Il tutto realizzando una programmazione in forte sinergia con le capacità locali, promuovendo la flessibilità degli interventi e la sussidiarietà con il terzo settore.</p>	<p>Art. 54 (Clausola valutativa)</p> <p>1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.</p> <p>2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione, di cui all'articolo 4, e che contenga le seguenti informazioni e dati:</p> <p>a) il numero delle domande presentate e di quelle accolte grazie ai vari interventi previsti dalla legge in rapporto alle risorse disponibili, alle caratteristiche dei beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di intervento;</p> <p>b) quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si è evoluto in termini di consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo rispetto alla situazione in essere</p>

PROG.	LEGGE	OBIETTIVI INTERVENTO LEGISLATIVO DICHIARATI NELLA SCHEDA DI ATN A CORREDO DEL DDL/PDL	CLAUSOLA VALUTATIVA (Testo coordinato con le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'approvazione)
			<p>alla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>c) quali sono le modalità di attuazione degli interventi di sostegno alle locazioni da parte dei Comuni e quali sono le eventuali criticità riscontrate;</p> <p>d) il numero delle domande presentate allo Sportello risposta casa e la soddisfazione del fabbisogno abitativo, mediante il raccordo tra domanda e offerta.</p> <p>3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.</p> <p>4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4.</p>

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Tabella 7 - Quadro sinottico dell'attuazione degli adempimenti previsti dalle clausole valutative nel periodo 2005-2018**

LEGGI DI RIFERIMENTO E MATERIA	ADEMPIMENTI	RELAZIONI SCADUTE ENTRO IL 31.12.2018	NUM. RELAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 31.12.2018	NUM. RELAZIONI ESAMINATE DAL COMITATO	NUM. RELAZIONI ESAMINATE DALLA COMMISSIONE COMPETENTE	NUM. RELAZIONI DISCUSSE IN AULA	NOTE
L.R. 41/2017	(Interventi a sostegno dell'apprendimento non formale)	0	0	0	0	0	
L.R. 40/2017	(Sostegno percorsi scolastici di supporto nel caso di scomparsa di minori)	0	0	0	0	0	
L.R. 34/2017	(Disciplina organica gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)	0	0	0	0	0	
L.R. 33/2017	(Promozione diritto al gioco e all'attività ludico motoria ricreativa)	0	0	0	0	0	
L.R. 27/2017	(Formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)	0	0	0	0	0	
L.R. 13/2017	(Tutela delle persone affette da fibromialgia)	0	0	0	0	0	
L.R. 7/2017	(Sostegno all'occupabilità dei giovani e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)	1	0	0	0	0	Presentaz. prima relazione prevista dopo il 15.4.2018 (data prossima alla fine della legislatura)
L.R. 4/2017	(Promozione dell'economia solidale)	0	0	0	0	0	
L.R. 18/2016	(Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)	0	0	0	0	0	
L.R. 1/2016	(Riforma organica delle politiche abitative)	1	0	0	0	0	
L.R. 31/2015	(Integrazione sociale persone straniere immigrate)	0	0	0	0	0	
L.R. 15/2015	(misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)	1	1	1	1	1	
L.R. 3/2015	(Rilanciainpresa FVG)	1	1	1	0	0	
L.R. 26/2014	(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel FVG e ordinamento delle UTI)	1	0	0	0	0	
L.R. 23/2014	(promozione commercio equo e solidale)	1	0	0	0	0	
L.R. 22/2014	(Promozione dell'invecchiamento attivo)	1	0	0	0	0	
L.R. 21/2014	(Norme in materia di diritto allo studio universitario)	2	1	1	1	1	
L.R. 4/2014	(Azioni a sostegno delle attività produttive)	2	1	1	1	1	
L.R. 1/2014	(prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e patologie correlate)	1	1	1	1	1	
L.R. 9/2013	(Sostegno e rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione)	1	1	1	0	0	
L.R. 4/2013	(Rafforzamento e competitività delle microimprese e delle PMI)	5	1	1	1	1	
L.R. 2/2013	(Erogazioni medicinali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche)	2	1	1	1	1	
L.R. 23/2012	(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)	6	2	0	1	0	
L.R. 16/2012	(art. clausola valutat. abrogato da Lr. 21/2014 dal 20.11.2014) (Razionalizzazione e riordino enti, aziende e agenzie della Regione)	0	0	0	0	0	Articolo clausola valutativa abrogato prima che scada la prima informativa

**Segue Quadro sinottico dell'attuazione degli adempimenti previsti dalle clausole valutative nel periodo 2005-2018**

LEGGES DI RIFERIMENTO E MATERIA	ADEMPIMENTI	RELAZIONI SCADUTE ENTRO IL 31.12.2018	NUM. RELAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 31.12.2018	NUM. RELAZIONI ESAMINATE DAL COMITATO	NUM. RELAZIONI ESAMINATE DALLA COMMISSIONE COMPETENTE	NUM. RELAZIONI DISCUSSE IN AULA	NOTE
L.R. 5/2012 (Legge per l'autonomia dei giovani e relativo Fondo di garanzia)		3	2	2	2	2	
L.R. 9/2011 (Sistema informativo integrato regionale)		7	0	0	0	0	
L.R. 14/2010 (Sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai residenti in Regione e promozione mobilità ecologica)		8	3	3	0	0	
L.R. 10/2009 (art. clausola valutat. abrogato da L.r. 13/2018 dall'1.1.2019) (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del FVG)		9	0	0	0	0	
L.R. 9/2009 (Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)		9	2	1	1	0	
L.R. 7/2009 (contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del SSR)		9	4	4	2	1	
L.R. 29/2007 (Valorizzazione lingua friulana)		12	1	0	0	0	
L.R. 12/2007 (legge abrogata da L.r. 5/2012 dal 29.3.2012) (Iniziativa a favore dei giovani)		1	0	0	0	0	
L.R. 11/2006 (Interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità)		3	1	1	1	0	
L.R. 6/2006 (Sistema integrato di servizi e interventi per la promozione dei diritti di cittadinanza sociale)		3	1	0	0	0	
L.R. 29/2005 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande)		4	3	1	1	1	
L.R. 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)		4	0	0	0	0	
L.R. 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione)		13	0	0	0	0	
L.R. 12/2005 (abrogata da L.r. 16/2012 a decorrere dall'1.1.2014 - data di costituzione dell'ARDISS) (Norme in materia di diritto allo studio universitario)		2	1	1	1	0	
L.R. 7/2005 (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie e fenomeni vessatori nell'ambiente di lavoro)		6	1	0	0	0	
L.R. 5/2005 (abrogata da L.r. 9/2008 dal 23.8.2008) (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati)		1	0	0	0	0	
L.R. 4/2005 (art. clausola valutat. abrogato da L.r. 31/2017 dal 10.8.2017) (Sostegno e sviluppo PMI del FVG)		12	4	4	0	0	
<b>TOTALE</b>		<b>132</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Tabella 8 – Oggetto e obiettivo delle missioni valutative approvate dal 2005 al 2018**

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO/OBIETTIVO MISSIONE VALUTATIVA	ESTREMI PROPOSTA/DELIBERAZ. MISSIONE VALUTATIVA
1	<p>Leggi regionali n. 39/1996 (attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto) e n. 22/2001 (disposizione in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati".</p> <p>D.P.G.R. 0376/1996 (Piano regionale protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli dell'amianto).</p>	<p>Verificare se l'ente Regione ha posto in essere tutte le azioni di sua competenza in materia di censimento e bonifica del territorio regionale dall'amianto, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché valutare se dette azioni si sono rivelate efficaci per gestire e progressivamente superare le situazioni di criticità sul territorio.</p>	<p>Proposta di svolgimento missione valutativa presentata alla Presidenza del Consiglio regionale da 10 Consiglieri regionali, il 5 aprile 2017.</p> <p>Missione valutativa deliberata dal Comitato LCV nella seduta del 27 aprile 2017.</p>
2	<p>Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)</p>	<p>Verificare se gli impegni economici sostenuti dalla Regione, finalizzati al sostegno delle attività di Albergo diffuso e Bed and Breakfast per aumentare l'attrattività dell'offerta turistica regionale, hanno portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p>	<p>Proposta svolgimento missione valutativa presentata alla Presidenza del Consiglio regionale, da un Consigliere, il 23 giugno 2015.</p> <p>Missione valutativa deliberata dal Comitato LCV nella seduta del 24 giugno 2015</p>
3	<p>Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale)</p>	<p>Indagare gli esiti degli interventi di edilizia agevolata realizzati nel decennio di applicazione della l.r. n. 6/2003 e gli effetti prodotti nella promozione dell'acquisizione della prima casa in proprietà.</p> <p>Conoscere in che misura i finanziamenti alle ATER hanno consentito di soddisfare il fabbisogno abitativo dei richiedenti un alloggio in affitto e quali sono le emergenze o le criticità da affrontare per la sostenibilità del sistema, anche sul piano finanziario.</p> <p>Verificare come sono stati attuati dai Comuni gli interventi di sostegno alle locazioni e in che misura detti interventi hanno aiutato i beneficiari a uscire dalle condizioni di disagio.</p>	<p>Proposta svolgimento missione valutativa presentata alla Presidenza del Consiglio regionale, da un Consigliere, il 12 febbraio 2015.</p> <p>Missione valutativa deliberata dal Comitato LCV nella seduta del 7 maggio 2015</p>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO/OBIETTIVO MISSIONE VALUTATIVA	ESTREMI PROPOSTA/DELIBERAZ. MISSIONE VALUTATIVA
4	D.G.R. n. 3534 del 21 dicembre 2004	Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo che prevede una gestione accentrata del rischio per responsabilità civile, con la stipula di un'unica polizza per tutte le Aziende sanitarie.	<p>Proposta svolgimento missione valutativa presentata al Comitato LCV, da un consigliere membro dello stesso Comitato, in data 19 luglio 2011.</p> <p>Missione valutativa approvata dal Comitato LCV nella seduta del 15.11.2011 (il rinnovato Comitato LCV nominato nell'XI<sup>a</sup> Legislatura ha deliberato, nella seduta del 18.9.2013, la ripresa e il completamento della missione in argomento, nei termini già approvati dal Comitato LCV della X<sup>a</sup> Legislatura)</p>
5	<p>Articolo 7, commi 48 e seguenti, della l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale n. 3143 del 14 dicembre 2007</p>	<p>Analisi e valutazione dei risultati della gestione di "governance" della Friulia S.p.A. di tipo c.d. dualistico in relazione ai compiti affidatigli volti al miglioramento della capacità di intervento sul tessuto societario del Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Analisi e valutazione dei costi/benefici dell'organizzazione di Friulia S.p.A. in relazione alle finalità statutarie.</p>	<p>Proposta svolgimento missione valutativa presentata al Comitato LCV, da un consigliere membro dello stesso Comitato, in data 14 dicembre 2010.</p> <p>Missione valutativa approvata dal Comitato LCV nella seduta del 16 giugno 2011.</p>
6	Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione della rete ospedaliera regionale)	Politiche di revisione della rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia in attuazione della legge regionale n. 13/1995	<p>Proposta di svolgimento missione valutativa presentata al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (LCV), da un consigliere membro dello stesso Comitato, in data 26.2.2009</p> <p>Missione valutativa approvata dal Comitato LCV nella seduta del 5.5.2009</p>
7	Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'assistenza familiare)	Attuazione delle politiche di sostegno dell'attività di assistenza familiare promosse dalla l.r. n. 24/2004	Missione valutativa approvata dal Comitato LCV nella seduta del 7 marzo 2006



Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO/OBIETTIVO MISSIONE VALUTATIVA	ESTREMI PROPOSTA/DELIBERAZ. MISSIONE VALUTATIVA
8	<p>Articolo 119 Costituzione</p> <p>Art. 7, comma 1, n. 2, Statuto regionale</p> <p>Articolo 52 Statuto regionale</p> <p>Legge di contabilità regionale n. 21/2007</p> <p>Leggi finanziarie e di bilancio regionali</p>	<p>Approfondire il dato della consistenza del debito regionale per gli anni 2002-2007 (analisi strutturale del debito), alla luce delle norme costituzionali e di contabilità regionale che disciplinano il ricorso a mercato finanziario, verosimilmente dal punto di vista delle dinamiche che hanno portato ai suoi attuali valori, vista la necessità di “verificare i contenuti e le motivazioni che hanno portato all’indebitamento”</p>	<p>Proposta di svolgimento missione valutativa presentata al Comitato LCV da dodici consiglieri regionali il 12.11.2008.</p> <p>Il Comitato LCV, nella seduta del 5 maggio 2009, <u>pur non avendo formalmente ancora deliberato la missione valutativa in argomento</u>, ha approvato la proposta e il dossier istruttorio predisposto dal competente ufficio, le cui risultanze sono valutate esaustive per considerare la missione valutativa come svolta in sé e conclusa, con ciò ritenendo assorbito l’espletamento delle procedure previste.</p>

Fonte: Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

**Tabella 9 – Iter delle missioni valutative formalmente concluse**

PROG.	OGGETTO MISSIONE VALUTATIVA	PRESENTAZ. PROPOSTA MISSIONE	DELIBERAZ. MISSIONE	SVOLGIMENTO MISSIONE	CONCLUSIONE MISSIONE
1	Attuazione delle politiche regionali di sostegno all'attività di assistenza familiare (l.r. n. 24/2004)	Proposta presentata da dieci consiglieri regionali il 2 marzo 2006	Deliberazione del Comitato LCV di data 8.3.2006	<p>Seduta del comitato LCV del 7.3.2006: presentazione e illustrazione della proposta, discussione generale, approvazione della proposta e nomina dei consiglieri incaricati di presiederla.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 11.10.2006: informativa sull'istruttoria in corso (nota informativa n. 1/2006 - Progetto per la missione valutativa)</p> <p>Raccolta ed elaborazione dati a cura del Servizio per l'Assistenza Giuridico-Legislativa in materia di attività sociali, culturali e per l'attività di valutazione e controllo, con il supporto formativo di analisti del Progetto CAPIRE.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 6.3.2008: approvazione all'unanimità della nota informativa contenente gli esiti della missione, con l'intervento dei due consiglieri incaricati di presiedere lo svolgimento della missione in argomento.</p>	Deliberazione del Comitato LCV di data 6.3.2008. Approvazione relazione conclusiva.
2	Analisi dell'indebitamento regionale	Proposta presentata da dodici consiglieri regionali il 12.11.2008	Missione formalmente non deliberata (espletamento procedura di approvazione della missione ritenuto "assorbito" in sede di conclusione della stessa)	<p>Seduta Comitato LCV del 13.11.2008: illustrazione della proposta, discussione generale e decisione di affidare all'ufficio di supporto la stesura di una nota istruttoria.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 3.2.2009: informativa dell'ufficio sull'istruttoria tecnica in corso.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 23.4.2009: esame della proposta con illustrazione del dossier istruttorio predisposto dall'ufficio. Alla seduta partecipa l'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali. E' presente il Direttore centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie. L'Assessore fornisce precisazioni circa l'ammontare del debito residuo autorizzato e non ancora acceso, rispetto all'importo stimato nell'istruttoria.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 5.5.2009: approvazione all'unanimità della proposta e del dossier istruttorio, le cui risultanze sono valutate esaustive per considerare la missione valutativa come svolta in sé e conclusa.</p>	<p>Deliberazione del Comitato LCV di data 5.5.2009</p> <p>Approvazione relazione (dossier istruttorio) indirizzata alla I<sup>^</sup> Commissione permanente</p>

PROG.	OGGETTO MISSIONE VALUTATIVA	PRESENTAZ. PROPOSTA MISSIONE	DELIBERAZ. MISSIONE	SVOLGIMENTO MISSIONE	CONCLUSIONE MISSIONE
3	Politiche di revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge regionale n. 13/1995	Proposta presentata da un Consigliere il 26.2.2009	Deliberazione del Comitato LCV di data 5.5.2009	<p>Seduta Comitato LCV del 26.2.2009: illustrazione della proposta di svolgimento della missione.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 5.5.2009: approvazione della proposta con delimitazione del campo di indagine. Incarico a due consiglieri di presiedere lo svolgimento della missione con il supporto tecnico dell'ufficio.</p> <p>Attività di raccolta ed elaborazione dati, con la collaborazione della Direzione centrale salute e del Centro regionale trapianti. Somministrazione di interviste narrative a cura del gruppo tecnico di lavoro (P.O. Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali con il supporto formativo di analisti di Progetto CAPIRe). Supervisione dei due consiglieri incaricati.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 18.2.2010: Seminario formativo/informativo "Come valutare le politiche regionali per la riorganizzazione della rete ospedaliera?" a cura degli analisti del Progetto CAPIRe con l'intervento dei due consiglieri incaricati di presiedere lo svolgimento della missione in argomento e la partecipazione di funzionari della Direzione centrale salute.</p> <p>Riunioni dei due consiglieri incaricati con il gruppo tecnico di lavoro. Conclusione delle attività di ricerca e analisi e stesura del rapporto e di una nota informativa di sintesi.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 15.7.2010: Relazione dei consiglieri incaricati sugli esiti della missione valutativa. Partecipano alla seduta alcuni componenti della 3<sup>a</sup> Commissione permanente, l'Assessore regionale alla salute e alcuni funzionari della Direzione centrale salute.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 22.7.2010: Distribuzione del rapporto sulla missione valutativa e della nota di sintesi. Discussione sugli esiti della missione. Partecipano alla seduta alcuni componenti della 3<sup>a</sup> Commissione permanente e alcuni funzionari della Direzione centrale salute.</p>	<p>Deliberazione dal Comitato LCV di data 21.9.2010</p> <p>Approvazione relazione e nota informativa di sintesi indirizzate alla III<sup>a</sup> Commissione permanente</p>

PROG.	OGGETTO MISSIONE VALUTATIVA	PRESENTAZ. PROPOSTA MISSIONE	DELIBERAZ. MISSIONE	SVOLGIMENTO MISSIONE	CONCLUSIONE MISSIONE
				Seduta Comitato LCV del 21.9.2010: Seguito discussione e approvazione all'unanimità del rapporto e della nota di sintesi per la relazione alla Commissione di merito. Alla seduta partecipa un componente della 3 <sup>a</sup> Commissione permanente e interviene il Presidente della stessa.	
4	Esiti degli interventi di edilizia agevolata (l.r. n. 6/2003)	Proposta presentata da un Consigliere il 12.2.2015	Deliberazione del Comitato LCV di data 7.5.2015	<p>Seduta Comitato LCV del 7.5.2015: approvazione, con modifiche, della proposta di missione valutativa.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 16.6.2015: affidamento dell'incarico di presiedere lo svolgimento della missione a due consiglieri.</p> <p>Affidamento in economia del servizio di valutazione all'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche - ASVAPP, con lettera d'ordine del 14 settembre 2015.</p> <p>Settembre - dicembre 2015: attività di raccolta, elaborazione dati e stesura reportistica a cura di ASVAPP.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 7.1.2016: illustrazione dei risultati della missione valutativa.</p>	<p>Deliberazione del Comitato LCV di data 7.1.2016</p> <p>Approvazione relazione conclusiva (report finale di ASVAPP) indirizzata alla IV<sup>a</sup> Commissione</p>
5	Valutazione politiche regionali di sostegno alle attività di albergo diffuso e bed and breakfast (l.r. n. 2/2002)	Proposta presentata da un Consigliere il 23.6.2015	Deliberazione del Comitato LCV di data 24.6.2015	<p>Seduta Comitato LCV del 16.6.2015: Presentazione proposta di missione valutativa.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 24.6.2015: approvazione con modifiche della missione valutativa e incarico a due consiglieri di presiederne lo svolgimento.</p> <p>Approvazione da parte della Giunta regionale della generalità n. 2223 del 6.11.2015, recante "Elementi per la valutazione degli effetti delle politiche regionali relative agli alberghi diffusi":</p> <p>Seduta Comitato LCV del 18.1.2016: sostituzione di uno dei consiglieri incaricati di presiedere lo svolgimento della missione.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 22.2.2016: audizione del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.</p> <p>Seduta Comitato LCV del 4.5.2016: Audizioni delle società di gestione degli</p>	<p>Deliberazione del Comitato LCV di data 7.9.2016</p> <p>Il Comitato ha deliberato di non procedere agli approfondimenti degli aspetti della missione concernenti i bed and breakfast</p> <p>Il Comitato non è giunto a conclusioni condivise. Approvazione relazione consigliere di maggioranza unitamente a considerazioni consigliere di opposizione indirizzate alla II<sup>a</sup> Commissione</p>

Procedure volte a verificare gli effetti della legislazione regionale – 2019 - APPENDICE

PROG.	OGGETTO MISSIONE VALUTATIVA	PRESENTAZ. PROPOSTA MISSIONE	DELIBERAZ. MISSIONE	SVOLGIMENTO MISSIONE	CONCLUSIONE MISSIONE
				alberghi diffusi e dei Sindaci dei Comuni interessati.  Seduta Comitato LCV del 7.9.2016: discussione finale sugli esiti della missione.	

Fonte: verbali del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione pubblicati sul sito web della Regione – dati elaborati dalla Corte dei conti - Sezione di controllo del FVG

**Tabella 10 – Esiti delle missioni valutative formalmente concluse al 31.12.2018**

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
1	Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Quali le ricadute in termini di sviluppo socio-economico sul territorio regionale e quale in particolare il coinvolgimento di altre realtà produttive della filiera agro-alimentare e delle attività commerciali?</li> <li>2) Se e in che misura è aumentata l'offerta turistica regionale (incremento numero dei posti letto) e qual è il numero degli alberghi diffusi, degli immobili recuperati e dei Comuni coinvolti</li> <li>3) L'ampliamento dell'offerta integra o si sostituisce al sistema alberghiero tradizionale?</li> <li>4) Quanti i nuovi posti di lavoro creati e che incidenza ha il dato occupazionale rispetto a quello complessivo del settore?</li> <li>5) Qual è la misura del rapporto tra capitale privato investito e quello pubblico e quale l'ammontare dei finanziamenti regionali impiegati?</li> <li>6) Qual è il tasso di occupazione dei posti letto e quale la tipologia e la provenienza dei fruitori?</li> <li>7) Quali i meccanismi di controllo dei contributi erogati posti in essere in relazione alle disposizioni vigenti?</li> </ol>	<p>Nella seduta conclusiva del 7.9.2016, il Comitato LCV ha deliberato di NON procedere all'approfondimento degli aspetti della missione valutativa concernenti i bed and breakfast: pertanto <u>sono stati approfonditi solamente gli effetti delle politiche regionali in materia di alberghi diffusi</u>.</p> <p>Ai fini degli approfondimenti svolti, il Comitato ha preso in considerazione la Generalità di Giunta n. 2223 del 6 novembre 2015 "Missione valutativa n. 3. Elementi per la valutazione degli effetti delle politiche regionali relative agli alberghi diffusi", nonché il rapporto di valutazione svolto dalla società ECOTER srl nell'ambito della valutazione POR FESR 2007-2013 "Valutazione tematica n. 10 - Gli effetti socio-economici della modalità dell'albergo diffuso". Sono inoltre stati ascoltati in audizione le Società di gestione e i sindaci dei Comuni interessati.</p> <p>Gli elementi emersi dai citati documenti, con riferimento alle domande di valutazione (esposte nella colonna precedente), sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Da quanto emerge dalla citata Generalità e dal rapporto di valutazione Ecoter, le ricadute in termini di sviluppo socio-economico sul territorio regionale vanno valutate in termini indiretti, in quanto il flusso turistico generato dall'albergo diffuso ha garantito il mantenimento e lo sviluppo delle attività commerciali e di servizi già presenti. Questo ha consentito il consolidamento delle attività locali che si sono evolute garantendo l'erogazione di servizi all'utenza turistica e di tale sviluppo hanno potuto beneficiare anche i soggetti residenti, ai quali viene offerta la possibilità di disporre di servizi che favoriscono la residenza nelle aree in cui l'iniziativa di albergo diffuso si è sviluppata, limitando lo spopolamento delle stesse.</li> <li>2) I comuni coinvolti sono complessivamente 19. A seguito degli interventi disposti sono stati resi disponibili 1984 posti letti ripartiti su 373 unità abitative.</li> <li>3) L'ampliamento dell'offerta turistica realizzata con l'iniziativa dell'albergo diffuso si è integrata con il sistema alberghiero tradizionale e non si è sostituita allo stesso, anche perché la tipologia di utenza turistica richiede servizi e standard funzionali diversi. Gli alberghi diffusi hanno inoltre insistito su aree territoriali deprivate o sottodimensionate dal punto di vista della capacità ricettiva, non correndo quasi mai il rischio di aggredire le quote di clientela delle altre strutture alberghiere.</li> <li>4) Le 21 società di gestione dell'albergo diffuso presenti sul territorio regionale hanno contribuito a creare almeno un posto di lavoro per società, che nella totalità dei casi è occupato da persone di sesso femminile. L'attività delle società ha inoltre consentito lo sviluppo di occupazione indotta con lavoratori locali nell'ambito dei servizi di pulizia e manutenzione delle strutture, oltre che nell'ambito dei servizi aggiuntivi offerti al turista (es:</li> </ol>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
			<p>accompagnamento escursionistico o assistenza e supporto ad attività ludiche di varia natura).</p> <p>5) La misura del rapporto tra capitale privato e capitale pubblico investito per la realizzazione degli interventi si attesta intorno al 50%. Per gli investimenti realizzati da soggetti pubblici la quota di finanziamento dei contributi erogati dai fondi comunitari è più alta e conseguentemente il cofinanziamento garantito dai comuni è stato più limitato. Dai dati contenuti nel rapporto Ecoter risulta che, per quanto riguarda i primi due bandi svolti nell'ambito del POR FESR 2007-2013, la quota di contributo pubblico concesso a carico della Regione è stato di euro 2.729.427,48 su euro 14.039.677,62 di contributo complessivamente concesso (la parte restante è a carico dell'UE e dello Stato). Agli interventi di recupero del patrimonio immobiliare si sono poi affiancati i finanziamenti di parte corrente concessi alle società di gestione degli alberghi diffusi al fine di sostenerne l'operatività, in esecuzione della l.r. 2/2006. L'ammontare di tali interventi, che hanno inizialmente riguardato 12 Società di gestione e a cui si sono aggiunte altre nove nel 2014, ha visto euro 1.889.141,43 di contributi concessi dal 2010 al 2014, cui vanno aggiunti ulteriori 410 mila euro stanziati per gli anni 2015 e 2016.</p> <p>6) Nell'arco temporale 2009-2013 sono state registrate 207.034 presenze turistiche, con una presenza media giornaliera di 113 utenti.</p> <p>7) Per i finanziamenti comunitari la procedura istruttoria finalizzata alla concessione del contributo e quella relativa all'erogazione del saldo prevedono procedure specifiche disciplinate in appositi manuali di controllo. Vengono inoltre periodicamente disposte verifiche finalizzate all'accertamento dell'avvenuto mantenimento del vincolo di destinazione con riferimento a quanto annualmente attestato dai beneficiari a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr 445/2000.</p> <p><u>Si segnala che il Comitato LCV non è giunto a conclusioni condivise in merito alla missione valutativa in argomento:</u> il consigliere di maggioranza, incaricato di presiedere lo svolgimento della missione valutativa, ha predisposto una relazione, integrata e condivisa da alcuni dei consiglieri di maggioranza. In sede di discussione finale sono emerse posizioni parzialmente diverse da parte dei consiglieri di opposizione. Di seguito si evidenziano gli esiti emersi nelle citate due relazioni.</p> <p><u>Principali osservazioni esposte nella relazione del consigliere di maggioranza:</u>  La valutazione dell'efficacia delle politiche regionali relative all'utilizzo dei fondi relativi agli alberghi diffusi risulta complessa e non si presta ad essere rappresentata da pur dati numerici ma deve tener conto anche di aspetti qualitativi e di contenuto sociale e culturale.  Risulta difficile intravedere nell'albergo diffuso un elemento distorcente della concorrenza nel settore turistico a sfavore dell'iniziativa alberghiera, sia per la profonda diversità dell'offerta sia per la marginalissima</p>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
			<p>compresenza delle due distinte forme di ricettività turistica nei medesimi territori, essendo l'albergo diffuso essenzialmente radicato in realtà prive di altre significative offerte ricettive.</p> <p>Appare comunque evidente che i risultati in termini di "occupazione posti letto" paiono insoddisfacenti, e pertanto migliorabili, in considerazione delle consistenti risorse comunque investite.</p> <p>Va ricordato che le risorse pubbliche investite negli anni hanno mobilitato altrettante risorse private in ambienti "montani" che il mercato di per sé non stimola. Le due sessioni di programmazione europea impegnate nell'albergo diffuso lasciano un ampio patrimonio immobiliare ammodernato e per lo più di elevata qualità.</p> <p><u>Considerazioni svolte dai consiglieri di opposizione:</u></p> <p>Il presupposto delle politiche regionali in materia di alberghi diffusi, che hanno visto un investimento pubblico di 12.000 euro per posto letto, era la riqualificazione del patrimonio immobiliare della regione a vantaggio del territorio stesso e del turismo e non dei privati. Se dal punto di vista degli aspetti di investimento edilizio e di recupero e riqualificazione urbanistica questa politica ha dato risultati importanti, permettendo di creare un patrimonio edilizio di qualità in aree marginali della regione e consentendo di dare risposte anche sul piano della tenuta sociale, altrettanto non si può dire con riferimento agli aspetti di promozione e incremento del turismo.</p> <p>Va inoltre tenuto presente che dal rapporto di valutazione svolto dalla Società ECOTER solo il 25% dei proprietari degli immobili interpellati dichiara di aver migliorato la propria condizione reddituale mentre per la restante parte essa è considerata stabile o addirittura peggiorata. Inoltre, senza l'intervento pubblico gli operatori dichiarano che non sarebbero in grado di sopravvivere.</p> <p>Nel contesto delle 7 risposte positive il grado di soddisfazione del miglioramento percepito si reputa per lo più di media entità. Non può non segnalarsi che l'analisi del 25% degli intervistati si riferisce al 16% del campione analizzato.</p> <p>Infine, va sottolineato che la missione valutativa svolta non ha pienamente raggiunto gli obiettivi conoscitivi prefissati. La documentazione messa a disposizione dalla Giunta regionale ha fornito essenzialmente i dati amministrativi e finanziari degli interventi; il Rapporto di valutazione realizzato dalla Ecoter non ha potuto valutare gli effetti socio-economici della misura, limitandosi l'analisi sul campo alla somministrazione di questionari ai soggetti coinvolti nel procedimento (Comuni, società di gestione e proprietari degli immobili), ottenendo peraltro un numero di risposte poco significative. Le informazioni a disposizione non hanno quindi permesso di rispondere compiutamente a tutti i quesiti previsti dalla missione valutativa. Di conseguenza si ritiene difficile esprimere un giudizio sintetico e finale sulle politiche in materia di alberghi diffusi, sia in merito agli interventi finanziari che al ritorno economico e sociale degli stessi.</p>



PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
2	Legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale)	<p>1) Quali sono gli esiti degli interventi di edilizia agevolata realizzati nel decennio di applicazione della norma e gli effetti prodotti nella promozione dell'acquisizione della prima casa in proprietà?</p> <p>2) Come sono stati attuati dai Comuni gli interventi di sostegno alle locazioni e in che misura detti interventi hanno aiutato i beneficiari a uscire dalle condizioni di disagio?</p>	<p>Nella seduta del 7 gennaio 2016 il Comitato LCV ha approvato la relazione conclusiva della missione valutativa in argomento, costituita dal Report finale redatto dall'ASVAPP affidatario del servizio di valutazione in materia di politiche abitative regionali.</p> <p>Di seguito sintetizzate le questioni più rilevanti emerse nell'analisi dei tre filoni di intervento: edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e sostegno alle locazioni (nelle sue diverse forme).</p> <p><u>Edilizia agevolata: contributi per l'acquisto della prima casa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo intervento rappresenta un successo dal punto di vista dell'attuazione. Negli 11 anni presi in considerazione sono più di 36.000 le famiglie che hanno avuto accesso ad un contributo regionale. In media alle famiglie beneficiarie è stato assegnato un contributo di circa 20.000 euro. Per coloro che appartenevano ad una categoria di svantaggio il contributo medio è stato più elevato (circa 23.000). L'ammontare complessivo supera i 732 milioni di euro.</li> <li>• Ciò ha permesso di finanziare interventi per un valore complessivo di più di 4,6 miliardi di euro, con una media annua di 422 milioni. Il dato fa riferimento a tutti gli interventi finanziati senza distinzione tra acquisto di immobili, nuova costruzione e recuperi; i valori medi e le proporzioni non cambiano quando si analizzano le distribuzioni relative alle singole categorie d'interventi.</li> <li>• Tra i beneficiari molti ricadono nelle categorie che possono accedere ad un contributo maggiorato. Si tratta di una quota che supera il 52% del totale complessivo dei beneficiari. Per alcune annualità il valore ha superato la quota del 60%.</li> <li>• La percentuale delle domande soddisfatte sfiora l'80%. Più del 6% delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia ha ottenuto il sostegno regionale nell'acquisto dell'abitazione. Ciò è stato possibile grazie alla procedura valutativa a sportello messa a punto negli anni e alla creazione di una lista d'attesa che resta attiva per molti mesi al fine di offrire l'accesso a tutti gli aventi diritto.</li> <li>• Dal 2011 sono state introdotte alcune restrizioni che, insieme alla contrazione del mercato della compravendita immobiliare determinata dalla crisi economica, hanno provocato un dimezzamento nel numero di domande presentate e quindi dei contributi concessi. Non è però chiaro quali siano le conseguenze di tale dimezzamento: se cioè siano state colpite le fasce più deboli oppure le fasce più alte. Confrontando la distribuzione del reddito nei periodi precedenti e successivi al 2011 si nota un lieve spostamento verso l'alto.</li> <li>• Il punto precedente mette in luce una possibile criticità: l'intervento appare estremamente generoso non tanto rispetto all'entità del contributo – comunque molto superiore a quello concesso nell'ambito di politiche regionali simili – quanto rispetto ai requisiti d'accesso che ammettono famiglie</li> </ul>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
			<p>con redditi medio alti, soprattutto fino al 2011. Inoltre, alcune categorie di svantaggio che permettono di ottenere maggiorazioni sui contributi sembrano ridondanti e ciò aumenta ulteriormente la generosità dell'intervento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa politica mostra dunque i caratteri tipici di una misura premiale più che incentivante. L'obiettivo principale è stato rendere più sostenibili i costi dell'acquisto della casa per una larga varietà di famiglie (anche di quelle non appartenenti a categorie di evidente svantaggio). In questi casi il rischio è di offrire un contributo finanziario a soggetti che non ne hanno davvero bisogno e che avrebbero comunque investito nell'acquisto della casa anche in assenza della politica. I soggetti che ricevono il contributo sono già "mutuabili" (come peraltro richiede la nuova procedura).</li> <li>• Per produrre effetti su soggetti che, in assenza dell'aiuto pubblico, non sarebbero in grado di acquistare una casa è necessario rivedere alcune caratteristiche dell'intervento. Occorre mirare l'intervento ai soggetti considerati non mutuabili dagli istituti bancari - ad esempio perché in possesso di redditi lavorativi derivanti da contratti a tempo determinato - e renderli clienti appetibili per il mercato del credito attraverso la concessione di garanzie integrative più robuste, rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa regionale, e con contributi a fondo perduto che permettano loro di partire con l'investimento.</li> </ul> <p><u>Edilizia sovvenzionata: il problema degli alloggi popolari:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel 2014 il patrimonio immobiliare relativo all'edilizia sovvenzionata del Friuli Venezia Giulia è composto da 29.551 alloggi. Esso è cresciuto in 11 anni di circa il 3%. Circa il 10% del patrimonio (corrispondente a 3.020 alloggi) non risulta essere locato. Nel 25% dei casi l'alloggio è in attesa di ristrutturazione. Complessivamente nel 2014 sono stati assegnati alle ATER per la manutenzione degli alloggi esistenti più di 11 milioni di euro. Complessivamente sono state presentate nell'intero territorio regionale 18.574 richieste di alloggio. Tre domande su cinque hanno ricevuto una risposta negativa.</li> <li>• La quasi totalità (98,5%) degli assegnatari attende più di un anno, tra la pubblicazione del bando e all'assegnazione dell'alloggio; il 76,2% attende più di due anni e il 50,8% attende più di tre. La distribuzione del tempo di permanenza in graduatoria per i non assegnatari mostra un'ulteriore criticità relativa all'aggiornamento delle graduatorie. Chi entra in graduatoria ci resta per almeno 4 anni nel 60% dei casi.</li> <li>• Le categorie di svantaggio, a cui corrispondono più alti tassi di assegnazione rispetto al numero di domande presentate, sono i provvedimenti di sfratto e analoghi (77,9%), le condizioni dell'alloggio occupato (75,5%), i soggetti singoli con minori a carico (68,6%). Nella probabilità di assegnazione pesa in modo rilevante il fattore territoriale.</li> </ul>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anche in Friuli Venezia Giulia – seppur in modo non così grave come in altre Regioni italiane - esiste</li> <li>• dunque un problema di fabbisogno abitativo insoddisfatto. Poiché la crescita nell’offerta di alloggi appare una soluzione poco praticabile alla luce della scarsità di risorse disponibili, occorre predisporre interventi che incentivino un aumento del turn over tra i beneficiari degli alloggi e conducano sul mercato delle locazioni – o degli acquisti – le famiglie in migliori condizioni di reddito.</li> <li>• Un intervento complementare può riguardare coloro che, pur essendo in lista d’attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica, hanno scarsa probabilità di ottenerlo e presentano condizioni reddituali tanto buone da poter diventare beneficiari di contributi di sostegno all’affitto - ammesso che questi assumano caratteristiche incentivanti e non vengano concessi ex post - o di interventi di edilizia agevolata - ammesso che questi si rivolgano in modo più diretto a soggetti non mutuabili e si trasformino in interventi più robusti sul lato della concessione di garanzie integrative.</li> <li>• Per compiere queste due operazioni risulta però imprescindibile una attenta analisi e riflessione rispetto alla distribuzione dei redditi dei nuclei familiari richiedenti (per valutarne i bisogni) e dei nuclei familiari già assegnatari (per valutarne la fuoriuscita). Allo stato attuale, il sistema di raccolta dati non consente valutazioni di questo tipo a causa di problemi legati all’eterogeneità di compilazione della base dati, nonché all’assenza di dati relativi ad interi periodi di programmazione o di interi territori.</li> </ul> <p><u>Il sostegno alle locazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione rientrano tra gli strumenti di policy volti al sostegno della domanda e consistono in un sostegno diretto alle famiglie in stato di bisogno che prendono in locazione un immobile e nell’erogazione di incentivi offerti alla proprietà a fronte dell’impegno a locare i propri immobili a condizioni favorevoli per le fasce di popolazione più deboli.</li> <li>• L’attuazione dei due interventi è sotto la responsabilità dei Comuni che pubblicano i bandi e gestiscono le procedure per l’assegnazione dei contributi.</li> <li>• L’intervento rivolto ai locatori non è mai decollato. Le domande pervenute sono sempre state numericamente inconsistenti per una serie di problemi legati alle tempistiche e all’entità del contributo concesso. A titolo di esempio nel 2015 in tutta la Regione sono state raccolte solo 7 domande. E’ evidente come il costo di attuazione dell’intervento sia molto superiore ai benefici erogati.</li> <li>• Negli anni compresi tra il 2004 e il 2014 le risorse a disposizione per il sostegno diretto alle famiglie sono state pari a oltre 130 milioni di Euro. Nello stesso periodo sono state raccolte 95.000 domande.</li> <li>• Le risorse rese disponibili negli 11 anni di attuazione della politica sono state sufficienti a coprire il 48% del</li> </ul>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
			<p>fabbisogno espresso. I Comuni che mettono a disposizione fondi in misura almeno uguale al 10% del fabbisogno dichiarato ricevono una “premierità” al momento dell’assegnazione della propria quota di risorse che, unitamente alla loro parte, consente loro di avere mediamente una differenza in positivo nel tasso di copertura del fabbisogno di 21 punti percentuali rispetto agli altri comuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gran parte dei Comuni non effettuano una graduatoria delle domande ma distribuiscono le risorse disponibili su tutti gli aventi diritto. Ciò determina una copertura parziale e ridotta dell’ammontare teorico al quale il beneficiario avrebbe diritto. Per questo motivo le cifre erogate sono spesso assai basse e non sufficienti a rendere il canone di locazione più sostenibile.</li> <li>• L’intervento presenta diverse criticità. In primo luogo, molte delle informazioni fornite dai richiedenti per compilare la domanda di contributo, si basano su autodichiarazioni. La verifica della veridicità di queste informazioni è per legge svolta tramite controlli a campione che, stando alle impressioni raccolte nel corso delle interviste, non si rivelano efficaci né nell’escludere le eventuali false dichiarazioni, né nello scoraggiare comportamenti scorretti.</li> <li>• Inoltre, il regolamento prevede che i fondi non utilizzati per finanziare i contributi (causa bocciatura delle domande durante la fase di istruttoria) devono essere integralmente restituiti alla Regione e risultano non più utilizzabili dai Comuni anche in caso di un reimpiego degli stessi per incrementare le quote disponibili nei bandi successivi.</li> <li>• Resta da capire se esistono sovrapposizioni tra la platea di possibili destinatari dei contributi per gli affitti e quella dei possibili destinatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata, ma con i dati a disposizione non è purtroppo possibile verificarlo.</li> <li>• Anche questa forma di contributo - che viene concesso l’anno successivo rispetto al pagamento della locazione - si configura come sussidio piuttosto che come incentivo all’uscita dal sistema assistenziale pubblico o al raggiungimento dell’autonomia abitativa.</li> </ul> <p>Lo studio condotto dall’ASVAPP ha anche messo in luce alcune questioni da affrontare al fine di aiutare il disegno di future misure di politica abitativa. Tali questioni attengono: il miglioramento della qualità del sistema informativo sulle politiche abitative, la semplificazione dei requisiti di accesso e le condizioni di premierità, la definizione di un unico indice di disagio abitativo, l’offerta di incentivi e il razionamento delle risorse, la creazione di un agente territoriale unico per le politiche abitative.</p>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
3	Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 (Revisione della rete ospedaliera regionale)	<p>1) Quali sono stati i criteri concretamente adottati nel processo di revisione della rete ospedaliera, in che modo essi hanno operato e in che misura hanno consentito di ridurre/eliminare le eventuali duplicazioni nelle strutture?</p> <p>2) In che misura si sono ottenuti risparmi nella spesa ospedaliera rispetto al limite previsto per legge del 55% della spesa sanitaria di parte corrente?</p> <p>3) Rispetto ai parametri presi a riferimento dalla legge, risulta giustificata la presenza sul territorio regionale di un centro trapianti, specie a fronte della presenza di altri centri nelle regioni limitrofe?</p>	<p>In data 21 settembre 2010 il Comitato LCV ha approvato una nota di sintesi dei risultati della missione valutativa in argomento. Questi i punti evidenziati nella relazione conclusiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La legge 13/1995 nasce allo scopo di riorganizzare la rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia. In particolare, si vuole:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ridurre il numero di ospedali pubblici presenti sul territorio, evitando le duplicazioni di funzione; diminuire l'offerta di posti letto e abbassare il tasso di ospedalizzazione;</li> <li>2. potenziare i servizi di assistenza e cura extraospedaliera;</li> <li>3. organizzare gli ospedali pubblici per dipartimenti, mettendo in comune spazi, risorse e personale.</li> </ol> </li> <li>• Dopo 15 anni dal varo della legge l'offerta di posti letto negli ospedali pubblici si è quasi dimezzata, passando da 8365 nel 1994 a 4581 nel 2008.</li> <li>• Anche il numero di ospedali presenti sul territorio si è ridotto, sebbene continuano ad esistere quattro ospedali che hanno meno di 120 posti letto e la maggior parte dei presidi abbia meno dei 250 posti letto previsti come soglia minima dalla legge 13/1995.</li> <li>• Il tasso di ospedalizzazione si è molto abbassato: da circa 212 ricoveri ogni mille abitanti registrato nel 1996 a 160,5 nel 2008. Il target di 160 imposto dalla legge 13/1995 è stato quasi raggiunto.</li> <li>• In molti ospedali il tasso di occupazione dei posti letto resta sotto il target dell'80% fissato dalla legge 13/1995.</li> <li>• Quasi tutti gli ospedali rispettano il target delle 10 giornate di degenza media. Solo l'AOU Ospedali Riuniti di Trieste presenta un valore leggermente sopra soglia.</li> <li>• La chiusura di alcuni reparti di chirurgia e ostetricia ha innalzato il tasso operatorio e il numero di parti effettuati ogni anno negli ospedali. Alcune strutture - come gli ospedali di Cattinara, Palmanova e Gorizia - continuano però a presentare un tasso operatorio di poco sotto soglia.</li> <li>• Uno degli obiettivi della legge - depotenziare il ruolo degli ospedali e qualificare l'offerta dei servizi di assistenza extraospedaliera - si traduceva in un preciso target quantitativo: la spesa ospedaliera non avrebbe dovuto superare il 55% della spesa sanitaria di parte corrente. A 15 anni di distanza è ancora difficile stabilire se tale target sia stato davvero raggiunto.</li> <li>• L'applicazione del modello dipartimentale presenta ancora molte lacune.</li> <li>• - Il sistema dei trapianti in Friuli Venezia Giulia si distingue per l'alto numero di donatori utilizzati (35,2 per milione di abitanti nel 2009). In Italia è al primo posto insieme alla Toscana (35,4 per milione di abitanti).</li> <li>• Sul fronte della verifica del bilanciamento tra ospedale e territorio sono emerse alcune debolezze derivanti dalla scelta di basare la verifica esclusivamente su dati di natura contabile e finanziaria (rapporto spesa</li> </ul>

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
			<p>ospedaliera/spesa sanitaria). Tale impostazione implica l'adozione, da parte delle aziende, di un medesimo sistema di contabilità tale da consentire una chiara distinzione tra spesa ospedaliera e spesa territoriale. Ciò però non è avvenuto e il sistema di contabilità attualmente adottato non consente di giungere ad una stima attendibile delle due grandezze finanziarie. Inoltre, una stima di natura esclusivamente contabile non permette di comprendere fino in fondo in che modo l'assistenza sanitaria si divide tra prestazioni ospedaliere e servizi territoriali.</p> <p>Dalle analisi effettuate per rispondere alle domande della missione valutativa emergono altresì alcune indicazioni utili ai fini di un'eventuale modifica della l.r. n. 13/1995. Tali riflessioni riguardano: l'adeguatezza del sistema di indicatori adottato per verificare la performance delle politiche di revisione della rete ospedaliera e dei singoli ospedali (nessun indicatore è pensato per descrivere direttamente la qualità delle cure prestate e i risultati di tali cure sulla salute del paziente; inoltre si tratta di variabili "macro" che sintetizzano ciò che avviene in contesti molto diversi) nonché l'adeguatezza dei target definiti (nella definizione non si è tenuto conto delle peculiarità delle situazioni locali; inoltre i target non sono stati aggiornati nel tempo). Un eventuale intervento di modifica della legge potrebbe pertanto essere costruito tenendo conto dei risultati in termini di adeguatezza della qualità delle cure prestate, nonché individuando target specifici che tengano conto delle caratteristiche dei pazienti servizi; infine andrebbe impostata una verifica continua del posizionamento delle strutture ospedaliere rispetto ai target fissati e un aggiornamento periodico dei valori obiettivo assegnati.</p>
4	<p>Articolo 119 Costituzione</p> <p>Art. 7, comma 1, n. 2, Statuto regionale</p> <p>Articolo 52 Statuto regionale</p> <p>Legge di contabilità regionale n. 21/2007</p> <p>Leggi finanziarie e di bilancio regionali</p>	<p>Procedere ad una analisi strutturale del debito della Regione Friuli Venezia Giulia<sup>2</sup></p>	<p>Prima di pronunciarsi sull'attivazione o meno della missione, il Comitato LCV ha convenuto di affidare all'ufficio un approfondimento preliminare della questione, in relazione alla presenza di due gruppi di opinioni contrapposte, l'una favorevole all'indagine e l'altra, quand'anche non proprio contraria, per certo dubbiosa, riservandosi di decidere sulla scorta degli elementi che fossero emersi dall'istruttoria.</p> <p>Dall'approfondimento istruttorio svolto dal Comitato sull'indebitamento regionale nel periodo 2002-2009 emergono le seguenti risultanze conclusive di sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il ricorso all'indebitamento per finanziare la spesa d'investimento, se in rilevante crescita nei primi anni (2002-2005), a partire dal 2006 è stato via via riposizionato dal legislatore su valori che nel 2009 si collocano al di sotto di quello iniziale del 2002, anche</li> </ul>

<sup>2</sup> La missione in argomento non è stata formalmente deliberata: il Comitato LCV, nella seduta del 5 maggio 2009, pur non avendo formalmente ancora deliberato lo svolgimento della missione valutativa di cui trattasi, ha approvato la proposta e il dossier istruttorio contenente l'analisi strutturale del debito regionale, predisposto dall'ufficio di supporto al Comitato, le cui risultanze sono state valutate esaustive per considerare la missione valutativa come svolta in sé e conclusa, con ciò ritenendo assorbito l'espletamento delle procedure previste.

PROG.	RIFERIMENTO NORMATIVO	DOMANDE DI VALUTAZIONE MISSIONE DELIBERATA	ESITI MISSIONE VALUTATIVA
			<p>grazie all'operazione di abbattimento disposta nel 2008;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non tutto il debito autorizzato nel periodo è stato acceso: in via presuntiva nel 2009 residuerebbe l'importo massimo di 630.679.006,32 euro, suscettibile di riduzioni in relazione a possibili economie di spesa;</li> <li>• l'Amministrazione regionale, nell'accensione del debito, ha utilizzato dal 2003 solo lo strumento dell'emissione di BOR;</li> <li>• il debito è stato assunto in conformità ai limiti di legge, sulla base degli impegni di spesa ed in relazione alle esigenze di cassa, nell'ambito delle scelte di gestione che competono all'Amministrazione;</li> <li>• la consistenza del debito acceso presenta valori scontatamente in ascesa, sommando via via le quote d'ammortamento del nuovo debito annuo acceso;</li> <li>• il debito in essere della Regione per una metà ha finanziato investimenti propri e, per l'altra metà, trasferimenti per investimenti d'interesse regionale, con prevalenza degli investimenti nel settore sanitario.</li> </ul> <p>Vista la condivisione unanime dell'approfondimento svolto, le suddette conclusioni di sintesi sono state ritenute di per sé esaustive, con la precisazione in merito all'aggiornamento del dato del debito ancora da emettere che, nell'istruttoria, era stato ricavato in via di approssimazione. Il dossier istruttorio viene pertanto approvato (con la precisazione evidenziata) a titolo di relazione sulla missione valutativa, in sé considerata svolta e conclusa, con ciò ritenendo assorbito l'espletamento delle procedure previste.</p>

Fonte: dati elaborati dalla Corte dei conti – Sezione di controllo del FVG

## INDICE DELLE TABELLE APPENDICE

Tabella 1 - Testo e "genesi" delle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018 .....	2
Tabella 2 - Sintesi degli adempimenti previsti in capo alle informative e problematiche rilevate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione .....	27
Tabella 3 - Evoluzione storica delle clausole valutative abrogate e nuove clausole inserite in sede di abrogazione delle norme precedenti .....	47
Tabella 4 - Sintesi degli oneri informativi previsti dalle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018 .....	50
Tabella 5 - Stato di attuazione al 31.12.2018 degli adempimenti informativi previsti dalle clausole valutative approvate dal 2005 al 2018 .....	68
Tabella 6 - Confronto tra gli obiettivi dichiarati nella scheda di analisi tecnico-normativa a corredo dei DDL e dei PDL e l'oggetto delle clausole valutative .....	81
Tabella 7 - Quadro sinottico dell'attuazione degli adempimenti previsti dalle clausole valutative nel periodo 2005-2018 .....	91
Tabella 8 - Oggetto e obiettivo delle missioni valutative approvate dal 2005 al 2018 .....	93
Tabella 9 - Iter delle missioni valutative formalmente concluse .....	96
Tabella 10 - Esiti delle missioni valutative formalmente concluse al 31.12.2018 .....	100



